LE

USURE

LIBRI TRE

DISCUSSIONE

DELL' ABATE

M. MASTROFINI

TORINO.

DALLA SOCIETA' TIPOGRAFICO-LIBRARIA

1832

La Società tipografico-libraria seguitando nel suo divisamento di ristampare quelle opere che meritamente salgono in fama di buone, presenta al pubblico quest'edizione del libro recente e celebre già del Signor Mastrofini. *Di quest'opera che già conta due estere edizioni, si è fatto in Piemonte un copioso spaccio: ma tante copie di quelle edizioni qui forse non si sarebbero vendute, perchè innanzi d'ora sarebbe stata l'opera ristampata se innanzi che non fu la Società suddetta instituita avesse avuto nascimento. E ciò basta a dimostrare quanto profitto la medesima è in grado di procacciare col tempo agli studiosi.*

Quanto al merito dell'opera, più assai di tutto quello che può dir l'editore valgono le lettere di due ragguardevoli personaggi, le quali seguitano a questa prefazione. Esse pongono in piena luce il vanto dell'Autore di avere finalmente in una ridotto e fissato le varie ed incerte opinioni che intorno a spinosissima materia sussistevano.

Altra luminosa testimonianza del sommo pregio di quest'opera ne porge la Biblioteca Italiana *nel n.º* 186. *mese di Giugno,* 1831., *alla pagina* 399., *ove chiaro si dimostra come atta sia l'opera a tranquillare anche la più dilicata coscienza in merito del genere di Usura di cui in essa si tratta.*

Quanto all'esecuzione tipografica, sembra che quest'edizione, contuttochè sia posta in vendita a minor prezzo di quella di Milano, debba tuttavia raccomandarsi da sè.

Rimane che il favor pubblico assecondi le premurose cure della Società editrice dalla quale nulla non verrà mai trascurato per vieppiù meritarlo.

F. Vincenzo da Massa ex Vicario Generale de' M. O., ex Procuratore Generale dell'Ordine, Consultore dell' Indice e del S. Offizio

A MARCO MASTROFINI

Scrivo colla mia solita ingenuità, e le dico, che l'invito da lei fattomi a voler leggere la nuova sua opera intorno le Usure mi riuscì non meno improvviso che disgustoso. Mi trovavo io nell' antica opinione in tutto contraria alla sua: e sebbene non desiderassi che tutti pensassero come io la pensava, pure non mi piaceva scostarmi da un sentimento comunemente seguito.

Debbo saper grado ai di lei meriti e alla sua riputazione letteraria ottenuta colle molte ed egregie e segnalate sue opere. Questa mi guadagnò, e mi fece accettare l'invito di leggere quanto ella avea scritto circa le Usure. Lo lessi alla meglio che mi permettevano le mie occupazioni, e più che m'inoltravo nella lettura, più ancora mi sentivo stimolato a proseguirla per gustare la chiarezza in cui ella presenta una materia inviluppatissima, e la forza delle ragioni colle quali prova il suo assunto.

L'analitico scriver suo attentamente considerato mi pose in uno stato di pensare tutto nuovo; e sebbene non deponessi affatto l'antica mia opinione, pure mi avvidi che dessa a poco a poco veniva ad ammutolirsi, e con piena benevolenza mi portava ad ascoltare la voce del suo sentimento.

Ella nell'invitarmi alla lettura del suo scritto mi raccomandò principalmente di vedere se in esso vi fosse punto di erroneo e di contrario ai dogmi di nostra fede. Posso con sommo mio piacere dirle oggi che niente di erroneo io ho saputo in esso trovare; anzi, a dirla come la penso, parmi che abbia ella tenuta una strada da finire una volta questa intricatissima controversia.

La discussione da lei fatta intorno alle Usure è compresa in tre libri, ciascun de' quali è su lo stesso argomento, come un trattato differente, bastevole da sè solo a fare superiore la causa che ha presa a difendere. Nel primo libro sembra a me che evidentemente dimostri non esservi dalla parte delle Scrit-

ture o della Tradizione opposizione alcuna per noi cristiani intorno le usure *miti*, *discrete*, *non oppressive o frodolente*, salvi sempre per altro i diritti del povero.

Nel secondo libro riduce l'argomento al suo vero punto di vista. Lo esamina secondo i naturali diritti, lo considera per quello che è in sè stesso, lascia affatto i nomi della scuola, nel fissare il senso de' quali tanto si è litigato, si litiga e si litigherebbe. Io penso che chi legge attentamente, dovrà concludere essere la questione presente meramente filosofica, e riconoscere che il danaro tien un suo uso permanente manifesto, e degno di un congruo prezzo come l'uso della veste, della casa, del cavallo e simili. È degno poi di osservazione come in forza de' fissati principj dalla questione su le usure sparisce fino l'idea di *prestito* o *mutuo* su la quale si fondava la inestricabilità della disputa.

Dopo questo libro parrebbe ogni altro superfluo; ma ciò non ostante ella ne aggiunge un terzo. Discute la questione coi nomi della scuola, e fa vedere dove e come altra volta furono cagione d' imbarazzo. Fa in esso conoscere cosa siano veramente quei tanti titoli fin qua mendicati per esigere lecitamente un prezzo o frutto del danaro. Il capitolo in tutto teologico è quello ove si conciliano le sentenze de' sommi pontefici che parlarono di questa materia. Quindi consentanea e degna si legge la conclusione dell'opera.

Giusta il mio debole sentimento parmi che colla sua opera ella assicuri i diritti della giustizia e favorisca la quiete delle coscienze, quante volte bene s'intendano le di lei dottrine. Quando ne sarà seguita la stampa avrò caro conoscerla per procurarmene un esemplare in memoria della mia revisione, e di ciò che vi ho sperimentato. Le assicuro, che non avrei neppur sospettato di esser condotto a far tanto; ma bisogna confessarlo. La verità quando riclama i suoi diritti conviene ascoltarla e soddisfarla. Ella spenda il resto che Dio le concede di vita pel pubblico bene, come ha costumato finora; ed io avrò sempre ad onore e gloria l'essere di V. S. Illustriss.

Dev. ed Obbl. Servitore.

Roma, Aracoeli, 20. maggio, 1830.

Lettera di F. Tomaso Turco M. C.
e Consultore del S. Offizio

A MARCO MASTROFINI

La lettura, mio veneratissimo sig. Abate, che io per compiacerla ho fatto de' suoi tre libri manoscritti che le respingo, su lo scabrosissimo argomento dell'*Usura*, che è stato sempre oggetto di gran controversia e di difficile risultato tra' teologi, e che tanto interessò l'alta mente dell'immortal pontefice Benedetto XIV., mi ha confermato nella giustissima opinione in cui sempre sono vissuto intorno al di lei penetrantissimo ingegno, fatto abbastanza conoscere in tante altre sue pregevolissime produzioni, le quali gli hanno riscosso gli applausi degli uomini di lettere e di buon senso, e di tutti i saggi estimatori del merito.

La dottrina su le Usure esposta nel citato di lei manoscritto non solamente è sanissima, e non è contraria nè alla Scrittura nè alla Tradizione, ma è talmente corroborata dalla forza degli argomenti e dalla aggiustatezza dei raziocinj che mi ha fatto cangiar di sentimento, e mi ha determinato, senza replica, al partito di seguirla in tutta la sua estensione per l'intima convinzione in cui già sono che ella abbia dato propriamente nel segno.

Io già prevedo l'utile grande che ne sarà per derivare, e quello specialmente di mettere in calma la coscienza di tanti che per l'addietro operavano in ciò con dubbio, o con manifesta interna accusa e condanna, piuttosto che indursi a concedere o rilasciare gratuitamente a' ricchi e trafficanti senza alcun compenso l'uso dei loro danari. Imperocchè ella con argomenti irrefragabili dimostra un tal uso in realtà distinto, permanente, e di prezzo stimabile, e perciò vendibile e giustamente da calcolarsi e contraccambiarsi con un discreto e moderato provento o valore, che chiamano *usura*, all'infuori dei casi di vera necessità o indigenza, nei quali soltanto obbliga la legge divina e naturale a soccorrere il povero ed indigente, senz'alcun interesse, e ne' quali, com'ella stessa saggiamente insegna, si può unicamente pretendere il vero mutuo o prestito, il quale non ammette alcuna retribuzione e del

quale si deve intendere che parlino le Scritture Sante, i Padri ed i Pontefici sommi, e tra questi il gran Benedetto di sopra lodato, allorchè condanna le usure sul mutuo, ovvero le usure esorbitanti. Gioverà eziandio quest'opera ai confessori, che a norma della santissima di lei dottrina, e delle prescritte sue giuste limitazioni potranno quindi innanzi senza difficoltà veruna assolvere i lor penitenti.

Prosiegua pur dunque di buon animo a promovere la gloria di Dio, il bene della Chiesa, ed il vantaggio de' suoi prossimi, mentre io, nell'atto che le fo i miei più leali rallegramenti, passo al piacere di riprotestarmi colla più distinta stima,

Dev. ed Obbl. Servitore.

Roma, dal Conv. de' SS. XII. Ap., 21. giugno, 1830.

PROEMIO

I. La controversia intorno le Usure si apre come in un doppio prospetto: l'uno pietoso e consolante; miserando l'altro e doloroso. Col primo vedesi la Chiesa nelle sue generali adunanze e i sommi pontefici tener l'animo intento a formare un clero pio, santo, e puro da ogni basso e turpe guadagno, come tutti i fedeli semplici, ingenui, uniformi, lontani da frodi e da violenze d'interesse, e ricchi della tenera e comun benevolenza la quale da Dio viene, e a Dio riconduce; coll'altro prospetto vedesi spuntare, e crescere, e tumultuarne la disputa senza la precisa delineazione del senso, e gli uni respingere gli altri perfino con vituperazioni e tacce non degne, e così mettere

quasi un limite di separazione fra loro, senza speranza mai di concordia, quando congiuntissimi sono, se il punto sa ravvisarsi ove si ricongiungono, come i raggi da opposte parti ad un centro.

II. Infra sì pure intenzioni della Chiesa e suoi capi era la disputa proceduta quasi a far credere che l'una parte abbia per sè i chiarori delle sante Scritture tramandati a noi non interrottamente dai Padri, cioè che abbia per sè gl'insegnamenti di Dio, dinanzi ai quali tace la sapienza dell'uomo; quando l'altra parte per sè non tiene se non gl'impulsi di una cupidigia malnata, tanto più rea, quanto più fortificata colle opere contro i santi diritti. Ma sopravvenuto col volger degli anni, come a tutti i rami delle scienze, così a questo, l'ésame infaticabile coll'analisi attenta e progressiva, la qual separa e segue i fili delle cose fino alla origine prima, non ha poi ritrovato nè la sorgente certa di que' chiarori, nè il corso ampio e non interrotto, come la invariabile tradizione chiede, nel trasmettere la santa rivelazione. E più l'esame avvalorò per la replica le sue considerazioni, più la distanza si vide dal poter ciò ritrovare, e meglio ancora sen conobbe quello che in ciò dimandavano i naturali diritti delle genti, consentanei, non discordi per sè stessi dalla santa parola.

III. Ma per quanto sia conosciuto ora ciò dai puri estimatori, l'impulso dato a temere, massimamente dopo il mille dugento intorno tutte indistintamente le usure, è così forte ancora in molti ed operoso, che ad ora ad ora la disputa rianima le sue fiamme, come per l'incendio. Risvegliatasi nell'andare del secolo XVI. ebbe fautori que' di Calvino e contrari gli altri di Lutero (1), e dai primi vi si ebber delle opere le quali si ricordano e si allegano, e cercansi ancora. Ma la grande elevazione degli animi fu due secoli appresso intorno al pontificato di Benedetto XIV., il quale accorse al riparo colla famosa Enciclica sua *Vix pervenit* datata col dì primo di novembre dell'anno 1745. Allora si ebbero le opere più memorande su l'argomento; nè critica vi mancò, nè perizia di lingue o di leggi, nè perspicuità di esposizione, nè finezza di raziocinio, nè perseveranza di ostinatissimi studi; e taluna opera fin parve spaventare colla mole.

IV. E già parea la controversia affiacchirsene e venir meno, quando col tramontare di quel secolo, e coll'avviarsi del nostro decimonono pigliò

(1) Concina: *Theologia christiana*, *Dogmatico-Moralis*, T. 7. *De justitia et jure*, lib. 3. Dissertat. *De Mutuo et Usura*.

lessi per ogni partito, non più anteponendo l'uno che l'altro, ma ciò che il retto e il giusto me ne paresse.

VII. Per tal mia considerazione su l'argomento ne dedussi che se l'esame non saprebbesi migliorare nel raccogliere i testi, e discutere i sensi dei concilj e de' Padri, si potea nondimeno promovere a discernere se fu mai data originale evangelica dottrina scritta o da scrivere, proibitrice di ogni usura indistintamente senza eccezione; perocchè io non penso esserci stata mai data, se pur la forza mi rimane d'intendere. E promosso e giunto l'esame a questa conclusione, cessavi in tutto la necessità del penosissimo avvolgersene, almeno in traccia della tradizione di secolo in secolo, ristringendosi la discussione, e facilitandosi incomparabilmente verso il suo termine: secondariamente ne raccolsi che l'esame si può migliorare nella parte scientifica, singolarmente nel variare il modo di proporre la questione e di svolgerla; ciò che non poco giova alla final concordia, facilissima sempre quando scoprasi il mezzo ove ciascuna parte tien salve le sue ragioni, senza dover escludere ciò che è dell'altra.

VIII. Pertanto men sentii certo come interno sollecitamento, e quasi debito di presentar con lo

scritto le apprensioni mie se punto giovassero mai per luce ulteriore dei dotti, come per la tranquillità della moral condotta degli uomini, combattuti tra fluttuazione violentissima dai reclami dell'interesse e della coscienza sul genere vario dei prestiti e prezzo dell'uso loro. E non dispiace aver come intendere ciò che più d'intendere si desidera; e non è piccola cosa aver calma di spirito nell'operare.

IX. Ho dunque scritto, e nello scrivere seguìto un metodo stretto, scientifico o filosofico fin dove si è potuto; ed il libro secondo specialmente presenta i caratteri di un trattato di forma in tutto metafisica. In tal metodo le molte allegazioni dei testi o sia delle autorità degli scrittori sono fuori di regola; e però sobrïssimo ne sarà l'uso, e non sopra il bisogno. E tal pure è il metodo prediletto dei trattatori dei naturali diritti.

X. Ancora mi sono avveduto che il citare su tale materia più questo che quello scrittore ci manda il sospetto di esser parziali per l'una classe più che per l'altra, quasi troppo siasi studiato negli uni, e poco negli altri. Ed io non ho partiti, nè cagioni per averne. Cerco il vero per me come per gli altri fin dove mi è conceduto. Pertanto la massima parte delle mie citazioni su questo e quel-

l'autore sarà in confermazione della storia de' fatti o delle sentenze, onde chi legge, se gli occorre, sappia chi dee consultare.

XI. Io dubitai lungamente come stendere i miei concetti, se colle formole latine, o colle attuali d'Italia, e finalmente ho deliberato valermi delle attuali, avvedutomi che non poche ambiguità sono venute in questa materia dalle voci latine, massimamente come le usava la scuola. Or, sappiansi quanto si vuole le squisite eleganze del buon secolo di Augusto, tra le parole della scuola le ambiguità ritornano della scuola. Interessava dunque la chiarezza a scansarle, quanto più si potesse, provedendo insieme a quello che la scuola vuole, ciò che si è procurato di tutto proposito.

XII. Io spero che nello scrivere nostro il povero vedrà garantito ciò che l'evangelica carità gli assicura, e che i non poveri vedranno esser loro ciò che è loro; non sel vedranno contraddetto, o deviato e respinto con agitazione non poca e non breve delle loro famiglie. E su tale speranza sento il conforto per un bene che si può generare o far crescere; non penso a clamori e nebbie che men sorgessero intorno: vapori i quali si sciolgono finalmente, e suono che manca, mentre il bene si perpetua col vero.

XIII. E non pensovi massimamente ancora perchè l'immortal pontefice Benedetto XIV. provide già che non più se ne abbia l'occasione quando nella Enciclica sua citata dianzi, appunto su questa controversia diede nel §. VIII. quel gravissimo ammonimento: « Si disputatio insurgat dum con-
» tractus aliquis in examen adducitur, nullæ om-
» nino contumeliæ in eos confingantur qui con-
» trariam sententiam sequuntur, neque illam cen-
» suris gravissimis notandam asserant; si præser-
» tim ratione et præstantium virorum testimoniis
» minime careat; siquidem convicia atque inju-
» riæ vinculum chistianæ charitatis infringunt, et
» gravissimam populis offensionem, et scandalum
» præseferunt. »

LE

USURE

DISCUSSIONE

LIBRO PRIMO

SUBIETTO, PARTIZIONE DELL' OPERA

E

CONSIDERAZIONE

DI CIÒ CHE L'ANTICO E NUOVO TESTAMENTO PRESCRIVONO CIRCA LE USURE

CAPO PRIMO

Subietto e partizione dell' opera

1. I nomi sentono le vicende dei tempi come gli uomini che li usano e le generazioni che li ereditano. Cesare e Pompeo ebbero sempre un nome, fanciulli, giovani, adulti; ma quel nome ne' fanciulli additava l'uomo sul cominciare del corso mortale, ne' giovani dava da intendere l'uomo divenuto guerriero il quale folgorava già tra le armi e la gloria, laddove adulti, sotto i veli del pubblico bene, gareggiarono per opprimer la patria, emoli inconciliabili, e vittime finalmente l'uno dell'altro. E sentì Alessandria, Atene e Roma, e sentiamo ora noi dopo tanto volger di tempo i nomi di geo-

metria, d'astronomia, di musica, ecc.; ma qual divario di concetti tra secolo e secolo, tra generazione e generazione! La geometria non fu nelle origini se non il metodo per misurare i terreni de' cittadini, laddove, ricca ora di contemplazioni, di curve, di metodi, siegue fedel compagna il fisico per ampliare l'intelletto a vedere e far vedere per angoli e linee, nude e sterilissime cose per sè stesse. Quanto umile, quanto povera è mai la vecchia astronomia rispetto alla nostra, la quale, munita di nuovi stromenti per vedere, e di calcoli nuovi, direi, per costringere il vero a palesarsi, estende sempre più lo spettacolo delle maraviglie nel numero e mole ed ordine de' pianeti e delle stelle! Qual sarebbe poi mai l'incanto di un'antica orecchia trasportata alle delizie di una voce amabilissima che sale e scende, e spazia e fugge, e tace e ritorna e consuona con altre, dilettosissime ancora, e sempre con magistero certo di tempi e di espressione, dominatrici de'cuori! Eppur quest'arte nelle tenui origini sue fu detta musica, musica chiamasi anch'oggi nella prosperità trionfale dell'esser suo. Tanto è vero che i nomi sentono le vicende dei tempi come gli uomini che li usano e le generazioni che li ereditarono.

2. Anche il nome di *usura* scese a noi per successione lunga di secoli. Che diremo noi dunque di questo? Ne sentì pur esso le vicende? Tiene ora il significato che ricevette nelle origini? Lo ricevette uniforme fra tutte le nazioni? Esprimeva sempre mite cosa o mezzana, o sregolata e fiera e soverchiante? o prese or l'una or l'altra nozione secondo i tempi per la varietà dei luoghi e delle persone? anzi pur della religione? È questo un

nodo oscurissimo per lontananza, nè comprenderlo pareggerebbe gli stenti della ricerca se per istenti mai si avesse final conclusione in chi legge, timido sempre su la vastità del corso viaggio.

3. Raccogliendo le nostre considerazioni dove più importa, diciamo che ne' due Testamenti, antico e nuovo, s'intende per usura generalmente ogni *addizione* o *giunta* la qual si vuole o riscuote per somme di danaro date per tempo certo. In grazia di esempio, chi desse altrui cento monete per un anno, e ne rivolesse poi le cento con quattro o cinque, ecc., di più, questo sopra più di quattro o cinque, ecc., questo soprannumero o giunta, questo è quello che dovrebbe chiamare o tener per usura, mentre la somma delle cento monete vien detta *sorte* o *capitale*, ed oggi *capitalista* colui che le diede.

E per conseguenza se dessimo altrui cento misure di grano o di vino o di olio, ecc., per un anno, e poi ne rivolessimo le cento misure con quattro o cinque, ecc., di più, questo sopprappiù si chiamerebbe *usura* anch'esso con generalità di nome in cose capaci di *misura*, di *numero* o di *peso*; quantunque nel vecchio Testamento si additi ancora in tal caso col vocabolo speciale di *ampliazione* o *soprabbondanza* o di *pleonasmo* con greca parola (1). Tale è il concetto generale di usura ne' due Testamenti, e tale è pure oggi fra gli uomini dove più risuona quel nome. E chi legge dovrà di continuo seguire e sottintendere questo significato, anche in mezzo alle restrizioni o modificazioni che vi si aggiungono, le quali sup-

(1) Maffei, Impiego del danaro, lib. 2. cap. 1.

pongono sempre la cosa generale che si restringe o modifica.

4. Da ultimo si osservi per ora che il dar danaro ad altri per tempo certo era detto dai Latini *dare mutuum*, si desse o no colle usure (1), o sia fosse o no lecito darlo con queste, sebbene il contratto particolare col quale concedeansi danari ad usura era detto *fœnus* o *fœnerare*, e *fœnus* era detto ancora il di più o la usura che se ne raccoglie; ed il contratto in cui si dà senza usure più particolarmente era detto *mutuum* (2). E qui può cominciarsi a vedere un indizio della incertezza dei nomi latini in questo argomento. Nondimeno la nozione di mutuo sarà più rischiarata a suo luogo nel terzo libro. E volentieri avrei qui preterito anche il nome di mutuo se le discussioni d'indole critica, le quali premettonsi alla parte scientifica non presentassero inevitabilmente quel nome; tuttavia lo userem cautamente innanzi di giungere ove pur coi nomi de' Latini si esamina e svolge la natura del subietto che prendiamo a trattare (3).

5. Ora eccoci addirittura in su la questione. Le usure, quelle addizioni, quelle giunte di là dal capitale sono proibite per sè stesse, e però tutte senza eccezione; o son proibite non per sè stesse, ma relativamente, e perciò talune soltanto?

Alla istanza sarebbe facile e bastevolissimo ris-

(1) Opera cit., lib. I. cap. I. alla voce *mutuum*.

(2) Quindi è quel di Plauto nell'Asinar., act. I. scen. ult. *Nam si mutuas non potero, certum est sumere fœnori.*

(3) S. Tommaso disputò del mutuo e delle usure nella seconda parte della seconda, in tutta la question settantotto in quattro articoli, ma non vi definì cosa è *mutuo* parlandone come di cosa notissima.

pondere che son proibite relativamente secondo che violano la carità o la giustizia, avuto riguardo a tempi, luoghi e persone (ciocchè da tutti si concede) e non altrimente, nella qual seconda parte sta il disparere. Or la certezza dell'una e dell'altra parte vien fuora agevolissimamente, sol che tocchisi il fondo per ottenerla. Imperocchè dove niuna delle virtù sovrane, le quali riguardano le opere nostre verso del prossimo, è violata per niun rapporto o grado, nemmen vizio alcuno può risultarne, il quale è violamento di virtù propriamente, e così niuna proibizione la quale per indole sua tien di mira il malfare e proclamasi ad impedirlo.

6. E perchè dove la carità o la giustizia ci si viola, avuto riguardo a tempi, luoghi, persone, lo stato nostro e noi ne siamo relativamente lesi, oppressi, disfatti o cominciati ad esser disfatti ed oppressi, ma niente di ciò patiamo dagli altri dove nè carità nè giustizia ci si viola per alcun modo, sarebbe ancor facile concludere che le usure proibite son le relativamente opprimenti o lesive, e non le altre.

7. E con tal poco di detti sarebbesi fissato il canone generale, finito il trattato delle usure tra uomini semplici ed ingenui, i quali sappiano cosa è carità e giustizia coi riguardi di tempo, luogo e persona, e dove sono violate propriamente e dove non sono; o dove, postavi la violazione, sieguano danni e pressure, e dove, non postavi, non sieguono.

8. Con tutto ciò siccome in tal questione si muovono querele, parmi per abitudine, anzi che per cognizione piena; e si muovono co' detti del

vecchio Testamento e con quelli del nuovo, anzi fino con larve e susurri di naturali diritti su la preoccupazione che quanto vien col nome di usura scenda da fonte viziosa e prava, e sempre involga mancanze di carità, sempre danni, lesioni, sottrazioni, violenze, ingiustizie, e quindi oppressioni senza che siavi mezzo alcuno, relativo o no, per iscansarle (1), sarà prudenza dilatar l'argomento e seguitarlo come meglio si può prima col vecchio e nuovo Testamento, ciò che adempiremo nel libro primo, e poi nella scienza della legge naturale, ciò che sarà fatto ne' due libri seguenti; nel secondo, tenendone affatto da parte tutti i nomi della scuola co' quali si è formata la caligine e l'imbarazzo, e considerando la cosa per sè stessa; e nel terzo, esaminandola pur coi nomi della scuola onde non restivi appiglio in contrario.

9. Noi dovrem percorrere via più lunga e più laboriosa: vedremo però, spero, distintamente, e da quante parti, e con quanta varietà sia munita e rassicurata la massima anzidetta dell'essere proibite le usure secondo che sono relativamente opprimenti e lesive, e non le altre; o sia, ciò che è lo stesso, dell'essere proibite le usure relativamente violatrici della carità e della giustizia sotto qualunque rispetto, e così non tutte perchè non tutte per tal modo la violano. A' luoghi opportuni poi ravviseremo le difficoltà, se mal non mi appongo, venir meno da sè medesime, e lasciare la verità nella sua signoria senza contrasto.

(1) Daniele Concina noto in questo argomento, concede che non è condannata se non la usura pregiudicante la carità e la giustizia; ma, secondo lui, ogni usura è tale. *Esposizione del dogma che la chiesa romana propone a credersi intorno all'usura*, pag. 71. Napoli, 1756.

10. Dei tre Libri che io scrivo, il secondo è propriamente il mio Trattato su le usure. Il primo gli sbarazza la strada con dimostrare non esservi opposizione dal canto delle Scritture, e segue la sua nella tradizione. Il terzo è come un nuovo Trattato su le usure scritto per contentare chi è solito ai metodi della scuola, nè saprebbe levarsene, e per far conoscere ciò che abbian prodotto in questo argomento; come vi si ottenga la verità medesima, con più giro sì, ma non meno luminosamente, e col frutto ancora di apprendervi donde nacquer gli abbagli, e come sia da liberarsene finalmente. Così tutti i tre Libri apparecchiano, svolgono, compiono il nostro lavoro, presentandolo come un tutto, direi, di due opere in una.

CAPO SECONDO

Ordinazioni del vecchio Testamento intorno le usure

11. La parola di Dio dataci collo scritto prima dell'Evangelo si contiene in più libri, in capo dei quali sta il *Pentateuco*, ove parlasi della creazione del mondo, dell'origine dell'uomo e sua caduta, delle vicende dei Patriarchi, della liberazione degli Ebrei dall'Egitto e ritorno loro nella Cananea, e principalmente della legge data per Mosè dal Signore al popolo d'Israello. I libri che sieguono, venuti à luce col progresso del tempo in più volte, sono storici, morali, profetici. È perspicuo per sè, che volendosi conoscere ciò che fu delle usure tra gli Ebrei si dee consultare innanzi tutto ciò

che se ne ha ne' decreti della legge. Per tanto a tale consulta noi volgeremo subitamente l'opera nostra, quanta ne basta però, non quanta ci menerebbe per le inutilità che desolano.

12. Nell'Esodo, che è il secondo de' libri del Pentateuco, nel verso 25. del capo XXII. è scritto: *Si pecuniam mutuam dederis populo meo pauperi, qui habitat tecum, non urgebis eum quasi exactor, nec usuris opprimes*; tale è la prima legge che s'intima agli Ebrei su le usure. Contempliamola. Nel nostro volgare vale: *Se darai danaro* (mutuum) *da restituirsi al mio popolo povero, il quale teco soggiorna, non lo presserai a maniera quasi di un esattore, nè lo opprimerai colle usure.*

È certissimo che qui si tratta di usure su' poveri. Perchè in ogni nazione tutti gl'individui son popolo: ma i poveri sono il popolo povero, ed i ricchi il popolo non povero. Qui si parla del popolo povero, *populo meo pauperi;* dunque de' poveri o delle usure co' poveri propriamente. E se voleasi parlare di tutto il popolo, bastava dire *populo meo* senza la giunta di *pauperi* (1), la quale restringe e toglie il senso della universalità. E si vede che altri riceve il danaro ed altri lo dà. Chi lo riceve è qui contemplato qual bisognoso, chi lo dà soprabbonda. Ond'è che per essenza qui distinguesi ricco e povero; e dee concludersi che il decreto o legge riguarda le usure de' ricchi Ebrei su' poveri, i quali tra loro convivono, aggiungi in patria medesima.

13. Ci fu chi pel *populo meo pauperi* ne intese

(1) *Populo meo pauperi* (id est alicui pauperi de populo meo). Il Tostato ne' commenti, qu. 15. in Exod. XXII.

i poveri di tutta la terra (1), quasi chiamati con ispecial nome *il popolo povero di Dio*. Se altri bramano così esponere, non ripugniamo. Essi ammettono il senso da noi recato, e poi lo dilatano ancora. Or ciò non si oppone alle mire o alla final conclusione di tutta la legge. Anzi vi è maravigliosamente conforme. Imperocchè se Dio diede questa legge per gli ebrei poveri a punto per lo stato de' naturali bisogni; e se tale stato si ha pur nei poveri di tutto il genere umano, la legge da lui data non potea per efficacia di conseguenza non proteggere tutti i poveri: nondimeno qui tratta originalmente del povero *qui habitat tecum*, il qual *teco soggiorna*, cioè dell'Ebreo propriamente, e di un paese medesimo.

14. In questa legge due punti si riguardano, la restituzione del danaro preso, e le usure. Quanto al primo, si comanda che chi dee ricuperare i danari non usi a fine di riaverli la insistenza e la inesorabilità di un esattore, il quale non lascia mai di vista il suo debitore, ma lo circonda e lo stringe, e preme fino ad afliggerlo e disperarlo.

Quanto alle usure, s'ingiunge al ricco, il quale abbia somministrato danaro al povero, che non lo opprima colle usure, *nec usuris opprimes*, come ha la Volgata con s. Girolamo. S. Ambrogio (2) per *opprimes* tradusse *non suffocabis*; il Lirano *nec morsum pones super eum*: l'originale ebreo letteralmente ha: *Non imponetis ei usuram*: cioè *se tu, o ricco qualunque, darai danaro da restituirtisi ai poveri, non imporrete*, o non imporrai *loro le usure*.

(1) Il Vatablo. Vedi i critici sacri a questo luogo.
(2) Ambros. de Tobia, cap. 14.

15. Pigliandosi qui da s. Girolamo e da quanti usano la Volgata *il non imporre le usure per non opprimere colle usure*, *o per non soffocare* come ha santo Ambrogio, ovvero per *non imporre un morso*, cioè che sempre sia tale, o sia sbrani per divorare come altri c'inducono ad intendere, io ne concludo che videro che qui, nel caso in che siamo, si trattava di usure non semplici o leggiere, ma opprimenti e desolatrici; se pure non vogliam dire che ogni usura qualunque sfiata ed annienta tutti i poveri senza distinzione: ciò che dovremmo stentare a concedere senza eccezione, per essere tra' poveri varïssimo e pressochè indefinibile il grado della povertà. Nondimeno per evitare tutti i reclami se non dell'animo mio, almen de' contrari, e per non entrare in discussioni sottili di lingue, forse con tedio molto e con effetto niuno di altrui persuasione, concedasi pure che qui si riguardi ogni usura come oppressiva per tutti i poveri pel solo titolo che questa è sui poveri, sian eglino sani o non sani, possessori di piccoli fondi, o no, con figliuolanza o senza, laboriosi o non laboriosi. Limitandoci alle usure, senz'attendere la durezza di chi esige, questa legge primitiva è: *se tu che hai danaro ne darai da restituirtelo ai poveri i quali abitano teco, non imporrai loro le usure, come oppressive.*

16. Da tanto io sono irreparabilmente ridotto a dover concludere, che tra gli Ebrei erano dunque non proibite, ma permesse le usure del ricco ebreo verso il ricco nazionale, come verso il ricco forestiero. Imperocchè la legge la quale esaminiamo è negativa, cioè compresa in una proposizione negativa di questa forma: *Tu che dai per tempo*

certo danaro da restituirtisi, non imporrai le usure ai poveri. Ora, come ogni logica insegna, è natura o stato delle proposizioni negative di rimovere dal soggetto tutto il predicato nella precisa dimensione di esso predicato e non più da largo, nemmeno per una minuzia qualunque. Per es., disse Dio al primo uomo, Gen. 2. 17.: *De ligno scientiæ boni et mali ne comedas: — Tu non mangiare de' frutti dell'arbore della scienza del bene e del male.* Il precetto è dato in una proposizione negativa: il soggetto è il primo uomo o il suo pronome *tu;* il predicato è l'uso de' frutti dell'arbore della scienza del bene e del male. Ora colla negazione della proposizione si toglie quest'uso, ma non altro affatto, di quante rimaneano piante nell'amenità di quel luogo, e mal si direbbe il contrario: ciò che Dio stesso dichiara colla premessa: *Ex omni ligno paradisi comede.* Così ancora se intimisi: *Niuno farà opere servili ne' giorni festivi;* in questa legge o proposizione negativa si leva a chiunque, cioè a tutto il soggetto, la facoltà di fare opere servili ne' giorni festivi, ma non fuora di questi. E niun savio, dal proibircisi le opere servili ne' dì festivi, potrebbe concludere o sarebbe tollerato se concludesse che ci sono queste vietate anco nei dì non festivi. Dunque nella legge primordiale dell'Esodo XXII. 25.: *Si pecuniam mutuam dederis populo meo pauperi... non opprimes usuris* (eum, *cioè* populum meum pauperem qui habitat tecum) siccome il predicato in tutta la sua dimensione è su gli ebrei poveri, o sono gli ebrei poveri i quali convivono col ricco ebreo e non altri; così per essa vien proibita l'usura verso di tali poveri ebrei, e non di altri; lo che trattando liberissimamente,

è dover dire: Che dunque le usure per tal legge primitiva son proibite al ricco ebreo su l'ebreo povero, e non sono proibite, ma permesse sul ricco, ebreo o non ebreo, cioè forestiero.

E chi volesse argomentare il contrario distrugga prima la natura delle proposizioni negative e la esigenza loro a farci concludere, poi torni e contraddica. Ma egli pretenderebbe sconvolgere tutto il regno del vero, e sorgerebbe a ragionare, perdutane l'arte.

17. Quando però si conclude che secondo l'antica legge le usure erano proibite all'Ebreo co' poveri e non col ricco, ebreo o forestiero, dee sempre intendersi necessariamente che non erano proibite le usure moderate e discrete, cioè libere in tutto da frodolenza e da eccesso; e non già le altre contaminate di queste macchie; perchè tutta la legge antica, come la nuova e la naturale, condanna e ripudia irrevocabilmente ogni frodolenza ed ogni esorbitanza (1).

E che ciò sia così da spiegare, dimostrasi ancora considerando, se non la nuda legge, almeno lo spirito della legge proibitiva delle usure co' poveri. Imperocchè proibivansi queste come quelle che annientano o tendono ad annientare i poveri: ma la frodolenza, ma la esorbitanza annienta o tende ad annientare tutti anche i più facoltosi. O, ciò che è lo stesso, contro le frodolenze tutti son poveri perchè siccome niuna ragione le circoscrive, l'intento che le provoca, e lo slancio che le anima

(1) Deuteron. 15. 10. *Sed dabis ei (mutuum), nec ages quidquam callide in ejus necessitatibus sublevandis:* ad Thessalonic. 4. *Et ne quis supergrediatur neque circumveniat in negotio fratrem suum etc.*

è quello d'invader tutto a tutti come ne vien la occasione. Dunque, seguendo lo spirito della legge proibente le usure co' poveri, dee concludersi, cioè dimostrasi ancora che se tra gli Ebrei erano proibite le usure co' poveri e non coi ricchi, ebrei o forestieri, le usure non proibite erano le discrete e moderate, e non le frodolente ed eccessive.

18. Dalle quali considerazioni risulta il canone generalissimo indicato già ne' preludj dell'opera, che tra gli Ebrei, come dovunque per la legge naturale, son proibite tutte le usure relativamente oppressive, ma non le altre, cioè co' poveri sempre, perchè, trattando del povero, o necessitoso vero ogni piccola usura lo stermina, come di sopra abbiam conceduto, e coi ricchi nel caso di frodolenza e di eccesso, cose tutte relative ad opprimerlo, o sia presone il paragone, oppressive pur di essi.

19. Torno al principio: la legge primordiale su le usure, era Esod. XXII. 25.: « se tu darai da- » naro (mutuum) da restituirtisi al mio popolo po- » vero il quale teco soggiorna, non lo presserai » come un esattore, nè lo opprimerai colle usure »: *Si pecuniam mutuam dederis populo meo pauperi qui habitat tecum non urgebis eum quasi exactor, nec usuris opprimes.*

20. Corollario naturalissimo di questa legge era che se un ebreo venuto in povertà o non più buono ai lavori, recavasi dal suo paese in altro della sua nazione, e vi era accolto e viveaci, esso doveva godere tutto il benefizio della legge primordiale anzidetta su le usure. Imperocchè di lui si verificava che era un de' poveri, e questo ebreo, il quale soggiornava tra' ricchi della nuova sua resi-

denza. E ciò a punto si trova stabilito nel capitolo XXV. 35. del Levitico con previdenza singolare sul caso dell'ebreo depauperato ed invalido il quale si traslochi da uno in altro paese, e ve lo accolgano e ci viva: eccone le parole: *Si attenuatus fuerit frater tuus et infirmus manu, et susceperis eum quasi advenam et peregrinum, et vixerit tecum* (*v.* 26.) *ne accipias usuras ab eo, nec amplius quam dedisti* (1). *Time Deum tuum ut vivere possit frater tuus apud te*, 37., *pecuniam non dabis ei ad usuram, et frugum superabundantiam non exiges.* E vuol dire: « se il tuo fratello sia divenuto povero, e mal buono omai delle sue mani, » e lo avrai ricettato come l'estraneo e il pellegrino e vivrà teco, non ricevere da lui le usure e » non le ampliazioni. Temi il Dio tuo, onde il » tuo fratello possa vivere presso di te: non gli

(1) Le voci *quam dedisti* pajono fortuite ed intruse, anziché necessarie. Esse mancano nell'ebreo e nel greco. Quell'*amplius* qui vale *ampliationem.* Un qualche trascrittore considerando quell'*amplius* per un avverbio con richiesta di senso ulteriore vi supplì *quam dedisti* non senza equivoco per gl'interpetri. Imperocchè quell'*ampliatio* o *superabundantia* dinotava specialmente il soprappiù che si dava per grani o altri semi e cose prestate in misura, come la voce *usura*, sebbene generale, spesso esprimeva con senso particolare il di più che si aggiungeva nel rendere i danari presi per tempo certo. Or se quell'*amplius*, *ampliatio*, *superabundantia* nel senso della legge esprimeva (ciò che lasciammo ancora indiscusso) *giunta esorbitante*, esso differirebbe dall'*amplius* limitato al *quam dedisti*. Altro è vietare la esorbitanza, ed altro ogni minima cosa la qual supera ciò che si diede, ma non esorbita. Secondo il metodo che noi seguitiamo, siavi o non siavi questa giunta, le nostre conclusioni non sono affatto ritardate; avendo noi condisceso a questo che tutte si escludevano le usure co' poveri. Ma chi pretendesse che la legge per usura intende sempre la esorbitanza reale e propria, anziché la relativa, ne avrebbe inciampo e disagio.

» darai danaro su le usure, e non esigerai da esso
» un soprappiù pe' frumenti. »

21. Anche una tal sentenza ci dà come non proibite, o sia ci dà come permesse le usure e le ampliazioni col ricco, ebreo o forestiero capitato in altro paese degli Ebrei. La ragione è la stessa che la prodotta di sopra. La legge o proposizione negativa rimove dal soggetto tutto il predicato nella sfera del suo significato, e non più largamente. Qui la negazione cade soltanto su l'ebreo povero ed invalido, il quale muti paese, e non sui ricchi ebrei o forestieri, capitati in altro paese. E perciò le usure moderate e discrete non erano proibite su questi: ciò che risponde in tutto alla legge universale dell'Esodo XXII. 25.

22. Posta la legge dell'Esodo dovea come per corollario rimanervi compreso pure il caso speciale che trattiamo, e su questo ne fu data nel Levitico XXV. 35. legge particolare corrispondente alla prima ed universale, ciò che conferma questa nel naturale e manifesto senso suo. E vicendevolmente, se pongasi la legge speciale del Levitico su l'ebreo povero, il quale si trasloca in altro paese della nazione, e vi è ricevuto, e vi si alloggia e trova, coll'ordine di Dio che da lui non si esigano usure di danari, nè le ampliazioni per semi somministrati con tempo certo, anzi che a lui non si diano danari o semi co' patti di tali corrispondenze; questa legge speciale presuppone, o dimanda come indissolubilmente necessaria e stabilita la legge universale dell'Esodo. Imperocchè se l'ebreo povero col trovar sede in altro paese nazionale vi trova un tal beneficio, egli è necessità che vi godessero, e vi godano questo anche tutti gli ebrei

poveri nativi di quel luogo, perchè in essi era già tutta la causa per que' soccorsi; comunanza di nazione, di povertà, di patria.

23. Dond'è che la legge del Levitico intorno le usure, nel caso dell'ebreo povero e pellegrino, non è legge diversa da quella dell'Esodo, ma è legge dimostrativa di un caso particolare, compreso nella università di quella. Talchè, posta la legge universale, non può non dedursene la speciale; e posta la speciale, non può non presupporsene la universale. Niuna novità si fa dunque con la legge delle usure nel Levitico; ma si presuppone la legge primordiale dell'Esodo, e si ratifica, e le si rende testimonianza intorno la comprensione ed invariabilità del senso, unitovi dal divin legislatore: cioè rimane fermo, come di sopra si concluse, che tra gli Ebrei, come nella legge naturale, erano proibite le usure relativamente oppressive, ma non le altre; o sia col povero erano proibite sempre, ma anche coi ricchi, ebrei o forestieri, nel caso di frodolenza o di eccesso.

24. Vogliamo però che si torni ad osservare che fin qui la legge nel parlare de' poveri, intende i poveri specialmente i quali abitano nel paese stesso del ricco. Imperocchè se intendeva di tutti non era, sembrami, necessaria la legge su l'ebreo povero il quale muta paese e vi è ricevuto. E tale osservazione ci renderà non solo più facili ad ammettere quanto si è concluso intorno de' ricchi, ma più sbarazzati ancora a vedere la congruenza della legge Mosaica colla naturale intorno le usure.

25. In qualunque popolo si faccia una legge verso de' poveri, niuno la interpetra o dice come promulgata verso de' ricchi. È la storia di ciò che

si fa da per tutto. La legge primordiale su le usure concerne i poveri; e con ciò niun savio potrà mai dirla o crederla come proibitiva delle usure verso de' ricchi ebrei o forestieri. E su' ricchi ebrei debbe ciò essere stato manifestissimo fin dal primo promulgarsi della legge nel deserto ov'erano tutti ebrei. Ma, quanto ai ricchi forestieri, può credersi che sorgessene alcun dubbio sin da quel tempo, sebben disacconcio in tutto alle usure co' forestieri, almeno pe' casi a venire dopo l'ingresso nella Palestina. Imperocchè dispensare ad usura fra' ricchi stranieri importa consorzio e domestichezza con essi; e tal consorzio e domestichezza familiarizzava l'Ebreo verso le pratiche del culto loro: cioè lo confortava per gli esempj, e lo conduceva alla idolatria o venerazione degli Dei delle genti verso la quale tanto propendeva. Dond'è che sebbene nella legge primordiale per le usure comprendeasi, non si togliea la facoltà di dare con usura ai ricchi, ebrei o forestieri; tuttavia parea desiderabile che si dichiarasse la parte almeno verso de' forestieri. Or si vede dichiarata l'una e l'altra, ma più quella su' forestieri. Dimostriamolo.

26. Mosè nell'undecimo mese dell'anno quaranta dall'uscita di Egitto, mentre il suo popolo era omai per entrare in Palestina, lo raccolse più volte a parlamento, e gli ricordò gli eventi di tutti quegli anni, e la legge data dal Signore trentotto anni avanti nel Sina, in grazia massimamente dei giovani i quali non si erano trovati alla pubblicazione di quella; e poi scrisse que' ricordi o ragionamenti tenuti nell'ultimo de' suoi cinque libri, noto col nome di *Deuteronomio* o di scritto re-

plicato su la legge. Or ecco ciò che ci si dice su' ricchi forestieri, cap. XV. v. 16.: *Fœnerabis gentibus multis, et ipse a nullo accipies*, cioè: « darai » ad usura a molti di altre nazioni, nè tu pren- » derai ad usura da alcuno » presagio che si ripéte nel verso 12. del capo XXVIII. in quei detti: *Benedicetque* (Dio) *cunctis operibus manuum tuarum, et fœnerabis gentibus multis, et ipse a nullo fœnus accipies*. Dove è da considerare che il poter fare si riguarda ancora come sequela della benedizione del Signore. Luminosissimo inoltre nel capitolo XXIII. è il dire del verso 19. e 20.: *Non fœnerabis fratri tuo* (*pauperi* come vedremo) *ad usuram pecuniam, nec fruges, nec quamlibet aliam rem; sed alieno*. « *Non darai ad usura al tuo fra-* » *tello, ma al forestiere.* » Di guisa che non può dubitarsi che la legge primordiale comprendesse la facoltà di dar su le usure ai ricchi tra' forestieri quando la replica stessa ciò dichiara espressamente in più luoghi.

Quanto ai ricchi ebrei, nell'Ecclesiastico VIII. 15. si ha questo documento: *Noli fœnerare homini fortiori te; quod si fœneraveris, quasi perditum habe*, cioè: *non dare ad usura ai più potenti di te; e se ne avrai dato, tienlo come perduto.* Chi così raccomanda suppone manifestamente che si desse *lecitamente* con usura ai ricchi nazionali; altrimente in luogo di dire *non dare con usura ai più potenti*, avrebbe dovuto esortare o prescrivere che non si desse con usura affatto a niuno per essere in quella sempre un delitto. Un tal passo dunque se non è del Deuteronomio, almeno, come di un santo libro, espone o fa intendere come cosa allora notissima che la legge proibiva sì le usure co'

poveri, ma non col ricco ebreo quando fossero scevre da inganni e da eccessi.

27. Utile ancora è l'osservare che una, comune e indivisibile è la ragione per la quale colla legge primordiale dell'Esodo XXII. 25. si conclude o vede che agli Ebrei non proibivasi, ma era permesso il dare con usura ai ricchi tanto forestieri che nazionali. Di più, se nella ripetizione della legge si trovi esplicitamente scritta una tal permissione verso gli uni o gli altri ricchi, ebrei o stranieri, tal espressione è comprova della interna ragione, la quale se ne ha nella legge comandata in principio. Ma tal ragione è una, comune, indivisa. Dunque la permissione verso l'un genere de' ricchi anzidetti è comune e indivisibile permissione anche per gli altri ricchi. È manifesta nei testi preallegati del Deuteronomio la permissione verso i ricchi forestieri. Dunque è questa insieme una espressa concessione pe' nazionali. Fin che vorremo seguire il filo de' raziocinj dovremo qui riuscire finalmente nel concludere. E noi potremo ripetere che tra gli Ebrei erano per l'antica legge proibite le usure relativamente oppressive, ma non le altre.

28. L'ultimo luogo però da noi citato del Deuteronomio merita qui singolar discussione, come quello sul quale si formarono argomenti contrarj non una volta, e non senza apparenze da commovere se non si sgombrano. Eccolo per intero: Deuteron. XXIII. 19.: *Non fœnerabis fratri tuo ad usuram pecuniam, nec fruges, nec quamlibet aliam rem* 20., *sed alieno. Fratri autem tuo absque usura id quo indiget commodabis, ut benedicat tibi Dominus tuus in omni opere tuo in terra ad quam*

ingrederis possidendam, cioè: *non darai al tuo fratello su le usure, non danari, non semi, non altra cosa qualunque. Ma allo straniero* (cioè darai per usura). *Al tuo fratello però darai senza usura ciò che gli bisogna, affinchè il tuo Dio Signore ti benedica in ogni opera tua nella terra la quale entri a possedere.*

29. Questa legge presenta di nuovo la legge stessa primitiva dell'Esodo e non altra. Imperocchè il fratello sul quale è proibita la usura nel v. 19. è quel fratello stesso di cui si parla nel 20.; ma nel 20. è scritto: *Fratri autem tuo absque usura id quo indiget commodabis*: cioè si parla del fratello bisognoso o povero. Dunque la usura è qui proibita coll'ebreo povero e non coi ricchi. E, quanto ai ricchi forestieri, si esprime ancora con quel *sed alieno*. Confermasi dunque in tutto la legge dell'Esodo.

30. In contrario però si dice: quell'*id quo indiget* nel v. 20. addita bisogno di circostanza sia del ricco sia del povero, e non lo stato propriamente del povero.

Si risponde che il ricco avendo nel danaro o in altri mezzi l'equivalente per sostituirlo a ciò che gli bisogna ed ottenerselo, indarno si dice che il suo è bisogno di vero nome, bisogno inquietante, e da esserne soccorso liberamente. Laonde il comando a doversi ciò dare di cui bisogna il fratello, è comando in favore del povero e non di altri.

Aggiungono: Nell'originale ebraico e ne' settanta al v. 20. mancano le voci *id quo indiget*, per le quali si conclude che ivi si parla de' poveri soltanto. Onde, levate quelle voci, rimarrà che la

usura è proibita non sui poveri solamente, ma verso tutti gli Ebrei.

Ma noi replicheremo che tali voci esistono nella versione latina sin dai tempi almeno di s. Girolamo; che questo dottissimo padre, e quanti altri, consultati da lui, la sentivano con esso, videro un tal senso nell'originale, e che la Chiesa non contraddice a tal senso quando ci dà la Volgata per *autentica*, o come accreditata da tanti e per tanti secoli, e come scevra da errori contro la fede e i costumi: e che però non prendiamo abbaglio argomentando con la giunta di queste voci determinatrici della sentenza. E finalmente che se un tal senso lo è incerto, lo sarà ugualmente per gli avversarj; e la prudenza esigerà che niuno ci fondiamo sopra degli argomenti. E ciò concluso, mancheranno tutte le opposizioni contro la legge dell'Esodo e del Levitico, cioè riterremo fermamente, come vuol quella legge, che nel vecchio Testamento erano proibite coll'ebreo povero tutte le usure, ma non le miti e discrete co' ricchi, nazionali o forestieri.

31. Ma levinsi pure le parole *id quo indiget*: rimarrà nel verso 19. *non fœnerabis fratri tuo*, ecc.; e nel v. 20. *fratri autem tuo absque usura commodabis*. Ora, quanto ai poveri, è ragionevole il doppio comando di dar loro e dar senza usura. Ma, quanto ai ricchi, supposto eziandio che si dovesse dar loro senza usura, non mai però vi sarebbe il comando a dover dare ad essi quel che domandano per arricchirsene e più ancora. Qui poi si comanda che si dia *commodabis*. Dunque del povero qui si parla e non del ricco. E confermasi più ancora col dirsi nel verso vigesimo

absque usura commodabis, ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in omni opere tuo, etc.; benedizione che si vede da Dio promessa a punto per una tal maniera di dare ai poveri nello stesso Deuteronomio XV. 8.: *Sed aperies eam* (manum tuam) *pauperi, et dabis mutuum quo indigere perspexeris.* 10.: *Sed dabis ei, nec ages quidquam callide; in ejus necessitatibus sublevabis, ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in omnibus et in cunctis ad quæ manum miseris.* Se la benedizione che si promette è la stessa, dee stessissima riputarsi anche l'opera per la qual si dispensa. Che è quanto dire: in ambedue i luoghi si tratta di cose concedute senza usura ai poveri. Altronde il ricco già tien da Dio l'occorrente, senza che Dio colle sue benedizioni susciti gli altri a supplicarglielo: nè sul di più s'intende la necessità di tali provvedimenti.

Inoltre: Che fa qui Mosè? Ricorda la legge primitiva? la spiega o la altera? L'ultimo partito non si può supporre senza vedere in Mosè il contraddittore della legge e di sè stesso. Dunque egli ricorda la legge. E se la ricorda, non si ha qui se non la legge dell'Esodo e del Levitico. O ciò che è lo stesso: la interpretazione di s. Girolamo è intrinseca al testo, necessaria, inevitabile, letterale, non fortuita e posticcia e vana per concludere.

32. Ma riduciamoci là dove è la origine, io penso, delle contraddizioni, onde esaurirla. L'argomento contrario potrebbe così recarsi alle apparenze più vittoriose con dire: Qui le due parti: *Non fœnerabis fratri tuo ad usuram*, ecc., *sed alieno*, ecc., si oppongono: or di tali due parti opposte, come è noto fra i logici, una toglie ciò che si ha nell'altra. Ma si dice: *Fœnerabis alieno* indi-

stintamente: dunque indistintamente dee concludersi tolto all'Ebreo il dar su le usure all'altro Ebreo, sia ricco, sia povero.

Parmi che da tal metodo sian venuti e vengano tutti i clamori. Ora io rispondo che in questo metodo a punto è tutto l'abbaglio. Imperocchè supponesi che nell'interpretare quel testo abbia luogo, quando affatto non può avervelo, lo argomentare *ab oppositis*. Imperocchè le condizioni di cittadino e di forestiere non sono contrarietà di natura o di naturali proprietà, ma sono circostanze incidenti, e considerate ne' loro rispetti secondo la dimensione che i legislatori vogliono e pubblicano. E però le leggi in differenza tra cittadino ed estero son da interpretare letteralmente per ciò che sono, o comandano ciascuna in sè stessa, e non già pe' canoni di opposizioni. E far diversamente è disordinare senza effetto di sillogismi nè d'impresa. Ed in vero, Faraone comandava che gli Ebrei non uscissero dal suo regno. Se argomentassimo su tal comando *ab oppositis*, ne caveremmo che tutti i non Ebrei, nazionali o no, doveano uscire dal suo regno. Così poniamo che un pubblico editto intimi la ospitalità verso gli estranei. Se vorremo concludere dagli opposti, riusciremo a dire che verso i nazionali non si dee la ospitalità. Or chi non vede quanto erroneo sarebbe questo metodo? Si lasci esso dunque dove si dee concludere dall'estero al cittadino se non vorremo traviare, e si consideri ciò che la legge tiene distintamente su l'uno e ciò che su l'altro.

Così è della legge *non fœnerabis fratri tuo ad usuram*, ecc., *sed alieno* (fœnerabis) ecc. Dee ciascuna parte valutarsi da sè non per le opposizioni;

e valutarsi per ciò che vi si dice, e ne' limiti a punto che vi si descrivono, e non render ciò che si concede verso gli uni come dimensione di ciò che negasi verso gli altri (1). Facendo poi ciò troveremo proibite le usure all'ebreo verso l'ebreo povero, e concludendo con identità di ragione le intenderemo proibite anche sul povero forestiero. E tale restrizione di proibimento verso de' poveri ci mena come di sopra (§. 16. 21.) a concludere che non son proibite verso dei ricchi nazionali o forestieri; anzi essere tal conclusione stata espressa ancora verso de' forestieri ricchi: ciò che in tutto è la legge dell'Esodo alquanto più dichiarata, ma non variata affatto di senso.

33. Dicono: non vi era bisogno di proibire la usura coi poveri. La stessa legge della natura la proibisce: però qui si proibisce col ricco ebreo onde s'intenda non proibita, ma permessa col ricco forestiero.

Tale argomento fu creduto non facile da sciogliere. Ma ne apparisce la insussistenza, tenendovisi per base che si dovesse argomentare *ab oppositis*; ciò che non si deve ammettere, come fu dimostrato. E se lo spirito del legislatore fosse stato quello che dicono, anche nelle leggi precedenti su le usure avrebbe tralasciato il nome di poveri, o, ciò che vi equivale, quando con diligenza di proposito ha parlato di questi solamente, talchè l'ar-

(1) Nella Volgata nel cap. XXII. del Deuteronomio il v. 9. ha *fœnerabis fratri tuo ad usuram*, ecc., ed il verso ventesimo ha *sed alieno*, ecc.: quel *sed* può aver dato una idea di contrapposizione. Ma nell'originale ebreo quel *sed* manca; e secondo la versione di Sante Pagnini il v. 19. è: *non fœnerabis fratri tuo* usura pecuniæ, ecc., ed il 20. *extraneo fœnerabis.*

gomento è imaginario ancora. Ma non è imaginario che un legislatore continui a parlare coi sensi coi quali parlava. I riclami dunque degli' oppositori hanno origine imaginaria, anzi disacconcia da sussisterne (1).

34. Pertanto finchè vorrem seguire le regole dell'interpretare dovrem confessare che secondo il Deuteronomio non era proibito il conseguare alcuna cosa per usura, toltone le frodolenze e gli eccessi, al ricco, ebreo o forestiero che fosse, come non era ciò proibito per la legge primitiva dell'Esodo sostenuta pur da quella che se ne ha nel Levitico.

35. E qui non parmi da ricordare quante indebite cose siansi volute vedere nella legge del Deuteronomio (XXIII. 19. 20.) dal secolo terzodecimo in poi per qualche tempo dai contraddittori. Siccome s'avean fisso nell'animo che ogni usura è malvagia, nè vedeano come poi si concedesse agli Ebrei di dar su le usure ai forestieri; ci dissero che quella era legge di tolleranza e non più: che era in pena di alcuni popoli vicini (2) come nemici, o che Dio, padrone degli averi di tutti, pri-

(1) Nicola Broedersen, *De usuris licitis atque illicitis*, investiga sottilmente i sensi di Filone e di Giuseppe lo storico; due grandi nella ebraica sapienza. Ora egli su Filone conclude col 271., §. LVII.: « Ex aliisque quæ haud difficulter » observantur ab iis qui Philonis libros legunt, liquet Philo- » nem usurarias leges de solis pauperibus ac indigentibus in- » tellexisse.

E su Giuseppe scrive col 224., §. LXXI. « In iis quæ Jo- » sephus refert de legibus usurariis solos fratres sive ejusdem » nationis homines eosque pauperes ac indigentes respici ju- » dicavit. »

(2) Fagius tra i critici sacri in questo luogo del Deuteronomio.

vilegiava gli Ebrei a pigliarsene con tal mezzo ovunque tra' popoli.

Ma la legge contemplata nella semplicità sua respinge tali supposizioni; perciocchè dicendovisi *non fœnerabis fratri tuo ad usuram*, ecc., *sed fœnerabis* (com'è nell'ebreo e nel greco) *alieno*, ecc.; come il *non fœnerabis* è vera proibizione; così il *fœnerabis ad usuram* è vera permissione. E quel taciuto nella Volgata, ma chiarissimamente sottinteso *fœnerabis ad usuram* non potrà mai, nell'arte del savio scrivere, adoperarsi e riguardarsi come formola indicativa di tolleranza. E di sopra abbiam visto che il poter dare su le usure ad uomini di molte nazioni fu descritto come sequela delle benedizioni del Signore: tanto i concetti di tolleranza sono qui disacconci e strani!

Si nega poi che tal permissione era in pena di alquanti popoli nemici; giacchè non era data su pochissimi, ma su tutti i popoli della terra: nè tutti erano nemici de' nuovi abitanti della Palestina, oscurissima parte del globo.

Dio poi concedeva agli Ebrei di dar su le usure per l'intima condizione di questo contratto, *sed* (*fœnerabis*) *alieno*, e non perchè egli, seguitando l'universale sua padronanza, volesse spogliare tutti gli altri senza che ne sapessero, in grazia degli Ebrei, i quali nemmeno sapeano di tal divina preordinazione.

Sarebbonsi poi tali difficoltà trovate tutte inutili quando per intima considerazion della legge mosaica su le usure si fosse giunto a voler conoscere che queste eran permesse, come da noi fu dimostrato eziandio col ricco ebreo e non col ricco forestiero solamente: ma la difficoltà di stendere

l'attenzione su tutto il complesso della legge intorno le usure per conoscerla in tutti i rapporti con ciò che ne seguita, ridusse a considerar la cosa in particine disgiunte, e deviare in conseguenze, le quali se poteano stare co' frantumi della legge, mai si troverebbero poi consentanee col tutto, cioè con la verità della legge medesima.

36. Le tante e tanto varie interpretazioni su quell'*alieno fœnerabis* per cancellarne quasi la forza ci fan concepire che volentieri sarebbonsi fatte sparire, se poteasi, tali voci dal testo sacro; ma trovandosi chiaramente nell'ebraico e nel greco, e con equivalenza nella Volgata, non si ebbe o fu soffocata la voglia di escluderle. Imperocchè se, quando le sentenze esistono con tanto consenso, ne' testi originali ed autentici si escludono, sarebbe finita, io credo, tutta la santa Scrittura. Aggiungo che quando si fossero pur fatte sparire le voci *sed alieno fœnerabis*, la sentenza rimane la stessa. Così nella legge dell'Esodo e del Levitico mancano; eppure abbiam veduto che per necessaria deduzione vi s'intendono (§. 16. 21.). E molto più ciò sarebbe manifesto per la legge del Deuteronomio nel quale già si avea (XV. 16.) *fœnerabis gentibus multis*, *et ipse a nullo accipies*; ripetendosi lo stesso nel capo XXVIII. 12. Pertanto, fossevi o no quell'*alieno fœnerabis* nel c. XXIII., la legge ritiene lo stesso valore, e ciò valse e dovrà sempre valere a tenere immune nel testo quel *sed alieno fœnerabis*.

37. Io qui dunque lascio di qui considerare tali deviamenti, e concludendo torno a ricordare che tra gli Ebrei come nella legge naturale (ciocchè vedremo ancora ampiamente) erano o son proibite

le usure relativamente oppressive, e non le altre, cioè co' poveri tutte secondo che fu conceduto (§. 15.); ma co' ricchi, ebrei, o forestieri, quelle che han frodolenza ed eccesso, ma non le altre che scevre ed intatte ne sono (§. 17.).

38. Or siccome tal proibizione, sebbene così limitata, risguarda tutte le condizioni degli uomini, dovea seguitarne che ne' santi libri ora fossero vituperate le usure co' poveri, or quelle co' ricchi o con tutti, ed ora le frodolenze delle usure come prettissime usure. E ciò vediamo a punto ne' divini libri dati dal Signore agli Ebrei dopo il Pentateuco. Per es. vien su tutti la formola del salmo LIV. 12.: *Et non defecit de plateis ejus usura et dolus*: « *e non cessò nel fòro suo l'usura e l'inganno.* » Nell'originale *per usura* si legge *fraus*, ma chi tradusse videvi frodolenza delle usure, e la significò speditamente per usura. Ma per dire: *non cessò la frodolenza dell'usura* non potrà mai darne da concludere che ogni usura è un delitto.

39. Nel salmo XIV. 5., si encomia come uomo che abiterà nella casa del Signore chi non ha dato il suo danaro ad usura: *Qui pecuniam suam non dedit ad usuram* per la generalità di questo peccato per l'un modo o per l'altro su tutti i ceti degli uomini, e non perchè niuna ven fosse, moderata e discreta e permessa; e forse ancora ivi trattasi de' sagri ministri pel tempio, e qualità da recarvisi, e non di tutti. E la maledizione, sal. CXVIII. 11., *scrutetur fœnerator omnem substantiam ejus*; cioè *l'usurajo ricerchi*, *esaurisca tutti gli averi suoi*, mi presenta insieme l'abominazione del Profeta sul disastro non infrequente del ricco annientato dalle usure. E chi può narrar senza

piantò le usure desolatrici de' poveri? Di queste addolorasi Amos nel capitolo VIII. 4.; di queste Isaia LVIII. 3.; di queste Ezechiello XVIII. 5. e seg., e nel XXII. 12.; ed Esdra V. 6. S. Girolamo ne' commentarj al citato capo XVIII. di Ezechiello ci fa conoscere l'eccesso in che era l'usura co' poveri scrivendo: « in campagna sogliono esigersi » sul frumento, sul miglio, sul vino, su l'olio e su » di altre specie le usure, o sia le abbondanze, » come il divin parlare le nomina: per esempio » costumasi che nel verno diano dieci moggia, » riscuotendone nella raccolta quindici, vale a dire » una metà di più. Chi poi si tien per giustissimo » ritirane solo un quarto più del datone. » In somma i più discreti esigevano il venticinque, gli altri il cinquanta per cento. Usure eccedentissime e riprovabilissime, massimamente nell'agricoltura ove scarso e lento come l'anno, non amplissimo e replicato è il guadagnare, come ne' traffici di porto in porto. E considero che per usura addirittura s'intendeano tali quantità cioè di eccesso o con oppressione. Il che richiamerebbemi a sospettare che quando l'antica legge vietava le usure su' poveri dinotava sempre anche su di essi le smisurate e distruttive (§. 15.), più che qualunque frastaglio e minuzia, o leggier guiderdone. Nondimeno riportomi alla sentenza già prestabilita che nell'antica legge, come nella naturale, erano proibite tutte le usure relativamente oppressive; cioè col povero tutte nell'antica legge, perchè tutte lo smidollano; e su' ricchi quelle con frodolenza ed eccesso, e non le intatte da questi.

40. Come si è veduto, dalle parole del Signore intorno l'usura, ascoltate o scritte dopo la legge

primordiale data, fu confermata o ripetuta sino al termine nel Pentateuco. Ma chi non vide nè la generalità di questa, nè la concordia, immaginò che la usura nell'Esodo e nel Levitico fu proibita soltanto verso de' poveri; che nel Deuteronomio la legge fu estesa, e la vietò co' ricchi ancora, non però co' forestieri; ma che ne' libri dopo il Pentateuco, come de' profeti, la legge fu ampliata di nuovo a vietarla eziandio su' forestieri appunto come è vietata nel Vangelo.

41. Ma noi possiam ravvisare da quanto abbiam disputato di sopra che la legge dell'Esodo nacque universale ed invariabile con perfetta concordia di ciò che poi si stabilì nel Levitico e nel Deuteronomio: e proibisce per tutti ricchi e poveri le usure relativamente oppressive, come fu spiegato, ma non le altre. E vedremo che lo spirito del Vangelo appunto in questo concorre con maraviglia di consenso tra l'una e l'altra legge, sebbene in ciò siasi pretesa tanta differenza. E ciò basta a precludere le immaginazioni della legge su le usure ampliata per gradi secondo il correr de' tempi verso il Vangelo.

42. Aggiungiamo poi che i profeti sosteneano doppio offizio di annunziare il futuro e di predicare l'osservanza della legge; di talchè l'una delle indicazioni e testimonianze, o prove dello essere eglino gl'inviati veri del Signore era la predicazione e vita in tutto conforme alla legge, l'adempimento della quale raccomandavano. Se dunque essi la trasformavano con ampliazioni ne sarebbero immantinente stati contraddetti, vituperati, esclusi, non ascoltati, ammessi, e venerati e seguiti come avessero la parola santa di Dio su le labbra.

Nella guisa che se gli odierni predicatori del vangelo vi aggiungessero cose le quali non sonovi, ne sarebber disdetti e respinti, non riveriti, e secondati, massimamente dai custodi della santa dottrina; e que' profeti avrebbero urtato ne' suoi movimenti l'interesse pubblico, prontissimo a reagire fin col fragore della tempesta.

43. Bisogna poi ricordarsi che non è Dio come i figliuoli degli uomini, sempre scarsi di luce nell'operare. Esso nel dare le leggi vide tutto quanto era da intendervi, non finì di vederlo per la novità de' casi che la successione de' tempi presentava. Però la sua legge nacque, qual dovea, tutta intiera, non per avere da lui postille e giunte, rifugio misero della ignoranza dell'uomo.

44. Dobbiamo però confessare che la difficoltà qui riferita e sciolta, finalmente fu ravvisata per vana da quegli stessi che l'aveano amata e data al publico. Eran questi que' Francesi, che, presso al mezzo del secolo XVIII. calunniavano cogli scritti ogni usura, come iniqua, senza limitazione alcuna, onde riprovare i censi redimibili dall'una e dall'altra parte, comunissimi nelle Province Unite. Eransi essi valuti di uno o due testi di san Girolamo (1) per vedere e pubblicare quell'ampliazione

(1) Ecco un de' testi, Hieron. in Ezechiel, cap. 28.: « In » principio legis a fratribus tantum usura tollitur: in prophe» tis ab omnibus usura prohibetur, dicente Ezechiele: Qui » pecuniam suam non dedit ad usuram. »
Ma con quel *fratribus*, come s. Girolamo spiegò nel Deuteronomio, s'intendono gli ebrei poveri: e così quell'*omnibus* al più significherebbe anche i fratelli ebrei non poveri, e mai darebbe la universalità che sen pretese verso tutte le genti. E, consideratene le gravezze che s. Girolamo presenta con quel nome, rimarrebbe incerto se ciò che dice qui fosse da intendere di ogni genere di usura.

di legge col procedere degli anni; ma poi, resi più considerati, dissimularono di aver mai così pensato; anzi convennero su la incoerenza di quelle ampliazioni (1). Così la legge si disse nata intera. Ma nella interezza sua proscrive senza eccezione le usure relativamente oppressive, e non le altre, almen su i ricchi, ebrei o no che siano.

CAPO TERZO

Riflessioni su la legge Mosaica per le usure.

45. La legge data da Dio per Mosè circa le usure le riguarda con generalità tutte, e ne proibisce senza eccezione le relativamente oppressive tanto sul povero quanto sul ricco, ebreo o non ebreo; lasciando le altre fuori di ogni vincolo e sfera di proibizione. Or questo è pure l'insegnamento della legge naturale intorno le usure, come fu toccato nel primo capitolo di questo libro, e come dimostreremo dopo il VI. del seguente. L'unico divario che può notarsi in ciò tra queste due leggi è sul povero. Imperocchè la legge naturale esclude onninamente sul povero ogni usura, la qual, fatto il paragone con chi la dee, lo sfibra e lo esaurisce, cioè l'opprime; non però le proibisce nel caso che il povero si giovi di ciò che ricevette, e ne cresca e prosperi, anche datone un fisso e facile riscontro di utile all'autore de' suoi giovamenti: sentenza che per sè stessa corre all'animo, e vi s'interna e guadagnalo, non apparendone pur le om-

(1) E fin la chiamarono *errorem apertum et merum commentum*. Nicol. Broedersen, *De usuris licitis atque illicitis*, pag. 376.

bre delle cause di una repulsa; avendoci la natura congiunti da far l'uno l'utile dell'altro con propizia vicenda, o ritorno e comunanza; e non avendoci congiunti perchè l'uno asciughi e rifinisca l'altro, o verso ciò tenda coll'opera sua, dispiacevole al solo concepirla, cioè contraria per sè stessa all'ordine e genio della natura. La legge mosaica però sul povero, quasi estenda le tenerezze della benevolenza, vieta senza eccezione ogni usura, quasi ogunna, e sia qualunque, lo opprima, appena riferiscesi al povero. Ciò che da noi fu conceduto (§. 15.) non però senza timore del contrario, come più volte fu notato, e ciò che seguitiamo a concedere non senza le continuazioni di que' timori.

46. E, ciò posto, dovrem concludere che la legge mosaica quanto alle usure, dove risguarda il povero, in parte è positiva, cioè data dalla semplice volontà del legislatore, non dalla esigenza primitiva della natura.

47. E qui facciamci a cercare: Chi dava al povero danari, semi, o liquidi da restituirsi dopo tempo certo, poteva almeno esigere i compensi del danno incorso nel somministrarli?

Leggo rispondersi che non si poteva (1): e ciò concederò se intendano che non si poteva per legge positiva, soprammessavi dagli Ebrei medesimi: ma se rispondessero che non si poteva per la legge stessa di Mosè, non saprei vedere in tutto

(1) Nicol. Broedersen, *De usuris licitis, atque illicitis*, ciò dice fatto per legge positiva nella pag. 171. e 257., sopraddotta dagli Ebrei medesimi; ma nella pag. 288. scrive: « Non » constat unquam inter judæos a pauperibus fratribus ratione » usuræ compensatoriæ sive interesse, licite aliquid in mutuo » potuisse exigi. »

la sanità della risposta. Imperocchè vietansi, è vero, dalla legge tutte le usure sul ceto de' poveri; ma in tal caso ciò che si esige, chiamerebbesi, non sarebbe usura propriamente, ma risarcimento, restituzione, rimettimento della eguaglianza, nel che sta la giustizia. Or come la giustizia divenga una ingiustizia, o dove il divino Legislatore con positivi espressi comandi a tali compensi ripugnasse, non so ravvisarlo. A noi cristiani sotto una legge di carità più squisita non sarebbero interdetti quei compensi almeno in più casi. Come se io do cento con perdita di dieci al povero che sopracquistane un venti, se egli compensa il mio dieci, o parte almeno, ritiene per sè il suo dieci, o più ancora, non che possa dolersi che io dia col solo riparo almen parziale dei danni, e senza utile alcuno a lui che solo ne prospera.

48. La legge mosaica intorno le usure ci rassicura ancora che non tutte le usure sono contrarie alla legge della natura. Imperocchè Dio per Mosè permise le moderate e discrete col ricco, tanto ebreo quanto forestiero, ciò che non avrebbe mai fatto se tutte essenzialmente, o senza eccezione, sono un peccato.

E tal fu pure la sentenza che se ne avea tra gli Ebrei, consideratori della legge. In guisa che Seldeno nell'opera sua latina sul diritto naturale e delle genti secondo la disciplina degli Ebrei scrive (1): « Dond'è manifesto che i Talmudisti pensano non

(1) Selden: De jure naturali et gentium juxta disciplinam Hebræorum, pag. 722.: « Manifestum ex his est, Talmudi» cos censere nihil omnino in jure naturali, seu quod omnes » obliget, reniti, quominus quis mutuum fœnori tradat; neque » inde simpliciter furtum committi. »

» esservi nel dritto naturale, o sia obbligativo
» per tutti, cosa alcuna la quale opponga si al dar
» su le usure; nè con tal semplice atto commet-
» tersi un furto » quantunque le consuetudini o
leggi positive avessero intorno le usure indotte in
quel popolo osservanze di restrizione. Ciò che si
dee considerare a non confondere quello che sie-
gue dalla legge con ciò che la forza degli usi vi
sopraggiunse.

49. Ora passiamo ad un documento più insigne
e più desiderato ancora. Può chiedersi: La legge
mosaica su le usure obbliga per sè stessa noi cri-
stiani?

La risposta come intendesi, comprende ancora
tutte le altre leggi mosaiche rispetto a noi cristia-
ni, e perciò la ripeteremo alquanto più da alto
onde renderla più generale e poderosa. Ciò che fa-
remo speditamente in tal modo.

50. Non vi è popolo di qualche civiltà il quale
non abbia leggi sul culto, su' giudizi e sul costu-
me. Per simile maniera l'Ebreo ricevè precetti *ce-
rimoniali*, *giudiziali* e *morali*: i primi per il tem-
pio e sue cose, i secondi pei tribunali, e gli altri
per la rettitudine del vivere. I precetti morali so-
no detti *naturali*, ma non tutti erano propriamente
chiesti in tutto dalla natura, essendovene un tal
poco di positivo, cioè dipendente dal semplice vo-
lere del legislatore. Per es. nel Decalogo si pre-
scrive la santificazione del sabato. Ora è natural
documento che abbiansi de' giorni consecrati al
Signore, ma che si abbian tai dì ne' sabati, e con
alcune osservanze e non altre è risoluzione in tutto
del Legislatore. E però nella nuova legge la festi-
vità di frequenza regolata fu trasmutata di sabato

in domenica, e con pratiche più liberali ancora. Le pene su' delitti generalmente prese eran chieste dal naturale diritto; ma la procedura o forma speciale erano stabilimento o posizione dell'autor della legge. I sagrifizi sono indicati dai rapporti stessi dell'uomo verso Dio, cioè dalla legge naturale, maestra e custode di tali rapporti: ma la varietà de' sagrifizi, e tante purificazioni e maniere di esse (1) faceansi sul volere o disposizione di Dio, più che per obbligazione segnata nella stessa natura. Vi è dunque in tali precetti un misto di naturale e di positivo.

51. Siccome quanto vi era di positivo era fondato su la legislazione di Mosè; così tutto questo per intimo carattere suo terminava col terminare di quella, cioè col darcisi la legge nuova, evangelica o di grazia; o sia con lo stabilirsi il regno di Gesù Cristo, il quale era come il compimento e consumazione della legge mosaica: ond'è che Gesù Cristo dicea di sè stesso: *Non veni solvere legem sed adimplere* (2): e su la Croce: *Consummatum est.*

52. Si vede la cessazion della legge insegnata manifestamente nell'Evangelo, nelle Epistole di s. Paolo e negli Atti degli apostoli. Imperocchè nel vangelo di s. Luca è scritto, XVI. 16.: *Lex et prophetæ usque ad Joannem. Ex eo regnum Dei evangelizatur, et omnis in illud vim facit*: cioè: *la legge e i profeti ressero fino a Giovanni.*

(1) Levitic. XI. e seg.
(2) Tra 'l *solvere* e *l'adimplere* vi è il divario che sarebbevi tra la morte violenta, la quale scioglie il vivere a mezzo il corso, e tra la naturale per ultimazione di stato, che più non richiede, nè cape, nè ritiene, ma finisce.

Da quel tempo si evangelizza il regno di Dio, e chiunque vi aspira ciò fa con isforzo di operazioni. E Paolo scrive agli Ebrei, VII. 12.: *Trasferito* (1) *il sacerdozio, è necessità che trasferiscasi pure la legge.* E volea dire: Lasciato il vecchio sacerdozio, e creatone un più sublime e nuovo, è necessità che pur la vecchia legge si lasci, ed altra ne sopravvenga più sublime e nuova. E negli atti degli Apostoli (2) in concilio, come dallo Spirito Santo si vedono le genti dichiarate immuni dal giogo della legge antica anche per la circoncisione, ritenutene alcune poche osservanze, cioè confermatele per nuovo comando, e non per quello dato da Mosè.

53. Quanto a ciò poi che vi era di naturale ne' precetti si doveva osservare per doppio comando, cioè l'uno dato da Dio come autore della legge della natura, l'altro dato da lui come istitutore della legge antica. Ond'è che allo spirare di questa dovea spirare insieme tutta la obligazione del secondo comando, rimanendoci quella del primo come rimaneaci Dio, padre e signore della natura.

54. Da tutto ciò s'intende pienissimamente che di tutti i precetti positivi o naturali espressi nella legge di Mosè niuno affatto obbliga noi cristiani in forza di quella legge; e se cosa vi è che ci astringe, o ci obbliga per debito indelebile della natura, o per nuova conferma fattane nel Vangelo.

(1) *Translato sacerdotio, necesse est ùt legis translatio fiat.* Hebr. 7. 12.

(2) Act. 15. 28.: « Visum est Spiritui Sancto . . . nihil a-
» liud ultra imponere vobis oneris quam hæc necessaria : ut
» abstineatis vos ab immolatis simulacrorum et sanguine et
» suffocato et fornicatione. »

55. Il vangelo ha confermato tutti i precetti naturali (1), e però siam tenuti a questi per doppia obbligazione, evangelica l'una, e l'altra naturale. Quindi acconcissimamente nel Catechismo Romano s'insegna, part. 3. 3. n. 2.: « Certissimum e-
» nim est non propterea his præceptis (del De-
» calogo) parendum esse quod per Moysem data
» sunt; et quod omnium animis ingenita, et per
» Christum Dominum explicata sunt et confir-
» mata. »

56. Dopo tutto ciò, venendo ai precetti o regole particolari che son da seguitare intorno le usure, percepiscesi per luce evidentissima di conseguenze che, o sian queste naturali o positive, non vincolano affatto noi cristiani ad osservarle in forza della legge mosaica, ma che la obbligazione quanta ce ne impongono ci vien tutta dalla legge naturale o dal vangelo, o dall'una e dall'altro.

57. Ciò stando, non argomenta con pienezza di effetto per noi cristiani circa le usure chi dalla semplice legge di Mosè trae gli argomenti. Egli dee rivolgersi addirittura a quanto ne insegna la legge naturale, e ne prescrive e dichiara il vangelo. Allora gli argomenti ben conformati giungeranno a noi con virtù che conquista.

58. Io dunque lascio fin da ora quanto è della legge mosaica intorno le usure, e trasportomi ad investigarlo secondo la legge evangelica e la naturale: ciò che sarà fatto alquanto più riposatamente, come in ispazj di propria e non di altrui residenza.

(1) Qua si riferiscono le voci del Salvatore in risposta al giovane che lo interrogava come ottenere la vita eterna: *Si vis ad vitam ingredi, serva mandata*, ecc.

59. Non ci sarà mai vano però l'aver brevemente considerato ciò che per la mosaica legge se ne prescriveva; e sì perchè ne apparecchia a conoscere quanto se ne ordina per le altre due leggi, e sì perchè potremo vedere in quanto si uniformino: anzi come pienissima è la concordia di tutte, ed una sempre la legge, salvo seppur debbonsi ammettere alcuni divarj della mosaica, nel modo che uno sempre è l'autore di tutte.

60. La storia poi descritta nel Genesi o sia nel primo de' libri mosaici su la origine dell'uomo e sua caduta, c'istruisce de' fondamenti della Redenzione la quale ne fu poi consumata; o sia ci ammaestra e convince su la necessità della legge nuova, come la istituzione de' sagrifizi, principalmente di quello per la liberazion dall'Egitto o celebrità della Pasqua presentava da lontano ombre e simboli, i quali aspettavano la luce e la verità del grande sagrifizio della Croce. Noi non abbiamo dall'antica legge la obbligazione su la nuova; ma la nuova meglio intendiamo, o più ampiamente confermiamo ancora e verifichiamo coll'antica. Noi veniam tutti dall'utero della madre: uscitine, non più dobbiam vivere colle leggi colle quali in quello si vive. Ma ciò che siamo annunzia e presuppone quel primo abbozzo dell'esser nostro: e quel primo abbozzo era fondo e preliminare allo stato che ora presentiamo. Così è della legge antica rispetto alla nuova. Dobbiamo a quella la riverenza e la difesa come verso la madre; ma il nuovo stato sopravvenuto ci ha posti nell'amplitudine sua, non ai vincoli ci rimanda e alle strettezze del primo. Divina è la parola che vi s'inchiude, e come divina si dee risguardare da tutti

e sempre. Nondimeno tal divina parola nell'esser data portava la obbligazion dei precetti circoscritta come si è detto, e non altrimente. I precetti positivi erano come una legge civile, la qual cessa pel sopraggiungere del nuovo legislatore; col divario che in Gesù Cristo tutto era preordinazione, progresso e nascita, come di un sole a tempo definito. I precetti naturali come son comandati dall'Autore della natura, così pur sono voluti dal vangelo, il qual mise in luce più pura e perfezion di osservanza le leggi della natura.

61. Ben potrebbe la Chiesa ripristinare alcun precetto positivo del vecchio Testamento: questo per altro in tal caso ci obbligherebbe non per l'antico essere suo, ma per l'autorità della Chiesa la quale lo riproduce. E se questo precetto o legge si chiamasse divina, piglierebbe tal nome per ciò che fu, non perchè ora sia cosa a noi comandata da Dio, come già fu notato dal dotto Melchior Cano nella tanto nota sua Trattazione dei luoghi teologici (1).

(1) De loc. Theolog., lib. 6., cap. 8., in fin. Responsionis ad quint. argument. « Quamobrem et summi Pontifices et juris periti horum auctoritate confirmati, leges aliquot veteres probatas rursum ac denuo restitutas ab Ecclesia, *divinas* vocant: non quod Dei nunc præcepta sint; cum lex illa vetus sit abolita; sed quod Dei præcepta fuerint, servanda etiam nunc a nobis non ex vi quadam veteris legis, quod falso Pontificibus doctissimis impingebatur, sed ex ecclesiæ nova institutione. »

CAPO QUARTO

Vi è legge evangelica scritta intorno le usure?

62. Visto come, per intendere ciò che noi cristiani possiamo o no fare su le usure, dobbiamo cercarlo nella legge evangelica e nella naturale, cominceremo le nostre discussioni su la prima. E poichè l'evangeliche verità sono parte scritte e parte non scritte, ma trasmesse in origine di memoria in memoria fedelissimamente, esamineremo innanzi ciò che si ha di scritto su le usure nel nuovo Testamento, e quindi (ciò che è di argomento più vasto) se fu mai dal suo divino Istitutore fatta alla Chiesa la original consegna o tradizione di una dottrina, proibitrice di tutte indistintamente le usure, sia che i primi depositari e banditori della fede ne scrivessero, sia che non la scrivessero, ma vocalmente la confidassero, la quale fosse poi ripetuta e testificata o scritta dai successori. Per tali esami noi avrem tanta luce, spero, da non bisognarcene più ancora intorno la rivelazione su questo argomento.

63. Nello scritto evangelico osservabilissimi sono due luoghi circa le usure; l'uno contrario in vista, e l'altro non contrario, ma propizio in verso le medesime. Diciamo immantinente del primo. È questo il famosissimo *Mutuum date*, *nihil inde sperantes*. Si pretese da non pochi negli ultimi secoli far con esso la proibizion di ogni usura. Ma non basta pretendere, bisogna provare, e con idoneità da convincere. Noi considereremo quel detto prima in complesso, cioè con rapporto al conte-

sto, qual membro nel suo tutto, e poi disgiuntamente col solo verso in che giace, o nelle nude voci sue, come una parte datrice di senso per sè stessa; e vedrem chiaramente risultarne che ivi affatto non si parla con direzione precisa o particolare dell'uso dei danari o simili, contrattato e conceduto per un prezzo, cioè che ivi affatto non si parla del *mutuo* riguardato come contratto nei rispetti di giustizia, ma che vi si tratta la mutua o vicendevole ed universal pratica di far beneficenza quando questa richiedesi, e siamo obbligati ad esercitarla, e non fuori di circostanza e bisogno; e finalmente che se vogliasi per ogni modo che ivi si ragioni del mutuo, inteso propriamente come contratto, ne seguiterebbe, non già che ogni usura è proibita, ma il contrario.

64. Nel capitolo VI. di s. Luca si legge che Gesù Cristo disceso dal Monte così parlava ai discepoli ed alle turbe con discorso, sembrato di rara eccellenza anche ai nemici del nome cristiano (1) « 27.: Dico a voi che ascoltate: amate i vostri » nemici: beneficate chi vi odia; 28. Benedite » chi vi maledice: pregate per chi vi calunnia; » 29. A chi ti percuote in una mascella tu volgi » ancor l'altra; e a chi ti togliesse la veste, nol » contrastare nemmeno nella tua tonica; 30. Vo» glia tu dare o concedere a chiunque ten chie-

(1) Luc. 6. 27., ecc. *Dico vobis qui auditis, diligite inimicos vestros: benefacite his qui oderunt vos: 28.: Benedicite maledicentibus vobis, et orate pro calumniantibus vos: 29.: Et qui te percutit in maxillam, præbe et alteram: et ab eo qui aufert tibi vestimentum, etiam tunicam noli prohibere: 30.: Omni autem petenti te tribue, et qui aufert quæ tua sunt, ne repetas: 31.: Et prout vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis similiter.*

» de: e se chiunque ti levasse ciò che è tuo, nol » rivendicare; 31. E secondo che voi volete che » a voi facciano gli uomini, così voi fate loro. » Or di tutto questo soggiungesi la ragione col dire (1): « Imperocchè se voi amate coloro che vi » amano, qual merito è il vostro, mentre anche » i peccatori amano chi li ama? 33. E se bene- » ficherete chi vi benefica, qual merito è il vo- » stro? anche i peccatori ciò fanno. » E nel 34. si generalizza: « *Et si mutuum dederitis his a quibus* » *speratis recipere, quæ gratia est vobis? nam et* » *peccatores peccatoribus fœnerantur ut recipiant* » *æqualia.* »

Egli è chiaro che l'ultimo verso è un compendio di corrispondenza dal verso ventotto a tutto il trenta per evitare la continuazion del confronto che restava a fare, ed include: *Benedite chi vi maledice, pregate per chi vi calunnia,* perchè benedire e pregare per questi è *dare mutuum*, ma senza speranza di contraccambio, e però con merito preziosissimo: per egual modo include quello: *A chi ti percuote in una mascella presenta ancor l'altra: e a chi ti rubasse la veste nol contrastare su la tonica:* maniere tutte di dire, come senza consuetudine tra' peccatori, così di altissimo guiderdone presso Dio. E finalmente questo: *Si mutuum dederitis his a quibus speratis recipere, quæ gratia est vobis*, ha riscontro col verso 30.: *Omni autem petenti te tribue*, ecc.: a chi ti chiede che tu lo cibi famelico, che lo abbeveri sitibondo,

(1) *Et si diligitis eos qui vos diligunt, quæ vobis est gratia? Nam et peccatores diligentes se diligunt: 33.: Et si benefeceritis his qui vobis benefaciunt, quæ vobis est gratia? Siquidem et peccatores hoc faciunt.*

che tu lo difenda insidiato, calunniato, che lo visiti infermo, che lo diriga nei dubbi o che lo soccorra con altra limosina qualunque, vogli tu corrispondere, non lo respingere: sii tutto a tutti; e sia pur qualunque verso te l'affezione di chi ti richiede. Se tu non vedi contraccambio nel supplichevole tuo, vedilo ne' comandi miei dati anche à lui di far l'altrettanto, e vedilo in me che per le mani degli uomini dispenso le prospere e triste vicende (1): vedilo finalmente ne' gaudi che io ti apparecchio nel cielo.

Quel *si mutuum dederitis* dunque non significa qui danari o simili, dati su le usure; ma è maniera di dire la quale generalizza con allusioni, e per la quale ci si raccomanda che nel far benefizi, li facciamo per Dio e non pel contraccambio degli uomini, quasi facessimo de' benefizi un contratto, e quasi ad usura li vendessimo. Questo è il senso nativo il quale, per quanto io volga e rivolga le parole di questo luogo, tornami sempre inevitabilmente al pensiero. E così dove si aggiunge: *Nam et peccatores peccatoribus fœnerantur ut accipiant æqualia*: quel *fœnerantur* non può qui esser detto propriamente di *danari* dati su le usure; perchè dal senso universale si passerebbe al particolare, quando la ragione vi si aspetta universale. Or pari transito non si può ammettere senza violenza ne' metodi del ragionare. È dunque il senso totale in sua naturalezza: Se voi beneficate per esser beneficati, cioè se vi prestate, mercanteggiandoli, i benefizi, che merito ve ne fondate voi mai? Anche

(1) Ne' Proverb., 19. 17.: « Fœneratur domino qui miseretur pauperis, et vicissitudinem suam reddet ei. »

i peccatori così beneficano i peccatori o con essi fan traffico di benefizi per averne un contraccambio: *ut recipiant æqualia*, letteralmente.

Aggiungi: se quel *fœnerantur* significasse con proprietà dare danari su le usure, qual sarebbe il senso mai *dannò ad usura per avere ad usura?* Tralascio il tristo augurio che vi s'include di depauperamento nel datore, e dico che ognuno riterrebbe il suo senza implorare l'altrui per operare. Ma, quanto agli uffizi di umanità, tutti possiamo aver bisogno, e bisogno eguale di tutti per malattie, calunnie, persecuzioni, ecc.; e giovamenti indefinibili nella varietà de' casi umani. E però a tali offizi riferiscesi convenientissimamente la voce *æqualia*, e con questa il *recipiant* ed il *fœnerantur*.

A questi versi siegue immediatamente il 35.: *Verumtamen diligite inimicos vestros, benefacite, et mutuum date, nihil inde sperantes*. Egli è chiarissimo, se non vogliam travedere che quel *verumtamen* ... *mutuum date* ha riscontro e vincolo inseparabile con quel *mutuum dederitis* e col *fœnerantur* precedente. Or siccome niuna di queste voci ivi significa con particolarità danari o simili in frumento o liquido, ecc., dati su le usure se non forse per allusioni, ma precisamente la universalissima carità, benevolenza, consuetudine ne' doveri di umanità o di beneficenza e per conto di Dio; così per egual modo quel *mutuum date*, affatto non significa in particolarità danari o simili, dati su le usure, nè precetto o regola che le diriga, ma dinota la universalissima ed operosa benevolenza, la qual tutti a tutti dobbiamo, non per terrene ricompense o speranze, ma per positivo

precetto di Dio, il quale vuole che rispettiamo in tutti gli uomini l'opera eguale delle sue mani: e però alle voci *mutuum date, nihil inde sperantes*, si aggiunge immantinente, *et erit merces vestra multa, et eritis filii Altissimi quia ipse benignus est super ingratos et malos.*

65. E tali parole mi eccitano a provare anche in altra maniera, che l'evangelico testo di Luca riguarda direttamente gli uffizi di benevolenza e di carità, non i contratti di danari dati per commerciare o per altre fruttuose operazioni. Eccola questa maniera.

Egli è canone conosciutissimo nella pratica che la conseguenza ci determina ad intendere ciò che precede se l'arte del ragionare si è custodita. Per es., se in un paragrafo geometrico si concluda *il quadrato dell'ipotenusa eguale ai due quadrati presi insieme dei cateti*, io ne intendo che questa propriamente è la verità dimostrata ne' periodi che prossimi precedono. E se in altro di logica si concluda *che la conseguenza vien fuora dalle premesse*, io ne intendo che di questa verità si ragiona nel resto superiore di quel paragrafo. Or la conclusione del discorso del Salvatore portasi tutta verso le opere di misericordia, specialmente verso gl'ingrati e i malvagi, leggendosi dopo le voci *mutuum date, nihil inde sperantes* immediatamente: *et erit merces vestra multa; et eritis filii Altissimi, quia ipse benignus est super ingratos et malos. Estote ergo misericordes sicut et Pater vester misericors est*: « cioè date senza speranza di contraccambio, quasi ponendo ciò che date a frutto » nelle mani di Dio, e grande sarà la vostra ri- » compensa, e così sarete i figli dell'Altissimo:

» perocchè egli è benigno sopra gl'ingrati e i mal-
» vagi. Siate *dunque* misericordiosi, come il Pa-
» dre vostro celeste è misericordioso. » Dunque
il dicorso che precede, e del quale sono un mem-
bro le voci *mutuum date*, ecc., raccomanda, inculca
universalmente le opere di misericordia, special-
mente verso gl'immeritevoli; non è discorso parti-
colare di contratti, e non dell'uso de' danari e suo
prezzo, cose tutte spettanti alla giustizia; cioè l'e-
vangelico testo non risguarda affatto come parti-
colar subbietto il mutuo e le usure che vi si fon-
dano.

66. Sarà poi maravigliosissimo, e fuori di ogni
espettazione a conoscere che se in questo evange-
lico testo, sul quale tanto oggi s'insiste, si parlasse
(ciò che non è) contro tutte le usure: non sareb-
bero queste, secondo che si presume, da riprovare
universalmente, come ree tutte di peccato, ma sa-
rebbero anzi da interpretare come esenti affatto da
colpa, se non sopravengavi altronde: di che se ne
ha questa dimostrazione: Nel verso 35. con parti-
cola di contrapposizione si restringe e dice: *Ve-
rumtamen diligite inimicos vestros: benefacite, et
mutuum date, nihil inde sperantes*. E perchè que-
sto? perchè amar chi ci ama, beneficar chi ci be-
nefica, *dare mutuum* con isperanza, o sia *fœnerari
ut accipiant æqualia* lo san fare, e lo fanno anche
i peccatori, ecc.

Ora fin che si tratta di opere di universal bene-
ficenza il discorso procede acconcissimamente col
dircisi, *se beneficate per sole viste e compensi u-
mani, qual merito è il vostro verso Dio?* Dove
insieme è da considerare che non si esclude ogni
gradimento di Dio, ogni congruenza per esserne

da lui prosperati, ma s'interroga solamente quale è il merito e quanto piccolo presso Dio? ciò che è verissimo.

Ma se passiamo alle opere di giustizia e sua violazione, se il *mutuum date* ed il *fœnerantur*, *ut accipiant æqualia* qui significano il contratto del mutuo e l'usura, dovrem concludere che il dare ad usura non si dee praticare perchè è delinquenza, e delinquenza, aggiungi, contro la giustizia, nel modo medesimo che lo sarebbe amar chi ci ama e beneficar chi ci benefica. Or dove s'è inteso mai che amar chi ci ama, e beneficar chi ci benefica sia reità d'ingiustizia? O vorremo sconvolgere tutto per seguire le prevenzioni che ci han dato, anzi che le voci della ragione che imparzialissima pondera e conclude? Così dunque è da concludere che se l'evangelico testo è sul mutuo e le usure, in niun modo ci sentenzia e ci discredita queste, tutte senza eccezione, come una ingiustizia. E quindi è che ci si dice che i peccatori ciò fanno, ma non già che sono peccatori perchè così fanno.

E vogliamo anche aggiungere che siamo invitati e comandati di amar chi ci è nimico, di beneficar chi ci odia, di benedir chi ci maledice, ecc., perchè Dio è benigno verso gl'ingrati e i malvagi. Ma dobbiamo attendere nondimeno che Dio è benigno e caritatevole anche verso de' buoni e de' riconoscenti come in S. Matteo si scrive espressamente (1), o verso quelli che antivede esser tali,

(1) Matth. 5. 44.: *Diligite inimicos vestros, benefacite his qui oderunt vos : et orate pro persequentibus et calumniantibus vos, ut sitis filii Patris vestri qui solem suum oriri facit super bonos et malos, et pluit super justos et injustos.*

anzi che per la beneficenza sua divengon tali. E se Dio col beneficare e col benedire si procaccia chi lo ama e chi lo benedice; come peccheremo noi imitandolo? nell'amare, dopo lui, chi ci ama ancora, e nel benedire chi ci benedice? E con ciò torniamo a vedere che se qui si parlasse di usure, non sarebbono le usure da repudiare tutte come un peccato, e peccato contro la giustizia; ma se ne avrebbe conseguenza affatto contraria. Io non espongo la conclusione in tutto il suo lume onde i contrari che leggono se la migliorino da sè stessi, e comincino ad amarla come guadagno del loro intendimento.

67. Ma basti la interpretazione in contesto. Diciamo (quantunque non si dovrebbe) alcuna cosa disgiuntamente su le voci *mutuum date, nihil inde sperantes*, considerate col solo verso in cui giacciono, o sole, come diano un senso da sè, preciso, certo non alterabile. Seguendo la ipotesi che vi si parli di usura e di riprovazione, queste significheranno *date danari, date prestiti di ogni modo senza sperarne più altro*, non frutti, non capitali, niente di tutto, *nihil inde sperantes*. Tale è il senso intero e non diviso a capriccio in parti, qual da pigliare, e quale da rigettarne. Dimando, con tal proposta o debito di operare che mai faremo della società, del commercio e de' trafficanti? Che io presti grano, olio, vesti, danari, e col prestarli sia per me finita ogni speranza di quanto ho dato? finita col povero, finita col ricco, finita col sovrano? Vi sarà più chi voglia o possa dare o continuare, anche volendo, a dare in tal modo? Se dunque applicato a tali voci il senso particolare di mutui o sia di prestiti in danari o simili, ne

siegue un assurdo, una ripulsa della carità, non un eccitamento, è certo che questo non è il senso legitimo, non il senso di Dio. Si può dunque vedere che tali voci non trattano affatto universalmente di usure; o se vorremo intruderci questo trattato, farem perdita, non acquisto del vero, e non della fraterna, della sociale benevolenza.

Di più, nel verso 35.: *Verumtamen diligite inimicos vestros, benefacite et mutuum date, nihil inde sperantes*, le voci, perciò separate con virgola, *nihil inde sperantes*, hanno rapporto anche al *diligite* e *benefacite* come se fosse scritto: *diligite inimicos vestros, nihil inde sperantes; benefacite* (his qui oderunt vos) *nihil inde sperantes;* in somma *mutuum date, nihil inde sperantes*. Or qui chiedo: E se io vorrò amare l'inimico anche sperando, che peccato d'ingiustizia sarà mai questo? Niuno, se guardiamo la sostanza dell'opera. Finalmente sarebbe uno sperar bene dell'inimico, uno sperare la riconciliazione, e questa operatrice. E se io vorrò beneficare chi mi odia, e beneficarlo per amore di Dio, e di più sperando anche per me, qual peccato sen farà mai? Niuno. Dunque tale è l'ordine del concludere, se io vorrò dare *mutuum* sperando, non sarà peccato niuno, almeno riguardando la sostanza dell'opera o la giustizia inverso del prossimo. Pertanto anche preso quel testo disgiuntamente, se, lasciato il concetto della universal beneficenza, lo interpretiam delle usure, porterebbe, come portava in complesso, a ravvisare le usure come nate non in peccato, ma senza; cioè nasce conclusione tutta contraria a quella che dopo il secolo duodecimo se ne presunse. Miglior partito è dunque non intromettere a quel testo il senso

che non gli fu mai proprio; voglio dire, intrinseco, necessario letterale.

La speranza, rigorosamente parlando, affatto non concerne i contratti del mutuo. Imperocchè vi si fissano condizioni precise, da osservare; e la osservanza di condizioni precise fonda la certezza anzichè la speranza. E ciò rinnova la convinzione che qui non si parla di mutuo. Ma se per ogni modo si voglia qui che la speranza concerna i contratti del mutuo, dico ancora che quello *sperantes* nell'originale ἀπελπιζοντες, non è *speraturi*, e però dinota stato di speranza presente nel dare, e non isperanza futura nel ricevere. Chi poi delibera per dare può avere in sul dare o lo stato di speranza, o quello di niuna speranza. Ciascuno di questi due stati è diverso, e niuno dei due forza o può forzare l'altro ad immedesimarglisi: l'evangelo contempla il caso in cui siamo *non sperantes*, ed in questo ci dice: *date*, ma tralascia, non contempla lo stato in cui siamo, *sperantes*. E se tale stato è capace, come è, di consensi e convenzioni, si dovrà concludere che col *nihil sperantes*, affatto non si escludono e non si riguardano i mutui come contratti ne' rispetti di giustizia per commerciare o per altri utili imprendimenti.

Nel testo *mutuum date nihil inde sperantes*, le voci *nihil sperantes* prenderebbero, secondo il greco originale, ugualmente la interpretazione *nihil desperantes*. Imperocchè vi si legge: δανειζατε μηδεν απελπιζοντες: ed Arias Montano ed altri appunto tradussero: *Mutuum date nihil desperantes*; e quel *desperantes* sarebbe non un neutro detto verso noi, ma un verbo attivo detto su di altri con senso: *Date, non riducendo chi chiede a disperar di*

ottenere. Un tal senso è naturalissimo, perchè chi chiede si accosta colla speranza di avere prima che chi dee determinarsi a dare pensi a sperare; e però convenientissimo è il dire: *Date a chi chiede, non riducendolo a disperar di ottenere* (1). Ora un tal senso o è generalissimo, e non limitato ai concetti particolari del contratto chiamato mutuo, nè dell'usura; o certo non esclude le usure. Imperocchè la disperazione di ottenere spira in chi ottiene nell'atto che diamo, o che si ottiene, non trapassa nè si stende punto sopra le usure. Ecco dunque altro senso il quale o manifesta ambiguo se alle usure si applica il detto *mutuum date, nihil inde sperantes*, o lo trasmuta in tutt'altro. In ambedue i casi, e molto più nel secondo, non può più aversene argomento fermo da escludere come ingiuste tutte le usure senza eccezione. E ricordiamo che non sono i dubbi le intimazioni di una legge, massimamente divina.

68. Pertanto comunque il noto verso si discuta con rispetto al contesto o senza, esso o rimane incerto e privo di forza, o tratta universalmente degli uffizi di beneficenza, la mercede de' quali si ha da Dio: o se tratta di usure, ciò che io non penso, vi si ammetterebbero, non si riproverebbero tutte universalmente senza eccezione. Quindi ac-

(1) Corrisponde al detto di G. Cristo come è riferito da s. Matteo 5. 42.: *Qui petit a te da ei, et volenti mutuum a te ne avertaris*: ed al verso 30. di s. Luca in questo luogo: *Omni autem petenti a te tribue ei.*

Vi è chi pensa che nel greco forse era non μηδεν (nihil) ma μηδενα (neminem) απελπιζοντες *desperantes*. Il senso congruirebbe con più evidenza. Ma il testo qual giace dà quanto basta.

conciamente Beda, commentando san Luca, scrisse: *Nihil inde sperantes, hoc est non in homine spem mercedis figentes*: ed il Tirino nella sua pregiata Interpretazione delle Sante Scritture dice su quel verso *Mutuum date pauperibus, etiam inimicis, si ita urgeat necessitas, nihil inde sperantes, id est, etsi nullum ab eis par, aut simile beneficium expectetis.*

69. E di là credo esser nato che quasi niun degli antichi si valse di quel testo per escludere come ingiusta senza eccezione ogni usura. E Domenico Soto tra' Padri Predicatori, esimio per sapere, nel suo Trattato *De justitia et jure*, intorno a tre secoli addietro scrisse, lib. 6. q. 1. art. 1.: *Locus autem Evangelii Lucæ VI*: mutuum date, nihil inde sperantes, *ad hoc ipsum propositum adduci consuetissimus, profecto non illam habet energiam quæ vulgo æstimatur. Quamobrem B. Thomas sacrorum sensuum oculatissimus prospector, non modo non usus est illo loco ad asserendam conclusionem; verum ex illo quartum argumentum contra eamdem objecit. Agnovit enim non esse prohibitionem usuræ, sed consilium mutuandi sine spe humanæ compensationis*: anzi diciamo precetto *di soccorso*; perchè apparsavi la circostanza a dover dare, bisogna dare se non vogliamo rompere stolidamente il vincolo con che la ragione si conosce legata dinanzi a Dio.

70. Fu scritto, e non poche volte (1), che Urbano III., creato pontefice l'anno 1185. il primo adoperò quel testo di Luca come esclusivo di ogni

(1) De la Luzerne: Dissertations sur la Prêt-de-Commerce, tom. ult., pag. 598.

bano adoperasse quel testo come esclusivo di ogni usura: ma parmene che, venutone il tempo, egli si volgesse a quel testo, come ricordando l'universal comando della beneficenza onde aver gli uomini benefici amplissimamente: ciò che posto, non si penserebbe ad usure, e non che per quel testo sian tutte proibite e senza riserva.

71. E notiamo che nel concilio Lateranense V. quando sotto Leone X. si approvarono i Monti di Pietà, quel testo di Luca, prodotto come datore di argomenti contro la usura, fu tenuto in disparte come inefficace, sebbene lo zelo si commendasse di chi lo adoperava. Ma ciò che dee più sorprendere è che Benedetto XIV. circa due secoli appresso, nella sua Enciclica famosa *vix pervenit* intorno le usure nemmeno accenna questo evangelico testo, tanto noto, e tanto ripetuto; laddove se in esso evvi il senso che dicono, bastava questo solo a levare tutte le controversie.

72. Torneremo in altri capitoli a questo luogo di s. Luca, e darem nuovi mezzi da ravvisare che non vi si moralizza propriamente sul mutuo, riguardato come contratto, e però nemmen su le usure. Di talchè sarà sempre più manifesto che insussistenti son gli argomenti che sen deducono per condannare come ingiusta ogni usura universalmente e senza distinzione affatto.

73. Niun però disdirà che di là si ricavino prove da ripudiare le usure in oppressione de' poveri. Vi si ricavano e plausibilmente, ma per deduzione dall'universale; perocchè tutto quel luogo insinua, raccomanda carità, benevolenza e fuga di angariamenti, e non perchè sia forma espressa di legge su le usure.

Diversamente ancora. Vi si ricavano, direi, per fortuita e non per necessaria congruenza col vero; perchè vedesi applicata e chiesta e pretesa l'usura dove non è da applicare (ciò che tutti riprovano) con violazione della carità in verso dei poveri, non perchè l'indole di ogni usura spiri contagio e lutto di scelleraggine in onta della giustizia. Ma ciò s'intenderà meglio ne' libri che sieguono.

74. In s. Matteo nel capitolo V. trovasi presso a poco lo stesso discorso che leggiamo in s. Luca per la universal benevolenza, ma ci si lascia come non necessario quel *mutuum date, nihil inde sperantes*: ciò che ci è lume ancora da vedere che non vi si tratta delle usure e loro proibizione. Quel luogo di s. Matteo restò men celebre: nondimeno limita e dirige la interpetrazione su l'altro evangelista: cioè seconda, non contraddice quanto ne abbiam concluso; e ciò fa che meglio ce ne contentiamo.

75. Abbiamo veduto che nel testo di s. Luca non si parla di mutui per usura, ma se poniamo parlarsene risulta che questa non è tutta indistintamente scellerata e proibita come per alcuni si divulga. E tal sentenza prende ancor luce e forza maggiore dalla parabola del Salvatore, simboleggiato con piccoli divarj dai medesimi evangelisti, Luca 19. 13. e Matteo 25. 14. nel padrone, il quale slontanandosi per un tempo dalla sua terra affida proporzionatamente danaro ai servi, affinchè lo negozino, e gliel rendano con frutto conveniente nel suo ritorno. È questa parabola l'unico passo del nuovo Testamento ove si parli espressamente di usura; e però tanto più diligentemente si dee considerare per ciò che vale.

76. Questo padrone, come è scritto in s. Matteo, diede ad un servo cinque talenti, due al secondo, ed uno al terzo, adeguatamente alla virtù di ciascuno. Il primo applicati li cinque talenti sen'ebbe altri cinque; ed il secondo regolò li due suoi con guadagnarne due altri ancora. Ma il terzo tenne sotterra il suo danaro infruttuoso. Tornato dopo alcun tempo il padrone dimandò conto dell'opera loro. Li due primi gli recarono, oltre la somma padronale ricevuta, uno cinque, e l'altro due talenti soprallucrati; e ne ascoltarono: « Bra- » vo! o servo dabbene e fedele; poichè tu sei stato » su l'intento nel poco, ti porrò sul molto. Vieni » a parte de' gaudj del tuo signore. » Presentatosi il terzo diceva: « Signore, io so che tu sei » uomo austero, che mieti dove non seminasti e » raccogli di là dove non ispargesti: Io temei; e » men'andai, e chiusi entro terra il tuo talento. » Eccolo: prendi ciò che è tuo. » Allora il padrone disse con senso di argomento progressivo: « Ah! rio e pigro servo; se tu sapevi che io mieto » e raccolgo dove non seminai nè sparsi, molto » più dovevi far lucroso il danaro che io fidai da » usarlo come seme nelle tue mani, consegnandolo » almeno ai banchieri, ond'io tornando ritirassi » ciò che è mio colle usure (1)? » E qui fece spogliare del talento l'inutile servo, e lui gettare in pena fra le tenebre esteriori, dov'è pianto e stridore di denti, cioè supplizio dolorosissimo.

77. Ora consideriamo la parabola. Se l'ultimo servo avesse dato il talento ai banchieri per usura

(1) Ciò che pur si legge in s. Luca 19. 23.: « Quare non » dedisti pecuniam meam ad mensam, ut ego veniens cum u- » suris utique exegissem illam? »

egli non sarebbe stato rimproverato nè punito, e fra tante acerbità, come inutile, ma lodato e chiamato come gli altri a parte de' gaudj del suo signore. Un'opera la qual fatta si applaude e premia larghissimamente, non fatta si biasima e punisce spaventosamente, presenta i caratteri di giustizia, non d'ingiustizia. Tale si rappresenta qui l'opera onde ottener l'usura proporzionata al talento. Con qual ragione o coraggio si vorrà dunque o potrà ripudiare e proscrivere indistintamente ogni usura come non giusta e malvagia e riprovata dal Signore? E se la usura, per la quale, non procurata, il padrone così puniva il servo, era malvagia per sè stessa, come il Salvatore cimentavasi a quell'esempio? Il servo non sarebbesi tosto discolpato dal non aversela procacciata su la reità dell'opera? o quelli che ascoltavano non avrebbero data anch'essi tanto facile eccezione? Eppure ciò si tace profondamente. D'ond'è che il servo e gli altri che udivano non poteano tener quella usura come ingiusta. E ciò stando, come potremo noi vituperare e celebrare ogni usura come ingiusta e per conto degli evangeli? Come tal parabola, considerata anche in Luca, non sarebbe a lui contraddittoria se con quel *mutuum date, nihil inde sperantes* esprimeva la esclusione di ogni usura senza eccezioni? Certo approvare e disapprovare contraddicono.

Si dirà, che qui si parla di banchieri, i quali attendevano ai cambj da luogo a luogo, e che però si parla di usure approvabili e lecite. Si risponde che i banchi per cambj come ora usano erano affatto ignoti presso gli antichi (1), e che però la

(1) Trattato delle Lettere di cambio, ecc., del sig. Dupuy, tradotto dalla lingua francese. Venezia, 1807. cap. 2. in fine,

rettitudine dell'interpretare ci fa intendere que' banchi ne' quali davasi principalmente ad usura.

E non parlasi già qui di banco ove si temano e corransi i rischi del commercio: in tal caso il padrone avrebbe parlato del lucro conveniente al negozio, e non di usura con improprietà di nome, quasi attemperandosi alle future sottilità degli scienziati in questo argomento.

79. Che se ci si replicasse che qui si tratta di parabole, cioè di cosa immaginaria e non vera, soggiungeremo che immaginario è l'esempio, ma reale e pieno l'encomio e premio dei servi trovati fedeli, come il biasimo e ripudio e condannamento del servo infedele per la trascuraggine di non avere almen dato il talento a' banchieri per le usure; anzi tanto reale, che proponevasi per insegnamento e similitudine a chi si avviava all'acquisto de' cieli. E con ciò resta l'argomento nel suo valore.

80. E se talora si loda negli evangeli un giudice pravo, Luc. XVIII. ed un fattore malfido, Luc. XVI. vi si provede, che il male si abbia per male, non per bene, col chiamar l'uno *judicem iniquitatis*, e l'altro *villicum iniquitatis*. E non essendosi dato pari avvertimento nella parabola che spieghiamo, siam confermati a non vedere mal-

si conclude: *Massima; Il contratto di cambio è stato ignoto agli antichi*. E Didimo Ulpiano nel suo libro: *De usuris et censibus et cambiis*, ecc.; *juris naturalis institutiones* (Venet., 1761., Zatta), cap. 6. de cambiis, scrive: *De hoc contractus genere apud Romanos juris consultos, utpote recens moribus inductum, nihil juris est constitutum*. Si ha l'egual sentenza da Giuseppe de Wels nell'opera: *Magia del credito svelata*, lib. 2., cap. 2., §. 2., pag. 225. In Franc. Zech. Dissertat. 3. circa usuras, §. 68., 69.

vagità dove non troviamo cagioni per vedervela.

81. Il subbietto che dichiariamo c'induce a considerare che, desumendosi le parabole da cose notissime per facilitare l'intelligenza di ciò che si vuole insegnare, dovrem concludere che notissimo era in Gerusalemme l'uso de' banchi ad usura. E ciò confermasi appunto coll'essere fra gli Ebrei permesse le usure coi loro nazionali non poveri, e coi forestieri (§. 16.).

82. Io non so se a questi notissimi banchi si alluda negli evangeli quando ci si racconta che il Salvatore *Invenit vendentes oves et boves et columbas et nummularios sedentes* (Luc. VIII. 41.), e però li cacciò fuori co'lampi di uno zelo irresistibile, *et nummulariorum effudit æs, et mensas subvertit* (Joan. XI. 14.): mandò sossopra banchi e danari. Se alludesi a questi, vediamo la pubblicità di tali banchi, e la riprovazione fattane dal Salvatore per la profanazione del luogo sacro in che si tenevano, e non per la natura loro, in que' detti: *Nolite facere domum Patris mei domum negotiationis.* Ciò che è pure degnissimo di osservazione, e farebbeci con lume nuovo balenare alla mente: Che non è dunque ogni usura nell'intrinseco suo generalmente un consorzio di delitti e di riprovazione per abusata giustizia.

CAPO QUINTO

Si discute se vi fu mai originale tradizione evangelica proibitiva di tutte le usure.

83. *Tradizione*, voce latina di origine, val quanto *consegna*. Nel caso di sante cose *tradizione* val consegna di verità da custodire insieme e da trasmettere.

84. Seguendo questi concetti, tutta la rivelazione (qui dinoto l'evangelica principalmente) è tradizionale nella prima origine sua; perchè tutta la rivelazione e sue cose fu consegnata da custodire a chi la riceveva, ed insieme da trasmetterla. E tale ne fu sempre l' intento, sia che originalmente fosse manifestata dalla presenza e voce del Redentore, sia che per divino interiore suggerimento, ispirazione o cognizione, e spettacolo eccitato di poi nell'animo de' primi che la ricevevano; sia che la tramandassero immediatamente, sia che per intervalli, datosene il tempo e il luogo.

85. Siccome l'evangelica rivelazione dava una legge di amore, così nasceva per natural suo carattere da essere custodita e trasmessa fra le vive memorie ed i vivi trasporti di onore interminabile, cioè fra l'interno ed esterno discorso che lo alimenta e lo esprime, o sia colla viva voce anzichè per le impressioni in pietre, o metalli, o cera, o carta, morte significazioni le quali non replicano esse stesse in ciò che sono un atto di ossequio, di amore e di gratitudine verso Dio largitore di un tanto dono.

86. E di qui è che non leggiamo dato comando

alcuno da Dio di scrivere Evangelo, Atti o Lettere eccetto l'Apocalisse, la quale, siccome era principalmente profezia de' successi futuri della Chiesa, non impegnava l'amore quanto la legge stessa, e la quale, verificata successivamente, dovea per l'antichità dello scritto apparir profezia veramente tra' profani ancora in argomento di credenza verso tutta l'evangelica rivelazione.

87. Quando gli apostoli e i discepoli si divisero per la predicazione l'evangelica rivelazione pel nuovo regno di Dio, eccetto taluna giunta profetica in confermamento, o tal altra verso l'intendere più esteso e più interno di quella, o verso i modi speciali di alcuna pratica, era già nel suo pieno consegnata da custodire e da trasmetterla. E per dichiararmi prima su questa pienezza, poi su le eccezioni, considero che Gesù Cristo innanzi del trionfale suo ritorno al cielo disse ai suoi (1): *Andate, insegnate a tutte le genti, battezzandoli in nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo.* Or che dovevano insegnare? quanto egli aveva affidato e comandato loro: *Docentes eos servare omnia quæcumque mandavi vobis.* È vano pensare a parti. Il mandato era su quanto potea far de' cristiani, e costituire, dove non era, la Chiesa, presentandone i frutti e le vittorie della croce.

In s. Marco (XVI.) si dice: *Andate, predicate a tutti l'evangelo; e si aggiugne, chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo*: cioè quanto G. Cristo aveva insegnato era il complesso da salvarsene, e già confidato a que' primi banditori onde fosse custodito e trasmesso. In s. Giovanni Gesù Cristo dice agli

(1) Matth. 28., v. 19. 20.

apostoli con formola di una estensione incomparabile: *Omnia quaecumque audivi a Patre meo nota feci vobis;* e niuno mai dubiterà che avessene ascoltato quanto era da evangelizzare e praticare per trionfare con lui ne' cieli: poi soggiunge: *Io vi ho scelto perchè andiate e produciate frutto, ed il frutto vostro persista*, cioè in terra ed in cielo. Sicchè vedesi novamente fin dal partirsene di lui dalla terra già consegnato agli apostoli e ai discepoli ciò che era da custodire e trasmettere per la predicazione di salute. Ond'è che dividendosi questi per evangelizzare ne andarono pieni di questa ricchezza per trasfonderla e perpetuarla. Ora diciamo delle eccezioni.

88. Ben è vero che Gesù Cristo, com'è in s. Giovanni (1), diceva: *Io ho molte cose da dirvi, ma non bastate ancora a portarle* (udirle e proporzionarvici): *quando verrà lo Spirito di verità v'insegnerà tutta la verità: docebit vos omnem veritatem:* ciò che par significare che non ancora fosse stata consegnata tutta la verità nella sua pienezza. Ma nell'originale leggendosi οδηγησει υμας εις πασαν αληθειαν; tal formola rendesi ancora: *Dirigerà voi come in via a tutta la verità.* Donde io sono ridotto a concludere che ciò si riferisce non a massime nuove da manifestare, ma sibbene al concetto primo, reale e sincero, al concetto più interno e comprensivo, alla condotta, fatica, disagi e linguaggio e confession loro intorno la verità già data da custodire e dispensare, sicchè ciò ne pensassero, ne dicessero e facessero che era da pensare, da dire e fare, e non altrimente; nè se ne

(1) Joan. XVI., 12.

sgomentassero fra resistenze e minacce e pericoli nemmeno su tutta la terra.

Certamente nella formola: *ho delle cose a dirvi che ora non potete portare, ma quando verrà* lo Spirito di verità vi dirigerà in *omnem veritatem*, il riscontro delle sentenze fa conoscere che sia come dire: Ho delle cose a dirvi che ora non potete portare quanto *ad omnem veritatem*, ma quando verrà lo *Spirito del Signore vi ci dirigerà*. Il discorso è dunque su ciò che doveano avere, fare o patire verso quell'*omnem veritatem*, anzi che su lo ampliarsi la sfera delle verità; quei fatti e que' patimenti superando la forza dell'animo loro innanzi che lo Spirito Santo venisse, e ve li apparecchiasse, direi, col dono come delle ali, a voli impensati.

In secondo luogo parmi che quel detto alluda al concetto (1) e comprensione più interna come di ogni verità così dei rapporti e legami di tutte le parti infra loro, nella quale si hanno vedute sempre maggiori da contemplare; ma le parti o soggetti su i quali aver quel pascolo delizioso o ne' quali in sua virtù si contiene, erano già dati e circoscritti, e notati per l'occorrente della salvezza. Così dicendosi di uno che egli sarebbe diretto in via verso le città o nella perlustrazione di esse, intenderemmo costui direttovi realmente, ma ne intenderemmo insieme già esistere le città verso o dentro le quali è la direzione, e non pense-

(1) Questo senso è comune nella Chiesa. Imperocchè nell'apparecchio consueto ne' sacerdoti al sagrifizio della messa vi è la preghiera: « Mentes nostras quæsumus, Domine, Paraclitus qui a te procedit, illuminet, et *inducat in omnem*, sicut tuus promisit Filius, *veritatem*. »

remmo a nuove città da creare e darglisi da vedere.

E coll'uno e coll'altro senso può stare ciò che vi si unisce, che lo Spirito Santo *quæcumque ventura sunt annuntiabit vobis*. Pur ciò meglio alla condotta si riferisce degli operai nello spargere la parola del Signore (1); e congiuntamente a talune profezie che si darebbono su le vicende a venire della Chiesa, quali furono quelle annunziate e descritte nell'Apocalisse.

89. Ma s'interpetri pur comunque, occorse la venuta e diffusione dello Spirito Santo prima che que' santi inviati si disgiungessero per la predicazione; cioè l'evangelica rivelazione, eccetto alquanti presagi di vicende o la intelligenza più estesa e più interiore di senso, o le maniere dirigenti alcuna pratica, era già consegnata da custodire e da trasmettere in quanto bisognava a salvezza del mondo per la virtù della Croce, quando gli Apostoli si compartirono a spargere in tutta la terra il suono annunziatore di liberazione e di vita.

90. Volgendo gli anni questa tradizione fu pur confidata collo scritto da que' primi che l'annunziavano, apostoli ed evangelisti, e si ha ne' libri chiamati col nome di Scrittura Santa del nuovo Testamento, fermandosi l'attenzione nostra alla nozione dello scritto principalmente non perchè la tradizione coll'essere scritta cessasse, o possa mai cessare di essere tradizione divina in sè stessa.

(1) Paolo apostolo dice di sè stesso, Att. 20.: *Spiritus Sanctus per omnes civitates mihi protestatur dicens; quoniam vincula et tribulationes Jerosolimis me manent.* E nota la visione comunicata a s. Pietro per l'ammissione di Cornelio e delle genti alla fede, Act. 10.

Nondimeno parte non fu da loro scritta, e restò semplice tradizione: tale sarebbe la validità del battesimo conferito ai fanciulli e di quello dato secondo le regole, ma dagli eretici.

91. Pertanto la parola *tradizione* ha due significati, uno originale ed universale, l'altro particolare. Il primo dinota tutta la divina rivelazione nello stato di prima consegna, sia che poi fosse scritta, sia che no (1); il secondo e particolare esprime la tradizione originale di qualche verità rimasta, senza che fosse scritta da' divini scrittori; cioè questo secondo senso è di paragone ancora tra cosa scritta o non scritta.

92. Possiamo osservare che alcuni scrissero ciò che sapeano, testimonj essi stessi di presenza, e taluno scrisse ciò che ricevette immediatamente da questi, fattone ricerca diligentissima. Giovanni e Pietro son del numero de' primi espressamente: Luca nel principio dell'evangelio suo fa intendere che appartiene ai secondi. Dopo aver investigata fin dai principj, e conosciuta sottilmente ogni cosa, *sicut tradiderunt nobis ab initio ipsi oculati testes et ministri existentes sermonis*, scrisse assistito, illuminato, retto dallo Spirito del Signore *in omnem veritatem*: cioè lo scriver di Luca già era in un primo transito di trasmissione e già replicava ciò che si aveva, esso stesso tra i lampi e secondamenti, e corso della divina ispirazione. Pertanto leggendo l'evangelo di lui, sarà prudentissima regola d'interpretazione richiamarne le sentenze alle sentenze pur degli altri testimonj di

(1) Congruisce con questo il detto di Paolo 2., ad Thessal., c. 2.: *Tenete traditiones quæ accepistis sive per epistolam, sive per sermonem.*

presenza, e ministri in un tempo della santa parola; laddove furon da questi prima che da lui trattate e scritte, o trattare e scrivere si doverono.

93. E qui di transito prego quelli che ammettono la divina Scrittura e non la tradizione, a voler considerare che questo è un impossibile, non essendo essa stessa la divina Scrittura se non tradizione scritta dagli apostoli ed evangelisti secondo che il tempo se ne manifestava (§. 84.).

94. Premesso ciò, debbo avvertire che quando trasportomi col discorso alle usure non prendo la voce *tradizione* nel senso particolare, ma nell'originario ed universale; cioè cerco se in principio ai primi depositari della rivelazione fu mai data da custodire e trasmettere massima alcuna proibitiva di tutte le usure senza eccezione; e non cerco se data essendo, questa tradizione rimase scritta o non scritta. La seconda ricerca già supporrebbe questa original proibizione innanzi che si decida se possiamo o no supponerla. Non è questo l'intento mio: recomi alle origini prime: sto sul primo farsi la consegna trasmissibile degli evangelici insegnamenti, e sorgo a provare che non vi fu mai tradizione originale proibitiva di tutte indistintamente le usure. Or questo farà conoscere che non si potè scrivere perchè non si aveva: e così che quanto è negli evangeli non si può intendere di tal proibizione: vuol dire la nuova ricerca comprende e produce per nuova maniera la conclusione già datane nel capo antecedente, e preclude o fa ravvisare come non necessarie tutte le discussioni che altrimenti ne sarebbon da fare su le interpretazioni de' tempi seguenti. Un tal genere di ricerche, particolarissimo intorno le usure, è forse

impraticabile sul massimo numero di altre sentenze; e non è già discussione su-i modi e varietà de' sensi, ma su lo esistere o no di una cosa, e però di critico insieme e di filosofico argomento.

95. A procedervi, si dee premettere questo principio: Se i primi ricevitori e depositari dell'evangelica tradizione ebbero il bisogno presente di scrivere una verità confidata loro, è da concludere che in tale bisogno la scrivessero, e di più la scrivessero convenientemente al bisogno. Imperocchè bisogno presente di scrivere, e dovere, o sia obbligazione attuale di scrivere in tal caso equivalgono. Se dunque i primi ricevitori o depositari della tradizione evangelica furono in bisogno presente di scrivere una verità, essi furono nella obbligazione o dovere attuale di scriverla. O dunque mancarono al proprio dovere, o la scrissero: il primo non si può dire nel caso degli apostoli e degli evangelisti, uomini tutti santissimi. Dunque la scrissero: Ciò che è concludere, se i primi ricevitori o depositari della tradizione evangelica ebbero presente il bisogno di scrivere una verità compresa in quella tradizione, la scrissero.

Anzi la scrissero convenientemente al bisogno. Imperocchè nascendo la obbligazione di scriverla dal bisogno loro per soddisfare l'altrui, era l'obbligazione pari a tale bisogno: vuol dire, questa nell'essere soddisfatta doveva esaurire il bisogno: cioè lo scritto che sen dava doveva essergli non minore, ma congruo e pari.

96. E ciò tutto confermasi per gli esempj. Così l' evangelica tradizione originale insegnava che Gesù Cristo era il vero figlio di Dio fatt'uomo. Tal verità si cominciava ad impugnare, quasi por-

tata a senso non suo, da Cerinto e dagli Ebioniti nell'Asia, e fuori. Il bisogno portava che la originale tradizione si scrivesse, e con maniera o chiarezza uguale al bisogno. E Giovanni apostolo, rimasto come luminare sommo tra que' popoli, accorse al riparo con enfasi e luce da superare ogni bisogno. Ed allora nell'adito dell'evangelio di lui si udirono que' sublimissimi tratti: « Nel principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, ed » il Verbo era Dio; Questo Verbo era nel prin» cipio: ogni cosa fu creata da lui, e niuna senza » di lui, ecc. Un tal Verbo prese carne, e dimorò » tra noi, ecc. » cioè questo Dio si fece uomo. E Giovanni nella prima epistola sua non sorprende meno con quel proemio: « Ciò che fu dal prin» cipio, ciò che abbiamo ascoltato, ciò che veduto » con gli occhi nostri, anzi più che veduto, ciò » che le nostre mani han toccato nel Verbo della » vita; in questo la vita si è manifestata; e l'ab» biamo veduta e la testifichiamo e l'annunziamo » a voi questa eterna vita la quale era presso del » Padre, ecc., ecc. » Ecco la originale tradizione nel bisogno consegnata allo scritto, e con magistero pari al bisogno.

La original tradizione insegnava la risurrezione (1). Tra quelli di Corinto passati a Gesù Cristo tal verità vacillava, e Paolo ne scrisse e confermò chiarissima la tradizione e realtà della risurrezione

(1) Gesù Cristo nel suo predicare avea insegnata la risurrezione a fronte de' Saducei che la negavano. Egli disse (Matth. 22., 31.): *De resurrectione autem mortuorum non legistis quod dictum est a Deo, dicente vobis :* « Ego sum Deus » Abraham, Deus Isaac, et Deus Jacob? Non est Deus mor» tuorum sed viventium.

come si vede nel capitolo decimoquinto della epistola prima ai Corintj.

Tra quelli di Tessalonica si credeva e temeva tra le ansietà le più forti già imminente il fine del mondo, ciò che non conformavasi alla predicazione di Gesù Cristo (1). Vi era attual bisogno di scriver loro la original tradizione e con sufficienza da illuminare e calmarli. E Paolo ciò fece nel capitolo secondo della sua lettera a quel popolo; e le sollecitudini finirono, e gli animi furono riconfortati.

La epistola agli Ebrei ebbe origine dalla necessità di scriver loro la vera tradizione sul nuovo sacerdozio e sagrifizio di Gesù Cristo, e su la cessazion della legge. Vi si veda con quanta dignità e soddisfazione è trattato quell'argomento a fine di superarne ogni dubbiezza.

Dalla sentenza di Paolo ai Romani (1. 17.): *Justus ex fide vivit* (2), si era per alquanti interpretato e con violenza de' sensi che la sola fede senza le opere bastasse a giustificare o rendere e tener santo per la corona della gloria. Giacomo sentì il bisogno di scrivere la original tradizione precisa intorno alle opere che si debbon congiungere, e la scrisse tra molte altre belle verità con la sua unica e tanto affettuosa Lettera.

Sono questi, direi, cenni di esempio i quali

(1) Più volte il Redentore avea parlato del terminare degli uomini su la terra, occultandone sempre il tempo nel quale avverrebbe. In s. Marco (XIII. 32.) si legge: « de die autem » illa vel hora nemo scit, neque angeli in cœlo, neque filius, » nisi Pater, etc. Videte, vigilate et orate, nescitis enim quan» do tempus sit. »

(2) Vedi Agostino Calmet, Commentar. al cap. 2., v. 14. della epistola di s. Giacomo.

accreditano co' fatti quello che si propose e conchiuse, cioè che se i primi ricevitori e depositari dell'evangelica tradizione sentirono l'attual bisogno di scriverne alcuna verità, la scrissero, e come la opportunità dimandava, e non per iscorci e barlumi di sentenze, le quali moltiplicano i timori e le sollecitudini.

97. Or da tutto ciò segue apertissimamente che se que' primi ricevitori e depositari furono in attual bisogno di scrivere una sentenza e non la scrissero, questa sentenza non dee riguardarsi come spettante alla tradizione. Eccone la dimostrazione. Se l'attual bisogno portò di scrivere una sentenza tradizionale fu scritta dai primi che la ebbero, o vivendo essi. Nel caso nostro si tratta di sentenza con attual bisogno da essere scritta, oppure non scritta. Dunque tal sentenza non si dee riputare spettante alla tradizione.

98. E non si dee già tale argomento nostro valutare come l'argomento storico negativo, pigliato dal silenzio di uno scrittore, intorno di un fatto, e non più largamente, in efficacia di persuasiva. Il silenzio di uno storico è una pretermissione o scorcio di narrativa in iscritto di cose umane, o certo di cose umanamente trattate o senza obbligazion di trattarle, e dove ciò che si tace tralasciasi quando per imperizia o per incertezza, quando per noia, o perchè non bene si acconcia ai modi dello scrivere nostro, e non di raro per coprire i difetti di un partito. E però l'argomento storico negativo mette, non esclude le cause del dubitare su la esistenza di un evento.

Ma nel caso nostro si escludono affatto, non si ammettono queste cagioni; anzi ne occorrono delle

urgentissime in contrario, portatrici sicure della sentenza verso la quale si argomenta. Imperocchè si tratta di cosa certa e non incerta, di cosa conosciutissima e non ignorata, vincolante uomini santi, e tanto obbligativa quanto lo amar Dio, amato sommamente da essi, ed amato a fronte della morte in adempimento del ministero accettato e professato pubblicamente di santificare il mondo, e toglierne il peccato in premio di vita eterna. E però l'aver lasciato di scriverla dove tutto sarebbe bene stato il bisogno è certezza tanto luminosa che questa non vi era, quanto è luminosa la certezza che vi erano quelle che ne furono scritte. Imperocchè uno era sempre l'impulso o scopo dello scrivere o tacere, il bisogno impreteribile d'insegnare nella sua precisione, appunto, ciò che era da credere e non altro: vuol dire in tal caso l'argomento negativo o preso da silenzio o mancanza di espressione pareggia in forza il positivo o derivato da cose esposte veramente.

99. Questa osservazione su la tradizione di uno o di altro insegnamento, la quale, se vi era, portava il bisogno attuale che si scrivesse, e pur non si scrisse, ma fu preterita, è dell'ultima importanza. Essa forma una eccezione grandissima, anzi straordinaria tra gli argomenti negativi, o piuttosto ne costituisce una specie diversa, datrice di conclusioni tanto ferme, quanto ferme derivano da' positivi.

100. Ora veniamo a noi finalmente. Se ogni usura generalmente, senza veruna distinzione, è un peccato, dovrem dire che a' tempi degli apostoli vi era tanto profluvio e comunanza e letizia di questo peccato, quanta era la frequenza o bu-

licame della usura. Or la usura dell'impero romano, dove principalmente predicarono gli apostoli ed evangelisti, massimamente nelle grandi città sul mare o prossime, era tanto frequente e con regolato e pieno esercizio, quanto in quelle era pieno, vivo e regolato il commercio. È riscontro o concorrenza assai facile a vedersi nei fatti umani, che usura o sia frutto, o compensi, salario o premio di danari dati per tempo certo e commercio, non si scompagnano, come se questo non persista o non trovi come persistere senza de' primi. Ognun sa quante merci si affidano sul buon nome o credito, per pagamenti futuri, e come questo anticipa e moltiplica gli atti del commercio. Nondimeno di que' pagamenti ritardati si calcolano ancora le usure, come dei danari conceduti per tempo certo. Sicchè dunque se ogni usura secondo la primordial tradizione, generalmente e senza distinzione è un peccato; le insignissime città di Alessandria, di Efeso, di Atene, di Corinto, di Roma e tutta Creta, e le altre grandi isole, almeno del Mediterraneo, erano un emporio, un fermento, e diciamo un vero commercio e pratica e vita di peccato, e questa corroborata dal favor delle leggi (1).

101. È dunque visibile l'attual bisogno nei primi ricevitori e depositari della tradizione di farla conoscere su le usure e di scriverla nel bisogno in cui furono di scrivere. Paolo apostolo, oriundo

(1) Nelle città greche o romane vi era per ordinario un banco o mensa, ove per pubblica istituzione, autorità, privilegio o tributo, somministravasi danaro ad usura. *Salmasius, De trapezitico fœnore*, lib. 3.

da Tarso, capitale della Cilicia, anch'essa città marittima e con traffico, e pur qui venuto dopo la conversione, potè considerare ciò che era la patria sua e quanto nelle pratiche sue bisognosa di emenda: nè ivi già si contenne, ma corse e ricorse buona parte di Asia e di Europa. Sappiamo lui essere stato in Alessandria, reggia di Egitto, in Damasco, gran città della Siria, nelle due Antiochie della Siria e della Pisidia, in Tiro, doviziosissima città mercantile di Fenicia, in Efeso, per la Macedonia, per l'Attica, per l'Acaia, in Atene, in Corinto, in Cipro, in Samotracia, e tanti e tanti altri luoghi pienissimi di commercio; di talchè non potea non conoscere e non vedere la escrescenza che ci era dovunque delle usure. Egli scrisse e due volte, e lunghissimamente a quelli di Corinto, città la quale per la posizione sua su due mari era come l'emporio del commercio di Asia e di Europa: egli sentì tutto il bisogno di ricordar loro le sante pratiche del cristiano e di vituperare i vizj che lo disonorano: e può vedersi ne' Capi quinto e sesto della epistola prima scritta loro la enumerazione di tutte le aberrazioni le quali riprova, fornicazioni, avarizie, idolatrie, maldicenze, briachezze, furti, rapine, ecc. Se ogni usura generalmente e senza distinzione è una colpa, ecco Paolo in bisogno o dovere grande, presentissimo, di scrivere eziandio su la usura, onde riprovarla e trafiggerla, e farla mancare in ogni sua mossa, dove tanto abbondava, e non tutta al meno, disonorata dalle accuse della ingiustizia. Esiste la Lettera di Paolo a quelli di Efeso, anzi due altre a Timoteo da lui creato vescovo di quella città come forse delle altre chiese fondate pur da esso

nell'Asia (1) innanzi che Giovanni vi capitasse. In tutte vi si annunzia la santità che dee risplendere nel cristiano, e nelle ultime i doveri del vescovo nel promoverla. Ecco Paolo in nuovi bisogni di aprire, se vi era, quella universal riprovazione di ogni usura, senza distinzione alcuna. Eppur quel vaso di elezione, quell'inviato da Dio a santificare le genti non mai scrive precetti o ricordi alcuni sopra le usure. Altrettanto si osserva in Paolo che scrive a Tito, vescovo di Creta, ai Tessalonicesi (2), i primi infra quanti ebber lettere da lui, congregati in città capitale, ora *Salonichi* detta, con porto, agli Ebrei sparsi per tutto, e de' quali tanta copia ne era in Alessandria di Egitto. E finalmente simile fu il contegno di Paolo in tutte le sue lettere.

102. Ripiglio l'argomento. Fu veduto che se que' primi ricevitori e depositari della original tradizione evangelica furono in attual bisogno di scrivere una sentenza o massima da noi supposta tradizionale, e non la scrissero, questa non dee riguardarsi veramente come tradizionale. Ma se intorno le usure vi era la tradizione che dicono la qual tutte condannale indistintamente come un peccato, Paolo sarebbesi trovato non una, ma più e più volte, e direi continuamente in preciso e stretto, incalzante, manifesto bisogno di scrivere quella sentenza: eppur in tante sue lettere mai non la scrisse. Questa dunque non dee riguardarsi come spettante all'evangelica tradizione nella ori-

(1) Calmet, in prim. ad Timoth. comment., cap. 1. v. 3.
(2) Ad Thessalonic. *Et ne quis supergrediatur neque circumveniat in negotio fratrem suum: quoniam vindex est Dominus.* Questo era luogo tanto proprio a parlar delle usure, quanto niun altro, scrivendosi a popolo marittimo.

gine sua; cioè pari tradizione originale condannatrice, non scritta o da scrivere, non vi è stata mai.

E non si dica che Paolo nella epistola a' Corintj nemmeno parlò dell'omicidio, nemmeno dei venefizj nè dello spergiuro. Imperocchè que' venefizj si abborrono e si deridono e son rari; e tutti pe' lumi della natura riprovano l'omicidio, tutti lo spergiuro. Ma le usure inondavano e si amavano, e la consuetudine o la legge le garantiva. È visibile dunque la preferenza perchè sen dovesse irreparabilmente parlare se tutte fosser malvage.

103. Lo stesso argomento si può formare su Pietro, su Giacomo, su Giovanni, su Giuda o Taddeo, autori delle epistole canoniche cioè di regola universale per tutti; molto più che Pietro diresse lo scritto a' fedeli dispersi sul Ponto, su la Galazia, su la Cappadocia, su la Bitinia e l'Asia, detta particolarmente dai Romani, della quale Efeso era la capitale, e lo diresse loro con disegno che avessero un monumento de' santi ricordi di lui dopo la morte sua (1). E pari fu pur l'intento di Giacomo nella epistola sua. E Giovanni recatosi, pare, dopo di Paolo, e vivuto lunghissimamente in Efeso, scrisse l'evangelio su le istanze de' vescovi dell'Asia. E Pietro, nell'epistola prima, cap. 4. giunge perfino ai limitari di quella trattazione quando scrisse: (2) « Non sia tra voi chi si procacci delle pene come uccisore, o ladro, o maldicente, o che macchina su gli averi altrui. » E

(1) Petr. 2. epist. 1. 15.: *Dabo autem operam, et frequenter habere vos post obitum meum ut horum memoriam faciatis.*

(2) *Nemo vestrum patiatur ut homicida, aut fur, aut maledicus, aut alienorum appetitor.*

nella seconda parla di avarizia, e di avarizia han tutte un'impronta se tutte le usure sono un peccato. E Giacomo e Giovanni nelle epistole loro parlano della carità sovrana, la qual noi dobbiamo ai nostri fratelli, e niuna ve ne è nelle usure, se tutte sono un delitto col quale s'ingoia l'altrui. Anzi Giacomo pur tocca in esempio ciò che è mercatura (1). Se dunque tutte le usure, comunque ideate, ci viziano, come potè mai succedere che niun di essi, nell'obbligo in che erano di parlarne, non iscorresse mai, nemmeno con un cenno ai precisi riscontri e biasimi del tanto e sì consueto e sì trascurato male che è in quelle?

104. Che diremo dell'apostolo Matteo, publicano di condizione? Qual più istruito di lui su la usura per indole del suo ministero (2)? E qual più necessitoso di lui per chiedere e ricevere dal Redentore luce d'indirizzo onde riaversene e migliorarsene, anche a disinganno de' suoi compartecipi, e degli eguali nella professione? Eppure, egli stando lì lì sul subietto ci dice: *Volenti a te mutuari ne avertaris ab eo* (3); nè sillaba vi aggiunge intorno l'usura. È verissimo che ivi si discorre degli officj della mutua ed universal benevolenza; ma quanto ne era vicina o contigua la materia? Con tutto ciò niente ci si dice su la ingiustizia universale delle usure.

Nella parabola poi del padrone che affida i talenti ai servi, affinchè li negozino vi si parla espres-

(1) Jacob., epist. 1. 13.: « Ecce qui dicitis: hodie aut crastino ibimus in illam civitatem et faciemus ibi quidem annum, et mercabimur et lucrum faciemus. »

(2) Su le usure de' Publicani può leggersi la epistola prima di Cicerone nel sesto di quelle ad Attico.

(3) Matth. 5.

samente di usure, e queste proporzionate ai talenti. Quale incontro più stringente, più decisivo a dover narrare, se vi erano, come in transito almeno, gl'insegnamenti del Signore, esclusivi di ogni usura qualunque? Tuttavia non solo non vi si narrano questi, anzi tutto porta a concludere che le usure dei talenti vi si approvano, come può ravvisarsi nel capitolo precedente (§. 77.). Per le quali cose tutte trovomi per vista indeclinabile di animo colla persuasione che non vi fu mai consegna original di dottrina data agli apostoli proibitiva di ogni usura senza eccezione.

105. Ma leviamoci dalle induzioni su l'operare di questo e di quello. Consideriamo una mossa generale della Chiesa e suoi maestri, e capo loro nel primo avviamento di essa. Era sorta disputa caldissima tra gli Ebrei e i Gentili convertiti; presumendo i primi che dovessero gli altri col vangelo sostenere le osservanze mosaiche, come la circoncisione e le altre pratiche non leggiere, imposte dal vecchio Legislatore (1), nè lasciandosene gli altri persuadere. Il punto da discutere sospendea seco gl'interessi dell'una e dell'altra legge. A risolver la controversia con soddisfazione di tutti si recò Paolo e Barnaba da Antiochia di Siria in Gerusalemme ove trovavasi il capo degli apostoli, e Giovanni (2) con altri principali nel nuovo sacerdozio. Tenutosi concilio da questi, si fece ricerca diligentissima (3) su ciò che fosse o no da rite-

(1) Act. XV., 5. « Dicentes quia oportet circumcidi eos, » præcipere quoque observare legem Moysis. »

(2) Ad Galat., cap. 2., 9. Ved. Calmet, Comment. al verso primo di quel capo.

(3) V. 7. « Cum autem magna conquisitio fieret. »

nere della vecchia legislazione insieme colla nuova. E finalmente fu concluso e scritto, v. 28.: « Visum est enim Spiritui Sancto et nobis nihil imponere vobis oneris quam hæc necessaria, ut abstineatis vos ab immolatis simulacrorum, et sanguine, et suffocato, et fornicatione (1). » Ora io avverto, fra le tante pratiche favorite o non riprovate dalla legge, aveano gli Ebrei pur quella di dar su le usure ai non poveri, nazionali o fo-

(1) Si conveniva tra i disputanti che i precetti naturali fossero da osservare. Troppo era chiara l'intimazione del Decalogo e la conferma datane negli evangelj (§. 55. not.). Fa maraviglia come ristringendosi la controversia alle sole osservanze positive, indotte dalla legge di Mosè, vi si tratti delle carni sagrificate, e poi della fornicazione.

Ma è da sapere che per fornicazione qui s'intende propriamente il mestiero o l'atto delle pubbliche e dei pubblici prostituti i quali si vendevano alle altrui libidini. Questa maniera di traffico o sfogo si avea come non proibito; ma come permesso o tollerato fra i Gentili, quando era espressamente escluso per le ordinazioni di Mosè con que' detti (Deuter. 23.): *Non erit meretrix e filiabus Israel, neque erit scortum masculum e filiis Israel*; propriamente ου πορνη ουδε πορνος. A levare ogni dubbio, si dichiarò come da esser fuggita la prostituzione, cioè nell'uso, nell'atto e nel traffico; e ciò rimaneva escluso anche lo andarvi.

Quanto alle carni, fu costume degli antichi sagrificare gli animali agl'Iddj; e toltane la parte la quale si ardeva ad onor loro e toccava ai sacerdoti, il resto lo ritiravano per farsene cibo e convito o per venderne ancora. Tali carni, anche non partecipando al sagrifizio, si riguardavano dagli Ebrei come illegali e profane. Or qui nasceva la disputa: Ne potevano i Gentili convertiti mangiare nelle lor case o altrove, lungi da tempj? Per verità le carni, sebbene sagrificate, non contraevano macchia da infonder peccato. Nondimeno fu risoluto che si dovesser lasciare, a fine di scansare anche il sospetto di approvare o partecipare i sagrifizi fatti agl'Iddj, con iscandalo degli altri, e degli Ebrei convertiti massimamente. E ciò tanto più fu riputato consentaneo in quanto che i cristiani erano pel nuovo sagrifizio dell'altare chiamati a partecipare al corpo e sangue dell'uomo Dio sotto i simboli di pane e di vino.

restieri, come si dichiarò nel capo secondo (§. 16.).
Io potrei su questo dato procedere speditissimamente alla conclusione. Nondimeno per acconciarmi a tutti, e precludere fin la possibilità di una replica, limito il mio discorso, e lo comparto, e dico: È certo che nel vecchio Testamento si avean leggi ed osservanze su le usure verso i non poveri; è certo che non proibivansi queste dalla legge naturale, essendovi le usure permesse verso de' forestieri (§. 48.). Ora quali erano mai tali osservanze degli Ebrei verso gli Ebrei non poveri? Scelga ognuno come più vuole. Erano le usure moderate proibite tutte verso i non poveri? Suppongasi; e vediamo ciò che ne seguita. Siccome gli Ebrei pretendeano l'osservanza di ogni legge mosaica, ella dovette essere esaminata questa proibizione come tutte le altre proibizioni proprie di quella legge, tanto più che feriva il pubblico interesse, sul quale son tutti intenti e se ne agitano, e non istanno in su l'ozio delle parole. Or se di questa osservanza o legge proibitiva voleasene da que' santi congregati rilasciata la obbligazione, bastava rilasciarla con includerla sotto quell'universale *visum est nihil aliud imponere vobis oneris*, ecc., senza nominarvela particolarmente, come furono rilasciate tutte le altre che si abrogarono con includerle senza nominarle sotto l'amplissimo *nihil aliud oneris, etc.*; nominando solamente le poche le quali non si rilasciarono, come l'astinenza dal sangue, dalle carni soffocate, ecc. Or tale osservanza a punto non fu nominata. Dunque tale proibizione, se vi era tra gli Ebrei, fu risoluta e finita, nè si ritenne; cioè non vi era evangelica original dottrina affidata ai primi depositarj e di-

spensatori della fede perchè la proibizione si ritenesse.

Veniamo alla seconda parte della ozione. Se poi le usure moderate si dicano permesse già fra gli Ebrei verso i non poveri, essé rimasero permesse ancora, o sia non proibite per quel santo concilio. Imperocchè vi si trattava di scemare i pesi delle osservanze legali, non di aggravarli. *Visum est nihil aliud imponere vobis oneris*, ecc. E se quelle si volean proibire, bisognava espressamente nominarne la proibizione, o s'intendeano rimanere permesse, come dovunque, tutte le cose permesse restano tali finchè non se ne pubblichi espressa proibizione. Ma tale proibizione affatto non si trova espressa nella risoluzione di quel concilio su la universale discussione delle osservanze legali. Dunque i primi depositarj della fede, i primi estensori del regno di Gesù Cristo non furono in bisogno o dovere d'intimare quella proibizione; cioè manca la original consegna di una dottrina proibitrice di tutte indistintamente le usure a noi cristiani.

106. E questa, penso, è la ragione per la quale niuno poi, non Paolo, non Pietro, non Giacomo, non Giovanni, non Giuda e non altri scrissero indizio alcuno sul divieto di tutte in generale le usure senza divario alcuno. Anzi Paolo fu deputato con Barnaba ed altri a portare un tale scritto a quelli di Antiochia e di tutta la Siria e la Cilicia venuti dal Gentilesimo a Gesù Cristo. Giunti in Antiochia adunarono i fedeli e consegnarono la lettera; la quale mise in essi piena consolazione, vedutisi sciolti dal giogo della legge. E la consolazione fu cumulata da Giuda e Sila, due deputati, venuti con Paolo, ricchi del profetico spirito. Così quanto

abbiamo noi dedotto sul non esservi original tradizione proibitiva di ogni usura qualunque, non è sentimento che oggi spunta improvviso in noi, ma non potè non andar per l'animo, almeno de' più illuminati di que' primi credenti, sospesi in espettazione della risposta di Gerusalemme su la universale osservanza della legge.

107. La disputa avuta in Gerusalemme e la risoluzione seguitane ci dee convincere novamente che quel *mutuum date nihil inde sperantes* in s. Luca (VI.) parla sì di universal benevolenza, e non già di proibizioni di usure se non vogliamo dir che l'evangelista il quale scrisse di fresco, cioè circa due anni dopo quel consesso (1), fu mal conforme, o contrario all'apostolica e divina risoluzione del santo concilio, ciò che non possiamo nemmen concepire di quel sacro scrittore, fedelissimo compagno di Paolo ne' suoi viaggi, anzi da Paolo stesso lodato per l'evangelo.

108. Aggiungiamo che quando anche non avesselo preceduto quel concilio, le sentenze di Luca dove concorrono con le sentenze di altri testimonj di presenza sono da richiamare a quelle. Imperocchè Luca scrisse ciò che già se ne aveva da questi

(1) Quel concilio degli apostoli in Gerusalemme, secondo la cronologia prodotta da Agostino Calmet, è segnato l'anno LI. di Gesù Cristo. Gli evangelj di Matteo e di Marco si dicono scritti precedentemente: il primo l'anno ottavo dopo la risurrezione, cioè nel XLI. dell'era volgare; l'altro più tardi, forse l'anno XLIII. Ma gli altri due evangelj furono scritti dopo quel concilio. Quel di s. Luca l'anno LIII., e quello di Giovanni l'anno XCVIII. Si consente che la epistola prima scritta da Paolo sia quella a' Tessalonicesi, e si conviene esser scritta l'anno 52. o nel seguente. Cioè quanti scritti abbiamo da Paolo apostolo, tutti sono posteriori a quel concilio, come posteriori pur si tengono tutte le epistole di Giovanni, di Giacomo, di Giuda e la seconda di Pietro.

come di sopra fu dichiarato (§. 92.). I santi Matteo e Marco diedero alla Chiesa gli evangelj, scritti innanzi di Luca, il quale pur gli lesse prima di tesserne la narrazione sua (1). Nel luogo ov'è il verso famoso di s. Luca *mutuum date nihil inde sperantes*, egli tratta un punto stessissimo trattato già da s. Matteo. Or la sentenza di Matteo, testimonió di presenza considerabilissimo infra tutti in questo argomento, era: *volenti a te mutuari, non avertaris ab eo*; nel *mutuum date* quel seguito *nihil inde sperantes* ουδεν απελπιζοντες, com'è in s. Luca, significa letteralmente ancora, come altrove fu detto (§. 67.), *nihil desperantes* con senso attivo, cioè non respingendo gli altri senz'aver dato: ciò che vale appunto quel di Matteo: *Ne avertaris ab eo qui vult a te mutuari.* — *Non volgere le spalle a chi vuole il soccorso dei prestiti tuoi.* Come dunque nella necessità di Luca a quella di Matteo, nella identità che ve ne troviamo anche letteralmente, devieremo ad interpretazioni tanto diverse?

109. E quando s. Luca avesse voluto escludere il prezzo dell'uso dei danari conceduto per tempo certo, dove sarebbe mai quella conveniente chiarezza e precisione di scritto, e con parità del bisogno al quale si dovea riparare? Dov'è che vi si dia pure un cenno di traffico, di commercio, di prezzo proporzionale dell'uso dei danari, anche pe' tanti casi ne' quali si applica, senza la continuazione del commercio, come in compere di fondi

(1) Calmet., Comment. in Lucam, v. 1.: « Communi Ecclesiæ persuasione creditur, Lucas non prius manum conscribendo evangelio admovisse quam post Matthæum et Marcum, quorum scripta *evolvisse*, ipsaque interdum verba exscripsisse, non dubitatur.

o per non alienarli, o per costituir doti in un tratto e redimerle con rate certe?

E se l'intento era di escludere le usure propriamente, come tacer questo nome, il quale ne era il proprio e notissimo? Quando Luca lo adoperò franchissimamente (19. 23.) nel caso del padrone il quale fidò ai servi i talenti da fruttificarli fin presso de' banchieri? Dove il discorso presenta come un favore, una propensione di approvazione verso le usure se ne adopera il nome, e dove si vuol pretendere che si escludessero, ivi son da credere proibite senza essere nominate? Certo così non detta l'arte dello scrivere, massimamente in cosa di argomento gravissimo, e la qual tutto ferisce il genere umano.

E più risolutamente, tutto annunzia che in quel testo si tratta degli offizj di benevolenza: ma dov'è che qui si tratti de' comunissimi casi ne' quali non benefichiamo, nè siamo obbligati beneficare, e non essendo obbligati beneficare non vogliamo beneficare? E con ciò torno a vedere generarmisi nell'animo dal detto di s. Luca tutt'altra sentenza che di usure.

110. Concludiamo. Non si debbe original tradizione proibitiva di tutte le usure senza eccezione, e però non si potè scrivere nè fu scritta dai divini scrittori, nè so pensare di poterla mai più rinvenire nella perennità successiva ed universale delle tradizioni. Imperocchè dove si vede che manca la radice, niun savio alzerà l'occhio a cercare il tronco e sua diramazione. E così dove manca la sorgente del fiume, niuno volgesi a trovar l'alveo entro cui scorra per campi e città fino al mare. E se fossimo certi che mai si ebbe nel

firmamento il globo del sole, niuno pe' vastissimi spazj dell'aria investigherebbe il cammino della sua luce. Nondimeno piacemi vedere ciò che sia di questa ideata tradizione di universal proibizione intorno le usure nella serie de' generali concilj. Se non vi era fin dalle origini, nemmen essi ce la daranno; e ciò sarà nuova conferma che mai non si ebbe.

CAPO SESTO

Si esplora la sentenza de' concilj generali circa le usure.

111. Sopravanzano, almeno in parte, gli scritti di san Clemente, compagno e cooperatore di Paolo apostolo e IV. de' papi, gli scritti d'Ignazio martire, vescovo di Efeso, di Policarpo, vescovo di Smirne, e d'Ireneo vescovo di Lione, padri tutti di prima antichità, e pastori in città di amplissima negoziazione, e i quali per sequela di ministero avrebbono anch'essi dovuto scrivere documenti di riprovazion generale su le usure, se tutte, niuna eccettuatane, fosser malvage. Nondimeno que' santi videro ciò che era, e noi manchiamo di tali documenti: e si han lettere di Clemente papa a quei di Corinto fecondissima di traffico, e d'Ignazio al suo popolo di Efeso come a quello di Smirne e di Roma, senza numerar qui le altre.

112. Ben è ciò degnissimo di osservazione in questi successori prossimi ai grandi annunziatori della religione. Tuttavia non farem qui dimora, ma volgeremo l'attenzione nostra a ciò che sen fece e disse dopo i tempi apostolici ne' generali

concilj, dove la Chiesa congregata nella unanimità o quasi unanimità sua, lascia vedere il senso pur de' singoli, i più insigni almeno, i quali testificarono e trasmisero qual si avea la dottrina dei maggiori.

113. Il Sinodo famosissimo di Nicea nella Bitinia primo tra' generali, l'anno 325. portò le sue considerazioni su le usure, e ne proibì quelle tra' Romani dette *centesime*, cioè del dodici per cento l'anno su la moneta, e le più gravi ancora per grano, vino, olio e simili, conceduti da usarsi per tempo certo (1). Mi basti qui osservare che la proibizione fu data pe' chierici solamente; e che ne' sette concilj generali seguenti non fu mai vietata ai laici universalmente ogni usura. Sicchè niente da questi concilj si può concludere su la interna ingiustizia di ogni usura, nè su di una tradizione non scritta, manifestata dal consenso unanime, o quasi unanime de' congregati, la quale tutte le riprovi e condanni e respinga. Ed io ne considero ancora che i Padri del concilio Niceno per dare quella proibizione ai chierici alludono e di transito ad un testo di un salmo, forse scritto per l'antico tempio e sacerdozio, e non producono luogo alcuno del nuovo Testamento. Tanto siam lungi che ivi possa nemmen travedersi la conti-

(1) Canon. XVII.: « Quoniam multi sub regula constituti, » avaritiam et turpia lucra sectantes, oblitique divinæ scri- » pturæ dicentis: *qui pecuniam suam non dedit ad usuram*, » mutuum dantes *centesimas* exigunt: juste censuit sancta et » magna Synodus ut si quis inventus fuerit post hanc defini- » tionem usuras accipiens, et ex adinventione aliqua vel quo- » libet modo negotium transigens aut hemiolia (metà del tutto) » id est sescupla exigens, vel aliud tale prorsus excogitans, » turpis lucri gratia, dejiciatur a clero, et alienus existat a » regula. »

nuazione di una evangelica tradizione non scritta, proibitiva di ogni usura! Ma come potervela vedere se manca nella origine sua, secondo che si è nel capo antecedente dimostrato?

Ai chierici poi si proibì, perchè dedicati come sono al Signore, si volea che in tutto al Signore attendessero, esemplari di operazioni che edificano, e non di affezioni, povere quanto il mondo. E così vien loro tolto l'uso della negoziazione; nè la negoziazione è riprovabile per sè stessa, ma non presenta gli esemplari degni del luogo santo, senza nemmen l'ombra di congiungimento alla terra e sue cose.

114. E chi dicesse che si han de' canoni (se mai tali si hanno per ogni verso) contra i chierici fornicarj ed adulteri, senza niuna menzione de' laici; e che di là non siegue che il fornicare e lo adulterare manca di proibizione pe' laici, voglia in grazia avvertire che ne' precetti del Decalogo (Exod. 20.) si ha, *Non mœchaberis, nec desiderabis uxorem ejus* (proximi); ciocchè non vi si legge della usura indistintamente. E per ciò que' canoni su' chierici adulteri o fornicatori già presuppongono la proibizione sopra i laici ancora senza replicarla: ma dal Decalogo non sieguo altrettanto su le usure moderate de' laici verso i non poveri. Ond'è che quel canone Niceno intorno le usure centesime in danari, o della metà della sorte in semi e liquidi, ecc., promulgata sui chierici, non iscorre oltre di questi.

115. Ben è vero che nel generale concilio Lateranense secondo, celebrato l'anno 1139. sotto Innocenzo II. si decretò: *Porro detestabilem et probrosam divinis et humanis legibus per Scriptu-*

ram in veteri et novo Testamento abdicatam, illam inquam, *insatiabilem fœneratorum rapacitatem damnamus, et ab omni ecclesiastica consolatione sequestramus: præcipientes ut nullus archiepiscopus vel cujuslibet ordinis abbas, aut quivis in ordine et clero, nisi cum summa cautela usurarios recipere præsumat; sed in tota vita infames habeantur, et nisi resipuerint christiana sepultura priventur.*

Nondimeno è chiarissimo che qui si parla dei pubblici *usuraj* di quel tempo, e della *insaziabile rapacità loro.* Questa si condanna; questa di ogni ecclesiastica consolazione si priva, e questa si addita come esclusa dall'uno e dall'altro Testamento. E se tolgasi quella *insaziabilità* e quella *rapacità*, l'una compagna dell'altra, non vedesi più l'oggetto della riprovazione. E può notarsi che nella condanna non si ha nemmeno la voce *usura.* E ciò prudentissimamente; perchè ognuno vede e concede che nelle Scritture è condannata ogni *insaziabile rapacità*: ma ciò che sia delle usure moderate, cioè miti e proporzionali, non a tutti apparisce in un lampo, nè si vede o si tien certo universalmente in modo eguale: bisognava discuterlo seriamente e sottilmente, nè que' Padri vollero ingolfarsi in una discussione amplissima e non necessaria, esigendo la circostanza propriamente che si facesse argine alle sevizie e depredazioni incontentabili degli usuraj, le quali a quel tempo infuriavano e desolavano; come lo spettacolo della storia di quegli anni ci dimostra, e come potrem vedere più sotto nel testo che allegheremo del concilio, quarto de' generali nel tempio Lateranense.

116. Non ostante dunque un tal canone di universale condanna su la insaziabile rapacità e su gli usuraj che la esercitano, la discussione intorno le usure fu propriamente declinata. E così nemmeno que' congregati dopo undici secoli e più dalle origini del cristianesimo, lasciarono indizio alcuno che si abbia tradizione divina non scritta proibitiva di ogni usura senza eccezioni. Nè dee pretermettersi che se cosa condannarono su l'eccesso, si riportarono unicamente a ciò che è scritto e con generalità maravigliosa. Tanto poco andava loro per l'animo che si abbiano evangeliche tradizioni non scritte, esclusive di ogni usura indifferentemente! E tanto poco pensarono ad intendere se ciò che si ha presso Luca, cap. 6. e tirasi in condanna di usure, sia, o possa mai essere indizio o parte di una tradizione più ampia non scritta, e secondo la quale debbe spiegarsi!

117. Quarant'anni dopo, cioè nell'anno 1179. si tenne il concilio Lateranense III. e vi si trattò delle usure come vedesi nel capo XXV. Nell'anno 1215. sotto Innocenzo III. si tenne il quarto Lateranense generale, e nel capo LXVII. vi si decretò per le usure. Per altro in ambedue si fan condanne e pene su' publici usuraj, giudei di religione, ma la reità dell'usura si tiene per condannata (1), vuol dire come nel concilio secondo Late-

(1) Nel capo 67.: « Quanto amplius christiana Religio ab » exactione *compescitur* usurarum, tanto gravius super his ju- » dæorum perfidia inolescit: ita quod brevi tempore christia- » norum *exhauriunt* facultates. Volentes igitur in hac parte » prospicere christianis ne judæis *immaniter* aggraventur, » synodali decreto statuimus ut si de cetero quocumque pre- » textu judæi a christianis, *graves et immoderatas usuras* » *extorserint*, christianorum eis participium subtrahatur, do-

ranense generale. E con ciò niente sen può dedurre se non sopra la *insaziabile rapacità* degli usuraj: cioè se non sopra le fiere e divoratrici loro estorsioni; e voglio dire son queste propriamente il *crimen usurarum* secondo il parlar de' concilj.

118. Celebrandosi l'anno 1245. il concilio generale primo Lionese vi si parlò dei debiti con usura da' quali erano gravate le chiese, e del modo di pagarli con ordine di non crearne più de' simili se non per evidente necessità delle chiese medesime. Qui pur dunque circa le usure tutto si lascia come nella seconda delle generali adunanze in Laterano. Anzi e i metodi imposti per estinguere i debiti con usura, e la concessione di crearne in caso di necessità manifesta, ci chiama a concludere che non tutte affatto le usure si teneano per malvage e non praticabili senza peccato. E notiamo che i due papi Innocenzo III. e IV. approvarono che somme dotali si affidassero a qualche mercante onde averne salva la dote con frutti intanto ad alimento e sostegno delle proprietarie (1).

119. Nel secondo concilio generale Lionese l'anno 1274. a tempi di Gregorio X. si fecero due canoni il 26. ed il 27. su le usure: ma l'uno e l'altro concernono i pubblici usuraj, cioè l'esorbitanza e sterminio che ne seguitava.

» nec de *immoderato gravamine* satisfecerint competenter.
» Christiani quoque, si opus fuerit, per censuram ecclesiasti-
» cam, appellatione postposita, compellantur ab eorum com-
» merciis abstinere. »

Principibus autem injungimus ut propter hoc non sint christianis infesti, sed potius, a tanto *gravamine* judæos studeant cohibere.

(1) Broedersen, De usuris licitis atque illicitis, col. 1191. su d'Innocenzo III, e col. 1195. su d'Innocenzo IV.

120. Or la condotta de' padri di questi ultimi due generali concilj è tanto più da considerare quanto che Lione è città riguardevolissima, di un commercio antico, clamoroso e vivissimo, con più fiere lunghissime nel corso dell'anno. Come venuti alla necessità di parlar delle usure avrebbono potuto dispensarsi dal proibire in tutto ogni prezzo anche moderatissimo per l'uso delle monete, se questo prezzo è per sua condizione malvagio nè tollerabile nei cristiani? Eppur niente di ciò si è fatto. Come dunque poterne apprendere o dedur mai una tradizione scritta o non scritta, contraddittoria ed espulsiva di ogni utile qualunque, ancor leggerissimo, per l'uso della moneta o simili concedute per commerciare?

121. La formola più grave la qual si citi contro le usure è di Clemente V. con approvazione del concilio generale tenuto in Vienna di Francia nel Delfinato l'anno 1311. Ma ora si conviene che tal costituzione non fu nè formata dai padri di quel concilio, nè ivi pubblicata con approvazion loro. Ella fu per que' padri riservata e lasciata a quel papa che la concepisse e stendessela. E Clemente la concepì e stese, ma dopo sciolto quel sinodo, anzi nemmen da lui fu pubblicata, ma dal successore suo Giovanni XXII. dopo essere stata di nuovo esaminata.

Parmi che la sana critica esiga che Clemente, sollecitato a proveder su le usure dai padri di un concilio, Clemente il quale fa le viste di parlare coll'approvazione di questi, quando riprova le usure e mestiero di esercitarle, intenda, anzi debba intendere ciò che s'intese ne' concilj precedenti, cioè l'esorbitanza, o sia l'eccesso divoratore il quale

è propriamente contro i diritti umani e divini, ai quali ci richiama il santo pontefice, voglio dire anch'egli si tien da largo come i padri degli altri concilj; non discute propriamente, ma suppone la pravità delle usure (1). Con che ci rimanda alla *insaziabile rapacità* degli usuraj, l'unica precision di condanna che si avesse, fatta nel secondo concilio Lateranense per occasion della usura, eppure non sotto il nome di usura.

122. Nel seguente generale concilio di Costanza, cominciato l'anno 1409, si mosse il discorso di condannare le usure: ma, propostosi appena, il B. Gersone, grave dottissimo uomo, gridò che si definisse prima ciò che s'intendea per usura, onde non si condannasse in un cumulo ciò che è lecito con ciò ch'è illecito (2). E que' padri si arrestarono; nè vi fu decreto intorno le usure: ciò che è

(1) In quella costituzione si legge: « si quis in illum errorem inciderit ut pertinaciter affirmare præsumat, exercere usuras non esse peccatum: decernimus eum velut hæreticum puniendum. »

Qui propriamente il decreto è su la maniera di punire chi afferma ostinatamente che non è peccato l'esercizio, cioè mestiero di dar su le usure, mestiero notissimo in quei giorni ed esecratissimo per la esorbitanza.

E se col nome di usura qui si volesser escluse tutte senza eccezione, vi si dovrebbero comprendere pur le usure dette compensative; e pur queste si approvano comunissimamente. Ivi dunque per usura s'intende ciò che in que' tempi s'intendeva, cioè la *insaziabile rapacità*.

(2) Tom. 3., op. pag. 187., in tert. part. De contractibus, Gersone egli stesso racconta di aver esclamato in quel concilio: *Deus æquissime! quis nesciat et simoniam et usuras nobis omnibus extirpandas esse? Sed primitus declarandum sub quibus casibus et qualibus intentionibus proprie dicta simonia vel usura committatur, ne damnetur justus cum iniquo . . . aut ne similiter detur usuræ titulus justis et necessariis contractibus.*

prova chiarissima che non quanto si comprende sotto il nome di usura nella varietà de' tempi, tutto è riprovato e proscritto; e che finora non erasene fatta la distinzione: cioè non erasi ancora allegata nè riconosciuta tradizione alcuna, scritta o non scritta, esclusiva di ogni usura senza limite o riserva alcuna. O più chiaramente: si riconosceva fra tutti che fossevi il peccato dell'usura, ma qual fosse questo propriamente, secondo la scritta o non scritta tradizione, non erasi discusso ancora con esame definitivo, e sapeasene solamente che era secondo le divine leggi e le umane riprovata la insaziabile rapacità dei chiamati e riconosciuti usuraj di mestiero.

123. Nel concilio Lateranense V. cominciato sotto Giulio II. l'anno 1512. si approvarono poi sotto Leone X. i monti di Pietà per sollievo della gente povera, ne' quali si concede il danaro per tempi certi a tenuissimi prezzi, proporzionali ai bisogni per sostenere que' monti. Ora sostengonsi questi anche prendendo a discreto interesse i danari per darli (1).

124. Firenze e Trento, città dalle quali ebber nome gli ultimi due concilj, non ascoltarono canoni di universale riprovazione su di ogni usura indistintamente. Nel concilio di Firenze si trattò e concluse la riunione tra le chiese latina e greca,

(1) La istituzione de' Monti di Pietà fu soggetto di disputa lunga tra Francescani e Domenicani, approvandosi da quelli e riprovandosi dagli altri. Il primo Monte di *pietà* fu creato in Orvieto l'anno 1463., il secondo in Perugia l'an. 1467., coll'approvazione di Paolo II. Poi si aperse in Viterbo l'an. 1472., in Savona nel 1479., in Assisi nel 1485., in Mantova nel 1486., ecc. Franciscus Zech. e Societate Jesu, Dissertat. 2., circa Usuras, §. 311. Venet. 1762.

e nella greca si ammettean le usure, nè si chiese l'abbandono di quella sentenza come di altre si chiese. Il concilio di Trento era adunato a frenar la licenza degli insegnamenti de' novatori, e Calvino, l'uno de' capi della riforma, insegnava che non tutte le usure moderate sono malvage, ma le sole contro de' poveri: nè quell'insegnamento fu represso, o proscritto sebbene in quei giorni si ampliava.

125. Noi daremo in progresso, lib. 3. cap. VI. alcun cenno della condotta successiva dei papi circa l'usura. Frattanto non sappiam respingere da noi la sentenza che pur gli altri, come Clemente V. abbian seguito lo spirito de' concilj, in quanto rescrissero, e che però dovran sempre spiegarsi convenientemente al senso di questi. E come pensare in contrario se i papi ebbero ed hanno tanto soprintendimento e peso per la conclusione, e fino su tutto il concilio per confermarlo?

126. Per tali e tanti riscontri vedesi, o riman confermato amplissimamente che mai, fin dalle origini del cristianesimo, non si ebbe e non si ha tradizione evangelica alcuna scritta o non scritta, proibitiva di tutte le usure senza distinzione. E che se ne' tempi successivi ne fu cosa mai proibita o sen dee proibire, fu rapportata o dee rapportarsi alle regole universali del giusto, e fu proscritta o si dee proscrivere (ciò che si accorda in tutto colle Scritture) se vi contraddice o lasciasi nell'andamento suo se non vi contraddice. E se mai cosa vi si aggiunse cui la prudenza chiedeva de' tempi, ma non le Scritture la chiedono e non i naturali diritti, vedremo ciò che valse tra' popoli, e come cessate le cause di quella prudenza, l'in-

teresse pubblico lasciò sentirsi, e riclamò di essere ciò che era prima di que' vincoli, e l'autorità direttrice seppe ascoltare e non contraddire.

CAPO SETTIMO

Documenti e fatti insigni con indizj di usure discrete coi ricchi, approvate ne' primi dodici secoli della Chiesa.

127. Non solamente poi non troviamo general proibizione di ogni usura indistintamente per tutti nelle universali adunanze della Chiesa, ma nell'antichità de' dodici primi secoli, alla quale appunto l'età corrisponde de' santi Padri troviam documenti e fatti da intendere che si ammetteva e si praticava incolpatamente dai laici verso i non poveri, esclusone l'inganno e la esorbitanza. E qui torno a que' padri Niceni, osservabilissimi come prossimi alle origini del cristianesimo. Un mese innanzi la famosa adunanza loro Costantino il grande, imperatore e protettor singolare della Chiesa, avea con pubblica legge prescritto che dandosi ad usura in generi come in semi, liquidi, ecc., l'usura fosse metà del capitale; e dandosi ad usura danari, questa fosse la centesima o l'uno per cento il mese (1). Nel procedere del concilio, al quale in-

(1) « Quicumque fruges humidas vel arentes indigentibus » mutuas dederint, usuræ nomine, tertiam partem superfluam » consequantur: id est ut si summa crediti in duobus modiis » fuerit, tertium modium amplius consequantur Quod si con» ventus creditor propter commodum usurarum, debitum re» cipere noluerit, non solum usuris, sed etiam debiti quan» titate privandus est. Quæ lex ad solas pertinet fruges. Nam » pro pecunia, ultra singulas centesimas creditor vetatur ac» cipere. » Codex Theodos. lib. 11., tit. 33., De usuris.

terveniva lo stesso Costantino, i Padri raccogliendo lo sguardo su la morale interdissero ai chierici le usure centesime (1) in danari, e le altre che erano metà del capitale affidato in semi o fluidi, ecc. (2).

128. È manifesto che qui si allude alla legge di Costantino, e che, considerata, si restringe pei chierici: dunque lasciavasi nella sua integrità pei laici: vuol dire nello stato di aperta permissione. E certo tale era la conclusione la quale dovette andare per l'animo di Costantino, dei chierici e di quanti sapean ragionare tra' cristiani. Or questo è tanto lontano dal proibire, quanto la visibile permissione ne è lontana. E, posto ciò, come si potrebbe mai più correre di secolo in secolo investigando una divina tradizione proibitiva di ogni usura senza eccezione, quando apertamente da un generale concilio che pondera l'argomento, manifestasene come accordata e confermata, o presupposta la concessione all'universale de' laici, salve sempre le regole generali di carità e di giustizia?

129. Pochi anni dopo quel concilio fiorì s. Basilio, arcivescovo in Cesarea di Cappadocia, insignissimo per dottrina in tutto l'Oriente. L'edizion parigina delle opere di lui, procurata l'an. 1730. da' Maurini, presenta nel terzo tomo alla pagina 250. tre lettere, la centesima settima e le due seguenti, dimostrative dell'usura, mite, consueta ai

(1) Si veda il canone allegato nel capo precedente.
(2) Siccome in que' tempi la moneta era più scarsa che ora, ne seguitava che ogni centinajo si pregiava quanto più centinaja delle nostre: e però l'usura di ogni centinajo era più forte, massimamente che di que' tempi l'impero trovavasi esausto per le tante guerre occorsevi.

suoi tempi, senza proibizione tra' cristiani non chierici verso de' non poveri.

Giulitta, donna non ignobile, parente del santo, rimasta vedova, e tutrice di un figlio si trovava debitrice di una gran somma con interessi. Non pagandosi al suo tempo, nè questi nè quella, ne fu sollecitata. Si adoperò s. Basilio per essa, e dinanzi di lui, del creditore e di uno già presidente, si convenne per iscritto che la donna rendesse in tempo definito il capitale e sarebbe aggraziata dei frutti: a voce però fu detto che sarebbesi conceduto tempo più lungo ancora. Ma poi trascorsone il termine appena senza pagamento, il creditore insistè durissimamente per la sorte non meno che per le usure. Il santo, addolorato del fatto, scrisse a Giulitta, al creditore e al conte Elladio, uomo dabbene e potente in casa del prefetto, a fine di consolare la donna e giovarla.

È osservabile che somma non leggiera era data e con usura, tra cristiani, ciò che addita il costume, e data senza che appariscane redarguzione alcuna del fatto; e senza reclamo su' frutti mal percepiti, mentre era vivo il marito di Giulitta, se pur furono percepiti, nè quando si rilasciavano come condonamento (1) se la sorte pagavasi al tempo convenuto. S. Basilio nello scrivere al creditore, volgesi, per impietosirlo, ai motivi di religione, alla misericordia che Dio avrà di lui se la usa, ma non gli accenna mai che le usure erano indebite come ingiuste. Eppur questo, se sussisteva era il motivo principalissimo da ricordare. Certamente così oggi farebbero i contraddittori di ogni

(1) « Viduæ *ignoscere*, quæ tantam simul pecuniæ summam » e domo sua cogitur emittere. »

usura, tanto più che le divulgano come opposte ai naturali diritti. Parimente il santo interpone Elladio affinchè la donna, dopo renduto come avea promesso il capitale, sia lasciata in pace senza istanza per gl'interessi. Era anche a lui da ricordare come siano ingiuste le usure tra i cristiani e come tra gli uomini. Ma niente di ciò si allega per commoverlo. Vediamo dunque praticate ne' primi secoli tra' cristiani non poveri le usure, e queste non redarguite, anzi trattate come non ingiuste.

Vuole, è vero, il santo, raccomanda che si abbia pietà per le nuove afflizioni, sciagure, depauperamento sopravvenuto alla donna: ma ciò appunto finisce di convincere che, prescindendo da tal circostanza, la quale è nuova, non vi è dove rivolgersi per appiglio in discredito di ogni usura senza eccezione.

130. Anche s. Giovanni Grisostomo, il qual crebbe nel declinare del medesimo secolo quarto, e finì nel quinto, fa traspirarci che l'usura moderata verso i non poveri era consueta ai suoi giorni e teneasi come non ingiusta. Noi abbiamo di lui su ciò due luoghi memorabili ne' commentarj a s. Matteo, l'uno nella omelia sessantesimasesta, l'altro nella decimaquinta. Or dicea nella prima (1): « Dond'è (2) tanta parsimonia in te verso de' po-

(1) T. 7. oper. pag. 660. In Antiochia. Imperocchè le omelie di s. Gio. Grisostomo intorno s. Matteo, XC. di numero, furono pronunziate in Antiochia, gran città, non lontana dal mare, e riputata come la capitale dell'Oriente.

(2) In fin. della omil. 66. in Matt. « Nam si argentum haberes *δεδανεισμενον και τοκους φερον* mutuo datum et usuras ferens, et debitor probus *ευγνωμον* esset, malles

» veri ? Forse per lasciare gran somma ai tuoi fi-
» gliuoli ? Anzi devi apparecchiare pur questi ad
» avere il contraccambio da Dio di quanto dispensi
» su' poveri. Imperocchè se tu avessi della moneta
» data in prestito, produttiva di usura, e se il de-
» bitore fosse buon pagatore, tu preferiresti certo
» le mille volte lasciare al tuo figlio non la mo-
» neta, ma la polizza di quel prestito, onde a
» lui ne provenisse molta rendita, nè questi fosse
» necessitato a girare intorno e cercare altri, i quali
» pigliassero quel prestito. Or tu vogli dare a' tuoi
» figli il chirografo di aver prestato a Dio nel dare
» a' poveri, e lascia ad essi Dio per debitore, ot-
» timo nel corrispondere. »

Qui si dice che si dee dare a Dio dando ai poveri perchè Dio è buon pagatore in ogni ricompensa, e che si dee così dare, appunto come un padre dà su le usure ai buoni pagatori in utile de' figli. La forza del discorso porta che come non è ingiustizia dare a Dio dando ai poveri per averne da lui la mercede, così nemmeno vi è ingiustizia nel dar su le usure ai ricchi o buoni pagatori. Sappiano dirci dove sia difettuoso questo argomento. Io non trovo donde ripudiarlo. E quel *preferiresti certo* LE MILLE VOLTE, ecc. (avverbio non ben fatto sentire dal traduttore latino) esprime quanto erano cercate tali sicure collocazioni di danaro : e quell'aggiungersi che così si farebbe, perchè non fosser necessitati i figli a girare e cer-

» certe *μυριακις αν ειλου* syngrapham, quam aurum filio re-
» linquere ut inde proventus ipsi esset magnus ne cogeretur
» *περιιεναι και ζητειν* circumire et quærere alios ubi posset
» collocare. Nunc chirographum hujusmodi filiis dato, et Deum
» ipsis relinque debitorem. »

care altri che ricevessero simili prestiti fruttiferi, addita nonmeno una pratica comunissima e vigilantissima tra i concetti di ben fare tanto ne' padri quanto ne' figli; anzi tanto comune e replicata quanto riputata necessaria. Avverto ancora che se il santo dottore tenea per ingiuste tali fruttuose prestanze, non mai avrebbe detto che un padre *preferirebbe le mille volte* lasciar queste al figlio senza riprenderne la propensione tanto viva a praticarla. Anzi quell'espressione indica favore e comprovamento senza dubbiezze in chi parla.

Vediamo dunque in Oriente ne' primi tempi assai comune tra' cristiani, e vigilante, e riputata presso che necessaria la consuetudine di dar su le usure ai non poveri, cioè ai buoni pagatori e senza le apprensioni d'ingiustizia.

Splendido è pur l'altro luogo nel paragrafo ottavo della omelia decimaquinta. Imperocchè il santo raccomanda che non si curi la maldicenza, quando regolatamente si vive; ma temasi quando è il contrario. Imperocchè chi potrebbe difendersene presso i contrarj della fede quando si dicesse (1): « Non ascoltasti tu quali e quanto grandi » precetti abbia dati Gesù Cristo? Or come potrai » adempirne uno appena, quando, posto da parte

(1) T. 7. pag. 197.: « Non audisti qualia et quanta Christus jusserit? Quando ergo poteris vel unum ejus implere » præceptum, cum prætermissis omnibus παντα αφεις (lasciata ogni altra cura) circumeas, usuras colligens, fœnus fœnori addens, negotiationes instituens, servorum greges emens, argentea vasa comparans, agros, domos, suppellectilem immensam? Et utinam id solum ageres! Cum vero » his *intempestivis* injustitiam quoque addas, terram finitimis » abstrahas, domos spolies, pauperes atteras, famem augeas; » quando poteris ad hæc limina accedere? »

» ogni altro pensiero, ti rechi in giro raccogliendo
» le usure, intessendo prestito a prestito, negozio
» a negozio, compera a compera, di servi, di va-
» si, di argento, di campi, di case e di suppellet-
» tile immensa? Ed oh! qui la finissi. Ma se a
» tali estranee cure tu vi aggiungi la ingiustizia,
» usurpando, dove terre, dove case, dove logoran-
» do i poveri, dove aggravando la fame, quando
» potrai giungere nemmeno ai limitari di quei
» precetti? »

Or qui si deplora il lasciare ogni santo pensiero, e lo ingolfarsi tutto a raccoglier le usure, a far prestiti, negozj e compere, perchè la superfluità di tante cure c'inabilita all'osservanza dei divini comandamenti, e non perchè ogni usura sia ingiusta per sè stessa. E quindi il santo siegue: *Che se a tali e tante cure intempestive, si aggiunge la ingiustizia*, *ecc.* Vi si parla dunque per modo che gli uditori sentivano ricordarsi le usure come frequentissime, eppure non ingiuste, come non tutti ingiusti sono i negozi e le compere. E questa ingiustizia non intrinseca a tutte le usure è quello propriamente che dobbiamo convincere.

Dippiù si aggiunge: « Quando tu opererai al-
» cun bene non cercare da me povero la ricom-
» pensa... tu hai Dio per tuo debitore; perchè
» ne cerchi da me povero e miserabile? Forse
» quel debitore si sdegna quando il debito se ne
» ripete? È forse povero? Ricusa di soddisfare?
» Non vedi gl'ineffabili suoi tesori? Non la sua
» liberalità profusissima? » E tali formole confermano che il ricco ricevea su le usure e le pagava, nè sdegnavasene, nè vi era di che rimproverar l'azione considerata in sè stessa quando non eravi

eccedenza nè frode per la parte dell'imprestante. Il povero qui non trae le scuse sue se non dalla impotenza.

131. Or congiungiamo ai sensi di questi due greci dottori un tratto di s. Girolamo, dottore della chiesa latina, sebbene scrisse in Oriente singolarmente. Ne' commentarj al capo XVIII. di Ezechiello ci dà chiaro ad intendere come non era da redarguire la usura congrua verso del ricco. Imperocchè taluni a giustificarsi la usura con chiunque diceano *ho dato* (così narra Girolamo (1)) *un moggio* (di semi) *il qual seminato ne' ha prodotto dieci. Come dunque non sarà giusto che io men abbia un mezzo moggio di più del dato, quando il coltivatore per tal mia liberalità ne acquista nove e mezzo?*

Il santo vedea che era da distinguere se chi riceve il prestito fosse ricco o povero, e come quel discorso non potea mai valere col povero, ma col ricco, e rispose (2): *Non vogliate errare, dice l'apostolo*, Dio non si burla. *Dicaci nettamente il benefico prestatore, a chi mai ha prestato al ricco o al povero?* Habenti, án non-habenti? *Se il prestito lo ha fatto al ricco, senza dubbio* (fu sua liberalità) *non avea l'obbligo a farlo* utique dare non debuit: (cioè vale il discorso di esiger con

(1) « Solent argumentari ac dicere: Dedi unum modium « qui satus fecit decem modios. Nonne justum est ut medium « modium de meo plus accipiam; cum ille mea liberalitate « novem et semis de meo habeat?

(2) « Nolite errare, inquit Apostolus: *Deus non irridetur:* « Respondeat enim nobis breviter fœnerator misericors. Utrum « habenti dederit; an non-habenti. Si habenti; utique dare « non debuerat. Sed dedit quasi non habenti. Ergo quare « plus exigit, quasi ab habente? »

frutto). *Ma se egli ha fatto il prestito* (quasi) *come a chi non ha*, cioè al povero (egli vi era obbligato); *perchè dunque esige un di più come dal ricco? Ergo quare plus exigit quasi ab habente?* La riprensione è dunque quando la usura si esige dal povero perchè siamo obbligati a soccorrere, non avendo lui, come ha il ricco. Quando dunque il prestito era senza niun obligo a farlo, cioè con chi ha come il ricco, non si riprendeva il concordare e l'esigere con frutto. Il discorso è semplice e chiaro. I contradditori han cercato di oscurarlo: ma quando si torna al contesto cessano le oscurità. E seguendo un tal dire di s. Girolamo ci rimane nell'animo che era interdetto il dar su le usure ai poveri e non al ricco, sebbene (ciò che sempre s'intende) dove non fossevi eccesso, nè inganno.

132. Il linguaggio di s. Girolamo si osserva anche in s. Gregorio Nisseno nella orazione sua contro gli usurieri, posta nel tomo secondo delle opere di lui a pagine 225. e seguenti. Imperocchè nel fine della pagina 229. si scrive: *Tu vero æris et auri, rerum parere non solitarum, ne quære fœnum neque coges paupertatem ea quæ sunt divitum præstare, neque pendere illum qui sortem petit*, chiede, implora in dono anche la sorte, ecc. I poveri dunque non erano da forzare alle usure perchè ciò era forzarli a far quello che è proprio soltanto de' ricchi. Voglio dire, ai ricchi si affidava con le usure e le pagavano, e si riputava questo come proprio di loro. Tanto siamo lontani che si riguardassero le usure con essi come ingiuste, se la ingiustizia non sopravveniva altronde come dagli eccessi e dalle frodolenze.

133. Ci resta del secolo V. un fatto importan-

tissimo per la controversia. Massimo, offizial di palazzo, e poi su la bontà de' costumi creato vescovo di Tolosa, avea, laico, dato su gl'interessi una tal somma ad un uomo tribunizio. Il quale, trascurata per dieci anni la paga delle usure (centesime), il debito di queste pareggiava la sorte e più ancora. E perchè secondo le leggi quando il debito delle usure era quanto il capitale, cioè lo duplicava, queste non più correvano; Massimo pe' suoi agenti insistè vivamente nel luogo dov'era il debitore per essere soddisfatto, nè vedersi chiusa la vena delle usure a venire. Ma ridottosi questo mal fermo di sostanza e di vita, pregò Sidonio Apollinare, uomo santo, amico suo, perchè nel suo viaggio ne andasse a Massimo vescovo in Tolosa, e lo supplicasse per lui di una dilazione a doverlo pagare. L'uomo del Signore accettò l'incarico e vi soddisfece. Impietositosi Massimo su lo stato del suo debitore concedè lo spazio di un anno per la restituzione del capitale, con aggiungere che sarebbesi contentato di questo condonando ogni usura. Morto intanto il debitore, Sidonio scrisse di tutto a Turno figlio di questo, e lo sollecitò di pagare, giuntone il termine, la sorte fedelmente, affinchè se Massimo *piamente condonava le usure, giustamente non le ripetesse* (1).

Per tal narrazione vediamo nel secolo quinto in Massimo un uomo dabbene il quale dà su le usure a persona non povera, e poi divenuto vescovo fa ripeterle per la via de' tribunali, anche

(1) « Cum habet talis persona contractum quæ velit medium relaxare cum totum possit exigere, si moram patitur quidquid propter misericordiam concesserat pie, juste reposcit propter injuriam. »

per non vedere interrotto il titolo e corso di quelle. Egli dunque tra la sua bontà non le riprovava nè laico, nè vescovo coi non poveri. E bisogna concludere che tale pur fosse la sentenza comune; altrimenti egli sarebbesi vergognato in tanto grado suo ripeterle pe' tribunali. Sidonio Apollinare con tutta la santità sua non si adoperò a chiedere se non dilazione pel debitore a poter soddisfare; laddove se la usura era ingiusta, avrebbe immantinente fatto valere presso Massimo questa ingiustizia in discarico del debitore. Massimo nel rilasciare le usure ciò dice fare per pietà non per giustizia: *Quae per usurae nomen accrevit, indulgeam:* e quel *nome* qui vale *titolo*; ciò che pur si dee considerare in tale risposta: Massimo riconosce anche allora il suo titolo, eppure condona. Sidonio scrive al debitore che Massimo le rilascia *cum totum possit exigere.* Dunque Sidonio anch'esso le tenea per giuste. E conclude al debitore che se egli tarda oltre il termine nuovo a pagare, Massimo può giustamente ripetere ciò che avea per pietà condonato. Dunque Massimo le tenea per giuste anche prima, non potendo il ritardo render giuste le usure che tali non erano.

È dunque un tal fatto valevolissimo a far conoscere la pratica comune e la sentenza tra i buoni del secolo V. sul non essere le usure miti e congrue tenute per ingiuste verso i non poveri. Si trova questo fatto con la lettera di Sidonio esaminato diligentissimamente presso il Broedersen, *De Usuris licitis atque illicitis, ecc.,* col. 675., e poi da Scipione Maffei nel libro II. cap. II. del suo trattato, *Impiego del danaro,* ed ultimamente dal cardinale de la Luzerne nelle sue dissertazioni *sur*

Mastrofini, Usure 6

le Prêt de commerce, T. 2. pag. 174. e 272.

134. Leggesi nel secolo appresso il fatto assai più grandioso e noto di Desiderio, vescovo di Verdun, città di Francia, in favore del popolo suo col re Teodeberto. Trovandosi quel popolo in povertà senza danari, e potendo assai prosperarvi se ne avesse da negoziarli, Desiderio mandò cercandone, ove ne tenesse un di più per tempo certo, colle usure legittime dal re Teodeberto, come buono e clemente con tutti. Egli ottenne settemila monete di oro *aureus* (1), e le dispensò tra' suoi cittadini, i quali ne invigorirono e crebbero in fama e potere. Alfine Desiderio rimandò la somma conveniente. Ma Teodeberto la condonò, soddisfatto che per lo adoperarsi del vescovo e per la liberalità sovrana gli afflitti dalla inopia ne fossero venuti a buona fortuna.

Il fatto è raccontato da s. Gregorio Turonese,

(1) *Aureus*, moneta d'oro, la quale non fu sempre di un peso stesso. Dopo la introduzione in Roma delle monete d'oro nel tempo de' consoli, e degl'imperadori sino a Costantino o Giuliano pesava un quarto di oncia come rilevasi pe' documenti storici, e dal peso esaminato degli antichi *aurei* giunti fino a noi. Dopo Costantino o Giuliano l'*aureus* fu diminuito ad un sesto di oncia, e l'*aureus* così diminuito è quello significato da Giustiniano nelle leggi. L'*aureus* di un quarto d'oncia si computava in argento cento sesterzi, o venticinque danari, ciascuno de' quali danari somigliava presso a poco la *dramma*, o il nostro paolo. L'*aureus* di un sesto d'oncia si computava circa diciassette dei nostri paoli. Nel contratto di Desiderio si allude all'*aureus diminuito*.

L'*aureus* fu ancora quello che si chiamò *solidus* senz'altr'aggiunta, quasi chi dica *moneta intera* in rispetto a monete più piccole le quali ci si riferivano. Ma l'*aureus* cominciò a chiamarsi *solidus* ne' tempi di Alessandro Severo, pel mezzo *aureus*, o per la terza parte dell'*aureus*, piccole monete d'oro le quali allora apparvero.

Didacus Covarruvias, *Veterum Numismatum Collatio*, pag. 601., etc. Colon. Agrippinæ, 1591.

scrittore contemporaneo nel libro terzo, cap. III. delle storie de' Franchi. Or qui notiamo. Desiderio, vescovo di rara pietà, chiede danari su le usure, e li chiede a sollevare la povertà de' suoi cittadini, cioè, non per le necessità della vita, ma per adagiarli e prosperarli co' negozj. E così chiedendo non sente nè teme riprensione dell'opera, non in città, non in corte. Qui dunque si vede il costume delle usure, e non tenute per ingiuste, quando si cercano e danno per imprese di agiamento e ricchezza. Teodeberto esso stesso non le tenne per tali, anzi Desiderio le chiama legittime, e non già perchè tali secondo le leggi e non per la morale. Imperocchè chiede i danari su tale condizione al sovrano per la sua bontà e pietà: *Bonitatem et clementiam circa omnes Theodeberti regis cernens*, e vi aggiunge: *si pietas tua habet aliquid de pecunia nobis commodes, etc....; pecuniam tuam cum usuris legitimis reddemus*, nè sarà mai bontà nè clemenza far ciò che si reputa ingiusto dinanzi a Dio. S. Gregorio di Tours riferisce il fatto, nè vi esprime pur sillaba di redarguzione. Anzi siccome la narrazione è di lui, e tal concessione di danari vi si presenta come un soggetto di bontà e di misericordia, ne intendo che in que' sentimenti andava pur l'animo del santo scrittore.

135. Ora passiamo al Gregorio, insignissimo tra' papi, e decoro singolare di Roma la quale ne era la patria. Nella epistola 38. del libro 9. di s. Gregorio Magno, leggiamo tanto da intendere come anch'egli, quel raro pontefice, non tenea tutto come ingiuste le usure: additiamolo.

Un tal Mauro avea preso da Felice, magnifico uomo, in valore di mercanzia quattrocento mo-

nete, *solidos* (1), pagabili non subito, ma in tempo definito, con le usure, intanto correnti, le quali riunite davano altre cento monete del saggio stesso. Mauro, scadutone il tempo, pagò la sorte in prezzo di quattrocento monete, e dieci ne pagò di usura, ma non potè più oltre pe' troppi dispendj, dicea, sofferti nelle merci. Nondimeno Felice insisteva e pressava al total delle usure. E Mauro, non restandogli mezzo a darle, ricorse a san Gregorio onde averlo intercessore presso Felice per la condonazione. S. Gregorio, vintò da compassione, scrisse ad Antemio suddiacono affinchè egli col vescovo del luogo ed altri vi si adoperassero, se il fatto stava come Mauro lo ricordava. Commovessero, egli scrive, « Felice in tal cosa, come è de-
» cenza in uomo cristiano e nobile, a dover es-
» sere più benigno che rigido, più misericordioso
» che intento agli stretti diritti, nè aspettar lucro
» dal danno altrui, ma contentarsi della sorte del
» prezzo ricevuto, in quanto che Dio onnipotente
» lo compenserà moltiplicatamente di ogni cosa
» che egli rilasci a favore del povero (2). ».

In tal fatto si vedono le merci computate e date, e ricevute per moneta, la moneta accettata per tempo definito co' frutti da pagarsene. E non si vede niun reclamo su tal pratica. S. Gregorio implora pietà per Mauro: ma se ogni usura è ingiusta, era da ricordar sopra tutto la ingiustizia onde

(1) Vedi not. preced.
(1) « Agere studeat ut hac in re sicut Christianum decet et
« nobilem, plus benignus quam rigidus, plus misericors esse
« debeat quam strictus; et lucrum de damno alterius non ex-
« pectet, sed recepta pretii sit sorte contentus: quatenus quid-
« quid pauperi cesserit, omnipotens ei Deus, multiplicata, si-
« cut promisit, restitutione compenset. »

obbligare Felice, uomo cristiano, e nobile e magnifico come è detto nella lettera. È dunque chiarissimo che i frutti si contrattavano nè teneansi per ingiusti universalmente, esclusa ogni eccezione. Di più Gregorio scrive ad Antemio a doversi adoperare per Mauro, se il tutto stava come egli raccontava. Or questo è dire che se l'affare teneasi diversamente, Antemio non vi dovea por l'opera sua: ciòè se Mauro non avea discapitato, se non era in povertà, egli lasciavasi a soddisfare tutte le usure: voglio dire non si teneano queste affatto per ingiuste da non poterle contrattare. E Mauro avea già dato dieci monete di usura, nè di queste si parla, come ricevute indebitamente e da restituire. E per grande motivo da indurre Felice a rilasciare il resto delle usure si allega la ricompensa o *restituzione*, la qual ne avrà da Dio su quanta beneficenza egli usi verso di un povero. E se ogni usura fosse ingiusta, qual beneficenza sarebbe mai non esigere ciò che non si dee? Qual retribuzione si dovrebbe al non commettere una ingiustizia? O come la retribuzione il nome prenderebbe mai di restituzione? È dunque visibile nel secolo sesto anche tra' cristiani la pratica di dar su le usure congrue ai non poveri, e questa non tenuta per ingiusta.

136. Ciò che dimostrasi ancora per le solenni e replicate convenzioni occorse tra i vescovi di Liegi e gli abati di s. Richerio nei secoli decimo e undecimo. Ingelardo abate di s. Richerio avendo alcuni poderi nel vescovado di Liegi, li diede, come lontani dalla sua residenza, in pegno per venti anni a quel vescovo e successori, pigliandone a riscontro in una volta 33. *denariorum libras*; in

guisa che l'abate godesse il danaro, ed i vescovi il frutto de' poderi (1) fu la convenzione rinovata appresso con altro pubblico istromento tra Durando, altro vescovo di Liegi, e tra Angibranno, nuovo abate (2). Si vedono sottoscritte a quei contratti persone assai riguardevoli dell'una e dell'altra parte.

Ecco danari dati e con frutto, tra grande apparato, e più volte, con piena cognizione ed approvazione di vescovi e loro chiesa, di PP. abati e loro monisteri. La gran tranquillità e facilità colla quale si celebrano questi atti dimostrano non solamente l'uso frequente e comune, ma quanto i nostri maggiori fossero lontani dall'apprendere nemmen l'ombra d'ingiustizia in simili contratti.

137. Aggiungiamo a questi un tratto singolare della vita della beata Juvetta vedova, scritta da Ugo monaco di Floressa (3). La benavventurata rimasta vedova l'anno 1187., continuò la vita in sante opere fino al 1227. Essa educava la prole in ogni timore di Dio, quando, volendo provedere a sè stessa ed ai figli per l'avvenire, sul consiglio e volere del padre suo mise in danari il poco aver suo, e li diede a pubblici negozianti (4) *onde par-*

(1) Il fatto è descritto nel *Cronicon Centulense*, lib. 3., cap. 3. Spicileg. Tom. 3. pag. 329.

(2) Cronic. cit., lib. 4., cap. 3. Tali fatti sono allegati da Broedersen, *De Usuris licitis atque illicitis* col. 720., e dal Cardinal de la Luzerne *sur le Prêt de Commerce.* Dissertat. 3., T. 2., p. 207., 296.

(3) Tal vita è riferita dai Bollandisti sotto il giorno 13. di gennajo. Acta Sanctor. januarj, T. I., pag. 868. Vedi Broedersen, *De Usuris licitis atque illicitis*, col. 749.

(4) « De voluntate et consilio patris consensit in hoc ut » pecunia quæ sibi proveniebat de substantiola sua publicis » negotiatoribus accommodaretur, ut supervenientis lucri ne- » gotiantium particeps esset, sicut multi et honesti secundum

tecipare agli utili loro, come solean fare, dice lo storico, *molti, anche onesti secondo il secolo, per altro non senza peccato: sebbene allora quel peccato si tenea del tutto per veniale o nullo, mentre oggi* (nel tempo in che si scrivea la vita non molti anni dopo il danaro dato a mercanti) *tal peccato evidentemente apparisce grave e grande.*

Su che riflettiamo che nè la beata nè il padre, anch'esso uom buono, e non chi li dirigeva, appresero malvagità niuna nel dar que' danari su le usure a mercadanti; e nemmeno leggiamo che quella benedetta ve l'apprendesse giammai, almen presso la morte, non apparendone indizio alcuno di penitenza o di richiamo di que' danari. Di più lo scrittore stesso della vita, sebben contrario alle usure, apertissimamente confessa che per addietro, cioè per dodici secoli interi lo impiegar danari a tal modo non si avea per peccato o per leggiero.

Nella qual partizione e sua ritirata da proteggerne ciò che afferma, traspira manifestamente la scientifica imperizia dello storico. Imperocchè se la usura si tenea per peccato, doveasi riputar questo non leggiero, ma grande, proporzionatamente al danno il quale si recasse a chi le pagava. Confessandosi dunque per lui che quel peccato non vi era o teneasi per leggiero, dee reputarsi in tutto come non vera quella leggerezza, e riguardare come una gradazione di tinta, usata dallo storico a

» seculum viri, idem facere consueverant, licet non absque
» peccati, nec sine quæstus emolumento. Quod tamen pecca-
» tum, quamvis modo quam grave et grande sit evidenter
» apparet; tunc tamen temporis aut omnino veniale æstima-
» batur aut nullum. » Vit. B. Juvettæ, cap. 9.

rendere meno improbabile che nel giro di circa trent'anni (1) tanta varietà si fosse introdotta di sentenza; che ciò che per addietro non era, ora apparisse peccato, e coi terrori di grande e grave peccato.

138. E vediamo pur le usure fatte valere con tassa certa ne' regni col voto eziandio de' vescovi. Alarico re de' Visigoti, nella Gallia Narbonese, nell'Aquitania, ecc., pubblicò l'anno 506. pe' romani sudditi suoi, cattolici in gran parte, un codice riveduto prima ed approvato dai vescovi come nel preambolo vi si fa conoscere. Egica, re de' Visigoti nelle Spagne, pubblicò anch'esso altro codice, esaminato e comprovato l'anno 693. dai vescovi del concilio XVI. di Toledo (2). Eppure ambedue que' codici regolano con tassa certa l'usura. Avrebbero que' vescovi ciò fatto mai se tutte indistintamente fossero un delitto? E Leone IV., giunto al pontificato l'anno 847., scrisse a Lotario imperadore supplicandolo a ritenere le leggi romane; e le leggi romane ammetteano e regolavano con tassa certa le usure (3).

(1) Spazio trascorso dalla morte della beata la quale non temea del suo fatto sino all'anno che quel monaco ne scrisse la vita.

(2) La lettera si ha nella prima parte del decreto di Graziano, Dist. 10. cap. 13.

(3) Ne' Digesti che sono la prima parte delle leggi romane raccolte in un corpo da Giustiniano, contengonsi le decisioni degli antichi giureconsulti, vi si tratta delle usure in un titolo particolare. Tutti i giureconsulti ivi citati presuppongono esser lecito stipular l'interesse dei danari conceduti per tempo certo. E Giustiniano diede forza di legge a quella raccolta. Il codice, seconda parte delle leggi romane, comprende le costituzioni degl'imperadori, e le leggi che vi s'includono su la usura ne autorizzano la stipulazione. *Si promissio usurarum recte facta probetur . . . optimo jure debentur* Cod., lib. 4.,

139. Ecco dunque de' fatti successivi, e non pochi, i quali non che significare la proibizione universale di ogni usura indivisamente, ne manifestano la pratica frequente coi ricchi, e tenuta come giusta non come ingiusta e malvagia.

140. Ben si trovano contradette da' Padri più o men largamente le usure coi poveri, e le oppressive con tutti, cioè con tutti quelle con frodolenza e con eccesso. Ma queste non sono il caso dell'impiego fruttuoso dei danari, esclusone l'esorbitanza e gl'inganni, e stesone il trattato coi ricchi propriamente.

CAPO OTTAVO

Conclusione del libro primo.

141. Ricapitolando quanto si è detto finora troviamo che nel vecchio Testamento erano proibite agli Ebrei tutte le usure co' poveri, ebrei o no, massimamente con gli ebrei poveri coabitanti una patria co' prestatori, ma che non erano proibite verso dei non poveri, ebrei o forestieri, quando non fossevi eccesso nè frodolenza. Troviamo che quand'anche fossero proibite a noi cristiani tutte le usure, la forza obbligativa a non praticarle non verrebbeci mai dalla legge mosaica, ma dalla legge nuova, la quale ne confermasse la proibizione, o dalla naturale per sè stessa, o come prescritta ancora dalla legge nuova.

tit. 32., leg. 1., e leg. 25. *pro auro et argento licitas solvi usuras jussimus.* E le novelle di Giustiniano che sono leggi sopraggiunte alle prime non favoriscono meno l'interesse per le somministrazioni di danaro con tempo certo, come può vedersi nel Rosignoli, *De l'usure.* Torino 1803.

142. Esaminando però l'evangelica legge ne intendiamo che affatto non vi è comando proibitivo di ogni usura indistintamente, senza eccezione; anzi che mai fu consegnata divina evangelica original dottrina da essere tramandata in tradizione proibitrice di ogni usura senza limite alcuno. Vuol dire manca il fonte della tradizione in questo articolo di proibizione che dicono, e soltanto siamo rimandati ai precetti e regole generali di beneficenza e di non offendere.

143. Ciò che inteso, ne seguita che questa tradizione, la qual manca nelle origini, più non è da cercare in tutta la successione de' tempi ne' concilj, ne' Padri o negli altri scrittori ecclesiastici, sia di storico, sia di scientifico argomento.

144. Quand'anche vi si trovasse un cospirar di sentimenti a darci per proibite tutte affatto le usure, questo sarebbe una opinione nella Chiesa, e non già dottrina tradizionale data originalmente alla Chiesa da custodire, mancandone, come si è detto, in fronte la consegna fattane ai primi depositarj o banditori della fede. E niente impedisce che nella Chiesa, salvo il complesso della dottrina evangelica, sopravvengano delle opinioni più o men care in questo o quel tempo, anzi per durazione lunghissima.

145. Nondimeno abbiamo verificato pur col fatto che non vi è questa universal proibizione indistintamente, mancando ne' generali concilj; e scontrandosi ne' Padri e dottori della Chiesa fino al secolo XIII. de' fatti luminosi di usure, descritteci non come proibite, ma come praticate e comuni, e non ingiuste, nè riprovate verso dei ricchi. Dopo ciò come si potrebbe mai più provare

una tradizione proibitiva di ogni usura? Già non vi è tradizione evangelica di nome vero se non è universale, perenne, costante.

146. Chi poi volesse contemplare in serie successiva ciò che si ha da tutti i Padri su le usure, e come non sorgane sentenza escluditrice di tutte indifferentemente, potrà leggere ciò che ne ha raccolto e commentato nel libro V., *De usuris licitis atque illicitis*, il paroco di Delft, nell'Olanda, Nicola Broedersen per difesa del nazionale commercio e costume. Seguirono, dopo lui, la stessa carriera il nostro Scipione Maffei nell'opera sua intitolata, *Impiego del danaro*, al lib. 2., e più ancora il cardinal De la Luzerne, antico vescovo di Langres e pari di Francia (1) nelle sue Dissertazioni *sur le Prêt de commerce*, in cinque volumi in ottavo, a Dijon, 1823. Egli allega in questo argomento per serie ordinata, in tutta l'ampiezza loro, i testi dei Padri, e li considera e ne termina il terzo volume concludendo: « Rimane dunque » certo che i santi Padri, e tutti gli scrittori dei » dodici primi secoli della Chiesa (che fu il tem» po dei Padri) non hanno mai riguardata come » colpevole se non quella specie di usura, la quale » è condannata dalla legge naturale e dalla legge » di Dio: cioè l'usura oppressiva: e che essi non » hanno proscritto nè il prestito di commercio nè » l'usura in verso dei ricchi. » E tal era pure la sentenza di Lodovico Bail, dotto penitenziero di

(1) Gli ultimi due testificarono stima grande verso il Trattato del Broedersen. Quel cardinale nella IV. Dissertazione, t. 4., p. 201., dice che *si segnalò* più che tutti nella difesa: Scipione Maffei, infine dell'opera sua *Impiego del danaro*, diede un lungo estratto dell'opera del Broedersen, e lo termina con dire *che non si può lodare abbastanza.*

Parigi, il quale *de examine* Pœnit., quæst. 41., conclude: *Sancti Patres in hujusmodi mutua* (cioè quando si dà per interessi danaro, *indigenti ad se vestiendum, nutriendum, aut redimendum se*) *stilo acerrimo scripserunt, non autem in illa ex quibus mutuans et mutuatarius commodum reportant.*

147. Sia pure che ne' due secoli appresso al decimoterzo, una gran mano di teologi abbia pensato tutte le usure come ingiuste (1). Risponderemo che preziosissima è l'autorità de' teologi quando sia moralmente universale e perenne, cioè concorde su le dottrine rivelate, perchè testimonio e palesamento della tradizione; ma che qui si tratta di un punto del quale manca in origine ogni rivelazione o tradizione evangelica proibitrice senza eccezione. E di più mancherebbe la universalità, mancherebbe la perennità, non coerendo in ciò la sentenza loro con quella de' Padri i quali sono i primi teologi, e luce e norma e sostegno di tutta la teologica posterità, cioè la difficoltà che se ne trae non ha base o fermezza.

148. Io qui chiudo il libro. Intanto chi legge, vedutane la mancanza di ogni tradizione, raccoglierà che mancherebbe di ogni fondamento chi affermasse che è un dogma, o che spetta alla fede

(1) Io ciò quasi concedo per abbondanza. Del resto ciò si nega risolutamente da quelli i quali cercarono ed esaminarono i sentimenti de' teologi di que' tempi. Broedersen, *De usuris licitis atque illicitis*, col. 1664.

E non sono teologi quelli solamente che scrissero di teologia, ma ve ne sono innumerevoli ancora che non ne scrissero, vescovi, parochi, confessori. Quanto ai confessori, periti ancora dello stato interiore delle coscienze, scrivea Scipione Maffei al suo tempo, che di cento, almeno novanta condiscendono alle usure moderate verso de' ricchi. Che sarà stato de' tempi precedenti? Il caso è sempre lo stesso.

la massima: *Che ogni usura generalmente senza distinzione è un peccato* Ed io vi aggiungo che abusa della fede non solamente chi le toglie alcuna verità, ma chi le intrude ancora sentenze non sue.

149. Non esser poi tal massima un dogma della fede confermasi pienamente dell'Enciclica *Vix pervenit*, ecc., del pontefice sommo Benedetto XIV., pubblicata il dì primo di novembre, l'anno 1745., per la disputa rinovatasene al suo tempo intorno la usura. Egli cercò su questa i pareri dei consultori, ma non chiese loro che risolvessero il caso questionato (1), il quale riducesi al potersi o no dare lecitamente su le usure moderate ai non poveri; e poi nella Enciclica sua, o lettera circolare ai vescovi d'Italia, niente risolve in quel contratto (2): lascia a chiunque, fornito di scienza sufficiente, canonica e teologica, la facoltà di accingersi a discutere e risolverne nei bisogni la disputa, onde passare alle applicazioni: vuol dire nel caso anzidetto non vi è dogma o statuto di fede, preciso, aperto, indispensabile per ogni credente.

(1) Enciclic. in principio.
(2) « De contractu autem qui novas has controversias excitavit, nihil in præsentia statuimus. » Encicl. §. V.

LIBRO SECONDO

LEGGE NATURALE INTORNO LE USURE

PROEMIO

150. La legge del vecchio Testamento, com'è nelle condizioni precedenti, proibisce tutte le usure relativamente oppressive, ma non le altre, cioè co' poveri le proibisce tutte, ma coi non poveri vieta quelle solamente con frodolenza o con eccesso, e non le altre, moderate e scevre di tali macchie. La obbligazione però di tal divieto non comprende noi cristiani, se non in quanto lo stesso divieto è proposto ed intimato dalla legge naturale o rinovato dall'evangelica. Presone il debito esame abbiamo trovato che nè i libri del nuovo Testamento e nemmeno l'evangelica original tradizione non contengono decreto alcuno speciale intorno le usure. D'ond'è che in tale materia siam lasciati, o rimandati a quello che ne prescrive la legge naturale, la quale è pur confermata in tutto dagli evangelj, come dati a perfezionar la natura,

non intenti a trascurarla, e molto meno a corromperla. Già nel primo capitolo dell'opera nostra intorno le usure si adombrò ciò che abbiam su queste dalla legge della natura. Ci rimane ora dunque di esporlo compitamente, contemplando il subietto in tutta la sua dimensione, onde la verità ne lampeggi e prevalga, e le difficoltà se ne oscurino, e spariscano e manchino. Eccoci alla impresa.

CAPO PRIMO

Nozioni dell'uso.

151. La parola *uso* comunemente significa *abito* o *consuetudine*; ma nella materia che trattiamo *uso* dicesi propriamente lo adoperarsi di una cosa come acconcia naturalmente o sopra le altre ad ottenere un intento. Per es., adopero i piedi come destinati a far passi, e propri da movermene io per me stesso da luogo a luogo, e lo adoperarli quali sono acconci naturalmente per l'intento, certo di tal moto si direbbe *uso*: per egual modo siam detti far uso della penna, del pennello, del bulino, quando li adoperiamo come adatti, ciascuno nella singolar sua natura, per iscrivere, per dipingere o per incidere. E ciò è quanto bastaci di presente per la discussione la quale imprendiamo. Torneremo altre volte però su tal voce onde aver luce ognora più grande, e sentenza precisissima in fine, per quanto ci è dato.

152. Qui notiamo che altro è lo adoperarsi di una cosa e maniera con cui si adopera per ottenere un intento, ed altro l'intento. L'intento è

propriamente il fine o scopo dell'operazione; ed il fine non è nè la cosa che si adopera nè la maniera con cui si adopera, ma si raggiunge e si ottiene per essa, o rimane dopo essa. Per esempio, se io delibero di andare al Vaticano, io movo i piedi, e con certa maniera, e vi giungo, e mi ci trovo; ma il trovarmici non è nè li piedi miei nè la maniera colla quale gli adoperai, ma si ottiene e siegue con essi e mi rimane ancor dopo.

153. Tutte le cose create dal sapientissimo Dio son destinate come adatte e circoscritte, e proprie, ciascuna, ai lor usi. E vediamo come col sole ci dà la vicenda dei giorni e delle notti, delle stagioni e delle vegetazioni, e come colla superficie vastissima dei mari somministra la gran copia dei vapori, e così le nebbie, le nuvole, le piogge, i fonti, i fiumi, ecc. Il filosofo, il quale contempla con diligenza le cose per intenderne gli usi dell'una verso le altre, tenta un volo che non può terminare nell'eccesso dello spettacolo. Ella è però giustissima e fecondissima questa contemplazione per conoscere il piccolissimo anello che siam noi nella catena degli esseri, e quanto dipendenti, e come tutto ci umilii e richiami verso l'Autore incomprensibile, il quale ci ha così vincolati per serie di bisogni incalcolabili colla università delle cose, la qual va manifestando nella indigenza e sovvenzione e ben essere insieme di ciascuno la gloria di lui sempre fresca e bella e sospirata, come se coi ritorni dell'alba si rianimi o cresca.

154. Ma noi per l'argomento propostoci non dobbiamo spaziare in tanta profondità e maraviglie di cose. Noi dobbiamo limitare le nostre considerazioni all'uso delle cose dipendenti da noi per

supplire alla necessità, ai comodi e piaceri della presente nostra vita animale; cioè la dobbiamo ristringere all'uso de' nostri poderi e dell'industria nostra, come delle cose che da questi provengono, o facciam provenire per conservare, migliorare o adagiare noi come gli altri. Tale sarebbe l'uso de' campi, de' boschi, delle case, delle greggie, de' frumenti, de' vini, degli olj, delle tele, come di tutte le diramazioni in che scorre l'ingegno, vario, fecondo, inesauribile in quanto bisogna, giova, diletta.

155. È chiaro che non tutte le cose ci danno o possono dare un uso medesimo per la vita animale, perchè avendosi l'uso dalle cose, ne seguita che debba esser vario quanto sono varie le nature delle cose. Nel che possiamo ravvisare che colui il quale volesse che tutte le cose avessero e ci dessero un uso medesimo pretenderebbe in ultimo esclusa la varietà delle cose, dalle quali risulta l'universo; cioè pretenderebbe distrutto il mondo, e con ciò tutti gli usi, non che la identità che in questi richiede.

156. E chi volesse dirne che il mare non ha niun uso perchè non ci dà l'uso il quale ci è dato dal sole, dovrebbe ugualmente concludere che il mare non esiste, perchè non è il sole. Conseguenza stranissima, perchè uno non esser l'altro addita differenza, e non mancanza di tutto in qual si vuole de' due.

157. Si dee riflettere che tra le cose acconce per la vita animale, talune hanno uso interminabile, come i campi per le erbe, grani, frutti, e come i laghi e i fiumi per la pesca e per le acque; talune danno uso determinato a tempo più o men

lungo, come le case, gli animali, e l'uomo coll'opera sua; talune poi sono tanto inseparabili da certi usi che applicandovele si consumano e periscono nell'atto, come il pane, il vino, latte, olio, ecc., adoperati in cibo, o bevanda, in conditura o lume cessano di essere ciò che erano.

158. Or questo divario non potea non essere. Imperocchè vediam chiaramente che altra doveva essere la condizione de' fondi come della terra o del mare, da' quali o ne' quali si fanno le produzioni, ed altra quella delle cose prodotte. Se queste non si consumavano coll'uso più o men lungo, non avrebbero que' fondi potuto o dovuto avere costanza e perennità di uso, nè manifestare la ricchezza inesauribile della natura e dell'autore che la ideava e fondava. E se le opere delle mani degli uomini fossero sempiterne, cosa mai vi sopraggiungerebbero i posteri? Ma questo è più un tratto di filosofia che una richiesta dell'argomento da considerare.

159. Rientro dunque, ed aggiungo in distinzione più espressa che nelle cose le quali danno uso interminabile, cioè permanente o terminabile, ma più o men lungo, la permanenza o lunghezza non ci offre che una replica. La casa la quale oggi mi alloggia, domani mi concede altrettanto; e così poi dimane, e successivamente. Un passo del cavallo che mi trasporta è come il passo che precedette o che siegue. L'arbore in quest'anno mi ha dato i frutti, e poi me li darà novamente con replica del fatto. Tanto che la permanenza o lunghezza dell'uso non è se non un transito ed una ripetizione.

160. E nelle cose permanenti, e più o men

diuturne ogni replica di uso dee considerarsi come la cosa la quale si consuma ad un tratto coll'uso. Imperocchè diaci un cavallo, per esempio, venti anni di uso. Passato il primo anno di uso è come il cavallo con quell'anno più non esista; passato il secondo anno di uso, è di nuovo come il cavallo per quest'altro anno abbia cessato di essere o più non si abbia. Ciò dicasi di tutte le altre cose di uso permanente o diuturno più o meno, e comprenderemo che in queste ogni uso o replica di uso dee considerarsi come la cosa la quale si consuma ad un tratto coll'uso.

161. Il divario tra le cose le quali ci dan l'uso per una volta, e quelle che ce lo danno con replica è questo: cioè, quelle che danno l'uso di una volta cessano insieme coll'uso di questa sola o prima volta; ma le altre in ogni atto di uso cessano ancor esse, e son da considerare che cessino per ciò che erano a poter dare quest'uso, e cessino coll'atto che passa: ma sopravanzano per gli atti futuri, o sia per la replica che via via segue. Per es., io colle mie mani e penne più non sono per gli anni che passarono, come nemmen più esistono il cibo e la bevanda che io presi; ma questi cessarono in tutto di esser cibo e bevanda; ed io sopravanzo con replica dell'uso delle mie mani e della mia penna.

162. Or siccome nelle cose di uso permanente, e più o men diuturno costumasi distinguere la cosa dall'uso, ne intenderemo che tal distinzione non significa già, come par significare, la cosa sciolta e divisa affatto da ogni considerazione dell'uso, e l'uso sciolto e diviso in tutto da ogni idea della cosa, ma significa che la cosa dopo un primo uso,

posto il quale è come siasi consumata a poter dare quell'atto, porge la replica di uso a somiglianza del precedente, e lo porge con ciò che essa cosa ritiene, non con ciò che di questa è passato, nè più torna in nostro potere.

Del resto, nel bisogno di esprimer cose di uso perenne, le additeremo anche noi talora come è solito, per quelle nelle quali l'uso distinguesi dalle cose: e chi legge avrà cura di ridursele ai giusti concetti, anzichè ricavarne difficoltà le quali non possono sussistere.

163. Nell'uso possiam distinguere l'applicabilità di una cosa per ottenere un intento o fine, e la cosa mentre si applica per ottenerlo; cioè possiam distinguere la potenza o facoltà generale di prender gli atti e la potenza mentre svolge l'atto singolare. Diam questo cenno non perchè ora ci bisogni, ma perchè l'animo si apparecchi a distinguere ciò che altrove ci sarà necessario distinguere. E chi scrive dee trasferirsi in chi legge onde acconciargliene la persuasione.

CAPO SECONDO

Del prezzo, sue divisioni e sequele.

164. Noi sogliamo avere nell'interno dell'animo nostro una stima verso tutte le cose dipendenti da noi, considerate in quanto somministrano un uso per la vita animale nostra o degli altri. Or ciò è tanto naturale, palese e certo, quanto è naturale palese e certo l'amore che l'uomo ha per la vita, la quale persevera per quest'uso. Così tutti abbiamo una stima interiore del campo il quale ci pro-

duce erbaggi, frutta, messi, e della greggia la qual ci fornisce latte, lane, agnelli, ecc. E così stimasi l'opera del famiglio, dell'agricoltore, dell'artefice, del forense, dello scienziato, ecc.

165. Dunque, cessata, o toltane ogni considerazione dell'uso, non più si stimano le cose per la vita animale, perchè ne cessa, o toglicsene la cagione dello stimarle in tale rispetto, la quale è posta nell'uso che somministrano.

Vuol dire dunque, per la conservazione o bene della vita nostra animale non si stimano le cose da sè, ma coll'uso, e non senza; ciò che dee notarsi principalmente.

166. Siccome la stima interiore verso gli oggetti esteriori viene e si fa sentire o svela la esistenza sua, e segna il suo grado per certo eccitamento, impulso e quasi peso, o slancio, e volo di affezione verso i medesimi; se un tale eccitamento, impulso, quasi peso o slancio di affezione è lo stesso, la stima interiore nostra di più oggetti è la stessa, una sta come l'altra, o per l'altra, nè vi è come discernerla nello stato di tendenza dell'animo nostro.

167. Ma perchè delle cose buone per gli usi della vita animale talune vi concorrono più, talune meno, le une servono alla necessità, le altre ai comodi, e al lusso e piacere degli uomini generalmente: e talune si acconciano e giovano più all'uno che all'altro degli uomini, ne segue che oltre la stima che ciascuna cosa genera per sè stessa universalmente, abbiano una stima ancora di paragone o di preferenza fra di esse per questo o quell'uomo in singolare. E siccome tale stima per alcuni diviene in qualche oggetto grandissima, e

insuperabile, però ne vien detta per *eccellenza* stima di *affezione*, cioè suprema; perocchè non vi è stima niuna senz'attrattive, le quali sono il movimento e il linguaggio dell'affezione.

168. Fra gli uomini è notissima la voce *prezzo, valore, valuta.* Per sequela di attenzione possiamo ravvisare che questi nomi non significano altro se non la espressione in contrassegno e misura della stima interna più o men grande che io ed altri facciamo delle cose in quanto ci danno uso per la vita animale. Togliete questa stima e sue gradazioni nè più sen farà l'espressione vicendevole da me e dagli altri per contrassegno e misura; e con ciò saran finiti presso del pubblico tutti i nomi e concetti di prezzo e di valore. Per altro se la espressione che io fo della interna stima non è riconosciuta come pari e giusta da altri, riesce del tutto inutile e vana. Egli è come non siasi fatta la espressione di contrassegno e misura verso l'interna mia stima. La nozione dunque di prezzo involve la stima interna alla quale si riferisce, e propriamente la espressione esterna fattane, e questa riconosciuta, o concordata pur da altri in contrassegno e misura: ciò che via via dichiareremo più ancora.

169. Possono occorrere dei casi di opera stimabilissimi per la vita animale ne' quali siamo obbligati, potendo, di prestar l'opera nostra, anche senz'altrui invito o richiesta e concordamento; cioè senza prezzo a chi non può senza l'intervento nostro avere altronde scampo e salute, massimamente in un subito infierire di circostanze. Imperocchè il prezzo comincia colla concordia, o concorde espressione della stima interiore; ed i casi dell'ipo-

tesi precedono ogni concordamento. Noti appena, ci fan sentire l'obbligazione dell'opera, nè possiam tralasciarla senza la indignazione di Dio e della tradita natura, la quale altrimenti ne scapita e sen distrugge. Così reggere chi è per cadere, sollevare chi cade o si annega, soffocare una fiamma nascente, la qual trascurata crescerebbe in incendio, dare avviso di ladri vicini al viandante, difendere l'altrui nota innocenza o riputazione in un subito e violento assalto, sono opere tutte stimabilissime (1), ma noi siamo, potendo, obbligati a prestarle senz'altrui invito o richiesta, precedentemente ad ogni esterna convenzione o concordia di stima.

170. Ciò che fa intendere che non comincia il prezzo se non dove si apre la materia o il campo de' contratti.

171. Noi palesiamo le interiori disposizioni o concetti dell'animo colle parole che volano, e di più li presentiamo come fissi con lo scritto a libera contemplazione dello sguardo. Tuttavia non bastavano le voci pronunziate o scritte per esprimere le interne stime o il prezzo e valore che le interpreta e spiega; primieramente perchè le parole scritte o non scritte non si mangiano e bevono, nè ci sono immediatamente per sè stesse fondaco per vesti o stromenti di opera; e secondariamente perchè ricevendo noi l'uso da tante cose, uso vario, uso impossibile ad esser lo stesso in tutte (§. 155.), uso con graduazione di beni

(1) Daniello conosceva la innocenza di Susanna: difenderla era opera stimabilissima. Ma la subita difesa antecedeva ogni prezzo. Necessitava lui a prenderla anche prima di ogni convenzione.

più o men grandi secondo gli effetti, era ben naturale che concepissimo o significassimo, anzi dovessimo concepire ed indicare la stima, e quindi il prezzo di una cosa colle proporzioni alle altre. Per esempio, ho un cavallo: questo mi porge l'uso di sè per cavalcare, per tirare cocchj, aratri, pesi, ecc. Tutti ne concepiamo nell'animo una stima, diam segno di apprezzarlo parlando, scrivendo o altrimente. E così diciamo, per esempio, la stima o prezzo di un cavallo sta come quella di un bue, o come quella di quattro asini, di sedici agnelli, come quella di otto some di grano, o due di olio, come quella di un orologio portatile o di un quadro, di un rame inciso, di mezzo anno di lavoro colle mie mani, ecc.

172. Or siccome tutti questi prezzi in buoi, asini, agnelli, grano, ecc., dinotano sempre la interna stima nostra del cavallo, così è chiaro che anch'esso il cavallo esprime il prezzo di un bue, di quattro asini, di sedici agnelli e delle some indicate di grano o di olio, ecc. E per la stessa ragione intenderemo che un bue vale quattro asini, e i quattro asini un bue: che i quattro asini valgono sedici agnelli, e vicendevolmente, e che lo stesso discorso può tenersi per gli altri.

173. Da ciò possiamo comprendere che qualunque oggetto di prezzo per la vita animale pigliato con certe proporzioni espone misura, e rappresenta i prezzi di tutte le altre cose; e perciò che ogni cosa di prezzo secondo varie proporzioni, se consideriam la natura, è rappresentante universale di tutte le altre.

174. Se dunque io avessi, per es., quattro asini, io potrei, secondo il bisogno, dar questi in cam-

bio o valore di un cavallo, di un bue, o di sedici agnelli, e così potrei pur fare coll'opera che io presto delle mie mani.

175. Il prezzo di una cosa atta per gli usi della vita animale espresso con altre che ci diano altri usi per la vita medesima si chiama prezzo *volgare*. Il prezzo negli esempj sopraddotti appunto è il volgare, trattandosi di cose le quali a noi somministrano un uso per la vita animale, cioè per la sua conservazione e ben essere; ed esprimendovisi la stima interna che abbiam per l'una col mezzo delle altre.

176. *Commerciare* o *trafficare* (1) è mutare il superfluo delle cose acconce per la vita animale con quelle che ci mancano. Dar vino per aver grano, lane per sete, ecc., sarebbe *commerciare*.

Più dunque si fanno permute o replica di permute di cosa con cosa, e più avrem commerciato. E più distintamente: il commerciare esprime professione, abito, ecc. Una sola permuta esprime un atto, non l'abito e la professione.

177. L'esercizio originale di ogni commercio si ebbe, e si ha nel mezzo volgare. Perchè il commercio si fece originalmente e tuttavia si farebbe o si fa di cosa per cosa con mutare il superfluo che se ne ha per gli usi della vita animale con

(1) La voce *commerciare* non è sinonima colle altre *trafficare o negoziare*. Il commercio permuta le merci le quali soprabbondano con altre che ci mancano. Ma il traffico o negozio raccoglie ovvero avvicina i prodotti lontani, onde possiamo provvedercene speditamente. Il commercio sarebbe propriamente tra 'l primo venditore e l'ultimo compratore. Il negoziante o trafficante è come l'agente del commercio. Nondimeno tali parole saranno qui adoperate come identiche, non dovendo noi discorrere se non di permute generalmente.

ciò che ci manca. Le cose poi che si permutano si danno con la proporzione delle une verso le altre, cioè il prezzo dell'una di tali cose acconce per gli usi della vita animale si espresse e si esprimerebbe con altre di altr'uso, ciò che è prezzo volgare. E con ciò manifestasi che l'esercizio originale di ogni commercio si ebbe e si ha nel prezzo volgare.

178. Riuscendo però tal prezzo difficile da ragguagliare, e proporzionarlo come facile ancora a corrompersi ne' vini, olj, grani, oggetti i quali si dicono *consumarsi coll'uso*, e però trovandosi esso poco durevole, anzi essendo incomodissimo nel maneggiarlo e trasportarlo, massimamente da lontano, quando da lontano si dovesse cercare ciò che a noi manca con ciò che ci abbonda, si stabilì sul consenso aperto e continuato delle genti, col rame, coll'argento e coll'oro un prezzo comune, divisibile, proporzionabile, permanente, capace d'impronte e segni di proporzione, con date di tempi e luogo, e però non facile ad adulterarsi, anzi grato a vedere e toccarlo, e pronto quanto niun altro. E questo è la moneta o danaro, detto altrimente prezzo *eminente* o per *eccellenza*, o rappresentante tutti gli oggetti del prezzo volgare, e con ciò segno, o mezzo prediletto della universale permuta (1).

Senza dubbio è questo un ritrovamento pregevolissimo pe' commercj di ogni maniera in terra

(1) La moneta oggi è detta ancora *contante* o *numerario*, perchè i conti o numerazioni più spesse che si facciano sono colla moneta o per la moneta. Il verbo italiano *contare* vale tanto numerare, quanto lo aver forza di stima e di autorità: l'uno e l'altro di questi sensi concorre nella voce *contante* per moneta.

e in mare, e per accrescerli, come gli accrebbe incomparabilmente colla sua presenza. E si è per esso formato un nuovo genere di ricchezza ignoto ai primi uomini, come tuttora ai selvaggi; ed opportuno utilissimamente a supplire alla mancanza de' fondi, massimamente dopo essersi riunita la possessione di questi smisuratamente in poche mani.

179. Avvertiamo però che questa ricchezza non è che ideale o di opinione e convenzione, perchè nata, o creata e dipendente dal consenso delle genti unicamente, come si è detto. E chi nell'istante bisognasse di un naviglio o cavallo per fuggire, nè lo avesse ivi prossimo, indarno con tutto l'oro del mondo se lo creerebbe: vuol dire la moneta mostrerebbe la inefficacia e vanità della sua rappresentanza. Nelle pesti, nella fame, negli assedj, nelle invasioni, proscrizioni, occorrono casi non pochi i quali ci richiamano a considerare che la rappresentanza universale accordata dai nostri concetti alla moneta non può uscire più in là dei nostri concetti. La storia di Appiano, scrittore greco su le guerre civili de' Romani, è di ciò copiosissimo documento, massimamente dove parla delle proscrizioni di Silla e de' Triumviri, e dove narra gli assedj di Palestrina e di Perugia. Io volgarizzai quello scrittore, e si ha per le stampe romane e di Milano.

Più strettamente. Il prezzo generalmente comincia dove la materia o il campo de' contratti (§. 170.). Ne' casi addotti manca la materia o il campo de' contratti: e perciò non è maraviglia se ciò che è istituito per esser prezzo non possa spiegare il carattere e l'efficacia sua.

180. Nelle cose dunque utili per la vita animale abbiam casi di opera o di ricerca stimabilissima, li quali non debbono, e casi li quali non possono ammetter prezzo alcuno. I primi perchè importano obbligazione di operare prima di ogni contratto come gli esposti nel §. 169.; i secondi perchè non trovano la materia cercata per contrattare (§. 179.).

181. L'oro, l'argento, il rame debbono riguardarsi come cosa, o merce, o mercanzia, innanzi che si riguardino come prezzo eminente. Perchè se non avesse ciascun d'essi una propria natura o condizione, mancherebbe il soggetto da prendere per la rappresentanza de' valori. E per tale ragione appunto questi metalli furono prima adoperati come cose o merci, o mercanzie, e poi come valori. Nel Perù, nome poi divenuto singolare per esprimere l'abbondanza di oro e di argento, questi metalli erano ornamento de' templi e de' grandi, e non moneta innanzi che gli Europei vi capitassero (1).

182. Nondimeno si vede l'oro e l'argento, antichissimo come cosa o merce, e come moneta. Nel Genesi di Mosè, libro di antichità superiore a tutti, leggiamo che Abramo spedì un suo servo a' suoi parenti nella Mesopotamia a cercarvi moglie per Isacco, suo figliuolo, e gli diede a portare in regalo orecchini di oro, sicli (monete), e smaniglie (2). E leggiamo ancora Giuseppe venduto per venti monete di argento ai mercanti Madianiti e diretti alla volta di Egitto. Vuol dire di buon'ora le nazioni sentirono il bisogno di un prezzo *eminente* ed universale per facilitare, e così

(1) Garcilasso de Vega.
(2) Genes. c. 24.

moltiplicare il commercio, e lo stabilirono in que' metalli, ammirati, e ricercati già come cosa o merce, o tema di mercanzia.

183. Quantunque un tal uso non prevalse per tutto in tempo eguale. È da intendere che la luce delle cognizioni è progressiva come quella del giorno; e che, quando è l'alba in un sito, ancora è notte in parti più occidentali. Così vediam tra i Romani la moneta, tardissima a prendervi regia impronta e segnali. Di tal che scrisse Plinio, lib. 33., cap. 3.: *Servius rex primus signavit æs. Antea rudi usos Romæ Romæus tradit. Signatum est nota pecudum; unde et pecunia appellatum.* Le monete poi di argento furono coniate in Roma assai più tardi, cioè l'anno 485. secondo lo stesso Plinio nel libro citato, e l'oro più tardi ancora, cioè dopo anni 62.

184. Si scrive comunemente che l'intento primario per introdurre la moneta fu quello di procacciarsi più facilmente le occorrenze del vivere, e non quello di commerciare (1). Io non ho per giustissima questa leggenda. Imperocchè nel procurare i bisogni della vita hanno luogo le permute, ed il permutare include un fatto di ciò che è commerciare. In secondo luogo avverto che la moneta è invenzione di nazioni già floride. Or la floridezza senza il commercio, almeno interno, come idearsela nelle nazioni? Però sembra più congruo scrivere che la moneta fu introdotta congiuntamente per le permute intorno del vitto,

(1) Derivasi tal sentenza da Aristotile, e se ne allega il libro 5. dell'Etica, ed il primo delle cose politiche. Ma che non potè la riverenza verso di quel filosofo? Aristotile si maraviglierebbe di sè stesso.

come su tutte le altre del traffico, e non per le prime soltanto; e ritiene ora l'una e l'altra condizione dell'origine sua, e per sè stessa invita e richiama al traffico (1): vuol dire: Ciò che è, dimostra ciò che fu.

185. La moneta, che è segno universale per le permute, ne' casi particolari diviene o si considera come segno, o rappresentante particolare. Ciò che è un seguito della convenzione delle genti su la moneta. Per esempio l'oro e l'argento monetato rappresentano indeterminatamente i valori di tutte le cose da noi dipendenti, acconce per la vita animale; ma nel caso particolare che si voglia far l'acquisto di agnelli, buoi, ecc., si ristringono a rappresentare i valori di agnelli, o buoi, ecc. Accade nella moneta ciò che nelle formole generali degli algebristi, le quali ne' casi particolari prendono limite e spiegazione per questi appunto.

186. Come nel prezzo volgare vi è un ordine di proporzione nell'esprimere una cosa coll'altra; così pure un ordine si dovea formare, e si è formato nell'esprimere il prezzo di un metallo coll'altro. Imperocchè ciascuno di questi è pur sempre una cosa o merce rispetto dell'altro. L'arbitrio degli uomini desume dall'argento l'unità di rapporto o sia di regola per misurare gli altri metalli.

(1) *È impossibile il concepire il commercio senza la moneta, come concepir la moneta senza il commercio*, scrive ottimamente Giuseppe de Wels: *Magia del credito svelata*, lib. 1., cap. 6., pag. 123. Napoli 1824. E Michele de Jorio nella storia del commercio e della navigazione, lib. 1. cap. 12., pag. 197., pronunzia: *qualunque però delle nazioni sia stata la prima a coniare i metalli in monete, non può certamente dubitarsi che il motivo di tale introduzione non sia nato dalla opportunità per lo traffico e per lo commercio.*

Ed oggi un'oncia di oro puro si valuta diciassette once di argento, come un'oncia di argento si valuta ventotto once di rame.

187. Inoltre i prezzi, tanto volgare quanto eminente, non sono sempre gli stessi, ma variano più o meno secondo i luoghi ed i tempi. Perciocchè dipendendo i prezzi dalla stima interiore delle cose di uso, e la stima dalla quantità di ricerche e dalla rarità della cosa ricercata, ne seguita che i prezzi debbano muoversi e variare secondo questi rapporti, e questi variano secondo i tempi e i luoghi.

Le differenze nella raccolta delle uve, dei grani, nel frutto de' bestiami, nelle pesche, ecc., e nel compiersi delle stagioni, ci fan sentire continuamente questa mobilità ne' prezzi.

Quanto al prezzo eminente si conta che dopo la scoperta dell'America la quantità dell'oro e dell'argento siasi aumentata otto volte nell'Europa (1). Ond'è che scematane altrettanto la rarità, il prezzo di quei metalli siasi diminuito di circa otto volte; in guisa che quello che quattro secoli addietro costava uno, oggi costi otto; cioè un campo, una casa la quale allora si pagava cento monete di argento oggi si pagherebbe ottocento.

188. Anzi in un tempo medesimo i prezzi, tanto volgare, quanto eminente, non sono, e non debbono essere gli stessi per cose della medesima specie, perchè vi può essere, e spesso vi è, divario

(1) Così Antonio Genovesi nella sua Diceosina, lib. I., cap. XIV., §. 20., not. Ma Francesco Zech. Dissertat. 3., *circa usuras*, §. 199., dice che in Germania dopo il cinquecento il prezzo dell'argento e dell'oro è decresciuto più che dieci volte. Tanto è necessario nella scala dei prezzi tener considerazione ancora de' luoghi.

della bontà per l'uso, la quale è il soggetto della stima. Così non tutti i vini sono di eguale eccellenza, come non tutte le lane, non tutti gli olj, grani, zuccheri, ecc.; e tutto dì sentiam nelle merci nominar la *prima* e la *inferior* qualità. Dond'è che i prezzi per cose di una specie medesima non sono, anzi non debbono essere gli stessi in un tempo medesimo.

189. La cosa la qual si consuma in un tratto coll'uso non ha prezzo dell'uso distinto dal prezzo, come dicono della cosa. Imperocchè per la vita nostra animale niuna cosa è stimabile da sè senza l'uso (§. 165.). Dove per tanto questa si consuma in un primo uso, finito quel primo uso non resta più che stimare.

190. Ma nelle cose con replica di uso, riman da stimare la replica più o men diuturna, o non terminabile, finchè la natura siegue il suo corso. E ciò è propriamente che s'intende, o siam chiamati ad intendere quando in alcuni oggetti si concepisce la stima delle cose distinta da quella dell'uso. Vuol dire il linguaggio comune non è preciso e luminoso abbastanza, e noi nel bisogno dobbiamo rettificarcelo come si è scritto, distinguendo cioè la stima o prezzo della cosa concepita con un solo uso o con più atti di uso precedente, dalla cosa con gli atti o tempi futuri di uso.

191. Dopo tutto ciò il filosofo raccoglierà con chiarezza che il prezzo in metalli preziosi sta alla stima interiore come la parola alla idea. Imperocchè come la parola per arbitrio e convenzione dirigesi a significare la idea, così i metalli furono assunti e si assumono per arbitrio e convenzione ad esprimere la stima interiore che abbiamo per

gli oggetti di uso per la vita animale. E venendo al particolare, se presentisi alla nostra mente per es. la immagine di un quadrupede di una data mole, forma, velocità, con l'accento de' nitriti, eccoci una idea, e questa indicata per consenso del popolo colla parola *cavallo*. Se poi cerco e fisso la stima interiore di un tal quadrupede per gli usi della vita nostra animale, ed esprimo tale stima in metalli preziosi, per es. in quindici monete di oro, queste m'indicheranno la stima interiore fatta da noi del cavallo come la parola o vocabolo *cavallo* mi esprime la idea di un tal quadrupede. Ond'è che veramente il prezzo in metalli a ciò prescelti sta alla stima interiore di un dato oggetto, come sta la parola all'idea di questo, considerato per ciò che è, senza i rapporti alla stima.

192. O, ciò che è lo stesso, il prezzo in metalli è una tal parte di questi concordata, come i vocaboli per le idee, ad esprimere la stima interiore; e più generalmente e chiaramente in fine *i prezzi* sono la espressione concorde o comune in oggetti reali esterni della stima interiore delle cose utili per la vita animale. Se tale espressione è fatta in metalli a ciò prescelti, come oro, argento, ecc., il prezzo si chiama eminente. È chiaro che tale espressione per esser concorde include la misura insieme della stima interiore.

193. Ecco un saggio di segni arbitrarj in metalli preziosi i quali sono come il linguaggio del prezzo, e pure non costituiti in vocaboli. Quante serie di utili cognizioni si tengono collegate ad ogni minima scintilla di concetti la quale ci baleni alla mente! Ma l'uomo ama di vedere senza stento e come in superficie; e la superficie è il-

mite del subietto, e non la ricchezza che ci è dentro, o lo costituisce.

194. Qui vedesi ancora più distintamente che l'argento è prezzo eminente dell'oro, e vicendevolmente. Imperocchè l'oro come cosa o merce è stimato coll'argento (§. 186.), o sia la stima interiore, cioè che abbiamo nell'animo nostro sull'oro si esprime in argento; e tal genere di espressione è prezzo eminente (§. 178.). L'argento dunque è prezzo eminente dell'oro, e vicendevolmente. Dicasi altrettanto di questi in rispetto del rame, e vicendevolmente.

195. Ponderando le cose per ciò che sono, quando si permettono le monete colle merci, in maniera che diasi l'eguale si cangia la espressione esteriore della stima interiore e non altro. Per es. innanzi di permutare le 15. monete di oro col cavallo, e vicendevolmente, io porto nell'animo mio una stima identica, indiscernibile, unica di ambedue questi oggetti esterni, cioè del cavallo e delle quindici monete d'oro considerate come merce, o cosa, ed ambedue questi oggetti sono espressione esteriore della interna mia stima indiscernibile. Quando dunque avrò permutato le une coll'altro, io non avrò mutato se non la espressione esteriore della mia stima interiore: ma tale stima interiore si rimarrà nel grado interiore di affezione in che era, cioè la stessa: vuol dire si è mutata la espressione esterna, e non altro.

Mi accaderebbe presso a poco come se, avendo sott'occhio, per es., il primo capitolo della Genesi in ebraico, poi lo volessi ridotto in greco, e finalmente in latino. Io vedrei mutati e diversi i segni della idea la quale è interiore, ma questa mi ri-

marrebbe sempre la stessa com'era innanzi di ogni versione. Per simile maniera siccome il fisico esprime lo spazio percorso con moltiplicare il tempo per la velocità, e siccome può far questo in numeri, in lettere, in linee; così quando passa dall'una all'altra espressione, avrà mutato queste, ma non la idea rappresentata. Lo stesso è dei prezzi quando in cosa per cosa diam l'eguale per l'eguale.

Ma nel permutare si dee poi dare l'eguale per l'eguale? La ricerca sarà soddisfatta nel capo seguente.

196. Come i metalli oro, argento, rame, sono prezzo delle cose proficue per la vita animale, così queste sono o possono dirsi prezzo di quelli; perchè tanto gli uni quanto gli altri sono la espressione in oggetti esterni della stima nostra interiore verso cose utili alla vita; nel che sta il prezzo (§. 168. e seg.). Nondimeno le cose o merci dovrán considerarsi, quali son veramente, come prezzo volgare de' metalli riguardati come cose, mentre sono graduati in valore, laddove questi sono prezzo eminente delle merci.

197. Tra le parole considerate come segni delle idee, e tra i prezzi eminenti e le merci è notabile questo divario, che le espressioni equivalenti o sinonime in parole, esprimono bensì la stessa idea, ma l'una non è segno dell'altra, almeno per istituzione primitiva. Per es., se dico: *Roma, città di Romolo*, ambedue questi modi di dire esprimono una idea, cioè la città più famosa d'Italia in riva del Tevere. Ma la parola *Roma*, non significa per istituzione primitiva le altre parole *o città di Romolo*, e vicendevolmente, laddove i prezzi eminenti e le merci eguali, per es. quindici monete

d'oro ed il cavallo esprimono ambedue una medesima stima, e di più le une rappresentano l'altro, le monete il cavallo, ed il cavallo le monete per la istituzione stessa delle monete. Vuol dire i prezzi considerati come espressioni esterne hanno maggior vincolo fra loro, che non le parolé, e per qualche modo più delle parole soddisfano all'esser di espressione.

198. Alquanti filosofi, come i famosi Leibnizio e Cristiano Wolfio hanno desiderato una lingua universale per le scienze, come universali e comuni, e maneggevoli per calcolo taciturno sono le cifre numeriche dell'aritmetica, o la maniera di esprimere le quantità nell'algebra. Ciò che essi hanno desiderato per le scienze, i popoli, e i negozianti han già fatto con la moneta negli usi del commerciare. Imperocchè i valori di questa si ravvisano, e presto si esplorano, e dividonsi, e moltiplicano da per tutto. E chi presentasse le monete e additasse pane, vino e tutt'altro con cenno di volerne, presto sarebbe capito anche senza usare, nè sapere usare l'idioma del popolo ove dovrebbe parlare; cioè presto sarebbe ragguagliata e compresa l'una e l'altra esterna espressione della stima interiore.

199. Abbiamo dunque nelle monete un linguaggio, sonante anch'esso, ma co' metalli, e non colla voce; arbitrario, eppur comune, e facilissimo ad intendersi da per tutto. E non si credano tali nozioni estranee al subietto; perocchè non solo ce lo presentano filosoficamente, ma opportunissime sono per elevarci a dirimere pur col mezzo loro la controversia da noi presa a discutere intorno le usure come a suo luogo faremo conoscere (Ved. §. 338. e seg.)

CAPO TERZO

Uso dello moneta, e come sia distinto da essa: sua varietà e forza.

200. Chi vuol determinare in che sta propriamente l'uso della moneta dee riguardare alla nozione generale di ciò che è l'uso, come allo scopo pel quale fu istituita, o al quale tendiamo con essa. L'uso, tenendocene alla definizione, è lo adoperarsi di una cosa come atta sopra le altre ad ottenere un intento certo (§. 151.). Or quale è mai l'intento cui cerchiamo di ottenere colla moneta, quale lo scopo pel quale fu istituita? In che si adopera comunissimamente per ciò che importa la sua condizione?

201. La moneta, come fu dichiarato, o il prezzo, eminente secondo l'originale sua condizione, è il rappresentante universale (§. 177.) di tutte le cose a noi sottoposte acconce per la vita animale: ora e come potrà tale rappresentante porgere in realtà l'uso di sè medesimo? Forse coll'enfiarsi di un disco o cilindretto di oro o di argento coniato, onde aprasi e scopra i ruscelli o serie di simili rotelline o globetti di oro e di argento? Ma un tal caso ci manderebbe naufraghi tra l'oro e l'argento, e li riterrebbe sempre nei concetti di quei metalli, e non propriamente nei concetti di moneta e di rappresentante, sotto il quale rispetto son qui da considerare.

Come dunque avremo noi da questo rappresentante l'uso di sè medesimo? Forse col semplice andare di lui da mano a mano? Ma questo è mo-

versi, e non farla da rappresentante. E vanno pure di mano in mano utensili di ogni maniera, e libri e chiavi; nè per tal modo si è mai sognato che prendano o spieghino forma o carattere di rappresentante, appunto come la moneta. Nemmeno dunque è il semplice andar di mano in mano quello in che sta propriamente l'essere di rappresentante nella moneta.

202. Ma il danaro ci darà l'uso reale di sè medesimo a punto passando esso attualmente in luogo della cosa rappresentata, e la cosa rappresentata in luogo di lui, come se uno fosse l'altro per ciò che valgono o possono ne' concetti di chi lo dà o riceve: per es. quindici monete di oro esprimono il prezzo di un cavallo: queste monete, le quali sono il rappresentante, daran l'uso di rappresentante passando per una permuta o compra in luogo del cavallo, ed il cavallo in luogo delle monete. Parimente supponiamo che le 15. monete di oro si considerino equivalere ad un quadro, ad uno strumento da suono, ad un lavoro di campagna. Esse mi daranno l'uso lor proprio passando nel luogo del quadro, dello strumento o del lavoro fatto su la terra, ecc. E ciò è quello che si fa e si ripete innumerabilmente su tutta la terra, ovunque circoli moneta. E se non facessimo e non potessimo fare alcuno di questi atti, niuno effetto mai ci porrebbe sott'occhio ciò che sia tale rappresentante e per qual cagione introdotto: vuol dire noi staremmo tra le idee, tra gli slanci di un caso pazzo, non tra i soggetti della vita comune ad esseri ragionevoli. Tale dunque è l'uso del prezzo eminente o moneta. Esso sta nel transito di due cose utili o ricercate per la vita animale,

delle quali una, espressa in metalli preziosi, oro, argento, rame, entri e resti in luogo dell'altra, come soggetto di eguale affezione e contentamento dell'animo nostro, e vicendevolmente.

203. Da tal nozione precisa dell'uso della moneta si vede, come in luce di analisi, la falsità del detto, che la moneta *usu consumitur*, si consuma coll'uso (1). Imperocchè per l'uso della moneta propriamente si fa la sostituzione di essa con le cose rappresentate, e vicendevolmente; nè la sostituzione è consumazione. E chi, premuto dagli argomenti, si ridusse a dire che tal consumazione è morale, non pigliò giusta difesa. Imperocchè per la moneta o rappresentante aver la cosa rappresentata è passar da ciò che è immagine o sia dall'ideale al reale; nè passar dall'ideale al reale piglierà mai nome di consumazione, comunque, almen dove si parla, secondo che gli esseri della ragione parlano.

204. E per egual modo insultasi al vero quando per voci latine ci si dice che la moneta la quale concedesi ad altri per tempo certo *datur non utenda, sed abutenda* (2). Imperocchè lo entrare della moneta in luogo della cosa rappresentata ci dà il

(1) Durando, famoso in teologia, morto vescovo l'anno 1333., fu di questo parere come può vedersi nella distinzione 37. ne' suoi Commentari al Maestro delle sentenze, lib. 3. Anzi tal concetto è comune nella maniera di pensare e di esprimersi.

(2) Si vede il senso di queste voci in quel di Boezio ne' top. di Cicerone: *Utimur iis quæ nobis utentibus permanent, iis autem abutimur quæ nobis utentibus pereunt.* Secondo questa formola dovrebbe dirsi che chi mangia, o bee abusa del cibo e della bevanda; e così chi dorme abuserebbe del sonno, perchè, usatolo, finisce. Questo è un dire affatto disarmonico ai nostri concetti; e, quanto alla moneta, è falso ancora.

termine o conseguimento della destinazione, o sia ci pone nelle mani l'intento per lo quale si adopera, e questo è propriamente porgere e compiere puntualmente l'uso, e non fare il contrario. Ma non sono questi i soli oscuramenti o storpj cagionati a noi col mezzo delle voci latine in questo argomento.

205. Anzi l'uso della moneta ne suppone la sopravvivenza. Imperocchè se trasmessavi appena sparisse nelle mani di chi la riceve, niun vorrebbe quell'uso, e niun ci darebbe in vece le cose da noi ricercate per le occorrenze della vita, e con ciò riuscirebbe inutilissima ogni moneta.

206. E più giustamente, diremo che la moneta nel commerciare non solo ha un uso, ma lo tien *permanente*. Imperocchè quelle cose diconsi di uso permanente le quali danno replica di uso quanta sen vuole (§. 159.). Sta il commerciare nelle permute e replica di permute. Ma nel commerciare col mezzo delle monete si ha questa replica quante volte si vuole; perchè chi riceve la merce o cosa rappresentata, dove ricevala di egual valore può tornare a permutarla con altre via via senza fine, anzi con altra moneta quando gli piace, o dee farlo. Chi poi riceve nel primo atto del commercio le monete tanto più chiaramente può far la replica di altra permuta come si fece col primo contraente, e così di mano in mano. La moneta dunque non solo porge uso nel commerciare, ma porgelo permanente quanto si vuole.

207. E qui si noti che colla prima permuta le monete passano in altre mani; ma quante altre permute si faranno con queste ritengono la virtù e la efficacia e concessione della prima e delle se-

guenti; perchè senza queste non poteasi passare all'ultima, come senza il gradino primo e gl'intermedi non pervienesi all'ultimo: o come l'acqua la qual corre in ruscello non potrebbe mai correrci se uscita non fosse già dalla fonte. Or ciò è tanto vero che se nelle monete dopo un tempo si scoprisse difetto, con scienza irrefragabile della provenienza, dovrebbon retrocedere a chi le ha date immediatamente, e così via via sino al primo che le diede, a punto come nelle cambiali, le quali se chi dee non le paga, tornano se bisogna per tutti gl'intermedi sino al primo che le avvalorò col suo nome.

E vediamo come ora le monete sono messe in circolazione dall'autorità pubblica con impronte e nomi, e date di tempo e luogo, come per segnale e garanzia dell'esser ciò che sono reputate, e valgono e debbon valere. E dal primo che le riceve passano di mano in mano agli altri con quei segni di garanzia nel valore, onde l'animo di questi si riposi come nel primo autore in chi regge la nazione, il quale per tal via supplisce alle assicurazioni, esprimenti e saggi, che in altro modo dar si dovrebbero da chiunque ci desse in cambio metalli preziosi. Ha dunque la moneta un uso permanente nel commerciare.

208. Che se nel corso delle nostre operazioni permuteremo le monete in case o terreni, il commercio ne diverrà come sospeso: pur noi avremo, quasi per continuazion di commercio, l'uso permanente dell'effetto nell'uso di que' fondi, e potremo poi ripigliare quando ci piace la serie delle permute.

209. Si dirà: che posso volgere la cosa avuta

colle permute in cibo o bevanda , ecc., e così cesserà l'uso permanente di quella nel commerciare.

Rispondo, che i venditori di pane, vino, ecc., ne ricuperano ancor la moneta e con incremento. Che se poi convertiremo la cosa acquistata in cibo o bevanda, ecc., per noi; dovremo riflettere che qui si tratta dell'effetto della moneta nel commercio, non del mangiare o bere, e che mangiare e bere non è commerciare. Si stia dunque dentro i limiti della materia la quale esaminiamo, e vedremo ciò che segue da questa, e non da cose ideate senza coerenza.

210. E per chiarezza maggiore della trattazione richiamo chi legge allo stato interior della cosa: Chi, ricevuta la moneta ad uso per commerciare o simile, la impiega, dee soddisfare in ogni atto a due rispetti dell'opera. Con un rispetto dee sostituire e sostituisce la moneta alla cosa rappresentata la quale egli cerca, e coll'altro dee badare all'uso ricevuto della moneta. Egli può sostituire il danaro datogli piuttosto ad una che ad altra cosa rappresentata, e dove lo sostituisce egli lo sostituisce colla cessione che vuole. Ma egli non è libero ugualmente quanto all'altro rispetto. Se egli ha ricevuto la moneta ad uso per commerciarvi, dee verificare tale ricevuta, cioè dee verificare che appunto a tal uso ottenne, e ritien la moneta. Dunque, in ogni sostituzione dee provedere che si abbia cosa, almeno di pari valore, per nuove sostituzioni. E se adopera in altro modo egli manca all'intento e condizion primitiva del darglisi i danari ad uso. Tanto è perspicuo che la moneta tien uso permanente nel commerciare!

211. In alcuni è portentosa la disattenzione o preterizione dell'ultima osservazione. E, lasciate alcune quantità nel calcolo, come le sequele ci condurranno al termine vero? Il danaro dato ad uso non è dato da scialacquare, nè perderlo mattamente. Torniamo in via.

212. Fu detto che nel commerciare l'uso della moneta sta nel transito del rappresentante in luogo della cosa rappresentata, e vicendevolmente, con facoltà di replica più o men lunga secondo che avrem concordato la durazione. Nondimeno si dee distinguere tra l'uno e l'altro de' contraenti. E chi dà la moneta per la roba comincia l'uso con ottenere la roba; e chi dà la roba per la moneta comincia l'uso con acquistar la moneta. E lo andare e starsene delle monete presso gli altri è indizio, prova, testimonianza di ciò che han fatto altrove sottentrare in vece loro: è indizio che si sono mosse, ma spingendo, e lasciando in luogo loro ciò che rappresentano, e vicendevolmente, con facoltà di replica secondo il convenuto. E se la cosa rappresentata dimostra, annunzia che essa è venuta in luogo delle monete, dovrem ripetere che le monete tengono da per tutto là voce, il grido, il vestigio del transito loro; anzi sè stesse sott'altra forma, con facoltà di moversi ancora nelle successioni e corso dell'uso. Tanto l'uso loro è chiaro, espresso, innegabile nella sua costituzione!

213. *Giustizia commutativa* si dice la virtù di dar l'eguale per l'eguale nelle permute o negli atti di commercio. Se do cinque in moneta e ricevo cinque in merce, questo è un atto di giustizia commutativa. È la maniera di esprimersi della scuola.

214. Nel commerciare chi dà il rappresentante per la cosa rappresentata, e chi la cosa rappresentata, pel rappresentante dee dare l'eguale per l'eguale, se non vi è condonamento dall'uno dei due contraenti; perocchè se vi sia deficienza tra il rappresentante e la cosa rappresentata, dove è la deficienza ivi non è il rappresentante o non la cosa rappresentata. Dond'è che avrem dato e non dato l'uno per l'altro, almeno in parte, contro l'ipotesi, o sia contro l'intento del consenso e dell'opera: al che riclama in tutto la ragione.

215. Per altro l'uno e l'altro de' contraenti si troverà con espressione esterna diversa, se paragoninsi ambedue queste l'una all'altra; ma invariata e identica, se l'una e l'altra si riferisca all'interna stima. Imperciocchè ciò segue dove nel permutare si dia l'eguale per l'eguale (§. 195.). Ma con tale egualità appunto si dee dare negli atti della negoziazione i quali sono vere permute (§. 214.). Dunque nel negoziare l'uno e l'altro de' trafficanti si troveranno in ogni atto con espressione esterna diversa, se paragonisi l'una all'altra, ma invariata e identica, se l'una e l'altra si riferisca alla stima interiore. Tanto è vero che l'uso delle monete nel commerciare è permanente!

216. Se la cosa rappresentata ottenuta con la prima moneta esprime lo stesso che la moneta, e però tien le veci della moneta, quando darò la cosa rappresentata già conseguita per altre cose rappresentate, quante volte mi piace o mi si concede, sarà lo stesso come si operi via via colla prima moneta. In final conclusione: l'uso della moneta *esso è la sostituzione del valore espresso in metalli preziosi di qualità e forma certa al valore*

in oggetti utili per la vita animale, in guisa che l'uno stia per l'altro, *e continui a valere per l'altro, o come l'altro, in tutte le nuove sostituzioni, finchè in ultimo il valore degli oggetti reali torni moneta, e così questa sospenda di farla da rappresentante al tempo che si vuole o che ci fu prescritto.*

217. Io mi persuado che dopo tanto precisa e tanto chiara indicazione niun più vorrà dire che l'uso della moneta è niente, o non ci è, nè si può seguire colle nostre considerazioni nel concedersi altrui della moneta per tempo certo.

218. L'uso della moneta nel commerciare importa, o chiede, o presenta un esercizio continuato di giustizia commutativa. Imperocchè vi si dà il rappresentante per la cosa rappresentata, in maniera che diasi l'eguale per l'eguale quando non siavi condonamento. Ma dar l'eguale per l'eguale nel permutare o commerciare a punto è praticare la giustizia commutativa (§. 213.). Dunque l'uso delle monete nel commerciare importa, chiede, o presenta un esercizio continuato di giustizia commutativa.

219. Si avrà dunque nell'esercizio della giustizia commutativa il vantaggio del commerciante non per ciascun atto da sè, il quale sempre esige egualità, ma per lo confronto o sequela di altri atti, diversi di prezzo, variato secondo i tempi e i luoghi e le qualità delle cose.

Per esempio, prendo in Napoli per due monete una merce che ne vale due, e la permuto per cinque in Roma dove si paga cinque. Ciascuno di questi due è un atto di egualità o con giustizia commutativa. Ma fatto il paragone del primo atto

col secondo, e sottratto il due dal cinque mi sopravanza un tre di utile.

220. E qui potrem vedere che nel trafficare non è l'industria nuda la datrice degli utili, ma che l'effetto onde averli compiesi colle monete principalmente; perocchè può l'uomo con la scienza de' tempi e luoghi regolar le permute giovevolmente, ma le permute si spediscono e si moltiplicano colle monete principalmente.

E chi sa quanti peritissimi di tempi e luoghi vadano ideando permute e trasporti e ricchezza: ma la ricchezza loro muoresi tra le idee nel sospiro dei desiderj, perchè appunto non hanno moneta colla quale avvicendino le permute.

221. Nel commerciare l'uso della moneta è diverso dalla moneta stessa. Imperocchè l'uso consiste nel transito o sostituzione di questa in luogo della cosa rappresentata, e nel sostituirsi della prima cosa rappresentata avutane ad altre cose via via quante sen vuole, finchè se ne ripiglia la moneta la qual torni a chi la diede, o al primo che la espose (§. 216.). Or questo, o transito, o sostituzione, o replica si fa colla moneta, e non senza, ma non è la moneta come apparisce. Imperocchè le cose rappresentate e la successione loro che se ne ottiene, finchè si vuole sono merci in corso, e non espressione della interna stima in metalli preziosi, nel che sta la moneta.

Altrimenti l'uso della moneta nel commerciare importa, chiede, presenta un continuo atto di giustizia commutativa (§. 218.). Ma il danaro da sè non è nè giustizia nè ingiustizia. Dunque l'uso del danaro o moneta nel commerciare è diverso della moneta.

Aggiungi, l'uso del danaro nel procedere ammette i paragoni tra la prima sostituzione e la seconda, e tra queste e le successive, onde apprenderne ciò che risulta (§. 219.). Ma il danaro, limitato a sè stesso e tenuto in sè stesso, non riceve questi paragoni. Dunque l'uso dei danari è da distinguere, e distinto dai medesimi.

222. La distinzione tra la moneta e l'uso oggi è riconosciuta da tutte le culte nazioni. Tanto è vero, che tassano un prezzo di quest'uso. Lasciamo per ora stare se tal prezzo sia lecito o no, di che diremo di poi. È certo che la tassa è per l'uso, non per la moneta la quale si dee restituire nella misura e qualità somministrata. E ciò dimostra che nel senso de' popoli vi è distinzione incontrastabile tra la moneta e l'uso di essa. E come si leverebbe questo senso? Come si leverebbe a chi ha veduto, il senso della cosa veduta? come a chi riceve per l'udito, ciò che vi ha ricevuto? Nondimeno è questa una verità più palese all'occhio dell'intelletto, che facile da trasmetterla con apparati e formole.

223. Tra gli usi della moneta vi è pur quello di mutare le monete di una specie con quelle di altre specie, e le monete di una nazione con quelle di altra nazione, anche dandole in un luogo e ricevendole in altro. E ciò era stretta sequela della natura della moneta. Imperocchè ciascun metallo, come oro, argento, rame, è prezzo eminente dell'altro (§. 194.); e ciascuna parte di un metallo medesimo sempre ritiene e può spiegare il carattere di merce rispetto all'altra la qual faccia da prezzo eminente.

Così mutansi i nostri zecchini in piastre, e le

piastre in rame; e così mutansi le nostre monete colle inglesi, francesi, ecc. Questa permutazione di moneta è nota col nome di *cambio*.

Ne toccheremo altrove alcuna cosa (1): qui avvertiamo che un tal uso non differisce dall'uso generale. Imperocchè una moneta può riguardarsi come rappresentante dell'altra, e così con tal cambio si sostituiscono le monete alle cose rappresentate. Cioè l'uso delle monete ne' cambi cade sotto l'uso generale.

224. Possono nella moneta considerarsi altri usi meno principali e meno frequenti: per es., mi si può chiedere un numero preciso di monete preziose, di tempera e conio e data certa per tempo determinato senza doverle spendere o permutare, col solo intento di farne bella comparsa in sussidio di credito presso il comune. E così l'egual numero mi si potrebbe dimandare con licenza di metterlo in pegno presso di alcuno per dar sicurezza nei contratti. Chi avesse per serie non interrotta la totalità delle monete pubblicate in una nazione dalle origini sue fino al suo stato presente, o termine; e più, chi avesse la raccolta di tutte le monete di ciascun popolo dal primo istante che si abbozzarono e si accreditarono e valsero; costui ne avrebbe un altr'uso ancora, assai più nobile e segnalato e raro: vuol dire ne avrebbe un monumento incomparabile da ravvisarvi tutte le variazioni occorse in esse, come per intendervi la distinzione de' tempi e de' principati, e loro successione e durata. Ma quest'uso rispettabile agli occhi del savio, non fu veduto, nè curato, o pochis-

(1) Nel lib. III., cap. V.

simo o troppo tardi; e la storia e la cronologia rimasero fra tenebre insolubili.

225. È chiaro che l'uso delle monete dato per le permute include sempre l'uso conceduto per la comparsa in sussidio del credito. Perchè chi riceve le monete a tempo determinato per le permute, può, durante questo, trattenersele quanto vuole da farne mostra e pompa ed acquisto di credito tra gli sguardi e la estimazione degli altri. Che più: l'atto stesso in cui si dan le monete per la cosa rappresentata è congiuntamente un atto il quale mantiene e corrobora il credito nostro colla presenza delle medesime, e le cose che ne riceviamo in cambio ci ritengono per ciò che valgono (e valgono lo stesso) la riputazione, la qual sopravviene per la mostra ed ostentazione delle monete. Così possiam concludere che l'uso principale della moneta per le permute include sempre l'altr'uso per la comparsa in sussidio del credito.

226. Le monete de' popoli raccolte in serie non solo valgono per ciò che sono, ma di più contengono un credito superiore di comparsa e di ostentazione (§. 225.), ed acquistano in fine un credito letterario come un fondo di utili cognizioni. Imperocchè, quanto all'ultimo rispetto, somigliano i fasti reconditi de' popoli, e i codici originali, vecchi del pari che sinceri, ove imparasi ciò che è stato, onde contentarsi di ciò che siamo.

227. Nella moneta può dividersene l'uso in totale e parziale. Il totale non ammette riserva di tempo o di maniere nel permutare o in tutt'altro: il parziale le ammette.

228. Quindi sarà sempre parziale l'uso delle monete conceduto da impiegarlo in alcune cose e non

in altre, per es., in compra di lane, grani, e non in altro. Imperocchè la concessione in tal modo ristringe a noi nella moneta l'essere di rappresentante universale delle cose utili per la vita animale, e con ciò la concessione ci diviene ancora men cara.

229. L'uso per tempo definito, per es., per anni due o tre è sempre parziale; perchè tale uso è limitato e ristretto dal tempo, nè può scorrere fin dove potrebbe scorrere: dunque è parziale.

230. Se l'uso fosse per tempo indefinito, s'intende che possa definirsi posteriormente, e con ciò dee riguardarsi come parziale.

231. Quando l'uso dei danari è dato per tutti i tempi in modo che chi ha dato il danaro non possa richiederlo, e chi lo ha ricevuto non debba mai rimetterlo a chi lo diede, ma debba pagarne un'annua pensione, l'uso dee riguardarsi come parziale per la maniera e pel tempo. Dico per la maniera, perchè la pensione da pagarsene è ristringimento dell'uso. Dico pel tempo, perchè ad onta de' formolari, realmente si sta nel caso stesso come se in ogni anno si rinovi la concessione dell'uso sotto quel gravame, ciò che presenterebbe l'uso come parziale.

232. O, ciò che è lo stesso, la concessione dell'uso con gravame, fatta per uno o due anni, ecc., limitatamente, non differisce di natura dalla concessione dell'uso con gravame per tutti gli anni. Imperocchè la concessione dell'uso con gravame per tutti i tempi, ovvero anni, non è che la replica di ciò che fu nel primo anno.

233. Misurandosi l'uso per anni, rettamente si

direbbe l'uso di uno o due anni, ovvero *alcuni usi* rispetto a tutti gli usi: tal formola si dee valutare come quella la qual nomina l'uso parziale e totale, e però noi adopreremo or l'una, ora l'altra secondo il bene della circostanza.

234. Concludiamo. La moneta ha un uso, e diverso dalla moneta; anzi uso moltiplice, uso parziale e totale. L'uso per commerciare, o ciò che gli equivale, consiste nel poter sostituire, e sostituire attualmente la moneta alla cosa rappresentata, e poi nel poter sostituire, e sostituire di fatto, la cosa rappresentata ad altra moneta o cosa, finchè spira il tempo delle sostituzioni, spirato il quale la cosa rappresentata o quanto sta in luogo della moneta, di nuovo dee ridursi in moneta la qual torni a chi la diede. E non ben considera l'uso della moneta chi la considera nel solo atto in che ci viene affidata, ed in quello in che da noi si ripete, o la riportiamo. Questi sono i segnali di apparecchio per l'uso che comincia e di esenzione dal continuarlo, e non ciò che vi sta in mezzo, che è l'uso propriamente. Sono i punti ai quali è sospesa la catena e non la catena: sono il luogo dal quale si parte ed al quale si ritorna, e non la estensione medesima del viaggio.

235. A farcene poi la idea più distinta ancora, non dobbiam credere l' uso del danaro simile in tutto all'uso che dà lo scalpello allo scultore, o qualunque altro stromento, anzi che dà la perizia stessa delle arti all'artefice suo. No, troppa è la preminenza dell'uso del danaro a poter commerciare e far le mille bramate cose sotto l'apprensione dell'utile nostro o dell'altrui. Perciocchè lo scalpello, e così qualunque altro strumento, opera

per parti, e con progresso lento; ma il danaro, posto in cerca dell'oggetto che si brama, lo acquista in un lampo. Detto, fatto. Mi stan presso mille cavalli, e bolle il mio desiderio per ottenerli. Ne ho pronto il danaro che sen richiede: lo sborso ed i cavalli mi si concedono: già seguono le mosse del mio comando. Cerco le mille misure di grano: mi presento col danaro conveniente: ed il granaio mi si apre; e l'oggetto della mia ricerca resta mio.

Lo strumento è ristretto ad una cosa e non più: per esempio lo scalpello alla statuaria, il pennello alla pittura; ma il danaro, come segno e mezzo universale delle permute in cose acconce per la vita animale, ci mette in ogni varietà di poter fare e ottenere e fa gareggiare fin gli stessi pennelli e scalpelli in su i portenti dell'arte. Di più, lo scalpello, sia uno, sian dieci, sian cento, non dilata il campo delle mie operazioni, nè io più posso con cento che con uno: ma il danaro più si moltiplica nella somma, più sottopone di oggetti all'opera mia: vuol dire, più moltiplica il mio poter fare intorno ai beni della vita animale. E se le poche decadi di monete di argento limitano il mio potere sul giumento e sul bue, le decadi di milioni mi pongono in mano le sorti delle nazioni.

236. La perizia poi dell'arte o mestiero mi abilita a formare i concetti, e trasmetterli convenientemente quantunque per parti. All'opposito il danaro rappresenta non la immagine, non i concetti, ma la forza, ma la efficacia e la equivalenza degli oggetti stessi della mia ricerca. Ond'è che il danaro lo sostituisco quando voglio alle cose desiderate per la vita animale; laddove cogli stromenti,

e colla perizia dell'arte si fan gli oggetti di arte, ma nè si pongono, nè si accettano quelli per questi. Pertanto grandissimo è il divario tra l'operare di uno strumento nell'arte sua, anzi tra la perizia delle arti stesse verso le produzioni loro, e tra l'efficacia della moneta per conseguirne un intento. Assai più val questa che non gli altri, mentre vale ancora quanto gli altri.

CAPO QUARTO

Considerazioni su le cose le quali periscono nell'uso; a chi perisca la moneta conceduta ad uso.

237. Il padrone originario di una cosa lo è parimente dell'uso. Imperocchè l'uso è dalla cosa e colla cosa, cioè la presuppone o segue (§. 151. e seg.).

238. Se dunque l'uso di una cosa tengasi per diverso dalla medesima, il padrone originario può disporre dell'uso distintamente dalla cosa medesima. Tutto ciò è notissimo e conformissimo ai concetti comuni. Nondimeno tal concetto dee prendere luce maggiore, e noi ne abbiam data (162.), e verrem dandone e compiendola sempre più, massimamente quando svolgeremo la nozione precisa di ciò che è dominio. Qui bastine il detto.

239. Può il padrone destinare un tale a guisa di *mandatario*, cioè di suo deputato, agente o ministro, il quale faccia uso di una tal cosa in nome di lui; e può non meno pattuire o cedere ad altri per qualche tempo l'uso di una sua cosa. Esaminiamo il caso di una cosa perita nel tempo dell'uso pattuito e ceduto.

240. Se una cosa in tutto o in parte perisce per vizio della sua natura, perisce al padrone: e se così perisce, meramente per vizio dell'uso, perisce in conto di quello pel quale si fa quest'uso. Eccone la ragione. Sta la natura al vizio della natura di una cosa come l'uso al vizio dell'uso. Ma se una cosa perisce in tutto o in parte per vizio della natura, perisce, come da tutti concedesi, a quello del quale è questa natura, voglio dire al padrone. Dunque se perisce per vizio dell'uso, perisce in conto di lui del quale è quest'uso.

L'argomento in forma più metafisica procederebbe ancora in tal modo. L'effetto è della causa, come da tutti si consente. Ma nel caso ed ipotesi nostra l'effetto è il perire della cosa affidata: la causa è l'uso disordinato, la direzione non savia o sbaglio dell'uso. Dunque il perire della cosa affidata è dell'uso sregolato, cioè di chi determina, svolge e prende quest'uso con vizio induttivo dell'effetto.

Per. es., se una casa rovina per vizio de' fondamenti, o per vecchiaia de' muri, essa perisce di sua natura, o per lo intrinseco suo, e per ciò in conto del suo padrone. Ma se la caduta vien da' vizi di chi ne fa uso, come per soverchi pesi, squarci incauti, o fuoco ad arte applicatovi da chi tien quest'uso, il danno a costui vien dirittissimo dalla origine sua. E questo dico per ciò che la naturale equità detta alle nostre coscienze, non quanto a ciò che si ottiene ne' tribunali. Parimente se un cavallo conceduto ad uso per due o più giorni perisse intanto per la sua costituzione, esso perisce al padrone; ma se la morte avviene per corso o trasporti troppo continuati e violenti, ecc., a'quali

fu ridotto, il danno dee starsene tutto in chi fece tanto mal uso.

241. Che se vorremo ripigliare l'analisi accennata da noi di ciò che sono le cose diuturne o permanenti di uso, ne avremo l'argomento più lucido e meglio persuasivo. Nel §. 161. si concluse che ognuna di tali cose è come in serie successiva di usi, per modo che la cosa sta coll'uso in ogni punto della serie: passato poi ciascun uso, è come passata, nè più esiste essa cosa per quell'uso che ci ha dato, ma ella sopravanza per gli usi che rimangono. Or supponiamo che un oggetto, come un cavallo, sia dato per l'uso di un giorno con la replica di altri sette, onde sia poi restituito per altri usi che sen concepiscono. Supponiamo che io dopo ricevuto, lo tratti con diligenza quanta se ne dee, ma che non pertanto il cavallo in fine del terzo giorno cada malato e muora. È chiaro che il padrone il quale mi diede il cavallo per gli otto usi, o giorni me lo diede solamente per i primi tre; ma quanto agli altri mi diede ciò che nè esso nè il cavallo aveva, cioè il contratto fu sul niente, e per ciò niente debbo a lui riportare. E questo è dire che il cavallo perendo per sua natura è perito al padrone.

Ma in altro caso manca l'argomento. Il contratto non fu per modo alcuno sul niente, ma su di usi reali. E se io gli avrò fatti perire per colpa mia, debbo rendere ciò che ho fatto mancare, o sia ciò che ho tolto per tutti gli usi pattuiti e per gli altri che sen concepivano, o che lo stimare degli intendenti ne avrebbe calcolato. Imperocchè santissimo è il detto: *Chi toglie dee rendere*: cioè dunque se una cosa perisce in tutto o in parte per vi-

zio della sua natura, perisce al padrone; e se perisce meramente per vizio dell'uso, perisce in conto di lui pel quale si fa quest'usó.

242. Ma procediam nell'esame, onde siane distinzione più grande ancora. Consideriamo (ciò che importa per noi) l'uso che prendiamo delle cose mobili secondo il genere vario.

Fra le cose mobili ne son di quelle che nell'uso da noi presone cooperano esse stesse a noi con lo spontaneo e concorde moto loro. Così i soldati cooperano al capitano, così i ministri ai voleri dei prefetti e dei principi, e così i giumenti di qualunque maniera cooperano coi movimenti loro a chi ne fa uso. E vi son cose le quali nel darci l'uso di sè cooperano colla forma o sia maniera della forma loro, per le quali si riguardano in fisica come tante *macchine* o *potenze*, ampliatrici della forza. Tali sono tutti i ferri taglienti, ruote, vette, ecc., e le diverse combinazioni di queste.

E finalmente vi son cose passive in tutto nell'uso che di lor prendiamo, o l'uso delle quali dipende, tutto quanto è, dalla nostra direzione. L'uso di un libro dipende in tutto dalla direzione. Se io lo chiudo, non vi leggo; e se lo apro e capovolgo, non vi leggo; e se mel dispongo come si dee, ma non seguo col guardo lo scrittovi, sillaba per sillaba e parola per parola, io non raccolgone le idee che vi si chiudono. Il libro presenta se io voglio ciò che ha; non lo presenta se non voglio: non manda più innanzi l'assistenza o dono suo perchè io vi percepisca ciò che io posso percepirvene.

243. Le cose mobili dei due primi generi, se periscono fra l'uso, possono lasciar dubbio se pe-

riscano per la cooperazione loro o pel metodo nostro nel valercene. Per es., vo di portante su di un cavallo: inciampa, si rompe una gamba, e ne muore. L'inciampo proviene dal cooperar del cavallo o dalla trista mia direzione? Se da questa, il vizio dell'uso è mio: per mio conto il danno accadutone, a chiunque si debba compensare. In altro caso l'inciampo vien dall'uso che di sè prende essa la cosa adoperata, mentre seguita e compie l'uso che io ne bramo; e però il danno è tutto del cavallo, e così del suo padrone, non dell'*utente*, se questo distinguesi dal padrone. Per egual modo mi valgo di uno strumento tagliente, e nel dare de' colpi mi si spezza. Segue ciò dai colpi spesi contr'ordine, o su materie superiori a quel taglio? o ciò segue dal modo con cui opera la forma acuminata dello strumento? Ne' primi casi il vizio o danno è dell'utente: nell'ultimo è dello strumento, e con ciò del padrone propriamente, se patti o costumi particolari non prevalgano in contrario affin di escludere ogni dissidio.

244. Ma, quanto all'ultimo dei tre generi anzidetti, se la cosa perisce, essa perisce senza niun vizio di sè, ma per la sola maniera, direzione o vizio dell'uso che ne prendiamo; e perciò tutto il danno è dell'utente, siane questo il padrone o nol sia. Per es., mi vien somministrato per gli andamenti e splendor di un convito un vasellame di terre finissime: occorre nel maneggiarli che alquanti capi se ne spezzino. È chiaro che il danno è tutto della direzione incauta o malfida e non giusta, e con ciò non della concorrenza del vasellame all'uso che io ne prendo, e non del padrone. Se nell'adoperare di un libro mi si squarciano

tra lo svolgere le pagine, se vi cadono scintille che bruciano, se gocciole che deformano, il vizio o danno tutto restringesi all'utente, perocchè tutto vien dall'uso di lui, sue maniere o direzione, e niente dal libro il qual ci si presta come vogliamo.

245. Sebben dunque allorquando la cosa perisce pe' modi o vizi dell'uso, ella perisca a chi fa quest'uso; tuttavia si debbono distinguere i casi ne' quali la cosa coopera per sè co' suoi movimenti o maniere di forma per concorrere all'uso dal caso in cui l'uso dipende in tutto dalla nostra direzione e sue maniere: e si dee concludere (ciò che importa per noi principalmente) che nell'ultimo caso il pericolo, danno, rovina è tutto dell'utente, nell'utente finisce, e dee finire senza eccezioni.

246. Chi legge avverta che io qui considero i danni della cosa per l'uso e non i danni emergenti altronde che dall'uso. Per es., sopravviene un tremuoto e spezza tutto il vasellame affidatomi di terre finissime pel convito. Qui non ha che farci la direzion dell'uso, anzi nemmen la materia propriamente. Il guasto è da causa esterna, non prevenibile, nè riparabile. E perciò la cosa perisce a sè stessa, al padrone. Similmente m'imbatto in terra non sospetta in ladroni i quali mi derubano di un cavallo affidatomi da usarlo a punto in quella terra. Io non viaggiava fra la notte, non in parti deviate, e non solitario, ma con vari e scelti compagni; e pur son messo a piede, in disagio, e senza che il cavallo si possa rivendicare. La perdita non è dalla direzione o concorrenza dell'uso, ma da violenza, la qual poteva investire o depredare in tal modo il cavallo anche altrove, fin

presso al padrone, e la quale non si potè prevedere nè respingere: e però la perdita non si debbe imputare in conto dell'uso. Ora veniamo alla moneta.

247. Se il danaro in tutto o in parte perisce nell'uso concedutone, perisce per chi lo usa, e non al padrone. Imperocchè non perisce per natura sua, non essendosi mai veduto che il danaro entri da sè stesso in fusione e si evapori e svanisca, o per tal altra sua vicenda si risolva, e cessi di esser ciò che era in oro, in argento, in rame. Dunque perisce totalmente per l'uso.

L'uso poi del danaro è propriamente del terzo genere delle cose mobili anzidette, assunte per l'uso: cioè l'uso del danaro dipende totalmente dalla direzione o maniere della direzione, e però tutto il danno è della direzione o maniere della direzione come fu concluso di simili cose. Dunque se il danaro in tutto o in parte perisce nell'uso concedutone, perisce per chi lo usa, e non pel padrone.

248. Ma scorriamo a taluno de' casi particolari. Suppongasi che altri abbia ricevute ad uso di commerciare mille monete, e le dissipi in divertimento, le spanda in limosine, o le getti, quasi pietre *lapides*, dond'era il latino, ed ora l'italiano *dilapidare*, le affidi da trafficare ad un trascurato da non poterle più ricuperare, o le sborsi in doti che spariscono. Eccone tanti casi di moneta data ad uso per commerciare, e perita. A chi la diremo perita? Al primo che la diede o all'utente? Ognuno, ancor dell'infima plebe, quantunque non sappiane svolgere le ragioni, risponderebbe che non è perita al primo che la diede; ma che il primo

che la ebbe glie la dee rifondere, cioè la moneta è perita all'utente. Or ciò donde? Se ne immagini dagli scienziati la risposta che sen vuole, dovremo sempre terminare a questo, che la moneta data in uso perisce alla causa del perire, al modo e fatto della direzione, e quindi all'arbitrio dell'uso attuale, in somma all'utente. Or siccome nell'uso comune della moneta ci è sempre questa direzione, per ciò se perisce, perirà sempre alla maniera e fatto della direzione, cioè perisce all'utente, o sia l'utente che primo la ebbe dee ripristinarla al primo che la diede.

E qui ricorderemo che chi riceve danari ad uso deve in ogni sostituzione provedere che se ne abbia cosa la qual valga, almen quanto la moneta affidatagli, o manca alla condizion primitiva del darglisi i danari ad uso (210.). E se la mancanza è da lui, dalle sostituzioni sue, come non ascriverla all'utente? Come fuori di lui trasportarla, ove non siane la cagione?

249. Abbiámo fin qui seguito l'argomento in maniera da illuminare e convincere. Tuttavia gioverà tenere altro metodo da guadagnarne ancor meglio, e non senza sorpresa la persuasion de' contrari. Eccolo questo metodo.

Si dee distinguere l'uso di una cosa da ciò che segue o risulta dall'uso o rimane dopo l'uso. Per es., la penna mi dà l'uso da porre via via de' segni, come, e dove più voglio. Ma da questi segni, che io stendo ad un modo piuttosto che in altro, e stabiliscoli in una carta medesima o in più successive e congiunte, me ne segue un bel tutto, una bella orazione, un bel poema, una storia, la conserva in somma di un felice parto d'ingegno.

Or questo tutto si ha per l'uso, rimane dopo l'uso; ma non è l'uso. Il pittore dà col pennello su di una tela medesima certi tocchi, o tratti, ed in fine si trova con un bel quadro, con una bella immagine, con una maravigliosa veduta. Il pennello dava que' tocchi e tratti, ed in ciò stava l'uso; ma per que' tocchi e tratti, o dopo essi trovomi colla veduta, colla immagine, col quadro sospirato. Altro è dunque l'uso, altro ciò che segue dall'uso o ci riman dopo l'uso. Ciò che pur s'intende dal §. 152.

250. Nel concedere per patto ad uso una cosa il patto naturalmente riguarda l'uso, cioè la facoltà di adoperare una cosa, o la cosa qual si adopera in atto per un intento, e non riguarda propriamente ciò che segue dall'uso o riman dopo l'uso. Imperocchè ciò che si ottiene per condizione è l'uso: quello poi che segue o riman dopo l'uso non è l'uso propriamente. Così chi cedesse per patti ad uso pennelli, bulini, scalpelli, costui naturalmente riguarda col suo patto il maneggio in potenza o in atto di tali stromenti, e non ciò che ne segue o ne riman dopo l'uso, cioè la bella figura incisa, dipinta o scolpita, e non la sorpresa che desta in chi vede. E parimente chi desse con patto ad uso, per esempio, in tre mesi una nave, un bel cocchio, costui col patto suo riguarderebbe o dovrebbe riguardare l'uso, e non ciò che segue dall'uso o riman dopo l'uso, cioè riguarderebbe il mezzo del trasporto, e non già se all'utente ne risulti l'acquisto di una gran somma, di una rara amicizia o di una insigne fortuna, e questo più o men facilmente, comunque fosse.

251. Per la stessa ragione nel darsi la moneta

ad uso con qualunque patto si dia, il patto riguarda naturalmente l'uso, e non ciò che segue dall'uso o riman dall'uso, dopo terminatolo.

252. Quanto segue dall'uso delle monete o rimane dopo l'uso è tutto naturalmente dell'utente; perchè qualunque patto siavi questo concerne l'uso, e non ciò che segue o riman dopo l' uso (§. 150.).

253. Dunque tutti i vantaggi che seguono dall'uso o rimangono dopo l'uso della moneta, tutti naturalmente sono dell'utente. Per esempio ho ricevuto due mila monete ad uso per un anno. Spirato l'anno me ne trovo con tre mila. Quel mille di più che ne segue o mi riman dopo l'uso è tutto mio, tutto dell'utente.

254. Per uguale e congiuntissima ragione tutti i discapiti, i quali seguono dall'uso o rimangono dopo l'uso della moneta riportata o da riportare, son dell'utente. Imperocchè i patti su l'uso riguardano l'uso a punto, e non ciò che segue dall'uso, o riman dall'uso, dopo terminatolo.

255. Dunque se la moneta conceduta ad uso, o suo valore, perisce, essa perisce in tutto all'utente; imperocchè perisce a quello del quale sono tutti gli utili o discapiti che ne seguono o rimangono, non essendo tal perimento se non un discapito. Ma tutti gli utili, tutti i discapiti, i quali seguono o rimangono dopo l'uso, appunto sono dell'utente. Dunque la moneta se perisce nell'uso concedutone, perisce all'utente.

256. È incredibile quanto l'argomento intorno le usure sia stato oscurato dal non essersi distinto, almen pienamente, l'uso e i patti su l'uso, da ciò che segue dall'uso o riman dopo l'uso. In

questa distinzione sta il filo, direi, di ritorno dal labirinto; il secreto del conciliamento de' due partiti, il termine del questionare. Nondimeno restaci da illustrarla ancora con limitazione più interna e precisa, come appresso conosceremo, e soprattutto nel chiudersi di questo libro. Per ora basti ciò che se ne addita.

257. Intanto diam fine al capitolo coll'osservare che l'esser perito nel commerciare il danaro ad un tale non ci porge argomento da concluderne che egli ne fosse il padrone, essendo perito all'utente, ed essendovi o potendovi essere differenza tra padrone ed utente. E questo si noti, perchè molto vi si abbaglia, e con pericolo e danno della scienza.

CAPO QUINTO

Distinzione importante tra l'individuo ontologico, e l'individuo del valore; conseguenze.

258. Fra le nozioni dell'ontologia, o filosofia *prima* che chiamano, meritamente dichiarasi pur quella degl'individui, della specie e del genere, massimamente ai dì nostri per dissipare i delirj del Panteismo o Spinozismo, come fu bene avvertito da Antonio Genovesi, scienziato insignissimo, là dove nella prima parte della metafisica latina parla degli universali. Il tema però che qui seguo dell'uso della moneta e prezzo di quest'uso mi ha ridotto a dover conoscere come la trattazione dell'individuo, e sua specie dee supplirsi di una considerazione o distinzione utilissima a dilucidare e finire la questione la quale discutiamo intorno le usure, semplice per sè stessa, ma divenuta diffi-

cilissima, direi, per la ripetizione di trattarla. Per aver poi questa utilità così procederemo.

259. *Individuo* si chiama una cosa tanto ultimata o circoscritta, che niente rimane a determinare in essa, onde fosse o sia cosa reale e presente. Ciascuna cosa esistente è un individuo. Io e chi legge siamo individui: Adamo e quanti da lui derivarono han questo nome. Il frutto che io mangio, l'acqua o vino che io beo sono individui. Per altro negl'individui, tolte le proprietà particolari di ciascuno, chiamate *differenze numeriche* (1), ve ne resta un complesso comune o simile in tutti. Per esempio, non considerata la statura più o men alta, la pinguedine, vivacità, agilità, bellezza, ecc., più o men grande in ciascun uomo, vi rimane l' essere di sostanza vivente, animata, razionale. Parimente se nei cavalli, paragonati fra loro, e così ne' buoi, confrontati fra loro, separo i divarj di statura, vivacità, bellezza, ecc., mi resta ne' primi l' esser di sostanza vivente, animata, irrazionale con la proprietà di *nitrire*, e negli altri l'esser di sostanza vivente, animata, irrazionale con la proprietà di *muggire*. La somiglianza degl'individui nelle proprietà, per es., degli uomini fra loro e de' cavalli fra loro, come de' buoi fra loro, ecc., si chiama *specie*. Le proprietà nelle quali differiscono le specie sono dette *differenze specifiche*: tali sarebbero l'esser di ragionevole, la proprietà di nitrire o muggire. La somiglianza poi delle specie è detta *genere* più o men *alto* secondo che procediamo nei residui o scala

(1) Perchè gl'individui sono e furono i primi subietti della numerazione, anche prima che si avesser le note che si chiamano *numeriche*.

delle somiglianze. Per es., tolte le differenze specifiche di ragionare, nitrire, muggire, le specie degli uomini, de' cavalli e de' buoi somigliano in questo, che tutte sono *sostanze viventi*, *animate*, e questa somiglianza si direbbe un genere in rispetto delle specie che abbiam divisato. E ciò basta per la intelligenza di questi nomi nell' argomento in che siamo.

260. Ma quanto all'individuo e sua specie dobbiam riflettere che altro è l'individuo *ontologico* ed altro l'individuo di *ricerca* o di *valore*, desiderato pe' nostri usi. L'individuo ontologico è l'individuo della natura, l'individuo finora descritto, circondato e fornito di tutte le particolari modificazioni che la natura riunisce in chi vuole che esista (1). Ma l'*individuo della ricerca* è l'individuo dell'arte, dell'opera, o del carattere o professione o valore che ci bisogna, e che desideriamo. Supponiamo, per es., che io cerchi un cuoco. Egli è chiaro che questo si trova nell'individuo ontologico umano, e non fuori; ma è pur chiaro che nella mia ricerca non seguo se non ciò che può soddisfare questa: poco attendo, o suppongole tutte in confuso, le qualità individuali ontologiche per le quali risulta questo e quell'uomo in singolare, e penso principalmente alla perizia che un uomo sano ha del cucinare. E dove questa sia uguale, io ne' miei desiderj e nella mia ricerca non pongo divario tra uomo e uomo, sani ambedue. Di guisa che l'individuo della mia ricerca è

(1) Lo chiamo individuo *ontologico*, perchè questo è quello di cui si tratta nella scienza di ciò che è l'ente in sè stesso, cioè nell'ontologia.

costituito dall'essere uomo sano con perizia dell'apparecchio de' cibi.

261. Dichiariamo ancor più l'intento nostro. Si faccia in quest'anno 1829. in Roma una edizione della Bibbia in mille esemplari, tutti di egual condizione. La somiglianza di tutti questi individui ontologici mi offre come da contemplare una specie. Or sia l'individuo della mia ricerca un esemplare che io volessi acquistarne. Se io vado per ottenerlo, me ne porgono di tutti uno su la certezza che io debba soddisfarmene, non essendovi divario tra esemplare ed esemplare, quanto alla stampa e sue cose, nè quanto al tipografo, luogo ed anno: alle quali considerazioni singolarmente ristringesi la mia ricerca, senz'attendere i divari minutissimi di ogni esemplare, riguardato come individuo ontologico. Vuol dire, l'individuo della mia ricerca si trova negl'individui ontologici: ben han questi i piccoli divari inseparabili dalla loro fisica costituzione: ma l'oggetto de' miei desiderj, l'individuo d'arte, l'individuo della mia ricerca è in tutti lo stesso. O, ciò che è più determinato ad intendersi, non vi è divario tra le note costituenti gl'individui della ricerca, e tra le note costituenti la specie di questi. Tanto che come una è la specie indicata, contenuta, espressa negl'individui ontologici, così uno può considerarsi l'individuo della ricerca, espresso in tanti individui ontologici quanti son gli esemplari. E come nelle note numeriche, aggiungendo uno ad uno si fa due, e poi aggiungendosi continuamente lo stesso uno procedesi al 3. 4. 5. in infinito; così per gl'individui di ricerca o di arte, professione, ecc., possiamo procedere per numerazione interminabile, e nondi-

meno l'individuo che si aggiunge è sempre uno, indiscernibile, egualissimo.

262. Ma rechiamo un altro esempio ancor più vicino a quanto desidero che si apprenda. Sia l'individuo della ricerca un sacerdote della Chiesa cattolica. Io lo ottengo se mi si rechi un uomo insignito dell'ordine per l'incomparabile sagrifizio dell'altare. Ed in quanti son sacerdoti, comunque differiscano nell'esser fisico o nell'individuo ontologico, in tutti è l'uomo insignito dell'ordine per tanto sagrifizio, ogni dì ripetuto, e sempre l'istesso. Or definite se volete la specie di questi sacerdoti: sempre dovrete dire l'uomo insignito dell'ordine pel sagrifizio dell'altare nella Chiesa cattolica. Dond'è visibile che la nota, la quale caratterizza gl'individui, caratterizza la specie, diremmo, della ricerca. E che niente si dee levare dagl'individui della ricerca, onde ne resti quello in che somigliano per darne la specie; e che aver l'uno è lo stesso che aver l'altro, come per ognuno si ha sempre la nota medesima caratterizzante la specie invariabilmente senza che potesse dirsi che la specie avuta dall'uno è diversa dalla specie avuta per l'altro.

263. Ora veniamo alle monete: Consideriamo le romane, e sian queste le piastre. Ognuna può riguardarsi come individuo ontologico, e come individuo di ricerca e di valore. Riguardate nel primo modo differiscono tutte, anzi non possono non differire l'una dall'altra per serie di modificazioni innumerabili; ma, riguardate come individui di ricerca o valore, ognuna è ciò che è l'altra in qualità e peso; ognuna può sostituirsi all'altra senza divario della cosa ricercata o valore; vuol

dire ognuna è la stessa con le altre, quanto è la stessa con sè. Ciò che pur s'intende se paragoneremo le piastre come individui di valore alla specie loro. Imperocchè la qualità di argento ed il peso, il quale costituisce la piastra come individuo di valore, sono appunto la qualità di argento ed il peso definitivo della specie delle piastre riguardata come specie di ricerca e valore. D'ond'è che ogni individuo di valore colla nota caratteristica del valor suo può sostituirsi alla nota caratteristica della specie oome se ciascuno sia questa, e perciò finalmente come se ciascuno sia l'altro. Il che significa infine che nelle piastre (e ciò s'intenda delle altre monete analoghe paragonate fra loro) ciascuno individuo di valore è tanto lo stesso con gli altri, quanto è lo stesso con sè.

264. Rileviamo da tutto ciò, che come si hanno gl'individui e le specie della natura, così pur si hanno gl'individui o le specie della ricerca, cioè dell'arte, professione, carattere o del valore fissato dalle nazioni; che ne' primi vi sono le differenze *numeriche* o divari tra individuo ed individuo, e tra la specie; che ne' secondi, dove siam pari alla ricerca, e molto più dove prendono forma da stabilimento esterno unicamente o positivo, mancano queste differenze; che la nota costituente l'individuo è pur la nota costituente la specie; e che dar l'uno o l'altro degl'individui è dare o replicare lo stesso.

265. E di qui nasce che se io abbia un cumulo di piastre romane, e ne debba pagar cento ad uno, qualunque io gliene dia del cumulo, si tien contento, non se ne addolora; egli cerca l'individuo del valore, e questo individuo in tutte è lo stesso.

266. E finalmente ciò dee farci concludere che se ci si concedano ad uso, per es., cento piastre romane per un anno, e, questo finito, ne riportiamo pur cento, dovrà giudicarsi riportata la cosa stessissima che si ebbe. Perchè, a parlar propriamente, si ebbero cento individui di ricerca o di valore. Or tali individui sono sempre gli stessi; ovvero uno sempre e indiscernibile ne è l'espresso o contenuto in tutte le piastre, come una sempre ed istessa è la nota costituente la specie, sebbene gl'individui ontologici differiscano.

267. Ciò che si è detto delle piastre dicasi delle monete romane di oro dentro un saggio e forma stessa; e ciò che delle monete nostre, si dica pur dell'estere di ciascheduno stato paragonate infra loro, e ne vedrem risultare la massima, che se date alquante monete ad uso per uno o più anni, ecc., alfine se ne rendano altre come pari di numero, così di un saggio o modo, e specie medesima, noi ne avrem sempre quegl'individui o numero d'individui di valore che ci si diedero, o certo tanto gli stessi con sè, quanto coi dati; condizione la quale quando si ottiene, in metafisica si direbbe che si ha l'*idem numero;* e condizione la quale negl'individui di valore può aversi, ma negli ontologici o sia della natura, non mai, come più volte già fu ripetuto.

268. Che se poi avessimo dato argento e ci si restituissero monete di altro metallo, e le accettassimo, questa sarebbe nuova e pregevole condiscendenza dell'accettante, e non tenore del contratto dell'argento dato ad uso; e perciò da non potersene crear difficoltà su la identità degl'individui di valore, quando per argento rendesi ar-

gento in monete di un saggio e conio medesimo. Ciò che si osservi, tanto più che il valore espresso in argento può rappresentarsi col rame e coll'oro.

269. E qui a perfezione di questo argomento ci piace di avvertire che quando trattasi di monete, il dare in individuo è darlo in ispecie per la identità della nota costituente quello e questa. E tale è la origine del parlare de' giureconsulti romani antichi, i quali dicono dato in ispecie ciò che nelle monete è dato in individuo: si credea con discrepanza da' filosofi (1) (mentre non evvene alcuna) se consideriamo, come gl'individui ontologici differiscono dalla specie, quando negl'individui di valore o ricerca va la cosa diversamente, cioè questi non han divario alcuno fra loro nè colla specie detta di ricerca.

270. Anzi (e si noti), niuna cosa, dopo presone alcun uso per la vita animale, si restituisce per gli usi futuri tanto identica quanto si restituiscono identici gl'individui di valore. Imperocchè gl'individui della natura soffrono le variazioni prodotte dal tempo col transito suo. Ma gl'individui di valore rimangono e sono ciò che erano. Per es., una casa, un cavallo, una veste si rende: ma dopo l'uso fattone evvi sempre un divario nello stato di essa cosa renduta: laddove gl'individui di valore nella qualità e peso, per es., di una piastra, o doppia romana debbono essere stessissimi quando tornano a chi li diede. I cali o le diminuzioni ap-

(1) *Dydymus Ulpianus*, *De usuris*, cap. 5. §. 136. « Illud te velim ne fugiat, dupliciter nomina generis et speciei » sumi posse pro eo ut cum jureconsultis vel cum philosophis » loqui velis. Quod enim illi speciem, hi quidem individuum, » et quod hi speciem illi genus appellant. Hoc innuimus ne » ipsa verba aliquid negotii facesserent. ».

partengono all'individuo ontologico non all'individuo di valore; imperocchè gl' individui di valore sono caratterizzati dalla nota costituente la specie; nè la nota costituente la specie soffre alterazioni.

271. Per ultimo rifugio vi è chi replicò, che ciò che si riporta, avutolo, in monete, per es., in piastre è l'*altrettanto*, e non ciò che si diede.

Ripeto che trattasi degl'individui di valore e non degl'individui ontologici, ch'è gl'individui di valore sono tanto gli stessi fra loro, quanto la specie è la stessa con sè. Per tanto se vuole adoperarsi la voce *altrettanto* s'intenda e si conceda insieme che questo altrettanto significa identità, non importa differenza, e che però la difficoltà pigliata dalla parola manca in tutto, quando dalla parola si passa alla idea. Ci duole scorrere a tali minuzie, ma il genio di chi legge per contraddire, già fermo in altra sentenza, qua ci riduce.

272. Quanto abbiamo fin qui ragionato su gl'individui di valore e loro identità dentro una specie medesima confermasi pienissimamente con le carte di *promessa* o *di ordine*, o di rappresentanza delle monete. Per esempio, la carta *monetata* è stabilita dalle autorità sovrane come rappresentante la moneta, con precetto che niun possa ricusarla dentro i confini dello stato loro. Or siavi una carta monetata espressiva di mille scudi romani. In questa carta niun divario si mette tra uno scudo e tra l'altro, come non tra il primo ed il millesimo. Tutti equivalgono indiscernibilmente nella general considerazione dello scudo. Dunque altrettanto è degli scudi di argento o piastre che essi rappresentano nella circoscritta loro natura, cioè se queste differiscono come individui ontologici, non

differiscono affatto come individui di valore. Ciascun individuo di valore di una specie medesima, per ciò ch'è, o vale, tanto è lo stesso coll'altro, quanto con sè. E ben possiamo concepirne la replica; ma il divario di ciò che ognun di essi vale, non possiamo distinguerlo.

273. La teoria precedente ci trae di ambiguità circa la restituzione delle monete concedute ad uso, e nel tempo dell'uso cresciute o diminuite nel valor nominale per sovrana disposizione. Imperocchè l'obbligazione del debitore era di riportare gl'individui medesimi di valore, di un dato peso, e qualità nella specie sua. Si riportino questi, e la obbligazione sarà soddisfatta. Per es., si doveano restituire cento piastre romane: si restituiscano queste, identiche in peso e qualità, a quelle che ci furono consegnate, e l'obbligazione sarà pareggiata senza che siavi da contraddirne.

274. Or ciò fa conoscerne che la moneta concedutaci ad uso, cresce o cala di valor *nominale* all'imprestante. E ciò avviene perchè l'aumento o la diminuzione sopravvengono agl'individui di valore, cioè di un dato peso e qualità nella specie sua: ma non fecero mai e non fanno che questo peso e qualità cessino di essere quel dato peso o quella data qualità nella quale ci furono affidati.

275. Che se affatto non apparissero più gl'individui di quella specie di moneta, ritirati tutti per sovrano volere dal corso dell'uso, si restituisca quanto equivale a quegl'individui, considerati nel tempo del contratto di concessione, perchè quelli furono dati e contemplati, e non altri simili di nome, e non di natura, o sia non di peso e qualità nella specie sua.

Le carte monetate, le fedi di deposito, i biglietti di banca, o simili, tutti dovrebbero parimente esser pagati secondo i valori del giorno in che si diedero que' certificati, que' biglietti e simili, perchè di que' valori s'intendeva parlare e non di altri, se per condizioni particolari non siasi stabilito diversamente.

CAPO SESTO

Definizioni di ciò che è dominio e diritto; loro conseguenze: e si discute la controversia se nel dare danari ad uso ne passi il dominio in chi li riceve.

276. Dopo tali considerazioni è spedita la via per intendere se nel concedersi monete ad uso passi o non passi il dominio di queste in chi le riceve. Dal mille trecento in poi vi si è questionato senza fine, rimanendo tuttavia la disputa fra le dubbiezze e i contrasti in che era. Si divulgò che la importanza dell'argomento che trattiamo interno le usure sta nel risolvere tal prima controversia. Noi la risolveremo, e non una volta, a Dio piacendo, in poco, e toltone ogni resto da opporsele, sebbene pensiamo che non siavi la importanza che narrano. Ma è pur bene afferrare ciò che punge, e rimoverlo onde siane calma una volta.

277. Investighiamo dunque l'indole, e caviamo la definizione *del dominio* dagli atti e casi in cui da tutti concedesi che lo esercitiamo.

Innanzi tutto, il dominio, propriamente detto, si considera in cose esteriori. Così predichiamo il dominio e padronanza di Dio singolarmente, ma

questa s'intende propriamente e si predica in cose estrinseche a lui. Fissato ciò, scorriamo in casi di esterni oggetti ne' quali per comun confessione si spiega e si esercita il dominio.

Per esempio ho de' pomi e del pane, esterne cose; li preservo, li custodisco per l'uso e poi li mangio, o fo mangiare e si consumano. Ecco per comun sentimento un atto di dominio in cose le quali si consumano ad un primo uso.

Passiamo a quelle di uso diuturno, o non terminabile. Ho per esempio un cavallo, una casa, un campo, ecc., i quali mi dan l'uso con replica, o mi danno stati di cose successivi con l'uso, e posso escludere chiunque da quest'uso o stati di uso, e posso distruggere un tale uso ancora. Dicesi che io sono il padrone vero, e che io ho il dominio pieno e senza eccezioni, se io ho queste cose con l'uso per me, o per gli altri anche in tutti gli stati successivi di tale uso, e se io posso sospendere, variare, distruggere quest'uso, e respingere chiunque in ciò m'impedisse. Il *dominio* è dunque *l'arbitrio su la totalità degli usi di una cosa esteriore, o diversa da noi*: ovvero è *l'arbitrio che io ho di una cosa esteriore considerata con l'uso in quanti tempi o stati successivi può darmelo.*

Nella qual definizione ognun vede che il dominio è un *arbitrio* di una cosa esterna, perchè io posso adoperare o non adoperar questa cosa con l'uso, preservarmela e custodirla per l'uso, anzi posso trasmetterla ad altri: come pure ognun vede che il dominio riguarda la cosa esteriore non senza uso, nel quale stato perderebbe ogni pregio o stima, o cagione di essere dominata, ma la riguarda con l'uso in quanti stati o tempi può darlo.

Ben sarebbesi potuto nella definizione, ove scrivesi che il dominio è un *arbitrio*, aggiungere lo essere *esclusivo* un tale arbitrio. Ma la facoltà di escludere altri dall'uso, come pure di preservarlo, variarlo e distruggerlo è piuttosto sequela che inducimento e costituzione di ciò che è dominio. Imperocchè chi ha per sè l'uso ha la facoltà di far ciò che vuole di quest'uso, a fronte di chiunque, e così di precluderlo agli altri, anzi di distruggerlo se ammette distruzione. Per tanto non è giusto intrudere quell'*esclusivo* nella definizione. Il distruggere poi la cosa è far cessare o levare a sè stesso il soggetto del dominio, anzi che dominare.

278. Quando l'arbitrio su la totalità degli usi di una cosa esterna risiede non in una persona solamente, ma nel complesso di molte, in tal caso il dominio si dovrà considerare nel complesso di tutte queste, e non in una sola.

Abbiam detto che il dominio non è che l'arbitrio su la totalità degli usi che una cosa può dare in quanti tempi può darli. Quando dunque udiamo che il dominio si distingue dall'uso, questo linguaggio, più comune che naturale, significa che uno ha la cosa esteriore con l'uso per tempi determinati o da determinare senza poterlo distruggere, e che poi dee rimettere all'altro la cosa con l'uso in quanti altri tempi o stati successivi può darlo; ovvero, significa che uno ha la totalità degli usi di una cosa e che l'altro ne viene via via ricevendo l'uso del momento, sia che questo lasci stati successivi per nuova concessione, sia che in sè li esaurisca e termini. Nel quale estremo termine, in chi lo concede e in chi lo adopera finisce

del pari l'uso, e con esso ogni dominio (1). Ma questa seconda maniera di spiegare suppone sempre la prima fino all'ultimo termine in che cessa tutto in tutti. Sottilizzisi pure quanto si vuole, dovrem concludere in fine, che così sta la cosa, e non altrimente.

280. Nell'enfiteuta anche perpetuo, manca l'arbitrio e la totalità dell'uso, perchè nella raccolta de' grani, frutti, ecc., i quali compiono l'uso, egli è costretto darne parte a chi lo ha investito del suo fondo, nè può affatto distrugger l'uso di questo. E parlando più rigorosamente, nell'enfiteuta manca l'intimo arbitrio o proprietà dell'uso, dovendosi riguardar sempre, in tutti gli anni successivi, come da essere soddisfatto e pagato, cioè via via comperato; ad esso è ceduta la facoltà di potere o dover ciò fare; e questa niun può levargli, quando egli serva alle condizioni.

281. Restaci ora di analizzare e definire ciò che è *diritto*. Ad ottenere l'intento scorriamo i casi ne' quali si adopera dal comune degli uomini questa parola. Per es. io ho mani e piedi, e si direbbe che ho diritto di moverli, e respingere chiunque non offeso me l'impedisca. Io ho bocca e na-

(1) Un tal caso è quello tanto questionato e tanto famoso un tempo de' religiosi mendicanti, propriamente de' Francescani, rispetto alla sede apostolica, la qual dicono avere il dominio delle lor cose, de' templi, chiostri, orti, boschi, suppellettili, grani, olj, carni, stromenti, ecc., imperocchè la sede apostolica si considera aver la totalità degli usi, e concederla a que' religiosi perennemente, nei loro tutti o per parti, come ne' vini, olj, ecc., secondo la condizione delle cose concedute. E dove concede l'ultimo uso come di ciò che in atto mangiano, beono, ardono, spira del pari in chi lo concede e in chi lo adopera, l'uso e con esso tutto il dominio. Anche tal disputa dunque prende la luce necessaria, e presto si appiana, con la nostra definizione.

rici, e si direbbe che ho diritto di respirarvi. Ho campi, armenti e greggie, e si direbbe che ho diritto di ararli, di pascolarli, e raccoglierne il frutto. Io sono per età provetto, e ho diritto all'ossequio de' giovani; perchè in me sta la immagine di Dio come in loro, e ci stava prima che essi apparissero su la terra, e ci è pure col corredo annoso di sperienze le quali son lume e guida. Il *diritto* dunque suppone sempre ciò che è nostro, sia natura, siano parti o rapporti della natura, sia dominio di cose esterne. Pertanto diritto *è facoltà degli esseri ragionevoli fondata su quanto è loro, interno ed esterno, a fare o non fare, anzi a vietare ancora che altri faccia.* Così Dio ha diritto su l'universo, e niuno, nemmen io, abbiam tanto diritto su me, quanto ne ha Dio; perchè tutti gli esseri, quanti sono mai, suppongono, includono, presentano la primordiale signoria di lui.

282. Dio nella natura dirige, custodisce i suoi diritti colla sua saviezza e colla potenza, indivisibile dall'essere di lui. Per egual modo gli altri enti razionali dovranno dirigerli e custodirli colla saviezza e potenza loro propria. Ma la direzione e custodia già suppone la cosa; e perciò riteniamo la definizione senza niente aggiungervi. E noteremo insieme che ciò che è fuori della saviezza o fuori della concordia della saviezza e della potenza non è diritto; non essendo questi atti di esseri riguardati come razionali, quando ciò che è diritto è propriamente di esseri, considerati come tali.

283. Per tanto la nozione di diritto è più ampia che quella di dominio. Imperocchè il dominio si riferisce alle sole cose esterne: il diritto vien da quanto è nostro, interno ed esterno. Il dominio

abbraccia la totalità degli usi di una cosa: il diritto riguarda anche ogni parte di uso, essendo quello negli esseri ragionevoli una facoltà a fare o non fare, comunque sia limitato questo fare o non fare.

284. Donde segue che ogni dominio ingenera un diritto, ma non ogni diritto è un dominio. E parimente che il diritto del dominio vien dal dominio, non dal diritto viene il dominio. Imperocchè il diritto suppone sempre ciò che è nostro, interno o esterno. E se dove si tratta di diritto tramandatoci da altri si risalga alla origine, vedremo che questo lo avevano da cose che erano lor proprie. Nel caso poi di lite in cui si dice che fo valere i miei diritti per una tal cosa, osserveremo ancora che mi si fan valere perchè la cosa dava i diritti, non perchè i diritti si abbiano originalmente da sè, prima e senza la cosa, e me la reclamino e dieno. Così dai rami rivengo al tronco, ma perchè quelli sono da questo e con questo, non perchè i rami dieno il tronco e sua origine.

285. Dichiarate e fermate queste nozioni, veniamo alla questione proposta se passi o non passi il dominio della moneta nostra a quelli ai quali concedesi ad uso per tempi certi, per es., per uno o due anni, ecc. Fu detto per alquanti che il dominio della moneta passa, anzi non può non passare insieme coll'uso di quelli a' quali concedesi l'uso per tempi certi. E di questo dir loro allegavano due gran titoli riguardati fin qui come due terrori, insuperabili a poter sentire in contrario, quando non sono che due larve, o fallacie di argomento.

Fu il primo titolo dall'insegnarsi che la mo-

neta consumasi coll'uso. Or dove sarebbe, dicono, più in noi quel dominio se altri ce lo ha consumato? Noi abbiamo per altro dimostrato falsissimo che la moneta data per commerciarne sia cosa la qual si consumi coll'uso (§. 206.). E con ciò quel titolo muore nella sua falsità, se dee dirsi morire ciò che non ebbe mai vita.

Veniva l'altro titolo da questo, che chi riceve monete ad uso non rende le stesse, ma le altrettante e diverse, sebbene di un saggio e forma non dissimile. E questo è buon documento, dicono, che il dominio non era più nel datore delle monete, ma in chi ne ottenne l'uso, e le rende sì, ma scambiate e diverse. Nondimeno se ricordiamo la distinzione degl'individui di valore, e degl'individui ontologici, troveremo che tutto il divario, sebbene in picciolissime cose, è negli ultimi, e non già negl'individui di valore, de' quali propriamente si tratta nel commerciare, ed i quali sono sempre gli stessi (§. 265., ecc.) indiscernibilmente sotto monete uniformi di tempera ancora. E se rimettiamo nelle mani di chi li diede appunto gl'individui che si ebbero di valore, manca pur l'altro titolo da concluderne quel transito di dominio in chi riceve i danari ad uso.

286. Son qui distrutti in poco i due argomenti, amplissimi per quel transito di dominio. Ma in più e più modi a distruggerli si affaticarono ingegnosissimi uomini. Il metodo da me tenuto parmi semplicissimo, fondato su la natura stessa di ciò che è moneta in commercio.

287. Si dirà (sebbene sian falsi que' due argomenti) non per questo è da escludere quel transito di dominio.

Ed io replicherò, che per questo almeno non è da includerlo, essendo stato incluso per quei due titoli, i quali ora si trovano non sussistere: e concluderò per lo meno che quel transito non può assumersi nè a favore nè in contrario; e ciò facendosi, dovremo esser detti procedere giustamente nella discussione intorno le usure. Vuol dire, la risoluzione sul transito del dominio è come indifferente ed estranea alla questione che trattiamo; o certo v'importa assai meno di quel che si crede. Tuttavia per togliere ogni replica di contesa farem vedere come sia da escludere affatto quel transito reale di dominio da chi tien le monete in chi le riceve ad uso per tempi definiti.

288. E certamente la ipotesi che il dominio delle monete (sempre considerate come si dee nel commercio in individui di valore) passi in chi riceyele ad uso per tempi definiti, è contraddittoria ne' termini: imperocchè il dominio è l'arbitrio su la totalità degli usi di una cosa esterna, o l'arbitrio che io ho su di una tal cosa considerata con l'uso in quanti tempi o stati successivi può darlo (§. 277.). Se dunque nell'uso che io concedo della moneta per anni certi, per es., per due passa con l'uso il dominio; io avrò date le monete con l'uso di anni, per es., due, ed io le avrò date insieme per tutti i tempi o stati nei quali possono dar l'uso. Ma possono darlo interminabile o permanente nella permuta (§§. 206. 215.). Io dunque le avrò date per anni certi, o sia per anni determinati, per esempio, per anni due solamente, e non due, ma per più che due incomparabilmente, tolto ogni limite. Or questa è contraddizione. La ipotesi dunque che nel danaro dato ad uso per anni certi

passi il dominio è contraddittoria ne' termini. Tanto siam lontani che quel transito di dominio possa impaurirci!

289. Tale ipotesi, a ben considerarla, suppone quasi altrettanti stolidi coloro i quali danno o ricevono ad uso per tempo certo. Imperocchè ci riduce a pensarli come non sappiano con quali riserve e clausule danno o ricevono. Per onore dunque del genere umano, e singolarmente dei trafficanti, avvedutissimi nelle mosse dell'opera loro, si lasci, e non si agiti mai più la controversia se nel concedere danari ad uso per tempo certo se ne trasmetta o no il dominio in chi li riceve.

290. Vedo anch'io che diranno, se non si trasmette il dominio, come dunque s'insegna che chi ha date le monete ad uso non ritiene se non un credito?

Rispondo che la voce *credito* è da' Latini, e significa cosa *affidata*. Ora dire che la moneta data ad uso è stata affidata, non è dire affatto che se ne è trasmesso il dominio, ma tutto il contrario.

291. E se volesse aggiungersi che su la moneta conceduta ad uso per anni certi non riteniamo che un'azione (1), un titolo, o più chiaramente un diritto a rivendicarla, ricorderemo che tal diritto vien dal dominio e lo suppone (§. 134.), non che ci si debba dire che questo si è trasferito.

Se poi voglia replicarmisi che il diritto, e con ciò l'azione, è su la persona e non su la cosa, risponderò primieramente che il diritto è su la persona, ma per la cosa e non senza, qualunque sia

(1) Si ha questa difficoltà presso Onorato Leotardi, *De usuris*, qu. 62. E si legge frequentissima in altri. E l' uno de' massimi appigli a sostenere il transito del dominio.

*9

poi la maniera da tenere nel ricuperarla, quando la cosa ci si ritardi o ci si usurpi; caso di eccezione e che io non dovrei considerare, intento a vedere il corso naturale dell'opera tra la fede buona, e non quello della violenza e del mancamento e suoi rimedi: e risponderò finalmente che l'eccezione che qui si dà dall'azione su la persona è riparo e procedimento delle leggi romane, e non della naturale che io qui seguo; la quale premesso l'avviso, e non soddisfatta si rivolge direttamente alla cosa, o, dove questa non esiste, a ciò che la pareggia. Così le nazioni, le quali si trovano fra loro sotto la legge naturale, occorrendone il caso, permettono la istanza anche replicata, onde riavere ciò che è loro, e, non soddisfatte, marciano su la cosa.

292. Peraltro a dichiarare come sta la cosa nella sua precisione torniamo alla definizione del dominio e della moneta. Non sono le monete le sole pezze di oro e di argento considerate come tali a pena, ma come rappresentanti da sostituirsi a tutti i prezzi volgari o cose acconce per la vita animale (cap. 3.). Il dominio poi è l'arbitrio di una cosa esterna coll'uso, in quanti tempi o stati può darlo (§. 277.). Ma io, il quale do la moneta o gl'individui di valore della medesima per anni certi, per es., per due, non la do con l'uso per tutti i tempi, e nemmeno la do perchè sen possa far cessare e distruggere ogni uso; condizioni indivisibili al transito del dominio; e finalmente non concedo la moneta come un tal *che* immaginario, fattovi astrazione da ogni concetto di uso, sotto la quale astrazione niuno più la stima o la cerca, non che se ne tratti del dominio, o possa trattarsene; in-

cludendo questo sempre la totalità degli usi, come abbiamo ricordato.

Io dunque concedo la moneta per gli usi di anni, per es., due solamente nelle sostituzioni dei rappresentanti alle cose rappresentate, talchè in fine cessino le sostituzioni, ed i rappresentanti tornino al primo che li concedette; e pe' tempi ne' quali abbiam ceduti quegli usi, gli abbiam ceduti veramente come porzione della totalità la quale a noi spettava degli usi. E' su questo sono fondati e giustificati quegli usi e non sul fondo o proprietà dell'utente; sebbene costui gli applichi secondo i calcoli suoi nel commerciare, quando non vi sien dei limiti ai modi dell'uso conceduto. Il dominio dunque, a parlar con precisione, non si trasmette; ma solamente concedonsi alquanti usi della moneta in permute, col vincolo o condizione che finiti quelli, cessino le permute, e le cose rappresentate si rimutino coi rappresentanti se bisogna, e la moneta negl'individui di valore torni per altri usi all'arbitro che la concedette altrui per tempo determinato. Questo è quanto si dee fare o si è fatto; e questo è ciò che disegna distinti i limiti di ciò che possono ambedue chi diede e chi ricevette ad uso per tempo certo la moneta.

293. L'insigne Giovanni Devoti nelle sue Istituzioni Canoniche, tom. IV. tit. XVI., *De usuris*, §. IV., scrive: *Qui rem mutuo accipit in ejusdem rei dominium accipit* (proposizione non vera), *ergo habet usum, quia dominus est rei quæ usum præstat* (è conseguenza falsa in quanto che dedotta dal falso). Del resto l'utente ha l'uso non però suo dopo il dominio, ma perchè gli fu conceduta

porzione dell'uso stesso. Per tanto in questo poco di parole vi è falso il principio, falso il nesso della conseguenza, e non precisa la idea del dominio. Quanto più semplice e razionale fu la condotta degli antichissimi nostri padri i quali, per ciò che spetta al prezzo dell'uso conceduto della moneta o de' simili, non argomentavano da quella traslazion di dominio (1).

294. Nelle leggi romane *alienazione* vale traslazione di dominio. Dond'è che disputare, se concedendosi il danaro per tempo certo siavi transito di dominio è disputare insieme, se intervengavi l'alienazione. E deve intendersi che la questione così ridotta nemmen essa ha luogo. Tuttavia, come se lo avesse, fu agitata dai due famosi uomini, Claudio Salmasio, e Giovan Giacomo Vissembac giureconsulto, de' quali il primo negava che siavi questa alienazione, e l'altro lo affermava (2). Ammettasi anche qui data la concessione o confidamento della cosa con alquanti usi, e non di tutti; o, come altrove pur fu detto, con uso parziale e non totale (227.), e vedremo quanto compete a ciascuno con la facilità che si brama senza implicarci nei concetti della vera e propria e per ogni verso compita alienazione. Salmasio in prova dell'alienazione non seguita allegava che io, dopo dati i danari a mutuo, posso far la donazione de'

(1) Nicol. Broedersen, *De usuris licitis atque illicitis*, col. 998. Maffei: *Impiego del danaro*, lib. 3. cap. 1.; in fin. Cardinal de la Luzerne, *Sur le prêt-de-commerce*, dissertation IV., §. XXXI., vol. 4. pag. 69.

Concina fu sul punto di dover provare che ci argomentarono, nè potè farlo. Comment. all'Enciclica, dissert. 1., c. 6. e 7.

(2) Jacob. Vissembacii. « Diatriba *De mutuo* non esse alienationem ejusque vindiciæ. »

medesimi, e niun può donare quello che è già stato alienato.

Era da rispondere, che la donazione cade su gli usi residui della cosa dopo il fine degli usi conceduti, e con ciò consumavasi, non introducevasi l'alienazione.

Il Vissembac si riduceva a concedere che si dà pure l'alienazione a tempo: e questo è concedere che si è data la cosa con alquanti usi, e non più, e non già che si è trasmesso il dominio della cosa, considerata come un tal *che* diverso e senza l'uso, o considerata colla totalità degli usi. Così la nozione men retta del dominio riducevali ambidue quasi vittoriosi l'uno dell'altro, senza l'esito della vittoria tra le sospensioni del pubblico che di niun si appagava. Ciascuno aveva un barlume, un titolo parzial di ragione, e nella parte vedevano il tutto, nel barlume il pieno della luce: successo non infrequente nelle dispute le quali rimangono interminabili. È segno che l'anello universale di cui fan parte le ragioni de' litiganti è mal noto; e che se non scoprasi questo, mai si otterrà la concordia.

Que' due altercarono soprattutto con ciò che segue dalle leggi romane; e ciò che ne discende si terrà certo per le leggi romane; laddove noi cerchiamo ciò che segue dalle leggi della natura, estesi e durevoli quanto l'uomo.

295. I Latini chiamano *æs alienum*, moneta altrui, i danari presi ad uso; e da ciò sen volle concludere che il dominio non è passato mai nella persona che li ha ricevuti, ma si è rimasto sempre nell'imprestante.

Anche tal difficoltà si tiene sulla parola e non più, nè prova l'intento. Si risponderebbe che tali

danari si chiamano *æs alienum* per la origine come venutici altronde, e non perchè dopo la origine decidasi con tal voce il niun transito del dominio, o sia la mancanza o l'intervento dell'alienazione: e si risponderebbe che se gli usi parte furono conceduti e parte non conceduti, quell'*æs alienum* è detto degli usi non conceduti. E sen dovrà ritenere che tra gli usi, parte conceduti e parte non conceduti, non ha luogo la controversia sul dominio trasferito e non trasferito, e su l'intervento reale o no dell'alienazione (§. 292.).

296. Con tal modo spiegheremo ancora il detto del padrone evangelico, verso del servo, il quale avuti danari da negoziare e cavarne vantaggio, e tenutili oziosi, ne ascoltò quel rimprovero: *Oportuit ergo te committere pecuniam meam nummulariis* (banchieri), *et veniens, ego recepissem utique quod meum est cum usura.* Matt. 25. 27. Questo *meum* è detto del tempo della restituzione per le usure già decorse, e per gli usi che potea dare ancora la moneta, i quali non erano stati conceduti: e non bene con quel *meum* si proverebbe che il dominio non è passato, non contemplandovisi la totalità degli usi la quale a questo si richiede.

297. E tale è pure il metodo da esporre le voci di Giovanni Crisostomo, Omel. 78. in Matth. *Nec enim etiamsi tu cuipiam mutuo contulisti ut aliquid inde lucrari possit, illius pecuniam esse assereres:* cioè perchè dee rendere questa con gli usi posteriori agli usi conceduti, e non perchè il dominio o sia la cosa colla totalità degli usi fosse rimasta in chi somministrò la moneta.

298. Il detto finora dee sopravanzare per la chiarezza e per la convinzione. Il filosofo per al-

tro dee seguire i fili dell'analisi fin dove conducono. Seguitiamoli, dicendo:

Secondo la spiegazione fin qui delineata, nel concedere ad altri per tempo definito la moneta, o sia gl'individui di valore, questa concedesi per alquanti usi, ma compitone il numero o tempo gl'individui di valore debbono tornare a chi li diede, e tornar liberi da essere impiegati per gli usi che restano. Ora se chiedasi, gli usi conceduti con libera direzione per tempo certo sono gli stessi degli usi non conceduti, ed applicabili dal prestatore dopo riavuto la moneta? Io dovrò rispondere che vi è sommo divario: cioè dopo riavuta la moneta chi la tiene può usarla dove, come, e quando gli piace senza che niun privato gli accordi o restringa quell'uso, e molto meno senza che glie lo accordi continuamente in tanto che lo adopera. Ma se uno riceve il danaro ad uso con libera direzione, e non a guisa di un ministro in anni, per es., tre, costui riceve tutto quest'uso, e lo riceve in un punto solo per la volontà del dante, la quale scorre e comprende e consegna in un tratto l'uso di tutti i tre anni. Nondimeno, siccome la volontà del dante scende e passa dal principio del primo anno al principio del secondo, e dal principio del secondo al principio del terzo, e dal principio del terzo sino allo spirare di tutto questo terzo anno; così la volontà del dante fa lo stesso come accompagni la sua moneta, o sia gl'individui di valore e loro sostituzioni, e formi e replichi gli atti di concessione nel principio di ogni anno. Somigliantemente, ciò che si dice della replica o continuità di concessione in principio di ogni anno rispetto all'uso di molti anni si dica del

rinovamento di concessione di mese in mese (1) rispetto ad un anno, e finalmente di giorno in giorno rispetto ad un mese; e potrem vedere, e dovremo concludere, che quando si concede la moneta ad uso, per es., per tre o più anni, la volontà di chi concede gl'individui di valore accompagna chi li riceve come gliene accordasse o replicasse in ogni giorno successivamente l'uso, quantunque lasciato libero circa l'atto di spenderlo; e chi la riceve si trova in rispetto del dante come se ogni giorno riconoscesse di prenderne successivamente l'uso da esso.

E se chi ebbe ad uso da me il danaro si tiene e professa verso di me come se ogni giorno, anzi ogni ora, da me riceva quest'uso o sua continuazione, io soggiungo, come potrà mai costui vedere in sè stesso il padrone, cioè l'arbitro della totalità degli usi di una cosa? Egli è chiaro dunque che riguardare danari o sia individui di valore dati ad uso per tempo certo, e transito di dominio in chi li riceve, è voler congiungere cose insociabili, o le quali affatto si escludano. Cioè la disputa, se in dare ad uso i danari o gl'individui di valore se ne trasmetta il dominio è di cosa la quale ripugna ne' termini; o più nettamente, se passa il dominio dell'individuo ontologico (2); ma non passa cer-

(1) Fra' Romani come tra gli Ebrei vi erano quelli che riscuoteano le usure di mese in mese. Tanto il concetto che qui seguiamo è reale!

(2) *Se passa il dominio dell'individuo ontologico*, ecc., parlando rettamente, nemmen questo si dovrebbe concedere; perchè nè chi dà nè chi riceve pensa ai piccoli divari individuali. Or non si direbbe passare il dominio di cosa a cui niun pensa, non chi la dà, nè chi la riceve. Que' piccoli divari individuali, seguono, inosservati sempre, l'individuo di valore, diasi questo ad uso, o si restituisca.

tamente quello degli individui di valore, i quali son propriamente contemplati nel permutare o commerciare, ed i quali debbon sempre sussistere come fu dichiarato.

299. Si chiederà: Ma dove sussistono quest'individui di valore?

Rispondo, come quando si trattò dell'uso della moneta: rispondo che esistono nell'uso *in corso*, cioè che esistono nelle cose rappresentate o sostituite ad esse monete; nelle cose che sono il prezzo delle monete, o sia che valgono ciò che le monete; e le quali, stando per esse monete, possono e debbono per essenza della terminazione dell'uso richiamare queste, cioè gl'individui di valore in metallo prezioso dal seno della specie loro della quale portano la nota costituente, o sia dalla massa pubblica la quale ne circola, sicchè vadano al primo datore, indifferenti, indiscernibili da quelli che egli diede, cioè gli stessi in tutto nel concetto e stima dell'animo, e nell'attitudine e misura de' nostri servigi, e così testifichino compiuto l'uso concedutone.

300. E qui mi si para dinanzi un tal altro argomento, che io non consento a me stesso di tralasciare, considerandolo proficuo, almeno ai più scienziati. Quale era la disputa ultima? Questa: *Se nel concedere la moneta ad uso per tempo certo ne passi o no il dominio in chi la riceve per quella durazione.* Ora torniamo alle nozioni primordiali. Cosa è la moneta o prezzo eminente? Essa è la espressione in metalli preziosi della stima interiore che io fo di certa quantità di cose acconce per la vita animale (§. 192.). Quando io dunque concedo ad uso per tempo certo una somma monetata io

consegno la espressione della interna mia stima di certa misura o quantità di cose acconce per la vita animale. E chi riceve la moneta, riceve tale espressione.

E quantunque non vi si pensi con distinzione di concetti, così sta la cosa propriamente nel cuor mio, nel cuore di chi la riceve, nel cuore de' testimoni, e, ciò che supera tutto, dinanzi a Dio manifestamente. Per altro chi ricevette la moneta allorquando la permuta con altra merce, egli propriamente trasmuta la espressione da me conceduta gli della interna mia stima, ecc., con altra espressione qualunque, e così di mano in mano fino al termine del tempo concordato, prescindendo dagli aumenti o diminuzioni che s'inducono per la nuova espressione dal cessionario ed arbitro della variazione nel dirigerne l'uso.

Dond'è che legandosi l'ultima espressione per le intermedie alla prima, essa ultima tien la impronta o carattere di mia come la prima; appunto come nelle ripercussioni l'eco dell'eco, o la immagine della immagine tien l'accento o modo e carattere della voce o della persona di origine, quantunque e la voce e la persona ci divengano sempre più lontane e meno sensibili. Si avrebbe il coraggio di affermare che l'eco ultimo non è pur esso dalla prima voce, o che la immagine ultima non è dalla persona? E se ciascuna espressione non è che trasformazione o modificazione varia della mia prima espressione in tutto il tempo degli usi conceduti, come se ne potrà concludere un transito di dominio in chi riceve la moneta? Idear questo è voler ideare che ciò che si dà come nostro, e come nostro si tiene e si tratta, e si espri-

me ne' tempi degli usi conceduti, quello non sia nostro: nel che manifesta è la ripugnanza.

301. L'analisi ridotta a questi limiti è più compita: nondimeno lascisi pure come se nel dare la moneta, o gl'individui di valore ad uso per tempo determinato concedasi per gli usi dentro quel tempo, e per gli altri posteriori non si conceda, senza cercare e svolgere ancora il divario tra gli usi conceduti e i non conceduti; divario il quale se conduce alla intelligenza più intima della controversia, non sarà da tutti sentito, perocchè non tutti han l'occhio configurato da percepirne le differenze intime, troppo occulte e troppo sottili nell'esser loro.

302. Che se talvolta nelle somministrazioni di danaro per tempo certo le leggi civili anch'oggi così parlano come siane trasferito il dominio, ciò prova che così parlano, non che sia questo l'andamento reale delle cose. Nè la imperizia, o trascuratezza di chi stende le leggi, potrà smuovere la natura dal suo stato.

303. Per altro ripeto che la controversia sul transito del dominio nel concedere l'uso delle monete per tempo certo importa men che si pensi pel soggetto dell'opera nostra: ciò che altrove sarà manifestato ancora, e forse più luminosamente. *Vedi il* §. 322. e più ancora il 407. *e seg.* 444. ecc.

CAPO SETTIMO

L'uso della moneta è un soggetto di prezzo, e prezzo eminente.

304. Abbiamo fin qui appianato l'adito alla disputa, e dati i principj, quasi stromenti da rimover gl'involucri, e vedervi. Ora mettiamoci finalmente in sui penetrali, e procediamo e diciamo:

305. L'uso della moneta è stimabile pel commercio o sia pe' contratti di questo; imperocchè riguardandolo per ciò che è, noi possiam soddisfare e soddisfacciamo con quest'uso al desiderio, affezione, stima che facciamo di permutare, contrattando, cosa con cosa, cioè commerciando, e possiam soddisfare e vi soddisfacciamo con la continuazione o variazione che ci piace in conservazione, accomodamento ed agio della vita animale, sia nostra, sia d'altri. Ora ciò con che possiam soddisfare e soddisfacciamo alla stima dell'animo nostro verso gli oggetti in bene della vita animale, interessa, impegna noi quanto questa: vuol dire è cosa anch'essa degna di stima, o di cui facciamo stima, senza che niun possa a ciò contraddire. Ma ciò di che facciamo stima è stimabile. È deduzione secondo le regole non solo filosofiche, ma di tutti gl'idiomi. Dunque l'uso della moneta è stimabile pel commercio e suoi contratti.

Vogliamo assicurarci co' fatti della stimabilità di quest'uso? Esso è da per tutto un soggetto di ricerche, massimamente dove i mezzi per commerciare sono più facili. Ora non si ricerca ciò che non commove la nostra stima nè la infervora,

e molto meno ciò che si disistima. Concludiamo dunque che stimabile, anzi stimabilissimo è l'uso del danaro nel commerciare.

306. L'uso del danaro nel commercio e suoi contratti è per sè stesso un soggetto di prezzo, e prezzo eminente, cioè calcolabile in danaro. Dico è un soggetto di prezzo, perchè il prezzo è la espressione in paragoni ed oggetti esterni di ciò che stimiamo entro noi per la vita animale (§. 192.); similmente comincia il prezzo dove la materia o campo de' contratti (170.). Ma l'uso del danaro in tutte le mosse del commercio o del permutare cosa con cosa, come si è veduto, tien seco stima siffatta, e la tiene in materie di contratto (§. 305.). Dunque involge o subisce la espressione esteriore indicata con mezzi o cose o paragoni esterni, non la rigetta. Dunque un tal uso è soggetto di prezzo nel commercio e suoi contratti.

Qualunque prezzo poi si ha, o può valutarsi in prezzo eminente cioè col danaro (§. 178.). Dunque l'uso del danaro o sia della moneta nel commerciare è soggetto di prezzo eminente, cioè calcolabile anch'esso in danaro.

307. Discende questa conseguenza per un nesso perspicuo e saldo di proposizioni universali. Imperocchè è certo universalmente che il danaro ha un uso come distinto da esso danaro così stimabile per ciò che esso può nell'esercizio de' contratti verso la vita nostra animale. Ma ciò che è stimabile per tali rapporti è soggetto di prezzo eminente, o sia è calcolabile in danaro. Dunque, io concludo, l'uso del danaro nel commercio e suoi contratti è un soggetto di prezzo e prezzo eminente, cioè computabile anch'esso in danaro.

308. Ma rendiamo più sensibile questa conseguenza con argomenti speciali inclusi anch'essi nell'anzidetto, ma non chiaro per tutti. Eccone la forma: sia da alienarsi una casa valutata mille monete. Egli è certo che se io esibisco per la casa le mille monete con patto che chi la vuol cedere non debba mai far uso di queste mille monete, nè per sè nè per altri, la casa non mi sarà mai data; come ugualmente è certo che se chi offre la casa vuol darla con obbligazione che nè io, nè altri mai vi possiamo abitare, niuno mai la muteremo colle nostre monete. Di qua dunque risulta per giudizio comune degli uomini che le mille monete coll'uso iniziale e successivo rappresentan la casa coll'uso iniziale e successivo di essa. Ma l'uso inziale e successivo della casa è soggetto di un prezzo. Dunque anche l'uso iniziale e successivo delle monete è soggetto di un prezzo. O sia più particolarmente, l'uso della casa di anno in anno si riconosce valere un prezzo certo, per esempio, quaranta della specie delle mille monete. Dunque anche l'uso delle mille monete, il quale rappresenta l' uso della casa, vale di anno in anno il prezzo medesimo, cioè vale il quattro per cento.

Che se in vece della casa io volessi ottenere colle mille monete un prato, un boschetto, una fonte, ecc., io, fattone l'argomento come dianzi, vedrei seguitarmene ugualmente che l'uso del danaro è soggetto anch'esso di prezzo certo, o sia è valutabile in danaro.

Vale altrettanto, se io cercassi danari per non alienare i miei fondi, potendosi o dovendosi questi considerare come da redimersi o comperarsi,

e comperati effettivamente con quel danaro: ciò che ci riporta ai casi precedenti.

Aggiungiamo: un podere valutato cinque mila monete offrasi per tempo certo su l'affitto del cinque per cento, e ne bisognino altre mille per la coltivazione. Chi pondera, se debba o no seguire l'offerta, esamina se il fruttato del podere pareggia il cinque per cento delle cinque mila monete che ne sono il valsente, e il cinque per cento almeno delle mille per la coltivazione, ed inoltre ciò che vale la industria di lui. Se da quel podere provien tutto questo, si accetta; ma se non proviene, si preterisce. Ecco l'uso delle monete contanti stimabile e stimato con prezzo, e senza che niun veda come possa riprovarlo, anzi riprovandosi chi facesse il contrario.

Si praticano universalmente le società nelle quali altri pone il danaro, altri l'opera con parità degli utili o danni i quali ne provengono. Or si hanno alcune società fuori di ogni danno con utile certissimo come in certi spacci a minuto di vettovaglie, e come nella rapida traslazione terrestre di generi diversi da provincia in provincia, nelle quali vario ne sia il valore. In questo caso chi ha somministrato il danaro esigerebbe il premio non contradetto, pel semplice uso del danaro. Dond'è che tornami a mente esser quest'uso un soggetto di prezzo, e prezzo valutabile in danaro, come in danaro si esprimono i prezzi tutti.

Possiam dare pur questo argomento. Si consente da tutti, anche dagli avversari, che se io cedessi ad uso per tempo certo vasellami ed utensili preziosi in valsente, per es., di cento o mille monete, io potrei chiedere un prezzo conveniente all'uso.

Per ugual modo si consente che se io dessi (1), per es., cento o mille monete preziose da farne sola comparsa o pegno per tempo certo, io potrei chiedere il prezzo congruo di tal uso. Or si è dimostrato che l'uso delle monete conceduto per commerciare include sempre pur l'uso meno principale della comparsa in sussidio del credito (§. 225.). Dunque l'uso delle monete date in tempo certo per commerciare include inevitabilmente anche il titolo del prezzo conveniente del medesimo.

Inoltre se la nuda comparsa delle monete, diretta a far credere che possiamo usarle è degna di un prezzo, come mai potrebbe non essere degno di un prezzo l'uso stesso delle medesime, il quale è compimento di questa possibilità? Sarebbe questo il solo caso in cui la esistenza sia meno della possibilità, contro i reclami di tutta la metafisica. Dunque l'uso delle monete nel commerciare o permutare è soggetto di un prezzo.

Finalmente, se l'uso dei danari non è prezioso, lo averlo sarà lo stesso che non averlo; ciò che potendosi dire di tutti i beni, ne seguita che lo aver l'uso di tutti i beni e lo esserne senza equivalgono. E con ciò sarà lo stesso aver l'uso della vita e non averlo. Or chi riceverebbe mai questa sentenza? A scansare l'assurdo convien dunque ravvisare che l'uso del danaro, uso reale, e distinguibile, e distinto da esso danaro (§. 221.), è ca-

(1) Franciscus Zech., Dissert. 2. *Circa usuras*, pag. 47., c. 1., *scribit*: *Doctor Angelicus, ut cum ipso sani omnes, vendi licite posse usum pecuniæ concessæ ad ostentationem vel ad ponendum loco pignoris.*

In s. Tommaso si ha quell'insegnamento nella par. 2., 2., alla quest. 78., art. 1.

pace di un prezzo, esprimibile anch'esso in danaro.

Le storie sono piene di sedizioni nate negli eserciti pel ritardo de' pagamenti. E così vediamo che tutti i manovali, o maestri di arti, a' quali siano tardati i prezzi sono in pieno dolore. I legatari a' quali non soddisfacciasi prontamente stimano a loro farsi una ingiuria, e ne reclamano i danni. E niun più dei pubblici tesorieri vuol pronto l'ingresso de' dazi nell'erario. Come spiegar questo se il comune degli uomini non reputasse prezioso l'uso della moneta? La esportazione delle monete fuori di stato, ora almeno, è titolo di pubblica imposizione. E chi vorrebbe mai riprovarla? Or ciò viene perchè lo stato riman privo dell'uso della moneta la quale gli si leva dalla circolazione in permute. Concludiamo: Dunque l'uso delle monete nel commerciare, e suoi contratti e permute generalmente è soggetto di un prezzo, e prezzo calcolabile in danaro.

309. Qui si chiederà: Se dessimo in uso per tempi certi vino, olio, frumento, ecc., per es., del valore delle mille monete, quante ne valeva la casa, il prato, ecc., potrà essere quest'uso anch'esso un soggetto di prezzo?

Io non vedo come dubitarne, perocchè questo frumento, questo vino, questo olio vale, per es., le mille monete; ma l'uso delle mille monete è soggetto di prezzo secondo che sinora si è veduto. Dunque ci si offre la egual conseguenza su l'uso del frumento, del vino, dell'olio, ecc.

310. In generale quando nasce un dubbio riduciamo il caso a quello del prezzo eminente, cioè delle monete, e conosceremo ciò che sia da concludere.

311. Il prezzo dell'uso del danaro non debbe essere capriccioso, ma proporzionale alla qualità, quantità delle monete, ed ai tempi di concessione.

Dico proporzionale, perchè il prezzo è la espressione o misura esteriore concorde in oggetti reali della stima interna mia e altrui (§. 192.). E la stima, e così la misura ha i suoi gradi. Dond'è la proporzione, e con ciò la esclusione di ogni capriccio o slancio irrazionale della cupidigia.

Dee poi tal prezzo essere proporzionato alla qualità delle monete concedute per l'uso; perchè dare un'oncia in oro puro è darne diciassette in argento; e dare un'oncia in argento è darne ventotto in rame (§. 186.). E però la qualità delle monete concedute si dee calcolare onninamente nel tassare il prezzo dell'uso.

È poi chiaro che altro è dar cento, altro dugento o trecento della medesima qualità per l'uso. Se con cento si dà un uso, con altre centinaja si darà l'uso doppio, triplo, ecc. Onde il prezzo dell'uso dovrà essere doppio, triplicato ecc.

Similmente, altro è concederne l'uso per un anno, altro per due, per trè, ecc. Se in ogni anno si replica l'uso, è ben ragionevole che si replichi anche il prezzo dell'uso (1).

E rispetto ai tempi se ne debbono riguardare ancora le circostanze quanto allo stato di abbondanza o di scarsezza del numerario nella regione ove se ne fa la ricerca; imperocchè la moneta, giu-

(1) Nel secolo XIII. e dopo, si diceva che chi impone le usure vende il tempo, ciò che non può farsi, essendo il tempo comune a tutti. Oggi fa maraviglia che questo fosse un argomento. Non si vende il tempo, ma la durazione dell'uso la quale si estende col tempo.

sta l'avviso altrove dato (§. 187.), come tutte altre merci, cresce o scema di stima, e così di prezzo secondo la sua rarità e l'abbondanza.

Dond'è che il prezzo dell'uso conceduto delle monete non dee seguire il capriccio, ma proporzionarsi alla qualità e quantità loro, ed ai tempi e circostanze dei tempi della concessione.

312. E siccome dove sono frequenti gli atti in un dato genere di cose valsenti, ivi frequenti pur sono i giudizi de' prezzi che se ne fanno dagli altri, sino a formarsene un prezzo comune dentro i limiti di picciole variazioni; così per egual modo il prezzo dell'uso della moneta per la frequenza degli atti subisce questo giudizio comune, espresso finalmente dalla voce concorde de' periti, o de'giudici, o della sentenza del principe.

313. Dond'è che dovendosi il prezzo dell'uso della moneta proporzionare alla qualità, quantità e ai tempi, dovrà proporzionarsi a questo giudizio comune. Perchè niun riclama ragionevolmente e con approvazione di altri, al giudizio de' moltissimi o dell'arbitro e condottiero della nazione, ma molti riclamano su quello di un solo e privato, e ne riclamano con approvazione pur di altri (1).

314. Da tutto ciò si può conoscere e notare il

(1) Del suo tempo, cioè circa il 1740., scrive il Maffei (Impiego del danaro, lib. 2. c. 2. pag. 240.) che in Costantinopoli e nel Levante correva fra' cristiani il 10. per cento; che nel Cairo, città popolatissima, vi correva il 14., e nella Cina il 30.: Gian-Vincenzo Bolgeni nella sua dissertazione inedita, col nome anch'essa d'*Impiego del danaro*, §. 133. narra di aver letto esso stesso molti stromenti fatti nel secolo XVII. al frutto del 10. per cento: di poi quel frutto disceso fino al quattro per cento, o in quel torno. Egli scriveva ciò l'anno 1785., e soggiunge: « È noto che 50. anni fa le comu« nità e i luoghi pii trovavano facilmente danari a censo al

divario che ci è tra'l danaro che abbiamo in atto, e quello che sarem per avere dopo un tempo dato, per es. tra cento scudi presenti e tra cento scudi i quali debbo avere dopo un anno. Tra i cento e cento scudi non vi è divario alcuno per l'anno interposto, come non vi è tra'l cento e cento universalmente per qualunque divario di tempo. La preziosità dei cento scudi è sempre la preziosità dei cento scudi, supposte come supponiamo, eguali le circostanze nella nazione. Tutto il divario sta nell'uso. I cento scudi attuali o presenti mi porgono l'uso di quest'anno; ma i cento che avrò dopo l'anno, mi vengono già decorso quest'uso.

315. Per tanto sono vere ambedue queste proposizioni: la moneta, considerandone sempre la stessa massa, la *moneta futura è preziosa quanto la presente. E la moneta futura non è preziosa quanto la presente*. Ma nel primo caso s'intende della moneta considerata in sè stessa; nel secondo s'intende della moneta con rispetto all'uso.

Ed oggi per l'uso appunto che manca si leggono fin le pubbliche proporzioni della permuta del danaro presente col futuro, o sia della vendita di questo per l'altro.

316. Questo paragrafo serve a far conoscere come le anzidette due proposizioni possano stare insieme senza ripugnanza. E come se la scuola o talun dei papi ne adoperò ora l'una, ora l'altra, egli rimaneva in concordia con gli altri.

» tre ed anche al due e mezzo per cento: ora stentano a trovarlo » anche al cinque. » A' miei giorni poi dopo il 1785. al 1826. ho veduto il prezzo dell'uso di ogni centinajo moversi più avanti, e giungere al 10. e più oltre, e poi retrocedere sino al cinque, e parmi che si abbasserà più ancora.

CAPO OTTAVO

Giustizia del prezzo dell'uso della moneta e suoi limiti.

317. Nel capitolo antecedente si è dimostrato in più guise che l'uso della moneta conceduto per tempo certo è capace di un prezzo, e prezzo eminente e proporzionale. Ora avanziamoci all'intento, e diciamo:

318. Niuna ingiustizia è nel prezzo dell'uso dei danari, conceduto secondo le regole anzidette per tempi definiti; perocchè questo prezzo è fondato, calcolato, e proporzionato (§. 311.) su la stima dell'uso, come i prezzi di tutte le cose si calcolano e proporzionano su la stima che facciamo di esse per l'uso, e non mai senza di questo (§. 165.). Quanto alla regola poi della proporzione, seguesi o si dee seguire il giudizio sicuro del pubblico, o della pubblica autorità (313.), e non l'incerto e malfido di qualunque privato e senza perizia. O dunque convien dire che i prezzi di tutte le cose sono una ingiustizia, e vecchia ingiustizia; o dovrem concludere che niuna ingiustizia è nel prezzo dell'uso della moneta conceduto secondo le regole anzidette per tempi definiti.

E può l'argomento darsene in questa forma: Se un tal prezzo dell'uso è ingiusto, anche l'uso debbe essere ingiusto: ciò che è falsissimo, dovendo l'uso della moneta, nel commerciare, per sua condizione aver seco e presentare un esercizio continuato di giustizia commutativa (§. 218.). Dunque niuna ingiustizia è nel prezzo dell'uso dei da-

nari conceduto secondo le regole anzidette per commerciare.

E non si dica già che la ingiustizia, sta nell'affezione di chi concede in prezzo quest'uso, perchè l'affezione ha il suo rivolgimento o termine nell'uso. Se questo è ingiusto, ella è ingiusta; ma se questo non è ingiusto, come non è, secondo ciò che abbiam detto, indarno cercheremo un fondo d'ingiustizia nell'affezione verso il prezzo dell'uso considerato come di sopra. E sempre quest'affezione potrà temperarsi quanto si vuole. E finalmente la ingiustizia sarebbe verso di noi non contro del prossimo; e qui si tratta di quella propriamente contro del prossimo, cioè della commutativa.

319. Se l'uso dei danari fosse pattuito e si pagasse proporzionalmente in merci, come semi, frutti, liquori, lane, ecc., niuna ingiustizia sarebbe in tal pagamento; imperocchè questi valgono appunto quanto il danaro calcolato in prezzo dell'uso dei danari, nè il prezzo espresso in danari include o porta ingiustizia, quando sia regolato come si espose.

320. Gli argomenti fin qui proposti convincono che nel prezzo congruo dell'uso del danaro manca la ingiustizia. Ma nell'andamento loro lasciano vedere in chi li propone la timidità di chi va guardingo fra le insidie. Ma la verità non dee temere di presentarsi, qual è, svelatamente nella semplicità dell'esser suo. Già non teme la luce di giungere a noi come luce. Proponiamo il tutto più francamente e limpidamente per le affermazioni, dicendo: *Il prezzo congruo e proporzionale dell'uso dei danari dati con durazione certa, conside-*

rato in sè stesso è giusto. Imperocchè sta la giustizia, qui considerata, nel dar l'eguale per l'eguale: l'uso dei danari considerato in sè stesso è cosa reale, come il prezzo considerato in sè stesso è cosa reale, ciascuno considerato in sè stesso misura l'altro; essendo l'uso secondo i varj suoi gradi capace di un prezzo proporzionale pur esso, come si è dimostrato (§. 311.). Quanto è poi l'uso, tanto vi si contrappone e sostituisce di prezzo, dandosi congruo e proporzionale secondo la ipotesi. Dunque col prezzo congruo e proporzionale dell'uso dei danari, considerato per sè stesso, si dà l'eguale per l'eguale; o, ciò che è lo stesso, dunque il prezzo congruo e proporzionale dell'uso dei danari, considerato in sè stesso, è giusto.

321. In tempi men chiari si ripetè che il danaro si consuma coll'uso, che l'uso non è distinto da esso danaro, e però che ingiustissimo era il pretendere dell'uso un prezzo distinto dal danaro. Ora però, come nel capo III. di questo libro si è dimostrato, conosciamo che gli antecedenti son falsi, e quindi che nemmeno per essi la sequela può darcisi di quella ingiustizia.

322. Parimente col concetto del danaro non distinto dall'uso vedeano nel padrone dell'uso il dominio insieme del danaro, e concludeano per ingiustissima cosa, a chi si era dato danaro da servirsene chiedere un prezzo dell'uso, quando costui era divenuto insieme il padrone del danaro, nè i padroni pagano l'uso delle lor cose. Ed aggiungevano che se il danaro ottenuto per l'uso fosse perito, periva al padrone, ed intanto periva all'utente. Tanto era vero che l'utente ed il padrone era una cosa medesima, o che il dominio era pas-

sato insieme coll' uso, nè poteasi chiedere su l'utente un prezzo dell'uso di cose divenute sue.

Fattasi però da noi ravvisare la distinzione dell'uso del danaro dallo stesso danaro nel commerciare manca pur la idea fondamentale per concludere che all'utente vien coll'uso insieme il dominio del danaro, e così cessa la prova che sen tirava della ingiustizia. Ma che questo dominio non si trasmetta, o più realmente che la questione di tale trasmettimento non abbia luogo si è gia dimostrato nel capitolo V. di questo libro. E così prima di quel capitolo fu preclusa ancor l'altra difficoltà coll'aver provato che se il danaro perisce nell'uso conceduto ne perisce a chi ne ha l'uso non al padrone che lo ha conceduto (§§. 247. 255.). E la disputa sul prezzo dell'uso si risolve, come abbiam fatto, sia o non sia l'utente il padrone, quando perisce il danaro (§. 257.), e ne concludiamo che l'idea di dominio, immedesimato o passato all'utente, erasi intrusa a tal questione per avviluppare i non cauti fra stranissime conseguenze (1).

323. E qui ci piace di aggiungere in fine che da Aristotile in poi si è detto e ridetto per alcuni con noja de' savj che l'uso del danaro non è valutabile in prezzo alcuno, perchè il danaro non è

(1) Notiamo che Giangiacomo Vissembacio, illustre giureconsulto, ed il Riveto, da lui citato, ammettono quel transito di dominio; eppur consentirono che si dovesse un prezzo su' danari somministrati a tempo certo, il primo per l'uso, e l'altro a punto pel dominio, perchè trasmesso con tal condizione che se ne paghi un tal poco per la trasmissione.

E si vede tal condizione posta come giusta dal Cardinal de la Luzerne nella sua I. Dissertation *Sur le Prêt-de-commerce*, cap. 2. art. 5. Così passi o non passi il dominio, se ne deducono le usure. Indizio che la idea di tal passaggio non abbisogna per concludere intorno le usure.

fecondo da sè stesso, ma per l'industria altrui, è quindi che ingiustissimo è chiedere alcun prezzo.

È visibile che questa difficoltà nacque, e si replicò senza cagione. Imperocchè niun presume che l'uso del danaro abbia un prezzo perchè il danaro s'ingravidi e generi danari da sè stesso, come il prato genera le erbe; o come l'animale gli animali (§. 201.). Ma si è dimostrato doversi quel prezzo a tal uso per ciò che può ed è l'uso del danaro nelle permute o repliche di permute, nelle quali non tutto può l'industria, ma le ultima il contante, il qual sottentra colla sua rappresentanza secondo la direzione da noi datagli come assai fan chiaro le verità fin qui recate nell'ordine di questo libro (§. 220.).

324. Abbiamo congiunte qui tali difficoltà non perchè l'andamento del metodo scientifico così domandasse, essendo già preoccupate e svelte con ciò che precede; ma per adunare sotto un punto di vista, e far conoscere su quali naturali ragioni principalmente ci si dava la sentenza contraria; e perchè, fatta coll'esame apparire la insussistenza comune di queste, e di ciò che se ne concludeva, ci restasse più luminosamente nell'animo, che nel prezzo proporzionale dell'uso dei danari, conceduto con durazione certa, e considerato per sè stesso, non è, nè apparisce macchia d'ingiustizia; anzi i caratteri vi s'intendono da' quali la giustizia si denomina.

325. Quantunque in tal prezzo di uso, considerato in sè stesso, non siavi ingiustizia, nondimeno per occasion d'esso possono aver luogo colpe non piccole, e per più titoli. E come ogni virtù sta nel mezzo, e non pertanto si dee provedere che le

cause di origine e gli estremi dall'una e dall'altra parte non inviziscano; così nel prezzo dell'uso è da guardare che non precedano o seguano mali somiglianti come per comune sventura avviene pur troppo.

Si può mancare primieramente con volere un prezzo dell'uso quando un prezzo non debbe aver luogo, come verso de' poveri veri, scarsi di roba e d'industria massimamente se amici o parenti. Questo non è il caso in cui si cerchino danari per commerciare, ed intanto si pretenderebbe renderlo tale; II. si può far delinquenza nel prezzo dell'uso coll'esigere il prezzo dopo che si è dato un tal uso gratuitamente; III. con pretendere più del dato, appunto perchè si è dato, e non per l'uso. Chi desse cento per un anno, e rivolesse in fine cento quattro, appunto perchè ha dato cento, e non per l'uso, andrebbe in questo abuso. È l'abuso a cui parmi che si riduca ciò che a' dì nostri abborronò sovranamente le scuole (1). Ma si dà, chiedo fra me e me, si dà poi tal mancanza effettualmente o frequentemente? IV. si può mancare con fissare il prezzo dell'uso di là dalla proporzione legittima: dove tanto più si può deviare, quanto più si eccede nella sproporzione. E questo, seguendone lo spirito, è il male compianto e detestato, almeno soprattutto e per la più gran parte nel prezzo dell'uso del danaro dai Padri, dai concilj, dai papi e da' savi; V. si manca adoperando cabale e frodolenze, affinchè altri i quali non commerciano pren-

(1) Io ciò affermo come conseguenza in congettura. Ma si vede che taluni così intesero il mal dell'usura. Sylvius 12., 22., q. 77., art. 1. q. 5. e Broedersen, *De usuris licitis atque illicitis*, colum. 962., VIII.

dano a prezzo l'uso del danaro, onde poi se lo scialacquino e ne rovinino, e noi leviamo loro que' poderi che se ne bramavano (1). Per tali rispetti si manca intorno al prezzo dell'uso del danaro, e per gli ultimi due singolarmente sui quali si narrano casi da fremerne.

326. Ma l'eccesso o disordine è di chi eccede o devia dall'ordine non della cosa considerata in sè stessa. Per es., se io dessi a ber vino in una febbre ardente, io mancherei, non perchè sia rea la bevanda del vino, ma perchè non è il caso del porgerla. E mancherei se io per un tempo somministrassi vino gratuito all'amico, e poi ne presumo e me ne vendico un prezzo anche per le vie della pubblica giustizia. E se ne dessi una misura e ne rivolessi due appunto perchè ne ho data una, cioè in forza e contemplazione dell'aver dato, io così presumendo offenderei la giustizia pazzamente. E chi bee, o fa bere vino stemperatamente pur manca, e secondo l'eccesso. E se darò vino quanto ne bramano ad altri affinchè dall'impotenza di pagare mi debbàn cedere il piccolo lor campicello con total rovina della famiglia, io sono un vituperevole, un malvagio innanzi a Dio: nè intanto il vino, e sua bevanda son cosa rea per sè stessa.

327. Negli ultimi quattro casi descritti, circa i difetti sul prezzo dell'uso delle monete, il danno causato con ciò che presumiamo deve e dovette sempre ripararsi restituendo secondo le propor-

(1) Appunto per questo secondo le leggi romane si perdeva il capitale nel consegnar danari per usura ai figli di famiglia. E Vespasiano ne rinnovò la legge secondo Svetonio in que' detti: *Neve filiorum familias fœneratores exigendi crediti jus unquam esset.* In Vespas., cap. 12.

zioni colle quali lo abbiamo cagionato; perchè la giustizia vi si è conculcata, nè cessa i reclami se non risarcita.

328. Ma quanto al caso de' poveri, se avrem dato loro picciole somme (giacchè le grandi niun le darebbe) ad uso con prezzo proporzionale ed il prezzo ci sia pagato, dovrem restituirlo? Sì, dico; perchè non era il caso nel quale avesse luogo il prezzo dell'uso; e con ciò, il prezzo dell'uso è tutto indebito. E ciò fatto quei che lo presero, e lo rendono, potran concludere che nè furono caritatevoli, nè sono ingiusti (1).

329. E non si creda già che tali peccati si scansino se in vece di avere il prezzo riprovato in moneta lo chiediamo in merci, come in frutti, semi, liquidi, ecc. La reità s'incorre ugualmente; perchè le merci valgono come il prezzo in danaro, e per ipotesi nel prezzo in danaro vi è difetto, colpa, e forma di opera riprensibile con debito di riparo.

(1) Gian Vincenzo Bolgeni, già teologo della sacra penitenzieria, nella sua Dissertazione inedita *su l'impiego del danaro*, intorno al caso presente dice, §. 125.: *Ecco al mio giudizio un caso di obbligo di restituzione che non nasce dalla radice della giustizia, ma dalla carità*. E ne allega in ragione che con que' frutti voluti a forza dal povero lo abbiamo posto in angustia, e da questa siamo obbligati a liberarlo.

Or piaccmi aggiungere: se io dessi per amore, per beneficenza o soccorso, una moneta, un pane, un frutto e poi lo togliessi, lederei la giustizia? Sì, perchè tolgo ciò che è di altrui.

Nel caso delle piccole somme date al povero con prezzo, sebbene io non doni questo prezzo, Dio e la legge della natura lo riguardano come da donare, e donato. Eccoci dunque nel caso del frutto e del pane. Io violo la giustizia di Dio e della natura, se non violo la giustizia *commutativa*, cioè del contratto; o sia la egualità tra'l prezzo e la moneta considerata per sè stessa. Sta dunque l'equivoco nel considerar la giustizia parzialmente, e non in tutte le diramazioni di questa

330. Ristringiamo: l'uso del danaro nel commerciare, o in cose che vi equivalgono, ha un prezzo, prezzo proporzionale (§. 306. ecc.), prezzo non ingiusto (§. 318.). Tuttavia con questo prezzo dell'uso si possono commettere molte e gravi mancanze degne di riparazione (§. 325. 327.). E colui merita gli encomi de' suoi simili il quale, potendo, non le commette, giusto per osservanza nel non offendere, anzi che pe' rimedi i quali riducesi a porgere dopo l'offesa.

331. Che se taluno dimandasse come si debba mai chiamare il contratto col quale si concorda un prezzo proporzionale per l'uso della moneta conceduto in fissa durazione, risponderei che dee chiamarsi *vendita dell'uso del danaro nel commerciare*. Imperocchè secondo le leggi del comun favellare nominiamo *vendita* que' contratti nei quali l'oggetto della ricerca si stima o calcola, e permuta in danaro. Ma nel caso nostro l'oggetto della ricerca è l'uso del danaro per tempi fissi, e questo si calcola proporzionalmente, e si permuta in danaro. Dunque il contratto a cui cercasi un nome, dee chiamarsi *vendita* dell'uso della moneta conceduto per tempi fissi nel commerciare (1).

E per simile ragione il danaro che ci si dà per la stima di quest'uso potremo con ogni accuratezza chiamarlo *prezzo* dell'uso della moneta, conceduto o venduto per tempi fissi nel commerciare,

(1) Concorda con questo e co' precedenti paragrafi ciò che si legge nel tomo 1. delle opere di s. Bernardino nel serm. 34. in que' detti: *Quamvis pecunia ex se non valeat plus seipsa; tamen ex utentis industria et facultate aliquem valorem acquirit: ideo ille usus, seu facultas utendi potest ab eo cujus ille usus est, legitime vendi.*

o in cosa che vi somiglia. Imperocchè prezzo (eminente) chiamasi particolarmente la moneta la qual si dà per la merce nel permutare. E merce è il soggetto della permuta; e questo è l'uso del caso nostro.

332. Ognun sa che quantunque la vendita sia contratto giustissimo per sua condizione, con tutto ciò si possono per occasion d'essa commettere mancanze varie e gravi del dare a prezzo quando si dee condonare, e come di circonvenzioni e cabala, e di lesioni enormi, enormissime. Altrettanto, come fu dichiarato, si verifica intorno al prezzo dell'uso delle monete conceduto per commerciare, o per atti che lo somigliano. E ciò tanto meglio ne persuade che il contratto, il quale si considera, può chiamarsi *vendita*, e *prezzo* il valor contrattato dell'uso.

333. Nè su tal contratto e suo nome si potrà far mormorj d'ingiustizia, cavillando che il danaro dato a fin di commerciare non si restituisce lo stesso individualmente, ma in genere, perchè risponderemo che l'uso lo abbiam venduto, e voluto vendere, e si accettò per venduto appunto con tal clausola e forma di riavuta: e che la vendita per indole sua non si oppone a tal condizione, quando non facciasi violenza ai liberissimi contraenti. Appresso risponderemo che qui si tratta del prezzo dell'uso venduto, e che la idea di giustizia o d'ingiustizia dee riguardare questo prezzo e non ciò che è fuori di questo prezzo, come fuori di questo si concepisce e trova la cosa da restituire o restituita. E finalmente neghiamo affatto che ciò che ci fu dato in individui di valore, per es., con argento, e si riporta in individui di valore con argento,

non sia lo stesso. Non vi è divario tra questi individui: L'uno è tanto lo stesso con sè quanto con gli altri, come altrove fu dimostrato (§. 266.).

334. Sta il contratto di *società* nel consenso di avere una cosa in comune. Dopo ciò possiam confrontare ed intenderne che nel prezzo pattuito su l'uso dei danari non ha luogo propriamente la nozione di *società*; quantunque pur di questi contratti possiamo giovarci sotto certi limiti a conoscere la preziosità dell'uso dei danari senza che questa si possa contrastare. Non ha luogo, dico; imperocchè il contratto, che v'interviene è una semplice vendita: nè tal vendita è società o comunione propriamente nell'avere una cosa. Chi vende l'uso del danaro ne riceve il prezzo per sè, e chi dà il prezzo riceve l'uso per sè: ciascuno ha i suoi limiti distinti, non una comunione (§. 331.).

335. Coloro dunque, i quali per giustificare il prezzo dell'uso del danaro o per vituperarlo ricorsero generalmente alle nozioni di società si misero fuori di strada. E per quanto dicessero, niente dovean potere, o poterono in conclusione.

Per es., si mormorò che ogni prezzo dell'uso della moneta è colpevole e non giusto, perchè tal prezzo è parte degli utili, e chi tiensi a parte degli utili debbe esserlo ancora dei pericoli e dei discapiti, nè intanto il dante ci è sottoposto, mentre se la moneta perisce, a lui non perisce; e se non frutta, ciò è per chi la ricevette, non per chi la diede.

È manifesto che tali dicerie scaturiscono pei concetti di società, i quali non hanno luogo propriamente nell'uso dei danari, pattuito e ceduto

con durata certa a prezzo congruo e proporzionale.

Secondariamente, il prezzo dell'uso è pattuito e si riceve per l'uso, anzi per l'uso che a mano a mano si applica e ci rimane applicabile nel tempo determinato, e non si pattuisce nè si riceve per ciò che segue dall'uso, o ci riman dall'uso o dopo terminatolo, come altrove fu dichiarato (§. 251.). Così niente ricevendosi come parte degli utili propriamente detti dell'uso, o i quali seguon dall'uso o che dopo l'uso ci rimangono, sparisce la necessità di essere a parte dei danni, e quindi tutti i romori della ingiustizia, esagerati su tal necessità, la quale non vi è, nè dobbiam partecipare se non quando siam violentati e ridotti (ma come?) ad ascrivere al subietto di cui si tratta, le conseguenze di quello del quale trattare affatto non si deve.

336. Ed ecco portata al suo termine la discussione intorno l'uso della moneta conceduto per la negoziazione o le permute con prezzo proporzionale, e senza indicarla co' nomi di *mutuo* o *prestito*, nè di *usura*; nomi divenuti celeberrimi non per ciò che sono o significano, ma perchè si è con essi prodotta ed inviscerata a tal disputa una confusione da non potersi dissipare se non si abbandonano que' nomi, e si ripiglia dalle origini sue la discussione, seguendo ciò che è la cosa per sè stessa, non i litigi delle parole, i quali quando sian difiniti, avrem vinto in gramatica, anzi che dichiarate le massime della filosofia, la qual dee non garrire, ma illuminare, e confortare e dirigere, dolce, benevola, inalterabile.

337. Niuna astuzia si è da noi usata; niuna il-

lusione. Non abbiamo trasmutato la cosa in altro che non fosse, ma l'abbiam seguita in ciò che è propriamente nel nudo stato suo. La moneta, come tutte le cose (§. 165.), in tanto si stima in quanto ci porge di uso: e quest'uso abbiamo noi riguardato nella moneta, esaminandolo in quanto può avere o no di pregio o valore per esser ceduto. Cioè non temiamo rimprovero alcuno di aver malmenata la controversia, presentandola qual non è veramente. Altronde tutto l'armadio degli oppositori nell'argomento presente stà nel richiamare chi legge al nome di mutuo rispetto al capitale della moneta. Or vede ognuno che altro è pattuir l'uso principalmente, in sua successione determinata, ed altro la cosa in atto solamente. E nel terzo libro assai volte farem costare ancora, spero, con luce di persuasione che il prezzo di quest'uso, anche mescolativi i nomi di mutuo e di prestito, affatto non si può nè si dee riguardare come cosa che vien dal mutuo. Ciò che svellerà fin dalla radice la origine della disputa.

CAPO NONO

Nuovo argomento in conferma che l' uso della moneta è capace di un prezzo non ingiusto.

338. Chi avrebbe mai sospettato che la moneta assunta e ritenuta a facilitare le operazioni de' negozianti, mentre levava l'imbarazzo a questi, lo avrebbe eccitato tanto più forte tra gli scienziati ne' dissidj lunghi e fumanti su l'uso che a prezzo se ne pattuisce? Eppure tanto è avvenuto, non saprei se per nuova e misera ed universale testi-

monianza della brevità dell'intelletto umano, o della discordia insieme che portiamo perfino di noi con noi stessi, per la quale non troviamo mai pace con gli altri, almen solida e piena. E ciò che più addolora, si è tanto combattuto o si combatte sotto le belle apparenze di soccorrere la cristiana morale, venuta in pericolo. A considerarne l'effetto, il filosofo ne direbbe piuttosto che ciò sia per nimicizia col genere umano, creandovi de' malvagi dove non sono, o certo moltiplicandoveli.

339. Noi abbiamo veduto come sia tal questione da richiamare alla sua semplicità per isvolgerla senza le ambiguissime voci della scuola; e ne abbiam seguito il metodo nel capo antecedente. A rendere però via più manifesto e fermo che nel prezzo congruo dell'uso delle monete concedute per tempo certo non trovasi realmente alcuna ingiustizia, piacemi aggiungere un altro argomento diversissimo da' consueti, e non dispregevole, io penso, almeno tra' sapienti. E così procede.

Il prezzo, secondo che fu dimostrato (§. 192.), è come la parola per le idee, espressivo della stima interiore delle cose. Nel caso nostro si dica dunque: Sta il prezzo in oro, argento, ecc., alla stima interiore dell'uso dei danari per tempo certo, come la parola alla idea. Dunque il prezzo, rispetto alla stima interiore dell'uso anzidetto, è buono o reo nel modo che la parola è buona o rea rispetto alla idea. Ora quando la idea è reale e vera, la parola che la esprime non è mai difettosa per questo che la esprime o che se ne dà come la espressione. Ma la stima interiore che facciamo dell'uso dei danari del quale parliamo, seguendo gl'interni calcoli della mente, tale stima

è reale, indivisibile dalla natura delle cose esaminate coi suoi rapporti verso di noi. L'animo nostro non sa, non può non vedercela. Dunque il prezzo in oro, argento, ecc., dell'uso predetto, questo prezzo non è mai vizioso, considerato come tale, o come oro ed argento i quali tengono forma di parola in esprimere la stima interiore.

340. Le parole sono riprensibili quanto alle idee dove non esprimano niuna idea, o dove ne esprimano una per un'altra, o dove esprimano la propria malamente o con eccesso. Per egual modo dunque il prezzo dell'uso detto non è giusto quando non siavi uso alcuno come se fossimo per violenza astretti a firmare di averlo ricevuto e doverne un prezzo, quando niun uso o moneta avessimo ricevuto: non è giusto quando sia di un uso per un altro, come se il prezzo esser dovesse per l'uso di mille monete quando è per quello di cinquecento: non è giusto dove ci si estorca per falsità e cabala come in caso di monete adulterine, o di allettamenti fraudolenti a ricever quell'uso; e non è giusto dove il prezzo sia sproporzionato, come quando trascenda e non leggermente la consuetudine o regola pubblica della nazione nel graduarlo.

341. La questione dunque se nel prezzo proporzionale su l'uso delle monete, conceduto per tempo certo, siavi ingiustizia, è come particella della questione più generale con cui si chiede: Vi è ingiustizia nelle parole le quali esprimano una idea, naturale al subietto, e non divisibile, e quale è dentro di noi propriamente? Vi è ingiustizia nell'usarle? nel farle usare, o nell'escludere chi non le usa dove ne è il caso? Ora è chi pronunzierebbe tale ingiustizia? o con quali arti mai la

sosterrebbe? Concludiamo, dunque niuna ingiustizia è nell'uso delle monete contrattato a prezzo, eccetto i casi numerati di sopra, e i simili, se altri ve ne sono.

342. *Corollario.* I prezzi pattuiti col mezzano delle ingiustizie, furti, ratti, assassinj, calunnie, ecc., sono tutti ingiusti nella forma e conclusione stessa del patto. Imperocchè sono espressioni di una stima falsa, o contraria in tutto all'esser di stima, e ripudiata dall'universal giudizio degli uomini. Così le parole d'idee false sono abborrite nella scienza non meno che nella storia e nel civil conversare.

CAPO DECIMO

Altro metodo per concludere universalmente che l'uso della moneta conceduto a prezzo congruo proporzionale in tempi certi è senza ingiustizia.

343. La disputa intorno l'uso delle monete, dabile a prezzo proporzionale in tempi certi, o dee considerarsi e risolversi universalmente per ciò che quest'uso è in sè stesso; o niente rileva di aggiungere nuovi scritti ai tanti che sen fecero per mendicare titoli particolari di giustificazione in casi esterni all'uso, affatto incidenti, e come di riverbero. Ne' due capitoli precedenti abbiam dato questa risoluzione universale senza ricorso a quei titoli; ed universale pur la daremo ancora per altra via, ma succinta e spedita, come di cosa già renduta certa e chiara. Noi farem vedere che l'uso della moneta dato per commerciare in tempi certi a prezzo proporzionale riducesi generalmente ad

una vera *locazione*, *conduzione*, e libera per sè stessa da incolpazioni d'ingiustizia. E ciò conseguiremo così procedendo.

344. *Locazione*, *conduzione*, secondo l'intendere de' giureconsulti, anzi del popolo, è un contratto col quale si dà per tempi certi a prezzo proporzionale l'uso di una cosa la quale infine si deve restituire la stessa appunto (1). Così facciam *locazione*, *conduzione* di case, officine, barche, campi, cavalli, buoi, ecc., stromenti da lavoro, di opere delle mani, dell'ingegno, ecc.

345. Le parole *locazione, conduzione* ci provengono da' Latini. Locazione si dice di chi dà l'uso a prezzo, e secondo tal significato il famoso Gravina diceva de' causidici che *verba locant*; la conduzione poi è di chi riceve l'uso e lo paga, restituendo o rassegnando insieme la cosa dopo il tempo convenuto. E perchè in tal contratto vi è sempre chi dà e chi riceve, *qui locat*, *et qui conducit* (2); per questo le voci *locazione* e *conduzione* per lo più vanno compagne. Nel nostro italiano *locare* e *conducere* è propriamente *affittare*. Ed *affitto* o *fitto* si chiamerebbe tanto la maniera

(1) Ho letto chi richiede ancora che la cosa nel tempo dell'uso conceduto debba sempre rimanere in dominio di chi la diede. Ma tal linguaggio è contraddittorio, perchè il dominio comprende e tien la cosa colla totalità degli usi (§. 277.), e nella locazione alcuni usi sono pattuiti e ceduti. È però non si dee tal condizione aggiungere alla definizione. Ma l'intento massimo è che in fine chi locò una cosa abbia ciò che chiede, e per gli usi futuri, o i quali rimangono della cosa.

(2) Chi riceve la cosa in moltissimi casi la prende e la conduce con sè, come nel caso di cavalli, buoi, barche, vasi, ferramenti, ecc., e generalmente nel caso di robe mobili. E di qui parmi nato che chi riceve la cosa chiamasi *conductor* ovvero *qui conducit*. In opposito chi la dà la pone o la colloca, *locat*, nelle mani o sotto la direzione di chi la riceve.

con la quale si ritiene la cosa ad uso per tempo e prezzo certo, quanto il semplice prezzo dell'uso.

346. Egli è certissimo che nelle cose nostre esteriori acconce per la vita animale la locazione e conduzione di quelle che, secondo che dicesi, hanno uso distinto da esse, o sia continuazion di usi (§. 162.), non contiene per sè stessa ombre o macchie o semi d'ingiustizia alcuna. È il senso di tutte le nazioni, ciò che tien presenza di certissima dimostrazione.

La quale se vorremo distinguere per concetti e parole ci mena a così concludere, perchè secondo la ipotesi l'uso è distinto dalla cosa recata in contratto, anzi l'uso è proficuo per la vita animale; ciò che nelle materie contrattate è il fondamento di ogni prezzo (§. 168. 178.). Di più il prezzo è proporzionale, cioè segue l'egualità nell'uso più o men grande della cosa data. E la egualità del dato e del ricevutone non è ingiustizia, anzi è segnale e carattere di giustizia commutativa. Finito poi l'uso convenuto si dee lasciare o rendere la cosa affidataci, e compierne le condizioni stabilite, non violarle con ingiuria e danno. E con ciò possiam concludere che la locazione-conduzione presupposta, quando si consideri per sè stessa non contiene ombre, macchie, o semi d'ingiustizia alcuna.

347. Per altro anche nelle locazioni-conduzioni si può mancare, e moltissimo: I. nell'affittare un uso che si dovesse donare; II. nell'esiger prezzo d'un uso donato; III. e prezzo per il semplice atto di affitto e non per l'uso; IV. per cabale e frodolenze ad effettuare la locazione; V. per le sproporzioni del prezzo intorno all'uso non evitate, direi, mai quanto basta dall'uomo che ama il si·

mile suo. Ma questi sono vizi di chi abusa, non della locazione-conduzione considerata per sè stessa; come intenderemo ancor più rileggendo ed applicando qui ciò che fu dichiarato copiosamente circa la vendita (§. 332.). dell'uso.

348. Fin da antichissimo tempo si concepì che l'uso della moneta dato a prezzo proporzionale avesse forma di una locazione. Quindi in Plauto, Mostel. 3. 1., uno che solea dispensare, pattuendolo, un tal uso così parla:

Scelestiorem ego annum argento fœnori
Nunquam ullum vidi, quam mihi annus obtigit:
A mane ad noctem usque in foro dego diem,
Locare argenti nemini nummum queo.

E nel primo verso il Lambino spiega: *argento fœnori locando*. Ed Orazio nel primo libro, Satir. 2., scrive:

Omnia conductis coemens obsonia nummis,

versi che veggo allegarsi comunemente dagli scrittori più risoluti in tale argomento. Ampliandosi però la moneta, si dovette meglio intendere ciò che fosse concederne l'uso a prezzo. E da' filosofi specialmente, l'atto o contratto di tal concessione fu somigliato ad una locazione. Ciò che pur si fece dai famosi scrittori Nicola Broedersen e da Scipione Maffei. Dal primo assai volte nella vastissima sua trattazione in dodici libri su le *usure lecite ed illecite*, e dal secondo nell'opera sua *Impiego del danaro*, lib. 3. cap. 3. (1). Ma nel dimostrarlo du-

(1) Tale fu pur la sentenza di Gerardo Noodt, *De fœnore et usuris*, lib. 1., cap. 6., e tale è pur quella che si ha nel

bito se avessero contentezza quanta ne bramavano. Parmi che fossero entro sè convinti di quanto affermavano, senza reliquia di scrupolo; ma che restasse loro da trovare ancora qualche modo o formola da trasmettere in altri egual convinzione chiara, ferma, irresistibile. Tentiamo dunque noi dar questa persuasione nel corso del metodo nostro, così continuandolo.

349. L'uso della moneta è capace di locazione a prezzo proporzionale, e senza niuna ingiustizia; imperocchè la moneta, come altrove fu dimostrato, tien uso distinto da sè medesima (§. 221.). E quest'uso è stimabile (§. 305.): e proporzionalmente (§. 311.): e per ultimo, se abbiansi avuti ad uso, per es., cento piastre romane, e se ne rendano altre cento di queste, sempre si rendono gl'individui stessi di valore o di ricerca i quali ci si concederono (§. 266.), cioè sempre si rende per gli usi successivi la cosa stessissima, come fu spie-

libro impresso in Tolosa nel 1673., col titolo: *De usu licitu pecuniæ, Dissertatio Theologica, auctore* R. P. F. *Emanuele Maignan Ordinis Minimorum s. Theologiæ professore.* Consente con questo parere Didimo Ulpiano, *De usuris, reditibus vitalitiis etc., juris naturæ institutiones*, cap. 2., §. 33. Venetiis, 1762., Zatta. Sta in questa sentenza il signor De Montesquieu. Lok vi si assimila, Ragionamen. su la moneta, tom. 1., p. 85. Firen. 1751. Anche il cardinal de la Luzerne, già vescovo di Langres, ricorse fra gli altri a questo argomento nelle sue Dissertazioni *Sur le prêt-de-commerce*, come può vedersi nella Dissertazione prima, cap. 1., art. 2. a Dijon, 1823.

Non discorda da questo parere Mr. Luigi Martorelli nel suo Trattato dell'usura, e può conoscersi tra quai limiti si tenga nel capitolo VII.: Roma, 1821. Gian Vincenzo Bolgeni nella sua Dissertazione inedita, altre volte citata intorno le usure, ci ha pure questo argomento; ciò che era naturalissimo, essendo la sua Dissertazione una difesa pienissima del Marchese Maffei su questo argomento.

gato, introdotta la distinzione tra l'individuo di ricerca o valore, e tra l'*individuo ontologico*, la mancanza della quale, non avendosi formole ugualmente precise, chiare e ferme, lasciava in chi legge una sospensione e bisogno di un ultimo impulso a ravvisare e concludere la identità innegabile di ciò che si restituisce con ciò che si ebbe. Or tali appunto sono i requisiti a poterne concertare una locazione-conduzione. Imperocchè questa esige uso distinto della cosa, uso stimabile, e conceduto a prezzo proporzionale per tempi certi, per modo che torni al fine a chi la diede la cosa stessa per gli usi successivi (§. 344.). Dunque l'uso della moneta è capace di una locazione a prezzo proporzionale in tempi dati: ciò che era il primo.

350. Che se vogliamo internarci più ancora, e precludere per sempre le opposizioni, ricordiamoci che l'uso della moneta non è propriamente la moneta data e riportata; ma che l'uso di questa, considerata dai primi apparecchi del suo corso fino ai segni dell'esser cessato, sta nella moneta la quale si dà, nelle sostituzioni che sen concedono o che sen possono fare colle cose rappresentate dentro un tempo certo, e nella moneta che torna in fine a chi la diede, sia o no la stessa. Quando si disputa se l'uso della moneta sia capace di un affitto o locazione, dee la controversia agitarsi propriamente su questo uso, predisposizione del quale è la moneta data, e segno del termine la moneta che si riporta, mentre intermedie ne sono le sostituzioni. Ora quest'uso, o comprensione di principio, mezzo, e termine, dee riguardarsi come un vero tutto in sè medesimo; e presane tale considerazione, riesce fuori di proposito affatto il

cercare se la moneta che si riporta è quella che fu data.

Sia pure diversissima: nondimeno non si leva il complesso, considerato nella maniera indicata come un tutto, e come un tutto, il quale non più dissomiglia da sè stesso, capace di affitto. Così l'affitto di un campo per un anno si riguarda come un tutto; e come un tutto può riguardarsi, anzi si riguarda per compensar le vicende, l'affitto di nove o più anni. Di nuovo dunque è chiaro che l'uso della moneta è capace di locazione, ciò che era la prima cosa da dimostrare.

351. E qui chiarissimo pur diviene che in questo argomento i reclami sono interminabili perchè ancora si dee circoscrivere e far conoscere ciò che sia propriamente quest'uso, del quale tanto si disputò non senza cagione di biasimo. Ma nel fine di questo libro daremo ancor luce maggiore.

352. Veniamo alla seconda cosa la quale era da dimostrare: cioè l'uso della moneta capace di locazione ne è capace senza ingiustizia. Or questa sentenza di leggieri si rende persuasiva, imperocchè il danaro è l'una delle cose nostre esterne acconce pel ben essere della vita animale, le quali han uso distinto da esse; e la locazion di queste considerata per sè stessa non contiene ombre, macchie o semi alcuni d'ingiustizia come fu già veduto (§. 346.). Ond'è che è pur chiara la seconda cosa principalissima in questo argomento, cioè che la locazione dell'uso del danaro a prezzo proporzionale in tempi dati, considerata per sè stessa, è libera da ombre o macchie o semi d'ingiustizia.

353. Si dirà: Perito il fondo locato, come di

un'abitazione, di una officina, ecc., perisce il prezzo dell'uso; ma se perisce il danaro entro il tempo della concessione, sen dee pagar l'uso, e riportare il danaro. Dunque in tali concessioni o non vi è locazione, o si dee riguardare sempre ingiusta.

Rispondo, che se la difficoltà fosse reale, si dovrebbe concludere che unicamente dopo esser perita la moneta e non prima cesserebbe l'affitto come l'obbligazione di rimetter quella nelle mani di chi ce la diede. Per tanto eccede il concludere che ogni locazione della moneta non è locazione, e che per indole sua ogni prezzo di questa ne è vizioso.

Inoltre si dee considerare che se la moneta conceduta altrui perisce talvolta nell'uso veramente, molto più sono i casi ne' quali si fa comparire perita senza esser perita, e ne' quali chi accordò l'uso perde il prezzo della locazione come la moneta da locar nuovamente. A precludere dunque le frodi e la infinità di queste, a compensare il caso di perimento vero con gli altri numerosi di perdite più artifiziose e malvage, in somma a far che risulti il minimo de' mali, scopo grande degli andamenti di ogni umana prudenza, l'equità chiederebbe (se vorrem soddisfarla) che la moneta data in uso debbasi, anche quando perisce, riportare a chi la diede numerosa, com'era, e con gli affitti pattuiti.

Ma usciamo dalle riserve. Diamo la risposta generalissima dicendo: Che se il fondo locato perisce per sua natura, vale il discorso degli oppositori, cessa l'affitto, e l'obbligo di rimettere nelle mani di chi ce la diede, la cosa locata; ma che

il discorso non vale quando la cosa locata perisce per colpa soltanto dell'uso, massimamente per la direzione non giusta di esso, come altrove fu dimostrato (§§. 240. 244.). La moneta poi se perisce, ciò non è per sua natura, ma per la semplice direzione dell'uso; cioè perisce in tutto all'utente (§§. 247. 255.), e però così è da riguardarla come se tuttavia esistesse colla sua natura ed uso in verso del padrone. E con ciò vien meno in tutto la forza della obiezione, e la locazione dell'uso della moneta rimane chiara nel corso della giustizia, nè teme assalti per quanto si rinnovino.

354. Ed ecco per considerazioni su la locazione dimostrato una terza volta universalmente che l'uso della moneta, accordato a prezzo congruo e proporzionale per tempi certi, quando si considera per sè stesso, è libero da ingiustizia. Avvertiremo però che come per occasione di ogni locazione (§. 357.), così pur di quella dell'uso della moneta, possono commettersi molte, anzi gravissime colpe. E però dee guardarsi con ogni diligenza che non vi cadiamo, se ci piace di esser testimoni a noi stessi, che, per quanto è da noi, cerchiamo la pace, non i rimproveri del cuore.

355. Notiamo ancora che nel capitolo VII. di questo libro prima fu dimostrato esser senza le ombre d'ingiustizia l'uso della moneta conceduto a prezzo proporzionale in tempi certi, e che poi si fece apparire che il contratto col quale si concede quell'uso è una vendita. Ma per contrario nel capitolo che abbiam per le mani prima fu dimostrato che l'uso della moneta, accordato a prezzo proporzionale in tempi dati, tien le forme di una locazione; e poi sen concluse, che per sè stesso è

scevro e mondo da ingiustizie. Ciò che fa vedere la differenza de' metodi, e nel tempo stesso come uno rientri nell'altro. Imperocchè sebbene ogni vendita non sia una locazione, è però certo che ogni locazione è una vendita, cioè dell'uso di una cosa per tempi dati, la qual dee finalmente restituirsi per gli usi successivi.

356. E, ciò chè è pur considerevole, anche in questo capitolo fu ricondotta la disputa alle origini sue, ed esaminata per ciò che è veramente nella sua semplicità senza i nomi di *mutuo* o *prestito*, nè *di usura*, i quali hanno fin qui cagionato tanto avviluppamento e tanta incertezza da non lasciarci mai concludere su tal soggetto senza reclami. Si son dette e proclamate le tante cose intorno a quei nomi, e non si è mai pensato o provveduto a proscriverli nel trattato della questione come disacconci alla scienza in che si usano, la quale con essi non ha mai fin qui potuto prender luce pari al bisogno; nè mai ve la prenderà senza un progresso di arte, rimanendo nell'originale significato di questi, come il tralcio e i ritorni delle vecchie dubitazioni; o più tosto nei nomi stessi la consociazione di tanta sciagura.

CAPO UNDECIMO

Quarto argomento generale per dimostrare che niuna ingiustizia è nel prezzo proporzionale dell'uso della moneta.

357. Là dove il bisogno ci ridusse ad investigare che sia *diritto* dovemmo definirlo *facoltà* degli esseri ragionevoli fondata su quanto è loro a fare, o non fare, anzi a vietare ancora che altri

faccia (§. 281.). E tal definizione è generalissima per ogni maniera di casi ne' quali questa voce si adoperi. Volendola però ristringere a significare ciò che è *naturale diritto*, dovrem dire che questo è la facoltà nostra, cioè di noi ragionevoli a fare o non fare, anzi a vietare ancora che altri faccia, fondata su ciò che è la natura nostra in sè stessa, cioè nel suo tutto, in riguardo di sè, di Dio o dei nostri simili. Or siccome ciò che ogni uomo è verso sè stesso, verso i simili, e Dio, quello appunto è una nazione verso sè, verso le simili sue, e verso Dio; concluderemo che *diritto naturale delle genti* è la facoltà di queste a fare o non fare, e poter impedire che le altre facciano, fondata su ciò che è la natura sua, cioè di una nazione verso sè stessa, verso le altre nazioni e verso Dio.

358. Da tutto ciò si vede e tien fermo che i diritti naturali, sia dell'uomo sia delle genti, han fondo e sede, vengono e seguono dalla natura e suoi rapporti, e sono inalienabili quanto la natura e suoi rapporti.

359. Ora stabiliremo questo teorema di metafisica. Chi crea le nature, costui per virtù, sequela, o diritto su ciò che è l'opera sua, fonda o spiega pur gli usi di quelle; perocchè gli usi son delle cose e colle cose. Ond'è che la creazion delle cose e nature di queste ne involge e porta, e ne dona pur gli usi. Che se vorremo scorrere agli esempi, troveremo che Dio ha create le nature degli animali, delle erbe, delle piante, e con queste ha fondato e spiegato i loro usi tanto diversi, quanto le nature son delle specie, anzi degl'individui. Così che questo teorema si conclude ancora con una induzione, direi senza eguale, per tutti

gl'individui dell'universo, dei quali chi creava la natura, fondava e definiva, e spiegava gli usi lor propri. Ond'è che avrem per certissimo che chi crea le nature ne fonda e spiega ancor gli usi.

360. Dunque chi ha creato la moneta, quello stesso ne fonda e spiega e limita, e dichiara, e ne dee fondare e spiegare o limitare e dichiarare ancor gli usi.

361. Investigando chi l'ha creata, troviamo che la moneta può riguardarsi come cosa, e come prezzo o valore. Come cosa ella è Dio, sopraggiuntavi l'arte che la riduce. Ma come valore essa è cosa ideale, cosa di rappresentanza arbitraria, cosa di convenzione e d'instituzione, e, nel genere suo, di creazione delle nazioni. È questo un fatto che le storie insegnano, e le visite confermano di tutti i popoli civilizzati. E tal verità fu già da noi avvertita dove si dichiarò ciò che sia la moneta in sè stessa (§. 178. ecc.).

362. Dunque le nazioni, o genti, per sequela interior della cosa e per ciò che son esse nei diritti chiamati delle Genti, fondarono e fondano, spiegarono e spiegano, cioè dichiararono e dichiarano gli usi delle monete.

363. Ma su ciò che è moneta, o danaro e sua condizione, troviamo fondato, abbracciato, trattato l'uso di quella pei commerci, come permanente e stimabile a prezzo proporzionale per tempi certi; e molto più troviam ciò visibile nel sistema e condotta, o marcia presente de' popoli anche nei calcoli della pubblica amministrazione. Tanto che voler oggi percotere, svellere e sterminare questo uso, sarebbe cagion di querele, turbamento, sommosse, anzi di tempesta insuperabile nello stato,

non dirò di un popolo, ma di quasi tutto il genere umano.

O dunque convien dire che tutti i diritti naturali delle genti sono una ingiustizia, e comune, e vecchia ingiustizia, o, se ciò non si può nè udire, nè tollerare, dovrem concludere che l'uso delle monete valutabile a prezzo proporzionale, fondato, introdotto, generalizzato, misurato con que' diritti non contiene in sè stesso alcuna ingiustizia.

Or come si contraddirebbe a verità tanto sensibile? Si riconoscerà nelle nazioni la natural proprietà di crearsi delle monete e non quella di fondarsele con uso valutabile? Ma come escludere la forza del teorema *che chi crea le nature fonda gli usi!* Anzi, dir che le nazioni han diritto di crear la moneta, ma non con uso valutabile, non dissomiglierebbe dal dire che le nazioni han diritto di fondarsi delle abitazioni, o cariche amministrative, ma non con uso valutabile. Ciò che quando avrem detto, solleciteremo le nazioni a disprezzarci e deriderci, e lasciarci a noi stessi ricchi di stoltezza e di confusione.

364. Ma stringiamo ancor più l'argomento. Il valore della moneta considerata come moneta è tutto ideale e di convenzione. Io non so come non siasi gridato che questa è grandissima ingiustizia a darlo pe' bisogni della vita; imperocchè la moneta nè si mangia, nè si bee, nè si veste. Ma se niun tenne mai per ingiustizia nell'autorità pubblica o sovrana il dare e graduare un prezzo che non tiene alla moneta, come si vorrà limitare nell'autorità stessa questo dare e graduare un prezzo per l'uso di essa moneta conceduto per tempo certo? E non argomento io già su l'*alto dominio*

che chiamano. Questo alto dominio suppone i beni e loro direzione, e gli argomenti che sen dedussero parvero ferire la stessa direzione, e non piacquero. Ma la moneta in tutto è cosa che l'autorità pubblica non suppone, ma crea: le inviscera e ne livella i prezzi, e talvolta gli alza o gli abbassa, o li presenta in materie tanto più vili su lo andare delle sue circostanze. Come dunque l'autorità nazionale o pubblica, in cosa la quale è tutta sua fin dal concetto, fin dall'abbozzo e dal nascere, in somma in tutta la estension della origine, come non potrà impiantare, come non riconoscerne un uso valutabile, come non un prezzo di questo uso, e con ordine certo di proporzioni?

Pertanto ho per fermissimo che l'uso delle monete, valutabile a prezzo proporzionale fondato e introdotto e generalizzato e misurato dalle nazioni, non contenga in sè stesso alcuna ingiustizia.

365. Or ciò consente maravigliosamente coll'indole dell'Evangelo. Imperocchè l'autore di esso prescrisse, è vero, inculcò, raccomandò diligentissimamente tutto ciò che è giustizia e carità; ma non discese a darci piani e regole particolari di negoziazione e di contratti. E tal condotta a punto, come fu già riflettuto da altri, era da tenere; perocchè dava una religione non per un popolo solo, come già per gli Ebrei, ma per i popoli tutti della terra; le circostanze de' quali son varie come i luoghi ne' quali vivono, e come gli oggetti da' quali son circondati, e come la forma di governo la qual vi predomina. È poi noto che la varietà delle circostanze finisce di contornar l'azione della quale dee sentenziarsene il bene o male.

366. Nè mi si oppongano proibizioni universali

positive di una legge umana qualunque. Imperocchè legge siffatta non esiste. E certamente nei concilj generali si proibiscono gli eccessi e la insaziabile rapacità degli usurai come vedemmo nel cap. VI. del lib. I., ma non ogni prezzo universalmente dell'uso, esclusa ogni eccezione. E Benedetto XIV. per la disputa rieccitatasene ai suoi giorni, ridotto alla discussion generale del potersi o no dare il danaro ad uso per un prezzo o rendita che chiamavano, volle che la questione non si risolvesse da' suoi consultori, e concedette, che, venutane loro la opportunità, se la risolvessero gl'idonei a quell'argomento. Con che diede a conoscere che non si aveva, o che egli riguardava come non si avesse legge di proibizion generale, massimamente su' concetti come ora si formano della moneta conceduta ad uso per tempo certo; non ostante, talune risposte de' pontefici secondo la esigenza de' casi speciali, e secondo la intelligenza invalsa respettivamente ai prestiti e loro proprietà ne' tempi vari.

367. E come si potrebbe ideare una tal legge di universal proibizione? L'uso della moneta e suo prezzo (parlo del congruo e proporzionale senza frodi nè eccessi) è istituito e dato dalle nazioni come il valore della moneta. E se le nazioni se lo danno, esse non lo proibiscono certamente. Procediamo. Chi dice aversi una legge universale proibitiva di ogni uso con prezzo congruo e proporzionale, dee pel nesso strettissimo delle cose concludere potersi ugualmente ammettere una legge universale proibitiva di ogni valore della moneta, e di ogni moneta finalmente. Or se questa sequela, portata là dove è il comando, spaventa, dovrem

risalire alla origine, e riconoscere nei diritti delle nazioni quello di stabilire nell'uso delle monete un uso e prezzo congruo e proporzionale, uso scevro da ingiustizia, uso inviolabile in tali condizioni.

368. Caduti gli Ebrei sotto il comando de' Cesari contendeano se fosse lecito pagar loro il censo, e ne portarono la disputa al Salvatore, il quale chiesta da veder la moneta, interrogò di chi fossene la immagine che vi era, e la iscrizione; e dettogli che di Cesare, conchiuse: *Reddite ergo quæ sunt Cæsaris Cæsari.* Matt. 22. 21. Chi legge consideri se debba ciò valere su l'usò reale della moneta. Io, certo come vedo essere istituzione delle nazioni e per esse dei Cesari e principi la moneta; così l'uso e prezzo dell'uso; e non so non concludere che si dee lasciare alle nazioni ciò che è delle nazioni.

369. Ecco dunque per la quarta volta, e senza i nomi di mutuo o prestito nè di usura, dimostrato generalmente che l'uso dei danari, conceduto a prezzo proporzionale per tempi certi, non contiene alcuna ingiustizia. Sorge questa dimostrazione come spontanea dal considerare ciò che è la moneta in sè stessa, e ciò che i popoli nei naturali diritti delle genti. Coloro i quali vedono ogni male nell'uso così prezzolato della moneta debbono riguardare i naturali diritti delle nazioni come resolubili e spiranti ad ogni alito di uman potere, e la moneta quasi creata coll'uomo come le piante e i pesci, ed ogni altra naturale ricchezza, vera per sè stessa, non convenzionale e rappresentativa per istituto degli uomini.

E similmente chi dicesse che l'uso delle monete

valutabile a prezzo è tollerato, non approvato, costui supporrebbe prima la moneta data dalla natura, e senza uso discernibile da essa moneta, e così come scellerato ogni prezzo di tale uso, e poi ne concluderebbe la tolleranza.

No, si risponde, non è questo il concetto che sen dee fare. La moneta è istituzione delle nazioni, non della natura: l'uso della moneta distinto da essa realmente è sequela di tale istituzione e dello scopo della medesima, e non di cosa originale dataci dalla natura. E per ciò manca la scelleraggine come naturale a quel prezzo. E questa prelevata, come si potrebbe mai dire quell'uso tollerato? Come resterebbe quel contrapposto: *tollerato e non approvato?*

S'investighi dunque il subietto nel suo fondo, e non fuori, e ne raccoglieremo ciò che si dee, non ciò che si vuole, quasi ciò che si vuole quello debba esser vero, quando il vero antecede tutti i voleri.

370. E non disconvengo io già che spesso tra gli uomini si facciano sevizie indegnissime nel prezzo dell'uso delle monete, come nel prescrivere un prezzo dove il genio dovrebbe spiegarsi della carità. Non nego le insidie, gl'inganni, le prepotenze onde assorbire, quasi voragine che mai non si empie, le altrui sostanze. Ma questi sono vizi de' singoli, non delle nazioni le quali vi han sempre riclamato, e reclamano; abborrendo, come spettacolo d'infamia, gli autori di tanto male.

371. Ma con qual nome si dovrà mai chiamare questo uso delle monete contrattato con prezzo? Non con altro, rispondo, se non del suo generalissimo, *di uso delle monete contrattato con prezzo.*

Niente impedisce che così si chiami, come la natura stessa della cosa ci suggerisce. E per tal via ci troverem fuori di tutti gli assalti che potessero provenirci co' nomi di *vendita*, di *locazione* o di *mutuo*, il concetto generalissimo del quale concerne non l'uso principalmente, ma la cosa data da restituirsi in quantità e qualità medesima nella specie sua. Ma di ciò più distintamente nel libro che segue.

372. E qui piacemi aggiungere una osservazione su la persuasione invincibile che hanno in sè le nazioni di riconoscersi come autrici e creatrici della moneta; così le arbitre naturali a fondarsene un uso, ed uso valutabile a prezzo proporzionalmente. Essendosi nel correre del secolo XIII. e per alcun tempo di poi sparso tra i cristiani e cresciuto il romore che su l'uso della moneta è riprovabile ogni prezzo anche tenuissimo, e non i soli eccessi, a poco a poco i popoli, assistiti da' filosofi, da' giureconsulti, e dai teologi ancora, idearono e divulgarono, e fecero valere in giustificazion di quel prezzo, quasi tanti titoli singolari, cercati altronde, quanti sono i casi ne' quali vuol darsi l'uso del danaro a prezzo proporzionale, e non senza. E così fecero prevalere, e ricuperarono per parti, e come di ripiego, ciò che sentivano esser diritto loro espedito, generale nè ingiusto, e voleasi per alcuni attraversare con nebbia e terrori d'ingiustizia. E per tale intento nel dare i danari ad uso furono ideati e celebrati i contratti di censo o rendita redimibile dall'una e dall'altra parte, o dal solo venditore, e poi sostituiti ancora i censi o compra di rendita in fondi stabili e definiti. E dove per appoggiare la giustizia di que'

primi censi ricorsero al contratto *trino*, e dove senza pensare nè a questo nè a quelli si ebbe caro il contratto Germanico, col quale senza tanti circuiti si ottiene l'uso del danaro in tempi certi a prezzo graduato. A questi si aggiunsero gli amplissimi titoli o *requisiti* del *lucro cessante*, e *danno emergente*, ignoti ai padri antichi, e nel bisogno renduti famosi, e detti Castrensi dal suo trovatore *Paolo de Castro*. E si udirono i nomi di *frutti compensativi* non dovendosi ritenere prezzo e cosa; e valse il titolo del pericolo, il titolo dei ritardi o *mora*, e della pena convenzionale. E se temeasi la bontà dell'anticresi, cacciarono quei terrori coi contratti di vendita, dissolubili con retrovendite in tempo determinato o libero.

373. È da qualche tempo che le autorità pubbliche o sovrane promulgarono come già tra' Romani, delle tasse, dette *legali*, sul prezzo dell'uso delle monete: per es., la Francia fissò il cinque per cento generalmente, ma il sei pe' negozianti; e tuttavia vi si ritiene in tutti i regi tribunali (1).

374. Si disputò se questa tassa anch'essa, quasi titolo nuovo, basti a giustificare il prezzo dell'uso della moneta conceduto per tempo certo: e la disputa crebbe e rimane tuttavia, mentre ciascun de' partiti non approva che sè stesso. Ma si dee rispondere che non è la tassa la quale giustifica; perchè la tassa suppone già l'uso, e sopravviene all'uso da contrattarsi. Per tanto se la giustizia vi è, la tassa ve la lascia; ma se non vi è, non ve la introduce: mette i limiti alle richieste, non costi-

(1) Vedi (pag. 165.) ***Precis sur l'usure attribuée aux prêts de commerce*** **P. M. B. Paris, 1825. Questa è la più recente delle opere che io abbia letto intorno le usure.**

tuisce la natura di esse (1). Questa disputa dunque così concepita è fuori di linea. La non ingiustizia risulta dalla condizione precedente della moneta di esser cosa di total creazione delle nazioni nell'avere un valore rappresentativo e prezzo eziandio rappresentativo dell'uso di questo valore, quando sia conceduto altrui per tempo definito.

375. Che se dai periti e non periti nell'arte si questiona su l'essere, o no questa tassa giustificativa di un prezzo, nè le autorità pubbliche vi prendono parte, ciò dee ripetersi dall'essere la questione fuori di scopo. Ma riducasi un poco la disputa su l'uso con prezzo a questo ov'è congiunta, che l'autorità pubblica non ha diritto di crearsi una moneta, e non di graduarne i valori; e conosceranno a prova dove cessa il silenzio.

376. Han dunque le nazioni la virtù istitutrice, e diciam creatrice dei valori in metalli preziosi, e così pur la virtù creatrice dell'uso e preziosità dell'uso. Dond'è che sparsosi romor d'ingiustizia su qualunque prezzo per l'uso del danaro, ciò che mal sapeano accreditare a sè stesse, presto le nazioni ristabilirono per cagioni parziali e di riverbero quanto si era cercato render sospetto (2).

(1) Ciò, parmi, fece dire a Benedetto XIV., *De Synodo Diœcesana*, lib. X., cap. V., che nel giustificare un titolo pe' frutti mal si ricorre a questo, che *modum servet a patriæ legibus definitum*.
In favore della tassa legale si ha l'opera francese di Mons. Baronat, intitolata *Il preteso mistero dell'usura svelato*. L'ab. Bouyon, canonico della chiesa di Clermont, pubblicò l'anno 1824. a Clermont-Ferrand una scrittura intitolata: *Confutazione dei sistemi di Mons. Baronat, e di MGR. De la Luzerne.*

(2) Talvolta si udirono cagioni ancora non vere: per es., in alquante parti della Francia i capitoli per non tenerlo ozioso affidavano il danaro al cinque per cento: diceano, *per*

377. Io dirò nel capo IV. e V. del libro seguente alcuna cosa più distinta intorno que' titoli. Qui ne anticipo, che se non fosser buone le ragioni universali da me prescelte ed espresse, e da esprimere più ancora circa la preziosità dell'uso del danaro, io mal saprei veder buoni tutti que' titoli. Ma perchè ho per valevoli e sane quelle ragioni, m'acconcio ancora a que' titoli; e lodo, che stentandosi a far sentire il vero per vie dirette e spedite, si facesse conoscere con titoli esterni, accidentali e di riverbero. E sono le ragioni come i modi delle lingue. Non tutti gl'intendono tutti, nemmen quelli della propria nazione.

378. E qui nemmen penso di ricordare che altri fan susurro contro le usure senz'alcun limite co' detti di Platone, di Aristotile, di Seneca o di tal altro, illustre per antichità non meno. Imperocchè di là intendesi che questi han detto ciò che ne dissero, e non già che quel parlare necessiti il vero a star con essi. Qualunque cosa ne abbiano scritto non farà questa mai venir meno i naturali diritti dell'uomo e delle genti. E i presenti se udiranno quel loro filosofare ne rideranno su chi lo ripete, come ne riderebbero se di quei fonti non poco antiamericani ci si volesser oggi dar precetti in su lo avere e lo apparecchiare la cocciniglia ed il cioccolatte. Altri tempi, altri usi, altro spettacolo! Altra quantità, altri bisogni di numerario e di traffico nel movimento attuale de' popoli verso l'industria. E finalmente altra tem-

ispecial favore verso la religione onde il tesoro della Chiesa ne crescesse. Ma se il dar con interesse era per sua condizione ingiusto non avrebbe cessato di esser tale per quel favore. Broedersen, *De usuris licitis atque illicitis*, col. 943.

peranza nella ricerca de' frutti su l'uso delle monete. E se que' genj sovrani dell'antico sapere fossero stati differiti all'età nostra, il linguaggio ne prenderebbero che vi si parla; come pure in tutte le scienze i lumi ne vorrebbero in che ora sono, e non la scarsezza in che ce le tramandarono (1).

379. Anzi, a dar conclusione semplice al pari che memoranda, debbo avvertire chi legge che per quanti argomenti si producano a mostrare la preziosità, e questa non ingiusta, dell'uso della moneta, tutti questi non sono che rami di un tronco solo. Cioè l'argomento sostanziale o massimo, o che tutti li compendia in sè stesso è questo: Che la moneta e suo uso, e preziosità della moneta o dell'uso è tutto convenzionale; che nella convenzione di una nazione in sè stessa, o di tutte, le culte almeno, infra loro vi è quest'uso e sua preziosità, e però che la preziosità dell'uso, considerata per sè stessa, è giusta come la preziosità della moneta.

380. Questo e non altro è l'originale argomento. E se le nazioni non avessero istituito quest'uso prezioso, indarno si penserebbe alla vendita, indarno all'affitto o locazione dell'uso medesimo, indarno ad altri colori e formole che la ragione va mendicando per significare sè stessa e gli stenti suoi nel trasfondere la sua persuasione.

(1) Il P. Rossignol nel suo Trattato francese *De l'usure* a p. 51. della ediz. di Torino, 1803., forma un capo col titolo: *Système des Scholastiques sur l'usure puisée dans Aristote.*

CAPO DUODECIMO

Considerazione su la maniera di fissare il prezzo circa l'uso della moneta.

381. Il prezzo comune dell'uso del danaro non procede ugualmente che il frutto il quale in oro ed argento si ritrae dai fondi, urbani o rustici che siano. Conosciuto ciò, potrebbe cercarsi: Nel dar moneta con ipoteca su case, terreni, ecc., come dovrà fissarsene il frutto? Dovremo proporzionare il frutto della moneta a quello proveniente dalla casa o terreni i quali s'ipotecano, o lo potrem chiedere e tassarlo incolpabile secondo che dal comune si apprezza l'uso del danaro?

Io risponderò che bella, pregiata, amichevole condotta e scevra da tutti i lamenti sarebbe quella di proporzionare il prezzo dell'uso ai fruttati netti delle case o campi, ecc., con la ipoteca dei quali si affidano. Imperocchè chi riceve trovandosi gravato, o tanto men ricco quanta è la somma ricevuta vedrebbe diminuir la sua rendita proporzionalmente, e non sopra. Per esempio, chi possedendo campi o case in valore di 10,000. con rendita di 300. prendessevi danari in 5000. scudi, i quali sono metà del capitale, vedrebbe pur dimezzata la rendita sua, e compendiarsi a scudi 150. non abbassarsi più ancora. Ciò che affatica l'animo del debitore, e per lo meno ritardalo nel contentarsene.

Con tutto ciò, il danaro come segno di equivalenza universale rappresenta in comune i fondi di fruttato scarso, mediocre, sommo, come pure gli

oggetti dell'arte, della mercatura e del traffico interno. Dal che segue che il prezzo dell'uso del danaro acquista secondo i tempi e i luoghi per indole sua un grado o tassa intermedia di valore. E parmi che questa o la prossima sia da seguitare, o che possiam seguitare senza colpa nel dare o prender danari con ipoteca su case o terreni.

382. E chi li riceve su fondi, fruttiferi men del danaro, dovrà riflettere che l'ipoteca non è compra, ma garanzia; e che que' danari si possono affidare su fondi assai più fruttuosi o del paro almeno, e per ciò non vi è ragione stretta e necessitante la qual ci obblighi a livellare il frutto dell'uso dei danari somministrati a quello de' fondi ipotecati. Aggiungo che più cresce il prezzo dell'uso dei danari, e più se ne fa manifesta la quantità delle ricerche, o la facilità d'impiegarlo e di vantaggiarsene, ed in tal caso le ricerche scemano per questo o quel fondo, cioè la stima o prezzo se ne deprime.

383. Nondimeno il commendatore don Gian Rinaldo conte Carli, nella sua Risposta al marchese Scipione Maffei *su l'Impiego del danaro*, propende in contrario, concludendo: « Credo a» dunque potersi asserire con sicurezza di non » errare a non doversi mai prender regola dall'in» teresse del danaro per conoscere il valore dei » fondi o de' terreni; ma al contrario sul *valore* » *dei fondi doversi dar regola*, onde stabilire i con» fini dell'interesse sul mutuo con cui s'ipotecano » i terreni medesimi. »

384. Ripeterò per altro incessantemente che scorrendo anche i prezzi dell'uso del danaro in certa variazione di gradi, i prezzi mezzani o più

miti saran sempre i più accetti, e più degni dell'uomo il quale ama in sè stesso anche gli altri. Tal moderazione facilita la coltura, le arti, il commercio, e con ciò tutte le maniere d'industria e la prosperità finalmente dei popoli.

385. Ma dove son date da' principi o da chi ne supplisce l'incarico le tasse legali o limitatrici dell'interesse per l'uso del danaro la questione presente è senza bisogno. La regola è data, nè si potrà chiedere sopra quanto la tassa definisce. Nondimeno ragioni particolari, manifeste, preponderanti, potrebbero farci desistere dai privilegi della legge, e seguir puntualmente senza reclami ciò che l'equità della circostanza per meglio ci dimostrasse.

CAPO DECIMOTERZO

Conclusione del libro. Raccogliesi da tutti i precedenti il titolo precisissimo sul prezzo non ingiusto intorno l'uso del danaro, e come sovrasti a tutte le obiezioni.

386. Chi, giunto al termine di un viaggio, ne richiama col pensiero gli oggetti veduti, e li paragona, ne intende ciò che prima non poteva, quanto segue da' paragoni, e dove stia l'utile di quel viaggio propriamente: o se dovesse replicare il suo corso, più speditamente lo dirigerebbe, quantunque nol saprebbe migliorare senza la lunghezza, e i travagli del primo. Noi abbiam seguito colle nostre considerazioni lente, varie, diuturne, ciò che secondo i naturali diritti è l'uso del danaro conceduto per tempo certo, e ciò che merita

e non merita, a punto come visitando per noi stessi una varia, e feconda, e non facile regione. Ora eccoci al punto finalmente, ove raccolta da più parti la luce possiam vedere e darne sentenza più intima e più circoscritta, e la qual superi o lasci da parte speditissimamente tutti gl'inciampi come se forza d'inciampo non abbiano, nè possano averne a fronte di essa.

387. Ma come vedere o far vedere questa sentenza, come discernere, io dico, con restrizione più interna e precisa ancora in che stia il titolo di un prezzo per parte del dante da ciò che non può essere un titolo? Non è difficile a ravvisare il metodo che sen dee tenere. Si tratta dell'uso del danaro; e però se cosa rimane da vedere ancor meglio, dee cercarsi nella condizione interiore di quest'uso, argomento fin qui delle nostre considerazioni. E ben vedo che sottilizzasi, ma chi non vuole o non può seguire, tengasi al detto finora. Gli altri ricordino che la scienza sta nel vedere intellettuale, e che più sottilizzasi per tali vedute più si ottiene di scienza.

388. In principio del primo capitolo di questo libro si disse che l'uso è lo adoperarsi di una cosa come acconcia sopra le altre ad ottenere un intento certo, nè si distinse più oltre: nel fine di quel capitolo si cominciò ad avvertire che vi era da distinguere più ancora, e si notò che altro è il potersi adoperare, cioè il potersi applicare una cosa per ottenere un intento, ed altro è l'atto con cui si applica una tal cosa per ottenerne l'intento: o sia più chiaramente, altro è la potenza di operare o di fare, ed altro è l'atto. Nell'andare del libro si è per ordinario parlato promiscuamente

con formole comprensive dell'una e dell'altra cosa, più o men dichiaratamente secondo l'esigenza del subietto. Or ne bisogna distinguere più risolutamente e determinatamente, e distingueremo.

389. Sia pur vero che l'uso del danaro è capace di un prezzo, e prezzo non ingiusto, quando l'uso nè si dona, nè si dee donare, e non dovendosi donare non si vuole donare. Ma cosa è mai che si concede in quest'uso come titolo per averne un prezzo? È la potenza o l'atto? Eccoci al cardine, io penso, intimissimo e finalissimo della controversia.

390. Dico dunque per ultima precisione che l'uso così conceduto del danaro per parte del dante è la potenza, cioè l'applicabilità di un dato valore espresso in metalli preziosi, ed esprimibile via via per tempo certo in cose rappresentate. E senza dubbio chi porge danari per tempo certo ad uso di commerciare o simile, generalmente non tien conto degli atti pe' quali saranno occupati questi danari, se per traffico di grani, di olj, lane, pelli, vini o di merci che da lontanissimo cielo si procacciano, e nemmeno tien conto del modo speciale de' trattati su' quali compionsi gli atti dovunque si compiano. Tanto è vero che nel dar danari ad uso di trafficare si dà propriamente l'applicabilità o potenza di applicare un dato valore espresso in metalli preziosi ed esprimibile in cose rappresentate per tempo certo!

391. E non si opponga già che questa è una astrazione, e che in cose di tale natura non dobbiam vagare fra le astrazioni. Imperocchè la potenza, o l'applicabilità che nominiamo è fondata e tenuta su gli oggetti reali che si consegnano e

sostituiscono: è fondata su la data quantità di valore, espresso in metalli preziosi, e via via esprimibile in cose rappresentate, e non è una potenza, un'applicabilità tutta ideale e vana, e senza subietto, o precedente l'individuo, come la specie ed il genere.

392. E più nettamente. Nel darlo ad uso si consegna il danaro. Questa consegna non è l'uso ma lo precede, e lo acconcia a prender principio. Parimente il danaro consegnato non è l'uso; ma è ciò di che si dee fare quest'uso: è la base, il fondo, la miniera dell'uso. Per tanto l'uso del danaro si riduce ad involvere, 1. l'applicabilità o potenza di applicare il valore espresso in metalli ed esprimibile in cose rappresentate; 2. involve l'atto con cui tale potenza si applica, e si restringe in casi di opera determinata, individua, singolare. Ond'è che la natura stessa del subietto ci limita a dover cercare e definire tra la potenza e tra l'atto, tra l'applicabilità del valore e fra l'atto di applicazione, qual de' due fondi un titolo al dante sul prezzo dell'uso. E tra questi limiti stanno e presentansi e fan sentire la forza loro gli argomenti recati (§. 390.), a dimostrare che l'uso conceduto del dante è propriamente la potenza di applicare un dato valore espresso in metalli, ed esprimibile in cose rappresentate.

393. Ciò che dichiaro più ancora. Imperocchè l'applicabilità del danaro è del danaro, e vien col danaro; precede l'atto con cui si applica; si ha, o si chiede, e si dà per l'atto, ma non è l'atto. Egli è dunque certissimo che tale applicabilità si dà, e si concede col danaro quando il danaro concedesi ad uso. Ed è pur certo e manifesto che se

tale applicabilità si chiede, e si dà per l'atto, decisamente l'atto di applicazione non è del dante, ma di chi cerca l'applicabilità per questo atto. E così ciò che il dante concede nell'uso è precisissimamente l'applicabilità del valore espresso in metalli preziosi ed esprimibile via via per tempo certo in cose rappresentate. Ond'è che se un titolo vi è in lui di un prezzo per l'uso accordato del danaro, in questa applicabilità si contiene, in questa si dee cercare e far conoscere, e non mandar le parole erranti in cose estranee al subietto; tal che, dopo spesone le molte, ci troviamo senza parole e senza l'acquisto del vero.

394. L'applicabilità poi conceduta si dice un valore espresso in metalli preziosi, perchè chi cerca danari ad uso, per es., mille scudi romani, propriamente cerca il valore, sia che gli si porga in argento, sia che in oro: e l'intento in generalità si ottiene ugualmente coll'argento che coll'oro, salvo la facilità dei trasporti e tal altra circostanza speciale e propria dei contraenti, anzi che del contratto.

395. Che se il valore in metalli preziosi si trasmuti in valore di cose rappresentate, l'applicabilità conceduta, o potenza a disporne vien continuata, e rimane espressa in valore di cose rappresentate. Per es., siansi dati ad uso mille scudi, vien conceduta l'applicabilità di questi; siansi i mille scudi cambiati (cioè sostituiti) in cento rubbia di grano; l'applicabilità conceduta vien continuata ed espressa nell'applicabilità o potenza a disporre delle cento rubbia suddette. Imperocchè come i mille scudi son prezzo delle cento rubbia; così le cento rubbia son prezzo ugualmente dei

mille scudi, considerando questi come merce e quelle come mezzo per ottenerla. Il rispetto tra i mille scudi e le cento rubbia rimane lo stesso: quelli dan queste, e vicendevolmente: e ciascuno è la espressione eguale della interna stima a cui rapportiamo gli uni e le altre. Così tal continuazione di applicabilità o potenza è un fatto; anzi un dovere fondato su la natura della cosa; non dandosi alcun valore ad uso onde sia dissipato e distrutto, ma perchè resti comunque un valore applicabile nella serie delle sue mosse. E ciò si ha per fermissimo da coloro i quali concedono danari ad uso, alienissimi dal darne, dove antivedessero il contrario.

Diciamo ancor più: L'applicabilità conceduta all'utente del valore espresso in metalli, carte, e via via in cose rappresentate, si dee riguardare dal principio al fine dell'uso pattuito come una, espressa diversamente. Imperocchè l'applicabilità del valore in cose rappresentate, sottentra, o, per dir meglio, si continua, come fu esposto, e sta in luogo della prima, nè senza la prima si avrebbe ciò che ne è la continuazione, o trasformazione o l'equivalenza. Tanto è vero che l'applicabilità conceduta per tempo certo si dee riguardare come una, espressa diversamente nelle varie sue mosse.

396. L'atto poi con cui tale applicabilità si occupa in una cosa piuttosto che in altra, o, almeno in un modo o trattato piuttosto che in altro, questo atto viene deliberato, regolato ed esercitato, o prodotto interamente dall'utente; come dalle cose già dette s'intende. Imperocchè il dante concede l'applicabilità; e l'atto non è l'applicabilità. Anzi concede quella per l'atto; tanto è manifesto che il

suo dare non passa i limiti di questa, e che l'atto è in piena e libera signoria dell'utente, se la natura consideriam delle cose!

397. Che se talvolta si appongano delle cautele, queste sono per la condotta e stato dell'utente, e non per la natura dell'uso conceduto. E se tali cautele non bisognassero in sù la persona, niuno affatto ve le aggiungerebbe. Così niun prescrive rimedj per le malattie dove le malattie mancano.

398. L'applicabilità finora detta, rispetto all'atto con cui da noi si occupa in questa o quella cosa, in questo o quel modo, sta come ogni facoltà, o potenza di fare, all'atto suo; imperocchè con tale applicabilità determiniamo gli atti, come colla facoltà o potenza di fare per es. colla potenza di camminare, di leggere, di scrivere, ecc., determiniamo questo o quel cammino, questa o quella scrizione, questa o quella lettura, più o men lunga, e con più o meno riposi.

399. Ora eccoci alla risoluzione prontissima. È stimabile tale applicabilità?

Risposta: Lo è come tutte le potenze o facoltà di poter fare.

È capace di un prezzo e prezzo non ingiusto?

È chiaro che ne è capace come tutte le potenze stimabili le quali si possono acquistare, non avendole. Chi mi desse la facoltà o potenza a dipingere, a scolpire, a conoscere dei mari, delle terre, delle stelle, ecc., mi darebbe costui cose degne di un prezzo? Nel senso de' popoli, tali potenze o facoltà a poter fare siccome sono cose acquistabili non avendosi, e tutte stimevoli perchè ampliatrici della forza nostra; così tutte si reputano degne di un prezzo, e prezzo non ingiusto. O dunque bi-

sogna riprovare e come ingiusto il prezzo di tutte queste facoltà e potenze; o dobbiam consentire che è pur capace di prezzo, e prezzo non ingiusto l'applicabilità conceduta per tempo certo di un dato valore espresso in metalli preziosi, ed esprimibile in cose rappresentate.

400. Similmente è chiaro che siccome questa applicabilità conceduta ha i suoi gradi nella quantità, qualità, tempo; così il prezzo ancora debbe essere proporzionale, e non fuori di regola; sentenza che qui presto intenderemo dopo ciò che ne fu detto ne' capi antecedenti, massimamente nel VII. di questo libro.

401. Quest'applicabilità dee riguardarsi come feconda. Imperocchè si riguarda come una potenza o facoltà a fare, e tali potenze si riguardano come in piena fecondità di atti.

402. Dunque la massima del non potersi niente esigere per l'uso del danaro perchè la moneta è infeconda, è senza titolo o ragion di sè stessa. Diciam più chiaro, ci si è data senza attendere l'uso del qual si ragiona. Tal difficoltà è fondata sul metallo e suo stato e forma inerte; ed il prezzo dell'uso è fondato su tutta l'applicabilità considerata anche in cose rappresentate, la quale è potenza feconda.

403. Aggiungiamo: chi ruba una data quantità di danaro o simili, per es. cento scudi, e se li tiene per un anno, ecc., costui non ruba semplicemente la data quantità di danaro o simili; ma ruba eziandio l'applicabilità feconda di quell'anno, ecc., e però dee compensare non solamente il danaro, ma pur la seconda se vuole ristabilir l'eguaglianza.

Volgarmente la seconda non si compensa se

non che nel caso di danni visibili e riclamati. Ma questo addita il costume e non il dritto; ciò che si fa non ciò che si dee fare: e forse addita la condiscendenza del derubato a contentarsene, parendogli una maraviglia la nuda ricuperazione del capitale.

404. La disputa se le chiese, monasteri, conventi, e generalmente gli ecclesiastici possano somministrare per tempo dato il loro danaro con prezzo congruo, non ha luogo, secondo i naturali diritti; perocchè il prezzo è della applicabilità del danaro, e non dell'esser questo di una chiesa, di un convento, di un monastero, di una mensa vescovile e generalmente di un ecclesiastico.

405. Questo però non esclude che l'autorità sacra possa dar norme limitative comunque, per circostanze sopravvenienti, a questi contratti secondo i tempi, i luoghi e stato delle persone. Ved. lib. seg., §. 618. ecc.

406. Il concetto tante volte replicato che, dandosi per tempo certo ad uso la moneta la qual tenevasi oziosa, non può chiedersene prezzo alcuno, è senza nesso. Imperocchè il prezzo è su l'applicabilità, e questa si dà, si concede, si affida, siavi o no stato quell'ozio.

407. La questione se nel concedere danari ad uso ne passi il dominio a chi li riceve non ha luogo. Perchè l'applicabilità del valore espresso in danari, e via via in cose rappresentate dentro un tempo certo si riguarda tutta come una nel corso del tempo pattuito, e tutta come una affidata per patto in una volta (§. 395.). Dove o come dunque può cominciarsi a designare un transito di dominio?

408. Per tanto tutti gli argomenti fondati su questo transito di dominio contro il prezzo o giustizia del prezzo su l'uso dei danari si trovano senza midollo e forza di argomento, o più veramente senza origine da prenderne forma (1).

409. La disputa se il danaro si consumi o no coll'uso niente può influire alla risoluzione sul prezzo per l'uso dei danari in tempo certo. Imperocchè il prezzo è dovuto per l'applicabilità; e questa fin dalla origine sua precede il consumarsi o no coll'uso.

410. Tutti gli argomenti cavati nella materia presente dal consumarsi del danaro coll'uso cessano.

411. Ora veniamo all'utente.

Quanto all'atto con cui quest'applicabilità si occupa in una cosa piuttosto che in altra, o in un

(1) Il Concina nel suo Commentario alla Enciclica di Benedetto XIV. tenea per certissimo questo transito di dominio, e riguardava la sentenza contraria come errore capitale, Dissert. III., cap. VI. *Errorem capitalem hunc voco quod ab hac dominii translatione tota pendet controversia.* Non dipende dunque propriamente dagli evangelj, non dalla tradizione. Ora non potendosi questa traslazione nemmen concepire, manca la cagione dei reclami.

O sia potrà dirsi ottenuto ciò che da Pietro Ballerini, segnalato contro le usure, si cercava nella stampa che ci diede delle opere di s. Antonino al tom. 2., capo trigesimo secondo in que' detti:

Si id semel obtineant non alienari pecuniam in mutuo; sed in creditoris dominio persistere; cum ex ea debitor fructum aut commodum capiat; creditori utique pecuniæ domino, commodi vel fructus lucrum, locationis nomine, justissime penditur.

Ciò che è tanto più certo nel nostro discorso del quale affatto non si parla di mutuo; e può concludersi che fin dai tempi del Ballerini il transito del dominio era l'unico appoggio il qual rimanesse ai contradditori di ogni prezzo, anche moderato per l'uso dei danari.

modo e trattato piuttosto che in altro, potremo esigerne prezzo alcuno? Si risponde: che *niuno affatto*. Imperocchè nell'atto vi è tale applicabilità, e vi è l'opera dell'utente il quale dirige e riduce tale applicabilità, come egli vuole a casi particolari. Ma tale applicabilità già l'utente la tiene come fidatagli a prezzo prima di ogni atto. Dunque per ciò che spetta all'atto niente sen può pretendere, se nol vogliamo pretendere due volte, o da ciò che in tutto riman fuori de' calcoli del patto e del prezzo.

412. Tutti gli utili dell'atto col quale l'utente occupa il valore espresso in metallo o cose rappresentate sono dell'utente. Imperocchè il dante niente può esigere in forza di questi atti. Per es. se chi tiene ad uso mille scudi romani, pigliatone risoluzione, li applica in cento rubbia di grano, le quali di poi vende e riapplica in tanta lana, e ne guadagna scudi dugento, questi sono in tutto dell'utente: il dante niente può presumere, nè ampliarsene il prezzo tassato per l'applicabilità.

413. Tutti i discapiti i quali risultano coll'atto sono dell'utente: vale in tutto l'argomento medesimo. O può dirsi: di chi sono tutti gli utili dell'atto, di lui pur ne sono le perdite. Ma gli utili appartengono in tutto all'utente. Dunque di lui pur sono tutti i discapiti.

414. Se l'utente, preso il danaro ad uso, lo tiene ozioso, dee pagar nondimeno il prezzo conveniente dell'uso. Imperocchè egli propriamente paga per l'applicabilità del valore in metalli preziosi o cose rappresentate, e questa si ha, quantunque non la occupi in atto alcuno.

415. Se il danaro perisce nell'uso, esso perisce

all' utente; imperocchè perisce per l'atto e suoi modi, e l'atto è tutto dell'utente. O con altri termini, in tal caso il danaro perisce per quello di cui son tutti gli utili e discapiti o danni, i quali risultan dall'atto, non essendo il perimento se non un discapito o danno. Ma tutti gli utili o discapiti dell'atto sono dell'utente (§§. 412. 413.). Dunque se il danaro perisce nell'uso, perisce all'utente.

416. Inoltre il titolo ond'esigere un frutto su l'uso dei danari non è, nè si dee riputare il concetto di un contratto di società tra il dante e l'utente. Imperocchè nel contratto di società i due socj dividon tra loro tutti gli utili o danni provenienti dagli atti di applicazione, e nel caso della moneta conceduta per tempo certo il titolo di un frutto è l'applicabilità non l'atto di applicazione.

417. Il famoso contratto *Trino*, escogitato e prodotto come uno degli argomenti giustificativi delle usure moderate, e tanto contraddetto dal celebre Danielo Concina, non ha luogo; imperocchè prende origine dal supporre che il contratto dei danari dati ad uso per tempo certo può considerarsi come un contratto di società al quale sopravvengono altri due contratti di assicurazione, l'uno del capitale, l'altro di un frutto fisso, ma diminuito proporzionalmente per ciascuna delle assicurazioni (1). Or si è dimostrato che tal contratto su l'uso dei danari non si può supporre affatto come un contratto di società (§. 416.).

(1) Daremo di questo contratto spiegazione e rilievi nel libro seguente, cap. IV., §. 573. e seg.

Tutti gli argomenti dunque sul *trino* contratto, affin di approvare o riprovare le usure nell'impiego del danaro, sono un esempio memorando di disputa e di raziocinj fuori di proposito. L'uso fattone si può registrare in logica nella classe degli splendidi sofismi detti *ignoratio elenchi.*

418. E quando ci si dice che dati i danari ad uso per prezzo, non si può essere a parte degli utili se non siamo anche a parte del pericolo o danni, risponderemo che la massima può giubilare dell'esser suo ne' campi della verità, ma che quei campi non sono poi quelli dove arde la disputa. Imperocchè il prezzo che si riceve non è parte degli utili delle cose fatte, ma è prezzo dell'abilitamento dato a poter fare, il quale antiviene tutti i risultamenti.

419. E se chi dee pagare i prezzi dell'uso assai fosse decaduto di fortuna, tal decadenza non gli è più titolo a non pagarli di quello che siagli titolo a non pagare il capitale, o qualunque altro debito. Imperocchè il suo decadimento proviene dagli atti dell'uso o altronde, e non dalla applicabilità concedutagli.

420. È dunque vera la proposizione: *dell'uso dei danari dato per tempo certo può chiedersene un prezzo*: e vera pur è l'altra: *dell'uso dei danari dato per tempo certo non può chiedersene un prezzo*. Vera la prima, intesa dell'applicabilità del danaro quando l'uso nè si dona nè si dee donare; vera la seconda, intesa dell'atto di applicazione, cioè sono vere sotto diversi rispetti, e per ciò senza contraddizione.

421. Può qui vedersi l'origine principalissima dei dispareri non mai terminati, e non mai termi-

nabili col vecchio metodo sul potersi o no ricevere un prezzo proporzionale su l'uso dei danari conceduto per tempo definito. Coloro che accordano un prezzo (e tali sono quelli i quali pattuiscono l'uso dei danari) intendono nel senso intimo e finale, esplicito o no che sia, intendono, dico, per l'uso che concedono, l'applicabilità, la potenza, l'abilitamento a poter fare in tutto il tempo della concessione pattuita dove l'uso non si dona, nè si dee donare: gli altri poi che negano potersene esiger prezzo riguardano l'atto particolare il quale è sempre tutto dell'utente. Quell'*usu consumitur* tante volte obiettato è dell'atto, e quel che dicono, *feconda la moneta soltanto per l'utente* è dell'atto, e quel transito *ideato* di dominio, se considerasi bene, si trae dall'atto dell'utente, libero nell'applicare e nell'esprimere diversamente l'applicabilità della cosa. Ardirò dunque dire schiettamente (e siane licenza) che ambedue le parti disputanti, generalmente parlando, concludono con verità su la cosa come la intendono. Sappia dunque, o voglia ciascun dei due vedere anche ciò che intende l'altro, e giungeranno a riconoscere la ragionevolezza del concludere gli uni degli altri.

422. E di questa distinzione si dee tener conto diligentissimamente anche nell'esporre sopra le usure le risposte de' sommi pontefici date sul caso e quesito proposto, anzi che per universal discussione. Ma di ciò sarà detto con ispecialità nel capo VI. del libro che siegue.

423. Il famoso *mutuum date nihil inde sperantes*, Luc. 6. riguarda l'atto singolare, l'atto isolato, con cui si dà senza speranza alcuna in ciò che si è dato. Altronde il prezzo dell'uso non risguarda

l'atto singolare, l'atto che spira in sè stesso, ma l'applicabilità, prima e dopo l'atto, l'abilitamento, la potenza a fare, la sorgente degli atti continuata in tempo definito. Or di queste due cose una non è l'altra. Dunque la formola *mutuum date*, ecc., non riguarda propriamente il prezzo dell'uso dei danari, cioè nè lo riprova, nè lo approva.

424. L'andamento dell'opera nostra ha sempre incluso che il danaro dato ad uso lo sia per commerciare, comprar fondi, non alienarli, o redimerli, ecc. Avvertiremo che tali limitazioni ci erano necessarie per infonder via via luce e persuasione, e giungere ove siamo. Del resto ora possiamo vedere che non abbiam bisogno di queste limitazioni per convincere. Imperocchè ciò che è di prezioso per l'uso è l'applicabilità, e questa si concede, qualunque siàn gli atti di applicazione che l'utente, arbitro delle sue operazioni, e in sanità di mente, vorrà farne.

425. Per ultimo concluderemo che se altri non ci desse quest'applicabilità di valore, espresso in metalli preziosi o in cose rappresentate, per tutto il tempo definito, e ne volesse un prezzo proporzionale per l'uso, costui sarebbe un ingiusto. Per es. chi ci avesse date ad uso monete adulterine, chi ce ne desse le buone, ma poi le togliesse di furto, o chi non le togliesse, ma poi ce ne impedisse in tutto lo adoperarle a questo o quel traffico, o permuta, e ne volesse un prezzo proporzionale di anno in anno, costui violenterebbe la giustizia; e chi ci avesse dato come due, e ne volesse come quattro, la violenterebbe ancor egli. Vi possono dunque essere mancanze per frodolenze ed eccessi; e quanti prezzi dell'uso del danaro risentano

di tali colpe sono vituperosi, riprovati, e da restituire e secondo il danno recatone.

Così fidar somme ad un figlio di famiglia, ad uno stolido perchè le scialacquino, e se ne rovinino è direttissimamente contro la giustizia, la qual comanda di non fare agli altri ciò che non vogliamo fatto a noi; e contro l'intento di dare ad uso col quale si dà l'applicabilità, potenza, abilitamento libero a fare, non a disfare gli altri e desolarneli; e manca l'interior titolo per esigere da questi un'annua pensione, massimamente se il danaro fosse stato già dissipato, e prima di ogni reclamo a fin di riaverlo.

Finalmente chi desse le picciole somme al povero e ne volesse un prezzo dell'uso sarebbe reo, non perchè il danaro somministrato non abbia capacità di esser dato ad uso in tal modo, ma perchè non è questo il caso da far valere tale capacità. Chi chiede un tal poco, cerca ajuto, vuol pane, e non le applicabilità espresse ora in uno ed ora in altro modo, e sempre continuabili e permanenti per tempo definito.

426. Ma chi voglia intendere di tali deviamenti con più sottil distinzione, torni alle mancanze da noi descritte circa la vendita (1) o locazione (2) dell'uso della moneta, e circa gli altri titoli (3), e troverà da soddisfarsene. In questo luogo termino le filosofiche mie ricerche su ciò che è la cosa in sè stessa nella originale sua semplicità, senza i nomi e le ombre e i romori che la disputa vi so-

(1) Cap. VIII. di questo libro, §. 325. e seguenti.
(2) Cap. IX., §. 340.
(3) Cap. X., §§. 347., 354. Cap. XI., § 370.

prapposè. Addito il titolo sul prezzo dell'uso del danaro nell'ultima sua precisione, non rientro in ciò che dee precedere. Presento il centro e non l'area del circolo. E chi è condotto a vedere contempli ciò che vi si asconde, non dissipi altrove le sue considerazioni.

LIBRO TERZO

SI DIMOSTRANO LE VERITA' PRECEDENTI COLLE VOCI E TITOLI DELLA SCUOLA INFRA I RIMEDJ DATINE DA' SOMMI PONTEFICI.

CONCLUSIONE DELL' OPERA

PROEMIO

427. Dopo aver considerata, sviluppata, conclusa la questione sul prezzo proporzionale all'uso del danaro con idee semplici, primitive, generali, e senza il mezzo delle voci della scuola e del foro, colle quali mal si giungeva a sentenza chiara, ferma, incontrastabile, parmi ora il pregio dell'opera, che pur di queste, e secondo queste ragionisi, e vedasi ciò che ne segue per dirittissimo filo, e conoscasi dove fecero inciampo, e tenebra, e spavento, e come sono da intendere e distinguere, onde mirarne la verità tra limiti certi, e non fuora, come di riverbero. Sono queste principalmente le voci di *mutuo* o di *usura*, latine di origine, ambigue di significato, e sotto la penna di alquanti scrittori di-

venute il soggetto di dissidj interminabili, come di turbamento ne' fedeli, anzi di movimento ne' condottieri de' popoli. A dar dunque luce e calma fisseremo innanzi tutto i sensi, onde procedere a mano a mano con serie e vincolo di conseguenze.

Sarà questo libro come un nuovo trattato su le usure. Esaminatolo, avrem conosciuta la materia per due metodi; e potrem ravvisare come il primo sia da preferire, anzi come l'ultimo sia da dismettere, se vogliam pace una volta.

Se non che, dopo tornata la pace ancora si ama conoscere ciò che la perturbava, e per quali maniere. E così questo libro o simili si potran ritenere, almeno come documento delle malattie recondite della scienza in questo argomento, e come fossero da curare in mezzo ai nomi ancora all'ombra de' quali si generavano.

CAPO PRIMO

Del mutuo, o prestito, e delle usure, dove il mutuo tutte le escluda, e dove, e come ammette le moderate, origine della confusione in questo argomento.

428. Il *mutuare* de' Latini, espresso per *prestare* dagl'Italiani, è concedere altrui taluna cosa con patto che ci si restituisca, come può intendersi anco da' nostri dizionarj (1). Donde si è fatto il *mutuum*

(1) In quel della Crusca e dell'Alberti si scrive: *prestare*, mutuare (dei Latini) *dare altrui una cosa con animo e patto che e' te la renda*. E questa appunto è la nozion generale che se ne ha nell'antico Testamento, nel quale indubitata-

dei Latini, ed il *prestito o prestanza* degl'Italiani, o vicendevolmente.

429. Originalmente dentro la sfera de' prestiti s'inchiudevano tanto le cose le quali date si rendono nello stesso individuo o corpo, come stromenti, vesti, giumenti, ecc., quanto le altre, le quali date non si restituiscono se non che nella egual misura, o peso, o numero della specie medesima, com'è il frumento, vino, olio, fieno, ecc. Questi due rami di cose danno come i generi subalterni del prestito universalissimo.

430. Ne' tempi prossimi alla origine del genere umano, nello stato di una o più famiglie, derivate da un autore medesimo, quando si tentarono, e apparvero i primi prestiti su la terra, se taluni concedeano alcuna cosa ad altri per tempo definito, appunto la concedeano da rendere quale e quanta si era data senza scorrere col pensiero fuori di questi limiti ai concetti di danni, di compensi o di altro tale. Come tutto era riservatezza nel chiedere e tra i legami più stretti del sangue; così tutto era benevolenza nel dare, non calcolo di ciò che risulta dalla cosa data, o di ciò che nel darla si scapita, e sen vuole. Osservansi le tracce di

mente si è parlato del *mutuo*. Quindi, Exod. XXII, 14.: *Qui a proximo suo quidquam horum mutuo postulaverit, et debilitatum aut mortuum fuerit, domino non præsente, reddere compelletur*. E nel Salm. 36., 21.: *Mutuabitur peccator et non solvet* (non reddet), *justus autem miseretur et tribuet*.

Nel cap. 3. dell'opuscolo LXXIII di s. Tomaso (o fra le opere di s. Tomaso) è scritto: *in mutuo dati redditio designatur*. Il Broedersen, *De usuris licitis atque illicitis*, col. 48.: *Ad mutui naturam spectari significant SS. Patres ut res mutuo data reddatur*. E Franc. Zech. Gesuita, Dissertat. 3., *circa usuras*, §. 282.: *Substantia mutui est ut reddatur tantumdem*.

questa maniera originale di prestiti nei fanciulli, ne' selvaggi, ne' contadini men lontani dall'antica semplicità. Fra' letterati, se concedesi manoscritto o stampa alcuna ad altri per alcun tempo, il prestito compiesi colla restituzione: ciascun si tien soddisfatto; il pensiero di chi dà non trascorre a condizioni fuori di questo confine. Fra tutti poi rimane, o dee rimanere simil prestito, quando lo stato, e situazione altrui è ridotta ai bisogni della natura; la quale, presentando la identità sua, riclama il suo diritto ad essere conservata come la nostra.

431. Tale dunque, a prender tutto in un complesso, è il prestito originale. Esso era il prestito delle picciole cose di ogni condizione, fatto su l'altrui decenza e riservatezza nel chiedere, il prestito di parentado, o di benevolenza, il prestito indeclinabile, quando erane il caso, non il prestito per le ampie, anzi per le ampissime cose, pel lusso e per l'arricchimento da volar sopra gli altri. Col procedere però degli anni formatosene lo stato civile, e la civile ambizione, la qual tanto stima lo star gli uni sopra degli altri, ampliatesi le occasioni e le voglie e la intemperanza altrui nel chiedere, il prestito universale non tenne la nozione sua ne' limiti primitivi, ma la dilatò, e sotto un nome stesso chiamò e mise innumerevoli atti, i quali per addietro non si comprendevano. Inoltre meglio palesò i suoi generi subalterni, o specie, e la indole di ciascuno.

432. Anzi, a parlare secondo l'avvenuto, le scuole, che dopo lungo volger di secoli ciò presero ad esaminare, sembrano dimenticate del prestito universalissimo col quale si concedonó cose

da riavere senza che chi le concede ne distingua i generi e trascorra ai concetti e calcoli dell'uso. Propriamente sono passate a mettere come in principio della considerazione i due generi subalterni, l'uno col quale si concedono cose da riavere nell'individuo o corpo medesimo, l'altro con cui si concedono nel riaverle in altrettanto. Ed oggi per significare i primi si odono i nomi di *comodato* o di *locazione* (1), mentre l'allusione e nome di mutuo o prestito è ridotto e divenuto nelle dispute quasi particolare a quella specie nella quale le cose date in numero, peso e misura, si rendono in altrettanto numero, peso e misura. Così prestito si direbbe se avrò dato, per es., dieci misure o pesi di grano, e debbo ricevere altre dieci misure o pesi di grano, ugualmente buono; o se avrò dato queste misure o pesi in olio, e mi si debbono restituire le altrettante in olio, cioè nella specie medesima.

433. Le cose date da rendere in altrettanto della specie medesima son dette *fungibili*, o, come tra i Latini, *fungibiles*, perchè quelle che si rendono non sono nel fisico o naturale individuo loro quelle che si diedero, ma ne fan le veci (*vice funguntur*) con la eguaglianza del peso, misura e numero, e bontà congiuntamente. Vi è chi le pensa dette *fungibiles* perchè le cose dateci cessan coll'uso, quasi abbian finito di essere ciò che erano, come il *vita functus*, val quanto aver cessata la vita. Forse concorsero ambedue que' sensi, ma il

(1) Si dice *comodato* quando la cosa data da riavere nel corpo medesimo si concede per tempo certo gratuitamente: quando si accorda l'uso con prezzo sarebbe *locazione*. Di questa fu detto nel cap. X. del libro II.

primo principalmente, perchè chi dà o concede una tal cosa da riaverla, pensa massimamente come la riabbia al tempo destinato con supplimento di altra eguale in sua specie, bontà e dimensione.

434. Originalmente non si comprendea tra le cose fungibili la moneta, perchè non vi era; ma oggi vi si comprende e principalissimamente, come le cose che rappresenta. In guisa che, data una tal quantità di moneta in numero o peso di argento se ne rende l'egual numero o peso in argento; e dato in oro si rende in oro. Anzi spesso non si mette divario comunque si riabbia l'argento in argento o in oro, e vicendevolmente; ma l'ultima precisione includerebbe che ciò che è dato in una specie, in quella appunto si rendesse, come altrove ancora (§. 268.) abbiamo avvertito.

435. Così stando i concetti e le spiegazioni nella scienza attuale di questo argomento, anche noi, ridotti ad esaminarlo secondo la scuola, se altro non si addita, riguarderemo per *mutuo* o *prestito* il solo dar cose per tempo certo da essere restituite in peso, numero, e misura eguale dentro la specie medesima. Per chiarezza poi più grande, e continuata ci terrem su gli esempj o casi della moneta o danaro; perchè su questo arde la disputa principalmente; e perchè ciò che segue sul danaro può facilmente applicarsi alle altre cose fungibili, presane la equivalenza in danaro, ciò che altrove ancora (§. 310.) fu significato.

436. Nel *mutuo* o *prestito* la cosa data, o che si rende si chiama *capitale* o *sorte*; forse perchè costituisce almen parte de' beni che a sorte ci troviamo di avere, o perchè nel darla si espone alla sorte e suoi giuochi, come sperimentalmente ve-

diamo per tante maniere. Chi dà il prestito si chiama *capitalista*, *mutuante*, o *creditore*, chi lo riceve è detto *mutuatario* con voce latina, o *debitore*.

437. *Usura* si chiama qualunque cosa si esiga o si dia di più del capitale: per es., ho dato cento monete per un anno, e voglio che mi si renda o mi si rende un cento e quattro; il cento è il capitale o sorte del prestito; il quattro che lo supera, o sia la giunta di quattro o di qualunque altra quantità si chiamerebbe usura. Tal voce ha subito divari moltissimi nel significato, ma il senso descrittone è generalissimo.

438. È un fatto noto e costante che la gran pluralità delle usure si tassa e raccoglie in monete (1) e per le somministrazioni ottenute, o dovute della moneta. Or da ciò s'intende che, tolta la moneta le usure divengono rarissime (2), o note appena; e s'intende ancora la ragione per la quale la disputa su i prestiti e su le usure si è concentrata, e arde principalmente, come fu detto, su la moneta.

439. Riepiloghiamo. Il dare per tempo certo cose da rendere a chi le diede, generalissimamente è *prestare*: le cose sono da rendere nell'individuo, o corpo medesimo, o in altrettante della stessa natura; e queste sono le due diramazioni o generi o specie supreme del prestito universalissimo. Ma in cose date da rendere nel corpo medesimo si è

(1) E questo avviene per essere la moneta il rappresentante universale di tutte le merci, facilissimo insieme da maneggiarlo, da trasportarlo e conservarlo.

(2) Tolta la moneta, l'industria e il commercio, e loro operazioni vanno al niente. E così nemmeno spunta, o languisce e muore la voglia di cercar danaro da altri per applicarvisi, e prosperarne.

preso a tacere, e per ordinario si tace la voce essenzialmente sottintesa, di prestito (universalissimo), e si adoperano i nomi di *comodato* e di *locazione*: se poi si tratta di cose da restituire in altrettanto si adopera il nome di *prestito* con doppia nozione con quella del genere universalissimo e con quella del genere subalterno o sia della specie. Ben vedo che questa parrà troppa sottilità di partizioni; ma se vogliamo osservare come le scienze si sono in ciò mosse, se vogliamo intendere e conciliar gli scrittori, anzi le sante cose, convien seguirla.

E certamente spesso nel leggere troviamo le parole *mutuum*, *mutuor*, *prestito* e *prestare* applicate ad atti e cose fuori del mutuo specifico, e ne facciamo le maraviglie. Ma se avvertiremo che vi è pure il mutuo generalissimo, e che sotto quello cadono anche le specie differenti, ravviseremo che vi è tutta la ragione di applicare tali nomi per conto del genere se non della specie. Così l'autore del Dialogo, *De Oratoribus* disse *mutuatur domum:* Ulpiano adoperò *mutuari* parlando di utensili (D. de leg. et fid.; lib. 49.); la Volgata tien *mutuo postulaverit*, *mutuo accipere*, trattandosi di vasi e di arnesi (Exod. XXII., 14. lib. IV. Reg. IV. 3. VI. 5.). Appunto in tai luoghi si allude al prestito universalissimo.

440. I difensori delle usure moderate verso il ricco, i quali fan querela che anticamente non si distingueva tra comodato (1) e tra mutuo; e che

(1) Broedersen, *De usuris lic. atque ill.*, l. 1., p. 2., c. 7., e altrove più volte. Scipione Maffei, *Impiego del danaro*, lib. 3. Card. de la Luzerne, *Sur le Prêt-de-commerce*. T. 5., pag. 507. Jean Joseph Rossignol, *De l'Usure*, pag. 83. e 168., ecc., à Turin, 1803.

ora vi si distingue non senza danno della scienza, potranno ravvisare non giusta la querela. Imperocchè, quanto al genere universalissimo, restano indistinti ancora, e si potrebbero usare i nomi come qui sopra. Le specie poi pigliarono distinzione dalla varietà non finta, ma reale delle cose. Procediamo.

441. Ogni cagione, fondamento, rispetto il quale ad un contratto ne fa accompagnare un altro, si chiama *titolo*: se questo titolo sia nelle viscere, o vien fuori necessariamente dalle viscere del primo contratto, si chiama titolo *ingenito*, *innato*, *intrinseco*, altrimente si chiama *estrinseco*. Questa distinzione ci apparecchia ad intendere cosa, come vedremo, divenuta ora necessaria in questo Trattato: cioè *se il titolo per un prezzo nel mutuo sia titolo innato ed intrinseco o vero estrinseco; e se alcun de' due ci assolva, e quando mai nell'esiger quel prezzo.*

442. Nella natura del mutuo, considerata nel suo genere massimo, non vedesi altro carattere intrinseco, ovvero ingenito se non questo, che debbasi riavere l'eguale di ciò che si è dato. Imperocchè tale ne è la definizione (§. 428.).

Vale altrettanto nel prestito, chiamato due volte con tal nome, e come genere e come specie. Imperocchè in questo la specie non induce altro divario se non che le cose date sono fungibili o sia da restituire in altrettanto.

Benedetto XIV., nella Enciclica *vix pervenit* dell'anno 1745. su questo argomento, scansando la definizione scientifica del mutuo lo delineò con dire, §. 7., esser tale che *suapte natura tantumdem dumtaxat reddi postulat, quantum receptum est.*

Non toccandosi qui le specie delle cose fungibili o no, possiamo intendere che egli descrive il prestito universalissimo; e secondo tale veduta, anche il prestito, due volte chiamato con tal nome.

443. Or qui notiamo innanzi tutto che per la natura del mutuo riesce affatto indifferente o inutile il cercare e definire se passi o non passi il dominio della moneta o cosa conceduta in chi la riceve. Imperocchè compiesi il mutuo nel dare e riavere la cosa data o l'equivalente. E la cosa data o l'equivalente riesce, o rimau tale, sia che si verifichi trasferito quel dominio, sia che non si verifichi.

444. Pertanto non si può stabilire come una verità che pel mutuo si trasferisce il dominio da chi lo dà in chi lo riceve; imperocchè manca il nesso per dedurla e stabilirla.

445. Presso i forensi, come pur nella scuola, si pensa che ne' prestiti, due volte chiamati tali, cioè genericamente e specificamente, o sia delle cose *fungibili*, cioè le quali si consumano coll'uso, passi il dominio, ma che non passa nei prestiti chiamati tali generalmente e non ispecificamente come ne' *comodati* o nelle *locazioni*, cioè di cose le quali non si consuman coll'uso. Ma un tal dire medesimo prova quanto si è da noi proposto. Imperocchè se il dominio, al dir loro, passa perchè le cose si consuman coll'uso, esso passa per la qualità delle cose, e non per lo darle da riavere, cioè non pel mutuo o prestito propriamente. E con ciò torna che non si può stabilire come una verità che pel mutuo si trasferisce il dominio della cosa da chi la dà in chi la riceve.

446. Anzi deè riguardarsi come un'apertissima falsità. Imperocchè si conclude passare il dominio

perchè la cosa si consuma coll'uso. Or quando io consegno le cento monete, per es., per un anno, con quest'atto le cento monete si pongono in mano di chi le riceve, non si consumano. Dunque chi le dà non trasferisce il dominio. Che se chi le riceve, dipoi le consuma coll'uso, e di tale consumazione vuol dirsi che trasferisce il dominio, il debitore lo avrà trasferito, e non l'imprestante. E sarà sempre vero che l'atto del prestito non trasferisce il dominio, e che apertissima falsità è stabilire il contrario (1).

447. Coloro dunque che nel definire il mutuo v'includono come caratteristica la traslazione del dominio della cosa data in chi la riceve, per lo meno definiscono fuori di regola. Imperocchè nelle definizioni ogni parte debbe essere necessaria, nè tal necessità si vede nella traslazione del dominio per disegnare la definizione del mutuo. E può notarsi che Benedetto XIV., caratterizzando il mutuo nella Enciclica sua, tacque affatto di questa traslazion di dominio (2).

(1) È dunque falso ciò che si legge e si ode che *mutuum* è detto *quia de meo fit tuum*. E la voce italiana *prestare* può confermarcelo. Questa vien dal latino *præstare*, il qual vale *stare præ*, stare *per più che la cosa*, *esserne mallevadore*, *assicuratore*, qual rimane appunto chi riceve con obbligazione di restituire. Se dunque nel cambiarsi la lingua latina nell'italiana si espresse ciò che era il *mutuari* per *prestare* è chiaro che il *mutuum* non era detto per questo che *de meo fit tuum*. E qui si noti il perchè gl'italiani abbiano la voce *prestare* in luogo del *mutuari*; e quanto rettamente il celeberrimo giureconsulto Giacomo Cujaccio scrivesse, lib. 2., Observat., c. 37.: *Quod dicitur mutuum sic appellari quod de meo fiat tuum; scite dicitur magis, quam vere: jurisconsulti enim nostri imbuti sunt a Stoicis; et Stoici licentiores, ac propemodum inepti in ducendis nominum originibus.*

(2) Quelli che spiegano del contratto del mutuo il detto: *mutuum date, nihil inde sperantes*, Luc. 6., debbono on-

448. Siccome la definizione o natura del prestito universalissimo comprende e considera soltanto le cose date come da rendere più o men tardi, e non l'uso e sue divisioni (§. 442.); così la diramazione e divisione dei generi subalterni dee scendere e pigliar forma specificando le cose date da restituire, e non l'uso propriamente, posteriore ne' concetti e gradazione della nostra considerazione. Tale è il procedere scientificamente.

Chi dunque nella definizione del prestito, riguardato specificamente, v'intrude, quasi natura del definito, l'uso della cosa data, pecca contro le regole del subordinare i generi e del definire.

449. L'illustre Concina dopo il molto suo esercizio nello scrivere contro le usure, diede questa definizione del mutuo specifico (1): *Mutuum est traditio rei consumptibilis in consumtionis usum, et dominium, ut aliquo elapso tempore tantumdem restituatur*. Tal definizione è disacconcia per quel *consumptionis usum* (§. 448.), e per quel *dominium* (§. 447.), e di queste due nozioni l'una rende inutile l'altra; e quell'*aliquo elapso tempore restituatur* è postilla e clamore contra il transito del dominio (§. 277.).

ninamente escludere il transito del dominio dalla nozion del mutuo. Imperocchè se col *mutuum date* è trasferito il dominio, le voci *nihil inde sperantes* divengono inutili. Supposta questa traslazione, già non vi sarebbe luogo affatto a sperare. Pertanto, o costoro non più insistono su quel transito, e perdono il punto di appoggio dalla parte della ragione; o v'insistono, e perdono l'appoggio nel testo di s. Luca, unico del nuovo Testamento, chiamato da essi contro di ogni usura indistintamente.

(1) P. Daniel Concina, Theologia christiana, t. 7. *De justitia et jure*, lib. 3., cap. 1., §. 1. Romæ, 1773. Egli medesimo ivi addita questo trattato come posteriore alle sue controversie, e agli scritti che ne pubblicò.

450. Qualunque contratto su l'uso del danaro del mutuo o prestito si dee riguardare come non ingenito, ma estrinseco al mutuo specifico, o sia al contratto che chiamasi mutuo specifico. Imperocchè il prestito specifico considerato in sè stesso decide la natura della cosa data, e non l'uso e quantità dell'uso (§. 448.). Tali concetti sono da sopraggiungere, se si vuole. E però qualunque titolo o contratto che da questi si desumesse è titolo o contratto sopraggiunto e diverso, e non necessario, e quindi non intrinseco al mutuo o contratto del mutuo preso specificamente (§. 441.). Inoltre chi concede le monete può compiere l'atto e contratto del prestito anche senza considerare affatto nè l'uso nè il suo nome; ciò che non potrebbe succedere se il contratto dell'uso fosse ingenito, innato, intrinseco al contratto stesso del mutuo o prestito. E però qualunque contratto su l'uso del mutuo si dee riguardare come non ingenito, ma sopravvenuto o susseguito ed estrinseco al contratto del mutuo.

Ma perchè per l'assunto e metodo che seguo importa assaissimo che questa verità sia ben certificata, piacemi rischiararla altronde.

Vogliasi dare in affitto una tenuta, una vigna, un palazzo, un opifizio di carta, lana, porcellana, ecc. Innanzi tutto, fattane la descrizione o *perizia*, e riconosciutasi da' contraenti, secondo questa si consegna e riceve la cosa da affittare o *locare*. E questo è un contratto su la cosa col quale si dà; e vien l'obbligo di renderla quale appunto si riceve, o con miglioramenti determinati se così piacesse alle parti. Appresso, considerato l'uso, il qual si concede annualmente, e definitone il prez-

zo, per es., del cinque per cento, con un secondo consenso, accordo, o contratto si dà e riceve l'uso con l'obbligo di corrisponderne l'annuo prezzo. Particolarizziamo definitamente.

Sia la cosa da affittare una vigna, e questa secondo la perizia in valore di mille scudi romani. Tra chi la dà e riceve interviene il contratto fondamentale che a punto la vigna si riceve, e si debba rendere di mille scudi. Quanto all'uso, siccome è questo un altro punto di considerazione, sopravviene il secondo consenso, accordo, o sia contratto che debbasi compensare in cinquanta scudi per anno. Egli è chiaro che il primo contratto non è il secondo, e che il secondo non è il primo. Imperocchè dei due punti riguardati nel farne convenzione uno non è l'altro. E potrei dar la vigna in valore dei mille scudi con espresso contratto, che appunto di stima tale mi si restituisca senza che io nè volessi, nè dichiarassi nulla intorno dell'uso; ma volendolo, non posso non trattare questo nuovo soggetto di considerazione con nuove condizioni o patti, non intesi e non espressi col primo contratto. Così lo stabilirsi di soddisfar l'uso in cinquanta scudi per anno è convenzione, la quale non è la prima, non nasce col nascere della prima, nè dalla prima seguita e vien fuora inevitabilmente come per necessità di essenza; tanto che l'una convenzione sia l'altra; e tanto che aver fatto il primo contratto sia lo aver fatto il secondo.

Ben è vero che questi due contratti per ordinario si congiungono: ma è pur vero che si possono non congiungere; e verissimo è pure che uno non è l'altro; e con ciò che uno sta fuori dell'altro.

È verissimo che la cosa locata si chiede per l'uso, ma per l'uso non è l'obbligazione di rendere la cosa locata del valore in che si è ricevuta : cioè l'uso sta fuori di questa conclusione o contratto ; o sia l'articolo della contrattazione su l'uso non è l'articolo di accordo su la cosa ricevuta, e da rendersi a punto qual si ebbe in sua stima. E quando io pagassi puntualmente i cinquanta annui scudi per soddisfare al contratto dell'uso, non s'intenderebbe con ciò soddisfatto al contratto ed obbligo di restituire la cosa qual si ebbe, se questa non si restituisse, o non si restituisse preziosa appunto di mille scudi com'era quando ci fu consegnata.

Or simile è il concetto che si dee fare ne' prestiti. Se io do le mille piastre romane quali sono nel corrente anno 1828. da restituirsi in fine del 1834. le stesse in saggio e peso, ecco il contratto del prestito. Ma questo fin qui non tratta dell'uso. Chi lo concede può trascurare affatto l'uso e suo valore, e può calcolarlo. Volendolo calcolare, come nuovo e diverso è il soggetto di considerazione ; così vi si dee sopraggiungere un accordo nuovo o consenso e contratto, il quale non è il primo ; non nasce col primo, anzi nemmeno al primo è necessario ; e però si dee tenere onninamente come diverso, estrinseco, e non ingenito. E se nel contratto dell'uso avrò fissato l'annuo cinque per cento, questo non sarà l'aver concordato che le piastre si rendano nel 1834., e tali si rendano quali si ebbero di lega e peso. E se intanto che io godo (aggiungiamo) e soddisfo l'uso, le piastre ritengano il nome, ma calino di peso, o scemino di pregio per la novità della lega, io

sul fin del 1834. non potrò ricorrere al contratto dell'uso a fin di rendere piastre nuove per le antiche, ma le antiche dovrò dare, come era il contratto del prestito (§. 273.), o quanto le antiche pareggia (§. 275.). Tanto è visibile che il contratto dell'uso è diverso, esterno, e non intrinseco e non ingenito a quello del prestito. E *vedi* il §. 652.

451. Nel mutuo, considerato in sè stesso o secondo le descrizioni datene, dove esso abbia luogo qualunque cosa si chieda o si esiga in vista di esso mutuo oltre la sorte, questa qualunque cosa trascende il mutuo, lo vizia, e lo contamina, perchè supera la egualità tra la cosa data e restituita: quando in tale egualità sola sta e dee stare la natura del mutuo e suo dovere, considerato in sè stesso (§. 442.).

452. E questo di più chiesto, questo di più estorto e ricevuto per la richiesta sul mutuo, questo è l'usura, questo è ciò che importa o tiene il peccato dell'usura. Dico usura, perchè è un di più della sorte o capitale (§. 437.); dico peccato, perchè è violazione di egualità; e con ciò di giustizia, quante volte il mutuo considerato in sè stesso abbia luogo. Quindi acconciamente Benedetto XIV., scrisse nella Enciclica, §. I.: *Peccati genus illud quod Usura vocatur, quodque in contractu mutui propriam sedem et locum habet, et in eo est repositum quod quis ex ipsomet mutuo, quod suapte natura tantumdem dumtaxat reddi postulat quantum receptum est, ideoque ultra sortem lucrum aliquod ipsius ratione mutui sibi deberi contendat. Omne propterea hujusmodi lucrum quod sortem superet, illicitum et usurarium est.*

453. E dove abbia o debba aver luogo il nudo e semplice mutuo, non potrà liberarci dalla taccia e colpa di usura il dire che quel di più nel mutuo si cerca moderato e non eccessivo, o dal ricco e non dal povero; e che la somma data a mutuo non sarebbesi tenuta oziosa, ma rivolta a compre e negozj fruttuosi, perchè il contratto celebrato è di mutuo unicamente, e secondo la ipotesi di mutuo esser debbe: e questo per natura sua porta la egualità tra la cosa data e ricevuta: e messa una volta questa egualità, pretenderne e riceverne altra cosa in forza del mutuo, vizia l'egualità ed il mutuo, e c'involge in peccato. Ciò che faceva dire a Benedetto XIV. nella Enciclica §. II.: *Neque vero ad istam labem purgandam ullum arcessiri subsidium potest vel ex eo quod id lucrum non excedens et nimium, sed moderatum, non magnum sed exiguum sit, vel ex eo quod is a quo lucrum solius causa mutui deposcitur, non pauper sed dives existat, nec datam sibi mutuo summam relicturus otiosam, sed ad fortunas suas amplificandas, vel novis coemendis prædiis vel quæstuosis negotiis utilissime sit impensurus. Contra, mutui siquidem legem quæ necessario in dati atque redditi æqualitate versatur, agere illi convincitur, quisquis eadem æqualitate semel posita, plus aliquid vi mutui ipsius, cui per æquale jam satis est factum, exigere adhuc non veretur.*

454. Per tali deduzioni apparisce chiarissimo e giustissimo il principio, che dal mutuo in forza del mutuo *ex mutuo vi mutui* niente si può esigere oltre la sorte (§. 431. e seg.).

455. Il nudo e semplice mutuo, eccettuata la obbligazione di restituire la sorte, in tutto il resto

è gratuito, perocchè non ammette che si esiga altra cosa oltre la sorte.

456. Che se nella durazion del tempo, dopo la quale altri ci dee rendere la sorte, lo assolviamo da quel debito, il contratto cesserà di essere un mutuo; importando questo di sua natura che si renda l'equivalente di ciò che si ebbe; e tale importanza nella ipotesi nostra è disciolta.

457. La moneta non diviene moneta per il prestito, o in forza del prestito. Imperocchè il prestito la suppone. Chi vuol da me cento monete in prestito me le suppone; e non supponendole, gli manca il soggetto da cercare il prestito: *e dove manca, non vi si cerca.*

458. L'uso della moneta non diviene uso della moneta, o sia l'applicabilità della moneta nelle sostituzioni di essa alle cose rappresentate e di queste a quella in tempo definito, non diviene tale applicabilità per lo mezzo del prestito, o sia per l'efficacia di questo. Imperocchè il prestito la suppone in essa moneta; anzi il prestito si ferma in essa moneta lasciando l'uso di questa come soggetto di nuove considerazioni, consensi, o contratti diversi, ed esterni al primo, come fu spiegato (§. 450.).

459. Il prestito non induce il valore della moneta, nè la preziosità propria dell'uso considerato con certa durata. Imperocchè il prestito suppone la moneta, e con la moneta ancor l'uso, ambedue come sono, cioè col valore che hanno.

460. Il titolo dunque, cioè la cagione per esigere un prezzo su l'uso della moneta, non è nè ingenito o sia innato, nè intrinseco al prestito, ma si dee riguardare come estrinseco per doppia

cagione. Imperocchè il contratto dell'uso è sopraggiunto al mutuo specifico, non intrinseco nè innato (§. 450.), nel che sta la prima cagione. In secondo luogo poi nè l'uso nè la preziosità dell'uso della moneta si creano dentro il prestito, o vengono e nascono dal prestito, ma lo precedono, e precedendolo rimangono, lo seguono, e si presentano anche dopo il prestito. E tale seconda ragione non sarà mai chi possa distruggerla non per forza di concetti e non per illusione di formole.

461. O, sotto altri termini, qualunque prezzo mai si esiga per l'uso della moneta nei prestiti, il titolo per esigere questo prezzo non deriva dal prestito, o dal prestito in forza del prestito: o sia non deriva *ex mutuo vi mutui*, o *ratione mutui*, o *ratione sui*. E per doppia cagione. Imperocchè il contratto dell'uso non è ingenito nè intrinseco, ma esterno e sopraggiunto al prestito (§. 450.); e, ciò che è più ancora, nè l'uso nè la preziosità dell'uso derivano dal prestito, ma lo precedono, persistono, si trovano, e scorrono con esso e dopo esso, e non generati da esso.

Possiamo illustrare la seconda cagione con gli esempi. Così la corda, la quale è ridotta a passare per un anello, e passavi e sporgesi a spazio certo, non diviene corda nè vi acquista la qualità per legare, tirare, sospendere perchè passa per l'anello, ma passandovi porta e ritien seco le qualità che aveva, da esercitarle come vogliamo. Così l'acqua di una sorgente condotta a scorrere in un canale non diviene acqua nè prende le qualità di acqua perchè mandasi pel canale, ma passandovi porta, tien seco le qualità di bagnare, d'innaffiare, di rinfrescare, di evaporarsi, applicabili dove

ci piace. E così se io son costretto a prendere una strada, non divengo uomo perchè pongomi in quella, nè per questo mi s'ingenera la facoltà di ragionare, di perorare o scrivere, ma per quella via trovomi e vado colle qualità che io ho, nè dalla via mai si direbbero venutemi. L'anello, il canale, la strada determinano il luogo del transito, ma non la natura, o le naturali sequele della cosa la quale all'anello, al canale, alla strada è ridotta. Altrettanto possiam dire del caso nostro. Il prestito è come la strada, il canale, l'anello, rispetto alla moneta ed ai simili. Il prestito determina la mano per la quale la moneta, e l'uso che ne è proprio, abbian transito, ed applichino e facciau sentire l'efficacia loro, e non il prestito è la origine, nè il fonte non della moneta, non dell'uso di questa, e non della virtù dell'uso e sua preziosità.

462. L'accusa dunque tante volte replicata che ogni giunta o prezzo ne' prestiti sopra la sorte è una ingiustizia perchè tal giunta si riceve *ex mutuo vi mutui*, o *dal prestito in forza del prestito*, questa accusa, io dico, è priva in tutto di fondamento, nè può sussistere se diam luogo alla virtù calcolatrice di una tranquilla ragione (460. 461.).

463. Ma vi è poi la giustizia per esigere un prezzo dell'uso nelle monete o simili concedute per tempo certo, con patto di restituirle al fine in altrettanto? Rispondo che tal giustizia vi è, se vi è l'uso reale e distinto dalla moneta, e se l'uso è prezioso, cioè conducente a fare il bene della vita animale. Ora tali cose vi sono tutte, come si dimostrò nel libro antecedente (§§. 306. 318. 339. 363.). Anzi però le abbiamo qui supposte nella serie delle conseguenze ora date; nè la ragion sof-

fre che si replichi ciò che abbiamo già scritto, e largamente. Qui lo scopo sovrano è manifestare che niuna ingiustizia è nel prezzo congruo dell'uso per quell'*ex mutuo vi mutui*, e lo abbiam dichiarato e convinto con discoprire che non ha luogo, e più luce ancora daremo così proseguendo.

464. Abbiam veduto il titolo su l'uso come estrinseco al mutuo, ed abbiamo ancora veduto tanto più estrinseco al mutuo il titolo ad un prezzo di quest'uso, e ciò per intelligenza e distinzione del trattato. Ma da ora in poi lasceremo tanta sottilità di distinzione; riguarderemo quei titoli come uno, e ci terremo a quello che più importa ed è più chiaro per tutti, al titolo sul prezzo dell'uso, e soggiungeremo:

465. Il titolo per un prezzo, titolo intrinseco all'uso della moneta, ma estrinseco al prestito o contratto del prestito, il quale non lo genera, ma lo suppone, e gli si aggiunge, questo titolo è universale e sempre pronto per parte della moneta. Imperocchè ottenendosi coll'uso della moneta si stende colla prontezza che si ha di questa, quanto questa in moltiplicità di casi e di durazione.

466. Ma questo titolo estrinseco al mutuo, questo prezzo dell'uso non sempre si applica, o può applicarsi per parte di chi dà o riceve la moneta. Imperocchè spesse volte quest'uso lo doniamo per benevolenza o pegno di generosità. E ci è pure quando la gratitudine ci rapisce e chiama a riconoscere con purità l'autore del nostro ben essere. Negli strepitosi rovesci di stato, gli amici de' principi i quali ebber tutto da essi, come potrebbero assolversi dalla taccia d'ingratissimi se nella occorrenza non prestano quanto possono, e liberalissi-

mamente, ancorchè avessero prontissime le occasioni di compre e negozi proficui senza paragone? E dobbiam donar l'uso ancora, come quando si tratta delle picciole somme chieste da' poveri, incapaci non solo di pagar l'uso, ma forse di restituire fin la sorte. Occorrono tali vicende anche tra i grandi, amici, o parenti, bisognosi delle forti somme, ma picciole respettivamente ad essi. Il povero cerca soccorso, e non l'ultimo impulso alla rovina. La legge dunque della carità dee prevalere; e noi se non vogliam violarla applicheremo (se pur questo si può senza passare al dono ancora della sorte) il nudo e semplice mutuo, l'originale, universalissimo (1) mutuo, senz'aggiunger contratti sul prezzo dell'uso. Parimente il titolo o prezzo dell'uso non può nè deve aver luogo quando include frodi, esorbitanze, insomma deviamenti da qualunque virtù per parte de' contraenti. Una gran somma data con prezzo dell'uso ad un ambizioso può esser mezzo alla sovversion della patria. Cesare apparecchiò la rovina di Roma con ottenere prestiti esorbitantissimi da largheggiarne. Chi dà questo mutuo e lo intende, viola la carità e la giustizia la qual ci unisce colla patria e suoi componenti.

(1) Dico universalissimo, perchè il povero si dee soccorrere non solo colle cose fungibili, ma pure colle altre le quali si rendono nel corpo stesso. Ecco un altro inciampo per quelli che interpretano il *mutuum date, nihil inde sperantes*, Luc. 6., pel solo mutuo in cose le quali si consuman coll'uso. Dicano: Non soccorreremo i poveri coi prestiti di stromenti, di vesti, di giumenti, di alloggio, ecc., senza niun prezzo dell'uso? E se li dobbiamo in tutto soccorrere come si può meglio; dunque il *mutuum date*, ecc., è suggerimento e consiglio, e comando di universal beneficenza da essere osservato dove siane il bisogno, e non istruzion particolare di contratti su la moneta, o soltanto di cose le quali si consuman coll'uso.

467. Consente questa dottrina puntualmente co' documenti della Enciclica di Benedetto XIV. Imperocchè dopo aver quel Pontefice insegnato che dal mutuo nudo e semplice in forza di esso mutuo non dee cercarsene affatto niun soprappiù, soggiunge (Encicl. §. III.): *Per hæc autem nequaquam negatur posse quandoque una cum mutui contractu quosdam alios, ut ajunt, titulos, eosdemque ipsimet universim naturæ mutui minime innatos et intrinsecos forte concurrere, ex quibus justa omnino legitimaque causa consurgat quidquam amplius supra sortem ex mutuo debitam rite exigendi.* Egli concedesi dunque dal sovrano pontefice che col mutuo possono concorrere titoli estrinseci, giustificativi del chiedere alcuna cosa oltre la sorte. Or di questi ne possono alcuni concorrere *quandoque et forte*, *talvolta e per avventura*; tali sarebber quelli *del lucro cessante e del danno emergente*, della *mora*, ecc.

Ma nel §. V. fa conoscere che può esservi un titolo estrinseco, ma universale ancora, eccettuati i casi ne' quali dee prevalere la carità, come in quelli su' poveri, ignobili o nobili. Quindi scrive: *Sed illud animadvertendum est falso sibi quemquam persuasurum semper ac præsto ubique esse vel una cum mutuo titulos alios legitimos, vel secluso etiam mutuo, contractos alios justos, quorum vel titulorum vel contractuum præsidio, quotiescumque pecunia, frumentum, aliudque id generis alteri cuicumque creditur, toties semper liceat auctarium moderatum ultra sortem integram salvamque recipere... Neminem enim id saltem latere potest quod multis in casibus teneatur homo simplici ac nudo mutuo alteri succurrere.*

Or tale è a punto il contratto o titolo estrinseco su l'uso della moneta. Questo è universale, e sempre pronto e ragionevole o legittimo per parte della moneta; ma non sempre è ragionevole o legittimo per parte di chi la dà o riceve, dovendosene eccettuare tutti i casi ne' quali dee prevalere la carità, cogli altri numerati di sopra.

Egli è vero che quel raro pontefice nella Enciclica sua non fa menzione di questo uso del danaro; ma è pur vero che egli non discende a particolarità: si tien su i caratteri generali; onde chi può intendere intenda, e ne escluda. E non ci è dubbio alcuno che quest'uso è titolo divulgatissimo presso tutti, specialmente fra' negozianti, più che non altro titolo qualunque. E però non potea non andar per l'animo di quel pontefice, e traspirar nel suo scritto per le congruenze che ne abbiam dimostrate.

468. Dopo l'Enciclica di Benedetto XIV. la disputa sul potersi o no concedere senza peccato le usure moderate si è ristretta a deciferare e conoscere e decidere se ci sia un titolo estrinseco al mutuo, titolo perpetuo ed universale per parte della moneta o simile. Secondo le nostre dilucidazioni appunto si dà questo titolo estrinseco, perpetuo, universale per parte della moneta, quantunque i contraenti, in vista non della moneta, ma dello stato o condotta loro, non sempre debbano far valere quel titolo. Dunque la disputa può, quanto alla moneta o simili, considerarsi come giunta al suo termine. Le eccezioni de' contraenti concernono l'applicazione della risoluzione, anzichè la risoluzione su l'essere l'uso delle monete, capace o no di un prezzo non ingiusto. Replico, la disputa sta su la linea del termin suo.

469. Ma teniamoci un momento ancora sul proposito. Immaginiamo che Benedetto XIV. riguardasse (ciò che non è) il contratto su l'uso delle monete come titolo intrinseco, e non estrinseco al nudo e semplice mutuo: noi ne dovremmo concludere che ne concedette le usure. Dichiariamolo. Secondo questo pontefice il carattere essenziale del mutuo sta in questo, che *suapte natura tantumdem dumtaxat reddi postulat, quantum receptum est*. Son le parole di lui già recate di sopra. Ma si è ricevuto moneta ed uso come intrinseco secondo la ipotesi; dunque bisognerebbe rendere la moneta e tale uso, cioè l'equivalente tanto dell'una quanto dell'altro, o sia colla moneta anche il prezzo dell'uso, o vogliam dire le usure. Dond'è che se immaginiamo aver Benedetto XIV. riguardato il titolo su l'uso come intrinseco, e non estrinseco al nudo e semplice mutuo, ne dovremo concludere che ne concedette le usure.

470. Or qui ne potrebbe andar l'argomento in questa diramazione. Cosa è mai questo titolo su l'uso della moneta? Estrinseco o intrinseco al mutuo? Se estrinseco, niente contraddiccne un prezzo per parte di essa moneta; se intrinseco, (cio che non è) la stessa Enciclica ne porterebbe un prezzo. Quest'uso dunque della moneta è tale che da ogni parte ce ne vien la conclusione dell'esser esso capace di un prezzo, e prezzo non ingiusto. Ma chiedo che chi legge torni al suo giusto concetto dell'esser quest'uso (1) un titolo estrinseco al contratto del nudo e semplice mutuo.

(1) Può avvertirsi che l'uso della somministrazione fattaci si commisura a tempo, e che Benedetto XIV. nella nozione del mutuo, non v'incluse nozion di tempo. Dice: *Suapte natura*

471. Come si è spiegato, al contratto del mutuo che discutiamo, si aggiunge il titolo, o sopravviene il contratto esteriore dell'uso. Ma quest'uso talvolta si dona, e tal altra si dee donare: in altri casi universalmente mancano le cagioni a donare o dover donare. Ne' casi ne' quali si dona o si dee donare, quantunque sopravvengavi l'espresso contratto della donazione esibita ed accettata, il mutuo si rimane gratuito in tutto, qual sarebbe stato senza l'aggiunto contratto. Ma non per questo che l'aggiunto esterno contratto dell'uso talvolta è, o deve essere di dono dato ed accettato, non per questo debbe essere sempre ugualmente di dono: e così ne abbiamo il mutuo coll'esterno sopraggiunto contratto su l'uso, induttivo di un prezzo, e questo proporzionale e non ingiusto.

472. Or eccoci al punto donde nasce il dissidio interminabile in questa disputa. Si ha, come si dee, per vero il principio che dal *mutuo in forza del mutuo*, *ex mutuo vi mutui*: o *ratione sui*, niente si può esigere oltre la sorte. Gli scienziati (imperocchè nel regno pur delle scienze si disordina) non contennero questo principio sul nudo e semplice mutuo, sul mutuo preso specificamente in sua natura soltanto; ma, non cauti abbastanza, lo lasciarono trascorrere senza limite alcuno anche al contratto su l'uso; contratto sopravveniente, diverso, ed esterno ad esso mutuo (§. 450.). Finchè

tantundem dumtaxat reddi postulat quantum receptum est... Mutui lex quæ necessario in dati atque redditi æqualitate versatur. Ond'è che quest'uso non lo riguardò nella natura, o legge del mutuo. Ciò che è pur chiaro dal §. 442., ove si conclude che egli alludeva al prestito universalissimo, nel quale non s'includono i concetti dell'uso (§. 448.)

questo esser di gratuito si lasciò trascorrere anche su l'uso donato e dovuto donare, se ci era un vizio nelle maniere di concludere, non era nella cosa conclusa, nè sen facea, nè sen farebbe reclamo e contesa. Ma quando quell'esser di gratuito dal mutuo si lasciò saltare pur sul contratto esteriore dell'uso, non donato, nè dovuto, nè volutosi donare, anzi espressamente riclamato, vi fu sbaglio non solo nella maniera di concludere, ma grandissimo ancora nella cosa conclusa; e, ciò che a conoscere ancora è più maraviglioso, ricevutone lo sbaglio, quasi tra gli incanti della ragione, non più se ne vogliono aprir gli occhi a ravvisarlo per tale: e tuttavia ci divulgano che quanto si ritrae da ogni contratto dell'uso, è contro la natura del mutuo, e però disdetto e proibito; e ne muovon querele e tumulto contro chiunque pensa in contrario, quando il tumulto dovrebb'esser contro di essi che le regole violarono dell'argomentare comprendendo l'una in altra cosa la quale affatto non vi è compresa. In opposito, quelli che contrattano l'uso della moneta, eccettuatone il caso de' poveri, di frodi, e di eccessi, e i quali vedono e sentono la ragionevolezza della stima e preziosità dell'uso che essi concedono, questi non distinguendo abbastanza tal contratto sopravvenuto al mutuo, dal mutuo medesimo, non giungono nè a poter convincersi di ciò che gli emoli dicono, nè a sapersene sviluppare. E non san patire che per questo mutuo o natura o nome di mutuo debbasi lor proibire ogni prezzo dell'uso, e ricevutolo sentenziarsi da restituire; e fanno le maraviglie, nè sanno riaversene. E maledicono l'inciampo, e fremono sul mutuo che amano, e lo temono e seguono, alieni

sempre dall'averselo per gratuito in tutto, anche perdendovi la pace del cuore, e la stima de' loro contraddittori (1). Tale è la sorte di questo agitatissimo mutuo, mentre scontentando esso il primo chi lo fa nascere lascia attoniti tutti e persuasi niuno. Debbo dirlo, si combatteva fuori di regola: gli uni e gli altri erano lontani dai propri confini. Si vide occupato, in parte almeno, come dagl'invasori, l'altrui terreno; e l'ira de' partiti e la vicendevol ripulsa non potea non seguitarne.

473. Secondo che dunque a poter distinguere ne è scorta e lume la natura delle cose, e lo stesso Benedetto XIV. si distingua il contratto del mutuo dal contratto il qual sopravviene ed è diverso ed esterno su l'uso, e tien la vista sul prezzo, precisamente quando quest'uso nè lo doniamo, nè lo dobbiamo donare; e ne avrem concordia, gli uni nell'ammettere che niente può esigersi in forza del mutuo oltre la sorte, e nemmeno in forza dell'uso quando lo doniamo, o lo dobbiamo donare, e gli altri nel ravvisare che qualche cosa può esigersi pel contratto sopraggiunto su l'uso; ma quando ne doniamo quest'uso, nè dobbiamo donarlo, anzi facciam conoscere che non vogliamo donarlo, ma lo calcoliamo, e tramandiamo con proporzional prezzo, senza frodi, nè eccessi.

474. E possiam confermare questa interpretazione pur dalla condotta di Benedetto XIV. inverso le opere, su le quali a' suoi tempi si era mosso grande il romore, come le fautrici e sostenitrici fossero delle usure. L'una era l'amplissima di Nic-

(1) In alcuni l'avversione è giunta a tanto da infastidirsi della religione, quasi impedimento a lasciarli prosperare, anzi vivere, e fuggono da' sacramenti.

cola Broedersen, *De usuris licitis atque illicitis*, stampata a Delft in Olanda l'anno 1743. in final risposta e disbrigo dei tanti scritti degli emoli; e l'altra quella del Marchese Scipione Maffei, pubblicata in Verona l'anno 1744. *Su l'impiego del danaro*, non senza onesta redarguzione verso Pietro Ballerini per ciò che avea già divulgato su questo argomento (1). In ambedue queste opere insegnasi che il *pro*, *frutto*, *interesse*, *giunta*, ovvero *usura* che chiamasi, moderata e discreta, voluta e chiesta non da' poveri, ma dai ricchi, non è proibita, nè ingiusta. Broedersen tenea quella sentenza in difesa del censo o *rendita redimibile* da ambe le parti, contratto che allora si cra preso ad impugnare da altri non senza turbolenza presso la sua nazione. E Maffei colla general sua teorica difendea Verona sua patria, la quale di quei giorni aveasi nel bisogno procurata la cospicua somma di centomila ducati al quattro per cento (2). Benedetto XIV. pigliata occasione dall'opera susseguita di Maffei deputò nell'anno 1745. una congregazione di cardinali, prelati e teologi, e tra questi v'incluse il celebre P. Daniele Concina, avversario vivissimo di ogni usura.

Portato l'esame al suo termine, quel pontefice pubblicò colla data del primo di novembre di quello stesso anno 1745. la sua famosa Enciclica, *vix pervenit*, con direzione ai vescovi, arcivescovi ecc., dell'Italia. Il Concina scrisse un commentario su la Enciclica nella quale vi s'impugnava Maffei e l'altro, ma non gli fu permesso di promulgarlo per

(1) Ved. Impiego del danaro, lib. secon., cap. 4.
(2) Maffei: Impiego del danaro, lib. 3., cap. 3., e vedi la introduzione.

le stampe di Roma in quell'anno (1). Intanto il Maffei fece, ma in Roma, l'anno 1746. ristampare l'opera sua *Impiego del danaro*, e con dedica, anche questa volta, a Benedetto XIV. e con la risposta da lui data allo stesso pontefice, quando gli fu spedita copia dell'Enciclica. Impressa in Roma l'opera del marchese Maffei, anche il Concina vi stampò l'anno 1747. il suo commentario su la Enciclica, e con dedica parimente a quel sovrano pontefice. Non potè però stampare insieme con quel commentario il trattato il qual vi era congiunto *usura contractus trini*, trattato che direttamente feriva Broedersen, valutosi di quel *trino* contratto come di uno degli argomenti a difendere l'assunto suo. Benedetto XIV. dichiarò, stabilì, circoscrisse ciò che è il peccato di usura e l'indole del mutuo, e come niente si può esigere affatto dal mutuo in forza del mutuo, *ex mutuo vi mutui*. Egli sorgeva a frenare gli errori o le sentenze non degne, le quali si disseminavano per cagione di quella disputa e di quelle opere, e poi niuna ne fu proibita; e quella del Maffei lasciò ristamparla in Roma, unitavi l'Enciclica, e con dedica a lui, non consentendo a Concina che lo impugnava, imprimere in Roma il suo commentario innanzi che l'opera vi si stampasse di quel segnalatissimo marchese. Vuol dire che quel mutuo o prestito, e quel dal *mutuo in forza del mutuo* sono ben altra cosa che i contratti su l'uso, comunque si chiamino, e ciò che da questi risulta fuori del caso del dono, e del debito a donare, e fuori delle frodi e degli eccessi (2).

(1) Sandelli in vita Concinae p. 119.

(2) Il Maffej, ricevuta la Enciclica, ed eccitato a dichiarare

475. La distinzione dei due contratti, cioè di quello del nudo mutuo, e dell'altro che sopravviene non ingenito, ma esterno su l'uso, e la distinzione dell'uso donato o dovutosi donare dall'uso non donato nè dovutosi donare, è dell'ultima importanza per conciliare in tale materia le risposte de' sommi pontefici ancora in tempi varj. Talune riguardano il nudo e semplice mutuo, e ne riprovano, come ingiuste, tutte le usure; tal'altre scorrono ai concetti su l'uso ed ai contratti che vi s'implicano, e non li riprovano, giustamente ancor questo come ha fatto Benedetto XIV. il qual presenta a chi sa leggere i modi della conciliazione.

Sempre però ricorderemo che nell'uso medesimo si dee distinguere l'applicabilità dall'atto dell'uso, che per quella si può chiedere e non per questo, come nel fine del libro precedente fu dimostrato. Ma ivi la disputa procedea nella sua semplicità; qui conviene svilupparsi tra gl'impedimenti.

476. Inerendo alle spiegazioni fin qui recate, la divisione qual si ha fuori della teologia in prestiti di *consumazione*, di *conservazione*, o di *commercio*, o d'*incremento* non è precisissima come la scienza richiede, imperocchè le parole *consuma-*

i suoi sentimenti al papa, scrive fra le altre cose a Benedetto XIV: « La sua sapienza con poche parole ha messe in sicuro » quelle massime generali che ha sempre tenuto la Chiesa, e » nell'istesso tempo ha lasciato libero il corso a quei contratti » particolari che *da' buoni cristiani per necessità della vita* » *civile si fanno, e che non solo si praticano da' privati, ma* » *ugualmente e continuamente dalle comunità e da' principi,* » *da quasi tutti i confessori si ammettono, e in favor de'* » *quali buoni teologi e canonisti hanno scritto.* »

zione, *conservazione*, *incremento* concernono l'uso ed il prestito tien la natura sua nel dare e riavere con parità di questo a quello. Quanto è fuori di questo periodo non è propriamente ne' concetti del prestito, ma ne va lontano più o meno. Per tanto quegli accoppiamenti prestito di *consumazione*, di *negoziazione* o *commercio*, ecc. ecc., non presentano in tutto l'esattezza della scienza.

E molestissimo poi riesce quando ci si viene a proporre che nel prestito di commercio non furono mai proibite le usure; imperocchè la voce di prestito ci presenta cosa tutta gratuita, e la voce di usura ci dissipa o contamina questo gratuito. Lo che rese mal cara tal distinzione a Benedetto XIV. lib. X. cap IV. §. 3. *de Synodo Diœcesana*(1).

477. Fuori delle scienze però nell'universale consorzio degli uomini non è da sperare tanta precisione di nomi, nè d'idee: i due contratti si confondono, s'incorporano, e si esprimono come siano

(1) Quivi, riferendo il sistema di alcuni dottori cattolici, dice: « impiæ Calvini et Molinæi opinioni non verentur sub- » scribere: Distinguunt duplex genus mutui, unum quo pecu- » nia aliave res datur ad *consumptionem*, quod plerumque fit, cum indigentibus pecuniam mutuam accipientibus ut se suamque familiam substentent, debita solvant, filiam nuptui tradant, » etc. Alterum quo datur ad *negotiationem*, ut cum merca- » toribus fieri solet, qui acceptam mutuo pecuniam negotia- » tione augent, ingensque ex ea lucrum reportant. In primo » casu usuram esse fatentur, quiquid exigitur ultra sortem; at » a fœneris labe excusant lucrum quod in secundo casu ex » mutuo percipitur dummodo sit moderatum, etc.

Su tal considerazione, io penso, il cardinal de la Luzerne, gran sostenitore del *prestito del commercio*, chiede che tal formolario *prestito di commercio* si riguardi non come un composto di più voci, ma come un nome unico originale. *Sur le prêt de Commerce*: Notions §. XXX., T. I.

Il filosofo dee secondare la richiesta; ma i non filosofi poco ne intendono il debito.

un solo; e da ciò nascono dispareri e contese tra' dotti, e turbazione nella coscienza dei buoni. Per esempio dia un tale ad altri col nome di mutuo o prestito mille monete al cinque annuo per cento. Qui si parla espressamente di mutuo: mancano le distinzioni di altri contratti o titoli: sen potrà chiedere e ritenere quel cinque per cento, o ricevuto si dovrà restituire?

Io rispondo che la esposizione di un tal mutuo e'suo complesso mi dispiace, e dee dispiacere: rispondo che era pur meglio separare i due contratti o titoli; ma che non pertanto nel caso presente e ne' simili debbe aver luogo l'arte d'interpretare, come le si dà luogo intorno ai testi o passi non chiari di qualunque scrittore. E, ciò fatto, ne intenderemo che i due contratti vi s'inchiudono indubitatamente. Vi è quello del mutuo, e vi è pur l'altro dell'uso, esterno per sua condizione al primo. Imperocchè nel dirsi che sen vuole il cinque per cento in ogni anno si commisura il frutto alla durazione dell'uso: in questa si riguarda il corso degli anni e non già nelle monete contemplate da sè senza i concetti dell'uso. Pertanto nel caso del quale parliamo, e così ne' simili, s'includono indubitatamente i due contratti, l'uno del mutuo, e l'altro esterno, e sopravvegnente dell'uso. E con ciò que' frutti si debbon pagare, si posson ricevere, nè si debbono restituire. E chi ammonisce e prescrive in contrario attenda di non farvisi reo dinanzi a Dio, nè d'incorrervi esso stesso la obbligazione di restituire ciò che ha prescritto di rendere per vizio unicamente de' suoi raziocinj, i quali potea col debito studio risanare. A tal cautela verso degli altri siamo indotti pur dal sinodo di Brescia

del 1603. il quale nel titolo delle usure ci dà quel canone: *Neque damnandi sunt qui hoc modo inter se contrahunt;* « do tibi centum ut quotannis des mihi quinque, meliori modo quo id fieri juste poterit » *quando rerum quidem et personarum circumstantiæ omnes fuerint ejusmodi ut saltem a doctoribus contractus eorum ad aliquem lucrandi modum justum revocari possint, tametsi ipsi contrahentes id bona fide ignorent. Nam talis contractus re minime est diversus ab iis ad quos revocabitur* (1).

Ed oggi i governi di una nazione ne' grandi incontri di stato cercano i segnalati prestiti presso gl'individui di altre nazioni; e sempre s'intende che debbano accompagnarvi il contratto dell'uso, e ve lo accompagnano, quando se ne ultimi la trattazione, con patti almeno che ciò significano.

478. Assai diverso però sarebbe il caso se chi ha prestato avesse espresso il patto di riavere, ma non soggiunta condizione alcuna o maniere di frutti. Un tal prestito o mutuo si dovrebbe in tutto riguardare come nudo e semplice mutuo senza contratto alcuno su l'uso, e per ciò rimarrebbe gratuito nella original sua forma e pienezza, se pure le leggi o consuetudini della nazione non manifestassero che quel contratto su l'uso e frutti vi s'intende sempre con quantità definita, massimamente con persone che in ciò servano al pubblico (2).

(1) Presso Francesco Zech., Dissertat. 3., *circa usuras*, §. 298.

(2) Giustiniano nella novella 136. concede ai banchieri di esigere l'usura anche non istipulata, dell'otto per cento su i danari somministrati per tempo certo, riguardando, quanto ad essi, come non osservabile, o non pregiudizievole quella mancanza di formalità: *Sancimus ut usuræ ipsis non solum ex stipulatione, sed etiam absque scripto præbeantur*: novel. 136., c. 4.

479. Nel mutuo, quando vi è sopraggiunto il contratto esterno su l'uso non donato, nè dovuto donare, e però non volutosi donare, questo titolo riman pieno e vivo da giustificarcene un frutto, sebbene chi presta i danari li tenesse abitualmente (caso rarissimo) in ozio; imperocchè chi dà i danari ne dà l'uso futuro e non l'ozio passato; e l'uso futuro, è uso vero, uso reale, quanto è reale ne' casi ne' quali non preceda quell'ozio. E però quel pretesto su l'ozio non ha scintilla di ragione per escludere il prezzo proporzionale dell'uso.

Dicano, a chi stesse inoperoso, avremmo il diritto di chiedergli gratuito il lavoro delle sue mani? No, certamente, perchè questo lavoro è cosa reale e vera, e non l'oziosità passata. E così mal si pretenderebbe gratuito l'uso di una casa, di un campo, ecc., perchè rimastoci per un tempo senza appalto e prezzo dell'uso. Eppure quest'ozio, il qual niente ha che fare coll'uso futuro, si è guardato con terrore di rispetto come ostacolo insuperabile a poter chiedere lecitamente un prezzo proporzionale dell'uso. E vedo bene che tirar conseguenze aliene dalle premesse fu la cagione prima, e sarà pur la continuazione della infelicità del genere umano.

480. E se nel prestito si trascorresse ai concetti dell'uso, potremmo contrattare a prezzo anche l'uso di piccolo tempo?

Potremmo, rispondo, ma calcolandolo sul piccolo tempo solamente, affinchè siavi la proporzione. Certamente io non vedo come rispondere il contrario. L'uso per tempo breve è parte dell'uso per tempo lungo. Ond'è che se non competesse il prezzo proporzionale a ciascun breve tempo, non

competerebbe nemmeno all'uso per tempo lungo; ciocchè di sopra falsissimo si è dimostrato. E così pagasi l'uso brevissimo o lungo di vetture, vesti, gemme, ecc.

Nondimeno sarà sempre maniera urbana, gentile, applauditissima spiegare i sensi della benevolenza e condonare dove breve è il tempo di questo o quell'uso di monete, quantunque niun obbligo ci astringa a dover così fare.

481. Io ho udita, ma è di vecchio tempo, una cantilena, che chi riceve a prezzo l'uso del danaro pe' commerci lo riceve a tal patto, ma forzosamente, o non liberamente; perocchè se stesse in libertà piena, vorrebbelo senza quel gravame: e per ciò tal prezzo si dee riguardare come ingiusto (1).

Ma i trafficanti assai riderebbono su tal difficoltà la quale se punto vale ci menerebbe a questo, che chi dee pagare e non vuol pagare, non paghi, onde non debba riclamare di esservi necessitato.

Rispondiamo dunque risolutamente che la libertà è fondata sul calcolo de' motivi, e scelta in mezzo di essi e non su la irragionevolezza; e che irragionevolissimo, e senza calcolo di quanto ci concerne, è il volere l'uso altrui senza compensi, quando l'uso è un soggetto di stima, e con ciò di

(5) Honorat. Leotardi, de usuris, quest. 6., §. 6.: *Neque debitor libere stipulationem usurarum consentit, sed necessitate prorsus, et quia non alia ratione potest rebus suis consulere.*

Questa ragione proverebbe che chi non dà pane e vino se non a prezzo, pecca; perchè necessita gli altri a sborsare quel prezzo, non potendo provedere altrimenti a sè stessi. Ma qui Leotardi trascriveva senza esaminare.

un prezzo. Aggiungiamo che la difficoltà nei giorni nostri non si verifica, essendo che ora comunemente ricever danari con prezzo moderato dell'uso non si tien per aggravio, ma, per incontro, acconcio da giovarsene e prosperare. E gli onesti uomini nè cercherebbero nè vorrebbero l'uso del danaro senza niun prezzo, massimamente se grande, e lungo fosse l'uso della moneta ricercata; anzi essi i primi nel chieder danaro in notabile somma ad uso ne offrono il prezzo congruo e proporzionale (1).

482. Ora dalle cose dette raccogliendo il pensiero in sul concetto di *usura*, questa nel mutuo è una giunta oltre la sorte (§. 437.). Tutte le volte dunque che ci è vizio in tal giunta, l'usura è peccaminosa: in altri casi non è tale. Ci è poi vizio quante volte si chiede dal mutuo in forza del mutuo, e non pel contratto sopravvenuto dell'uso; 2. quante volte si chiedesse mentre un tal contratto su l'uso affatto non si nomina, nè sottintendesi;

(1) Fu detto: il prestito è per l'uso. Ma il prestito è gratuito. Dunque anche l'uso.

Svolgiamo questo sillogismo: la maggiore è: *il prestito è per l'uso*. Stia questa proposizione. Ma stando, ci si concede che il prestito non è l'uso, e che l'uno è distinto dall'altro: e con ciò si ammette quanto finora si è dimostrato su la diversità fra i contratti del prestito e dell'uso. E ciò basterebbe. Anche la casa, il giumento, la veste, sono e si chiedono per l'uso, eppur l'uso è capace di un prezzo.

Veniamo alla minore: *ma il prestito è gratuito*. Qui la voce *prestito* si dee prendere come nella maggiore per cosa distinta dall'uso, cioè per la semplice cosa data. E se quel *gratuito* riguarda la sola cosa data, senza l'uso, manca ogni nesso del *gratuito* in quanto all'uso.

E con ciò pur falsa è l'universal conseguenza: *Dunque pur l'uso è gratuito*. Laonde riman fermo in tutto quanto sinora fu detto; o piuttosto, se attendasi quanto sinora fu detto, tale difficoltà non ha luogo. Vedi il §. 450.

questo caso riviene al primo; 3. quante volte si chiede pel contratto dell'uso, e tal contratto non possa aver luogo, ma debba prevalere il semplice e nudo mutuo, come verso de' poveri; 4. quando l'uso si è donato espressamente, e poi sen presumesse un prezzo; perchè in tal caso è come fossimo rimasti nel nudo e semplice mutuo; 5. e perchè quando si chiede ne' casi proibiti ora numerati, la giunta è un eccesso o frode, così per ampliazione e somiglianza son detti anco peccato di usura tutte le giunte con frodolenza e con eccesso ne' contratti dell'uso i quali sopravvengono al mutuo, quantunque esterni al mutuo medesimo.

483. Sebbene dunque nel mutuo o prestito può sopravvenire il contratto esterno dell'uso dei danari capace di un prezzo non ingiusto, nondimeno ci riman sempre tale e tanta copia di usure malvage da piangere, quanto gli occhi profetici piangevano su' delitti degli uomini.

484. Gli antichi riguardavano la usura malvagia nelle giunte chieste oltre la sorte con frode o con eccesso, e così l'abbracciavano in tutta la diramazione, e non già che non fosse usura tra loro quella che vien dal mutuo in forza del mutuo. Si avea pur questa; e si avea per usura malvagia, ma s'intendeva nella formola generale delle giunte oltre la sorte con eccesso o frodolenza. I moderni la riguardano nelle giunte volute dal mutuo in forza del mutuo. Tal concetto è giustissimo, e da questo ancora si passa ad aver per usura tutte le frodolenze e gli eccessi nei prezzi dell'uso. Se vi è divario è nelle applicazioni; perchè fra gli ultimi non tutti distinguono abbastanza il contratto del mutuo dal contratto che sopravviene, e ne è di-

verso ed esterno dell'uso. E così vedono talora, anche dove non debbono, que' risultamenti dal mutuo in forza del mutuo.

485. Si è gridato, che la dottrina è stata variata: ma quel grido suona tropp'alto. Imperocchè la dottrina equivale; ma tra gli uomini che l'applicano non tutti hanno l'occhio medesimo da vedere dov'è l'esigenza o sfera dell'applicazione; e così la dilatano. E qui piacemi ricordare che a noi manca affatto evangelica tradizione consegnata scritta o da scrivere, proibitiva di ogni usura senza eccezione (§§. 104. 105.); e per ciò qualunque il divario ne fosse, non sarebbe nella dottrina di Gesù Cristo. Or chi ha mai detto che dove non si tratta di tradizione o rivelazione divina non possono esservi delle variazioni? Varierebbero le opinioni degli uomini, non la divina sentenza. Ma di ciò meglio nel capo VI. di questo libro ove seguiteremo la condotta dei sommi pontefici su questo argomento.

486. Dalle cose precedenti potrem conoscere l'equivoco della definizione non rara ad udirsi: *Usura est pretium usus pecuniæ mutuatæ*. Quell'*usus* in chi così definiva vien supposto indistinto affatto dalla moneta sul concetto che questa si consumi coll'uso; cioè quest'*usus* è considerato in tutto per *immaginario* dalla parte del dante, e così quella definizione esprimeva sempre le usure malvage, come prezzi o frutti di cosa che non sussiste. Per altro oggi niun parla di quest'uso, ma di un uso realissimo, conceduto da chi concede la moneta per tempi certi, e già tante volte indicato nelle sostituzioni a cose rappresentate da potersi fare colla moneta, e per essa, fino al tempo deter-

minato. Per tanto quella definizione, segnale di usure malvage, fu tale per l'equivoco invisceratole, e questo toltovi non può più dinotare le sole usure prave, nè perpetuare l'abito a pensare che « prezzo dell'uso del danaro, e malvagità sian sinonimi. »

487. La scuola ha distinte le usure in *mentali*, *reali*, *miste*. È facile intendere che le mentali sono i desiderj delle usure, che le reali sono le usure esternate e pattuite con prezzi definiti, siansi o no ricevute; e che le miste sono le mentali esternate a pena o generalmente con indizio che per qualche maniera si vogliono. Nondimeno tra le mentali e le miste non trovo distinzione precisa abbastanza.

Io non discendo a minuzie, e, come fuggendo, dico universalmente che le mentali, cioè concepite col nostro desiderio, son colpevoli, se colpevoli sono le reali alle quali si riferiscono. Su le reali poi non può rimanere difficoltà dopo la distinzione tra'l contratto del mutuo e tra'l contratto sopravvenuto dell'uso, ed esterno al mutuo medesimo, e dopo la distinzione nel contratto stesso dell'uso, tra l'uso che si dona o si dee donare, e tra l'uso che non doniamo nè siamo obbligati donare, anzi che espressamente donar non vogliamo, sempre lontani da eccessi e da frodi.

Quanto alle usure miste, cioè quando traluce fuori della mente nostra il desiderio di volere alcun bene oltre la sorte da noi conceduta per tempo certo, si potran queste considerare come provenienti, ne' casi non proibiti, da un contratto mitissimo sopravvenuto su l'uso, e così dovremo esser creduti fuggire, e fuggiremo finalmente la

imputazion della colpa. Per es., se presto le dugento belle monete di oro all'amico, e fo tralucere il mio desiderio di averne un qualche saggio di caffè, di zucchero, non per questo terrò come reo tal mio desiderio; nè quello zucchero o caffè che men venga, darammene l'amaro del peccato. Il mio desiderio riferiscesi al contratto che io posso aggiungere su l'uso, il quale è contratto estrinseco e sopravvenuto al mutuo, e con ciò non vi si contamina, se pur l'uso non fosse da donare in tutto, senza riserva nè limite alcuno.

488. *Lucrare* o *guadagnare* vale acquistare, render nostro ciò che non era: ma in senso proprio *lucro* o *guadagno* è quel di più che in venderla ricaviam di una cosa dopo lo spesovi. Per es., compro due buoi per cento monete: la spesa aggiuntavi è due: di poi li rivendo per 110. Lo speso era 102. Il di più che ne ottengo è 8. Questo si direbbe lucro o guadagno. Parimente se un pittore nella creazione di un quadro spenda trecento e lo alieni per mille, il di più dopo il trecento al mille sarebbe il lucro o guadagno. Tale è il senso facile e piano e primario del comune de' popoli.

489. Se parliamo con rigore scientifico niuna usura può esser detta *lucrativa*. Imperocchè la usura lecita è prezzo proporzionale dell'uso; e tal prezzo è ciò che l'uso vale e non sopra; e ciò che l'uso vale per sè stesso, e non per altri contratti. Pertanto manca in tale usura il concetto filosofico, stretto e proprio di lucro. La usura illecita poi è prezzo irrazionale, cosa estorta, e tolta, e da restituire. E se nemmeno è mia, come potrebbe contarsi per guadagno?

490. La scuola ha distinte le usure reali in *lucrative* e *compensatorie*: e dice lucrative quelle che ci dan guadagno col semplice prestito del danaro o simile; e compensatorie quelle che si accettano e vogliono a titolo di compenso, come per danni che riceviamo, o per utile che ci vien meno, o pericoli che subiamo nel far prestito dei nostri danari, o nell'essercene ritardata la restituzione.

491. Questa partizione è malconcia, finchè vorremo stare ai sensi precisi, stretti, primari. E veramente se mirando a questi sensi niuna usura può ricevere aggiustatamente il nome proprio di lucro o guadagno, come fonderemo così specialmente una classe di usure lucrative?

492. Il nome di lucro o di guadagno, detto su la usura, è come un primo alito o gelo, se posso così dire, onde por su le nostre idee come un principio di apprensione di peccato per fino col nome: leviamo le ombre de' nomi: miriamo e seguitiamo le cose per ciò che sono; ed avremo il conforto d'illuminare.

493. E tanto basti su le usure in mentali, reali e miste, e poi della suddivisione delle reali in lucrative e compensatorie.

494. Intanto reputo pregio dell'opera avvertire che in forza della distinzione tra'l contratto del mutuo o prestito, e tra'l contratto dell'uso, dee cessare ancora la questione se pecca chi chiede danari ad usure; imperocchè nel contrattarli a prezzo congruo per l'uso non donato nè dovuto donare abbiam veduto non esservi affatto ingiustizia. E mal si cerca se commettansi o facciansi commettere peccati dove manca ciò che li forma.

Del resto per alcuni si rispondeva che pecca

sempre chi dà con usura, ma non sempre chi chiede, come nel caso di necessità (1). Nè io vedo come potessero o possano così rispondere nel riposo dell'animo. Imperocchè se ogni prezzo dell'uso delle monete è, com'essi pensano, malvagio intrinsecamente, chi chiede un tal uso sempre chiederà e concorderà un intrinseco male, e sia pure quanto vogliasi grande l'impulso, e la urgenza per cercare. Ma quando siasi uscito di strada una volta, anche i progressi del camminare ci riducono ove non si dee.

Più temperato è il dire, che in caso di necessità si potrebbe chiedere ad usura da chi è già disposto a dar su le usure, o da chi suol dare in tal modo per mestiero. Nondimeno chi così chiede parteciperebbe ancora alla determinazione dell'atto, e però del peccato, se ogni prezzo dell'uso fosse un delitto. E se costui non indurrebbe in chi presta l'abito di tali delinquenze, lo fortificherebbe almeno per la rinovazione dell'opera.

495. Finalmente come per colmo di trattazione soggiungo tal altra cosa non indegna da intenderla, e la qual suppone il detto finora. Suppongasi che io abbia concedute ad uso duemila monete sul prezzo di un annuo cinque in ogni centinaio. Scaduto l'anno mi si debbono cento monete. Or sia che mi si numerino, sia che non mi si numerino, si chiede: Posso io per comodità del debitore che lo desidera lasciar mettere queste cento

(1) Zallinger, *Institut. juris Ecclesiastici*, lib. V. Decret., tit. 17.-19., §. 225. *Hic* (mutuatarius) *enim si sufficiens caussa mutuum petendi urget, neque sine promissis usuris obtinere id potest, sine suo periculo permittit alterius injustitiam.*

monete insieme col capitale delle duemila da pigliarmene le altre cinque per anno?

Fu nella scuola chi disse che non si può per niuna maniera; perocchè con tal fatto si avrebbe, come chiamano con greca voce, l'*anatocismo*, o sia un nuovo parto dell'usura: o, come con italiana chiarezza diremmo, se ne avrebbe l'*usura delle usure*. Usura era il cento: ed usura delle usure sarebbe quel cinque che ne proviene; tristo frutto di trista radice.

Ma tali formole hanno colore di argomento e non forza, malinconia di suono e non colpo per vincere. Imperocchè l'esser que' cento scudi un'usura, mostra che han quella origine e quel nome, e non che siano un peccato come finora non essere abbiamo dimostrato. E se questi non sono un peccato, nemmeno quel cinque vien di peccato, e con peccato (1); suppostone però sempre che manchino le frodolenze, gli eccessi, e le oppressioni. Così nel regno ancora delle lettere si strepita, nè dello strepito vi è la cagione!

(1) Intenderemo da ciò che non era contraria al buon dritto la legge di Teodosio pubblicata l'anno 380., colla quale provedeva anche su le usure delle usure, ordinando che se le usure arretrate pareggiavano il capitale, le usure corressero; ma le usure delle usure fossero metà più piccole di quelle del capitale. *Si usuræ summam capitis impleverint; . . . usuræ currant, capitis quidem duplæ, usurarum vero simplæ.* Cod. Theod. lib. 3., tit. 2.

CAPO SECONDO

Altro modo da trattare l'argomento co' nomi della scuola.

496. Nel capo ora finito si è discussa la materia la quale abbiam per le mani, co' nomi di prestito o mutuo e di usura, seguendone i concetti comuni, e cavandone conclusioni conformi in tutto alla dottrina de' libri precedenti. Per altro nel discutere ho tenuto il metodo più facile a creare una prima persuasione generalizzando e discendendo come la scuola farebbe. Ora piacemi insistere sul proposito stesso, ma pigliandovi altra via più spedita e diretta, e quasi contrapposta. Noi vedrem come torna la verità stessa più luminosa; e ravviseremo ancor meglio quando, data una cosa per tempo certo, niente sen può chiedere, e quando si può chiedere oltre la sorte, esclusine gl'inganni e gli eccessi. Vengo al principio primo.

497. Col mutuo o prestito si dà per tempo certo una cosa con patto di riavere la eguale nella specie medesima, per es., grano in grano, vino in vino, monete di oro di una data forma in simili monete: le cose date da restituire nella specie e quantità e non già negl'individui o corpi medesimi son dette *fungibili*, come pur si spiegò nel §. 433. *Usura* è quanto vi si chiede, o vi si esige e riceve oltre la cosa data: come pur fu detto nel §. 437.

498. Ma tale indicazione del prestito o mutuo ci si presenta nella universalità sua come definizione di un genere piuttosto che di una specie. Nondimeno è certo che prima si conobbero e co-

noscono le specie, e poi i generi, come prima gl'individui, e poi le specie. Quando dunque si prese ad applicare la parola di *prestito* o *mutuo* questa fu nome di specie, e non di genere. È dunque dell'ultima importanza il circoscrivere a quale specie di concessioni sotto il patto di restituir l'altrettanto fu dato originalmente un tal nome per escludere dal nome di prestito le concessioni diverse di specie, dandone insieme chiarezza alla scienza, e calma agli uomini. Mettiamocene alla impresa.

499. Siccome si presta per impulso di una cagione, così dee considerarsi diligentissimamente l'indole di questa cagione per intendere dove comincia una specie di concessioni, e dove cessa di esser tale, e sottentra l'altra senza che sen possano predicare nè esigere più oltre le sequele stesse. Investighiamo questa cagione.

500. Egli è certo che questa cagione sta in chi cerca, e presentaci la ricerca. Imperocchè diamo a punto per la ricerca fattaci.

501. Questa ricerca vien dal bisogno del cercante. Imperocchè si cerca ciò che ci manca; e mancandoci, la natura se ne addolora come fuori di situazione o livello, o fuori della buona manifestazione o presenza di sè, sotto qualunque rispetto.

502. Or ci può mancare una cosa, 1. per sostenere; 2. per adagiare; 3. per deliziare la vita: cioè si ha bisogni di natura, di agi, di delizie. Ma i bisogni di agi e delizie sono una sopravvenenza, un colore, un nome, una presunzione di bisogno, piuttosto che un bisogno vero.

503. Le prime, e certo le principali concessioni con patto di restituir l'altrettanto, le quali appar-

vero su la terra, furono pe' bisogni della natura. Imperocchè questi sono i primi che si dian da sentire: gli agi, il lusso erano nomi ignoti ancora: la natura mirava al poco onde sussistere, non gettavasi fuori come di sè stessa verso il molto, da far più invidia agli altri, che sicurezza e sanità di essere a sè stessa.

504. La concessione, cercata pe' bisogni della vita, non si può non soddisfare. Imperocchè ogni bisogno in altri è come un bisogno il quale fosse in noi. Ma il bisogno della natura in me nol posso trasandare, e non soddisfarlo senza reità. Così non posso preterire, e non concedermi il cibo e la bevanda per vivere, e, comunque, un manto il qual mi protegga dalle stagioni. Dunque la concessione cercata pe' bisogni della natura non si può non soddisfare.

505. E sotto altri termini, la concessione cercata pe' bisogni della natura presenta e mette obbligazione ad essere soddisfatta. Imperocchè non possiamo preterirla senza reità, come si è veduto nell'antecedente paragrafo.

506. La concessione cercata per gli agi e delizie con patto di restituir l'altrettanto non induce obbligazione a soddisfarla. Imperocchè gli agi e le delizie possiamo negarli anche a noi senza ingiustizia.

507. Ecco dunque due specie supreme di concessioni, una obbligativa e indispensabile, l'altra non obbligativa nè indispensabile. Le note, o proprietà constituenti le specie ne fanno essere ciascuna da sè, nella forma o sfera sua, e non dentro la forma o sfera dell'altra. O, ciò che è lo stesso, l'una specie non è ingenita o intrinseca all'altra,

se posso così dichiarare la sentenza per la circostanza di questa materia, anzichè per la consuetudine del parlar filosofico.

508. E chi pretendesse che di queste due specie una diventasse l'altra, pretenderebbe che la obbligazione fosse insieme non obbligazione, e vicendevolmente: cosa impossibile a concepire.

509. Le concessioni pe' bisogni della vita con patto di restituir l'altrettanto in simile natura ebbero le prime il nome di prestito. Imperocchè è certo che un tal nome si adattò specificamente alle concessioni con patto di restituir l'altrettanto (§. 498.). È certo che la prima specie di tali concessioni apparse o praticate fu pe' bisogni della vita (§. 503.). Dunque il nome di prestito è nome specifico o proprio di cose date pe' bisogni della vita da restituire in altrettanto di simile natura.

510. Pertanto grandissimo è il rilasciamento dall'original significato nel definire la voce *mutuo* o *prestito* per contratto in cui si dà cosa per tempo certo da restituire in altrettanto. Imperocchè tal definizione si è ridotta generica e comprensiva di ambe le specie, quando originalmente fu e dovette esser definizione di specie, cioè di cose chieste pe' bisogni della vita, e da restituire in altrettanto dopo finitone il tempo.

511. Dunque il dare per agi e delizie con patto di restituir l'altrettanto non è prestito, nè si dee chiamar prestito se vogliamo procedere scientificamente. Perocchè quel nome è nome di specie, nome proprio di essa, cioè di quella in cui la concessione cercata è pe' bisogni della vita; laddove le concessioni per agi e delizie non sono per tali bisogni: cioè son d'altra specie, come fu dichia-

rato; nel che pur lo scrivere de' Padri consente (1).

512. Come dunque si chiamerà tal seconda specie di concessioni? Io rispondo che a me basta di far capire che, preso tal nome specificamente, non è prestito, nè dee chiamarsi prestito: l'altro nome se lo architettino gli scienziati. Lo chiamino *non-prestito*, *fuor-prestito*, contratto *opposto* al prestito, o, se piace, *antiprestito*. Avrem distinto ciò che si dee distinguere dentro la sfera delle scienze.

513. Ne' prestiti, cioè nel dare pe' bisogni della vita, niente si dee restituire, o soltanto l'eguale di ciò che si è ricevuto, nella specie medesima. Imperocchè tal prestito è indispensabile: cioè dobbiamo concederlo, possa o non possa colui che lo ha ricevuto renderci l'altrettanto.

Nel caso che altri possa rendere dee rendere la cosa eguale alla ricevuta, e non sopra. Imperocchè chi ha dato, era, potendolo, obbligato a dare per la durazione di tempo certo; e non potea non dare per tale durazione di tempo, e con tal dare si levava l'obbligazione. E se la cagione determinante a dare per tempo certo, era in lui seguire e levarsi l'obbligazione, levata questa, ne è pareggiata la cagione determinante; cioè tal cagione in lui non ha più come o dove trascorrere per chiedere su la concessione fatta in tempo certo. Spirato dunque il tempo su la cosa data non vi resta altro titolo se non quello di riavere la cosa data in altrettanto, se questa possa riaversi.

(1) *Numquam nominatim pro mutuo habetur* (dai Padri) *magna pecuniarum summa quæ mutuo non petitur nec datur nec dari debet, sed certis conditionibus utili negotiationi adplicanda ad tempus traditur:* Nicol. Broedersen, *de usuris licitis atque illicitis*, col. 752.

Per es., un mio concittadino abbia bisogno di dieci monete le quali può rendere dopo un anno senz'alcun frutto, e non altrimenti. Supponiamo che se non le ottiene ne pericoli la vita sua o della famiglia. Un tal bisogno reso noto e riclamato a me che soprabbondo, manifestami la obbligazione a dare quel prestito. Col dare le dieci monete per un anno io soddisfo questa obbligazione. E se io soddisfo questa, non vi rimane altro titolo a poter contrattare prezzo alcuno per l'annua concessione.

514. E qui si noti distintissimamente come la obbligazione a dare è la cagione intima per la quale niente si può esigere per le concessioni di cose date per tempo determinato. Dico, si noti distintissimamente; imperocchè dove spira e cessa tale obbligazione, in sua precisa dimensione, non più si avrà la cagione intima, esclusiva del poter chiedere qualunque giunta, e chiestala, ricevere. E se la obbligazione comprende anche la sorte, bisogna donare anche la sorte: e se la obbligazione precede anche la facoltà di contrattare, bisogna dare senza contrattare, come altrove fu pur dimostrato (§. 169.).

515. Ne' prestiti, cioè pe' bisogni della natura, qualunque cosa chiedasi oltre la sorte è peccaminosa ed ingiusta, cioè tiene impronta e macchia di usura malvagia. Imperocchè si chiede sopra ciò che si può chiedere, da chiunque si chieda, piccolo o grande, sano o non sano, in un luogo più tosto che in altro. E tal soprappiù o giunta tien nome e colpa e lutto di usura (§. 497.).

516. Dunque il prestito, cioè pe' bisogni della natura, è prestito il quale non per avventura e talvolta; ma per sua condizione, stato, essenza, o

per necessaria e costantissima legge sua, niente può chiedere, non molto, non poco, e non pochissimo oltre la sorte, ma l'eguale soltanto di ciò che si è ricevuto. Imperocchè tal conclusione si è dedotta dalla essenza o intrinseca forma di esso prestito (§. 515.).

517. I bisogni della natura altrui li sente o li dee sentire più presto il parente e l'amico che non altra persona. Imperocchè oltre la comunione generale della natura vi è la comunione del sangue o dell'amicizia: cioè vi è una prossimità maggiore nella natura individuale di chi dà e di chi riceve. E così i bisogni di natura in altri, quanto al parente e all'amico, cominciano prima o si fan sentire più presto, sian questi amici e parenti, poveri o ricchi di opinione.

518. Nello stato civile qualche cosa può concedersi ancora alla comunione della nazione, e più ancora della patria; quantunque riesca difficilissimo seguire e mostrare la linea di questi limiti.

519. La civil società tien pur essa una vita o natura sua della quale i cittadini son parte; e se tal vita o natura pericolasse senza gli sforzi e i prestiti generosi de' cittadini, essi vi son tenuti proporzionatamente su l'invito della pubblica rappresentanza; quantunque avessero a migliaia le occasioni di proficui rivestimenti.

520. Nel prestito, cioè pe' bisogni della vita, niente può chiedersi *ex mutuo vi mutui*, cioè dal *mutuo o prestito in forza del mutuo o prestito*. Ogni mutuo è gratuito essenzialmente. Questa dottrina sotto altri termini è la esposta finora.

521. Ma dove spira il prestito, cioè la concession da fare pe' bisogni della vita, aggiuntovi la

considerazione di parentado, di amicizia, di nazionalità, di patria, in quel limite col dare per tempo certo non più si soddisfa la obbligazione, la qual non vi è per dare, o per così dare. E con ciò manca la cagione per la quale niente si potea ricevere oltre la sorte.

522. Dunque nelle concessioni per agi, o delizie, come per commerciare, per arricchire, per grandeggiare se consideriamo i naturali diritti si può chiedere o pattuire qualche cosa proporzionalmente oltre la sorte. Imperocchè manca ogni causa per la quale non si possa chiedere alcuna giunta, e chiesta ricevere. E mancandone ogni proibizione, se chiederemo ed esigeremo e riceveremo su riflessi convenuti congiuntamente da ambe le parti, non avremo contravvenuto a veruna legge della natura.

523. E perchè tali concessioni, seguendo il rigor filosofico, non sono nè si debbono chiamar prestito, ma contratto opposto al prestito, ovvero *antiprestito* (§. 512.), se così vogliasi nominare, potremo intendere che tali contratti non escludono affatto il poter pattuire un frutto, o compenso o premio, ecc.

524. E questo compie la congruenza tra le cose le quali date si rendono nel corpo stesso, e tra quelle che nel corpo stesso non si rendono, ma in altrettanto. Imperocchè si vede che anche tra le ultime vi son quelle delle quali l'uso si dona, o delle quali si vende; come nelle prime il *comodato* è tutto gratuito, ma nelle cose *locate* l'uso si compensa col prezzo.

525. La materia dunque delle usure si trova in pieno imbarazzo pel nome *di mutuo o prestito*;

perchè, nato o dovuto nascere come nome specifico o proprio di una specie, ora si è fatto generico con efficacia da violentare ogni specie compresavi ad esser la stessa, e quindi a divenir la stessa col genere. Abuso stragrandissimo in tutta la scienza filosofica è questo, che un nome abbia levato, e levi, e continui a levare la differenza delle specie, quando la differenza delle specie o nozioni loro dee prevalere ai nomi, e circoscriverli da non lasciarli trascorrere ove non debbono. Diciam più chiaro, la materia delle usure si trova in pieno imbarazzo perchè non si distinguono i prestiti propri, cioè pe' bisogni della natura, dal contratto che ne è l'opposto, cioè dagli antiprestiti per gli agi e le delizie; e perchè escludendo i primi ogni usura si è concluso doversi escludere ancor negli altri, quando mancavi affatto la cagione di escludere.

E che si direbbe se altri pel nome di animale non volesse distinguere le specie, e pretendesse tutta dover esser una, e così gli stessi i cavalli che i buoi, i pesci e gli uomini, e quindi che gli uomini non ragionano nè debbono ragionare perchè ciò non fanno nè possono fare i cavalli, i buoi, i pesci? Ora a questo per somiglianza ne ridurrebbe la disputa sul mutuo o prestito se nelle concessioni di cose date per tempo certo da restituire in altrettanto non si distinguesse specie da specie, onde rendere al nome il limite originale, e concluderne su ciascuna ciò che è di essa, e non come una fosse l'altra indiscernibilmente.

526. Niun più di Benedetto XIV. vide la differenza de' contratti, i quali son prestito pe' bisogni della natura, da altri contratti i quali il *mutuo*

non sono, ma tutt'altro da esso, e capaci di un frutto. Considerando i diversi luoghi della Enciclica troviamo sul mutuo §. I. « Ex ipsomet mutuo, » quod *suapte natura* tantumdem dumtaxat reddi » postulat quantum receptum est. §. II.: contra mu» tui siquidem legem quæ *necessario* in dati atque » redditi æqualitate versatur. » E nel §. V. «*Ne*» *minem* enim latere potest, quod multis in casi» bus tenetur homo simplici ac nudo mutuo alteri » succurrere. » Qui si vede un mutuo che per sè, *di sua natura*, esige che si renda unicamente l'altrettanto della cosa ricevuta; un mutuo la cui legge sta *necessariamente* nella egualità tra la cosa data e renduta. Questi sono i caratteri del prestito pe' bisogni della vita. Di guisa che le formole usate da lui nel delineare il mutuo ci richiamano a questa specie apertissimamente. Anzi questa vien da lui detta *nudo* e *semplice* mutuo nell'ultimo de' testi allegati. Cosicchè le concessioni pattuite fuori dei bisogni della vita non sono nudi e semplici prestiti o mutui, ma sono concessioni di altro distintivo, o specie e nome. E si vede come si han contratti da non esser mutuo per farsene colla moneta annui proventi. Imperocchè dice, §. III.: « Neque item negatur posse multoties pecuniam » ab unoquoque suam per alios diversæ prorsus » naturæ a mutui natura contractus recte colloca» ri, et impendi sive ad proventus sibi annuos » conquirendos, sive etiam, etc. » Consente tutto ciò con quanto si è da noi scritto in questo capo ancora.

527. Sia che dunque, come si dichiarò nel capo antecedente, il contratto dell'uso distinguasi dal contratto preciso del mutuo, come si prese a fare

dopo ampliata la pratica de' mutui, e che poi nel contratto dell'uso distinguasi il caso, nel quale l'uso si dona o si dee donare, dal caso in cui nè si dona, nè si dee, nè si vuol donare; sia che si distingua il mutuo semplice e nudo e proprio, cioè pe' bisogni della natura, dal contratto che non è il mutuo, ma ne è l'opposto di specie o l'*antiprestito*, cioè per gli agi e delizie; sempre risulta che vi è una tal parte di uso contrattabile a prezzo non ingiusto; o, se vuolsi così parlare, sempre ne seguita che vi è un contratto estrinseco ai mutui propri, e pel quale si può chiedere, si può esigere, e non ingiustamente, alcuna giunta proporzionale sopra la sorte, sebbene il prestito proprio non possa divenire il contratto che gli si oppone, cioè l'antiprestito (1).

528. Mai però chiameremo usura tal giunta congrua e moderata, perchè nè si chiede dal mutuo in forza del mutuo, anzi nemmeno del mutuo comunque, ma da altro contratto realmente diverso; laddove la usura propriamente detta è dal mutuo e pel mutuo (§. 497.).

Per ampliazione potranno ricevere il nome di usura negli *antiprestiti* anche le giunte con eccesso o frode, essendo pur queste un delitto.

529. Quantunque Benedetto XIV. accorresse al riparo tra gli ardori per la disputa su le usure;

(1) I due contratti, l'uno sul danaro o sorte data, l'altro su l'uso accordatone per tempo certo, e dai quali vien doppia obbligazione, dal primo quella di rendere la sorte, dall'altro quella di pagare il prezzo dell'uso, tali due contratti, o cause di doppia obbligazione, sono il punto di vista che regolò pur le leggi romane su tal argomento, come farem conoscere più facilmente nel §. 621. quando avrem esaminato ciò che sieno, o dove si riducano i titoli divenuti famosi nelle scuole.

nondimeno dopo la famosa Enciclica sua non sono cessati nè i dubbi, nè i clamori, nè le istanze per luce nuova, massimamente per le ultime circostanze dei popoli e le tasse legali su' prestiti. Ma chi ben considera vedrà che quel pontefice assicurò la dottrina del mutuo, o prestito semplice o proprio, lasciando, quanto ne è fuori, alla disputa ancora. Ben toccò le cose della usura anche nell'opera sua de *Synodo Diœcesana*, stampata due volte dopo l'Enciclica: ma nella prefazione ci dichiara che vi parla da dottore privato, cioè da valere quanto le ragioni e le autorità che ne allega (1): e le materie di quell'opera, secondo che intendesi ancora dalla prefazione, erano per la massima parte apparecchiate innanzi del suo pontificato e dell'Enciclica. E parmi che taluni poco pur di ciò che dice su le usure, lib. X. cap. IV., sia ramoscello dell'antica trattazione. Dond'è che i sensi della Enciclica colla Enciclica sarebbero da interpretare, ed averne soddisfazione compiuta anche tra' dotti.

530. Tra i filosofi, a scansare la materia di tutti i dissidj, il rimedio scientifico immancabile è quello di lasciar sempre da parte i nomi di prestito e di mutuo e di usura nel discuter l'argomento che discutiamo, e cercare cosa importino le concessioni dell'uso di cose date pei bisogni della vita in tempi certi, e da restituire con altrettanto della medesima specie; e ciò che impor-

(1) Ivi: *Ea enim nobis et semper fuit et adhuc mens est, ut sententiam nostram proponentes, hanc eatenus tueamur, quatenus illi ex rationibus et auctoritatibus quæ nos ad eam amplectendam impulerant, satis roboris et firmitatis adesse dignoscatur.*

tano le concessioni date a tempo per gli agi e delizie della vita, e da rendere in altrettanto della specie medesima. Per tal modo avrem dato un larghissimo contraccambio a que' nomi, i quali più si adoperano più svegliano dubitazioni e meno soddisfano, con turbamento e disgusto di tutte le parti. Alle prime concessioni non compete alcun frutto, alcun interesse, compenso, premio, salario, livello; alle seconde può competere, esclusone gli inganni e gli eccessi; e quello sarà il più ambito, che riesce il più moderato. E ben sarebbe singolar tratto di generosità condonare ogni prezzo dell'uso. Ma tal condotta gioverebbe o nocerebbe? Certo rallenta la volontà di chi dà e la industria di chi riceve, se pur non fomenta il genio di chi cerca per dissipare.

531. Dopo tutto ciò faremo riflettere che nelle somministrazioni a tempo certo pe' bisogni della vita, o per gli agi e delizie, si contempla soprattutto lo stato delle persone; laddove nel sistema delle scuole si contemplano più che tutto le cose e condizioni loro, cioè se per l'uso consuminsi o non si consumino. Si è passato a considerare più la cosa che la persona, quando la originale instituzione de' prestiti fu per le persone e pe' bisogni della vita. Lasciatasi poi la regola non poteasi non correre fra le incertezze, le questioni, o i dissidj senza che la verità ne prosperasse.

532. Per tal situazione della scienza ho regolato fin qui lo scritto di questo libro per modo che se contemplansi le cose più che le persone, si trovasse nel capo antecedente ciò che è da concludere, ma si trovasse in quello che ora finisco se le persone si contemplano più che le cose. Non-

dimeno ogni capo, principalmente il primo, tien pur quanto basta su ciò che è discussione primaria nell'altro; talchè possa la lezione di un solo contentarci se di un solo contentar ci vogliamo.

CAPO TERZO

Considerazioni su' reclami contro le usure: se ne conferma che non ogni usura è ingiusta.

533. E parmi ancora che sia buona maniera per concludere sul prezzo dell'uso delle monete quella d'investigare le cause onde sorsegli contro tanto reclamo. Imperocchè se scopriremo che questo si eccitò, e crebbe non pel semplice titolo di un prezzo, ma per la esorbitanza e cabala e perfidia nel dar l'uso de' prestiti, dovrem concludere che queste sono le abborrite, le esecrate, e le interdette, e non ogni prezzo universalmente; e che non essendo universalmente escluso ogni prezzo, restiamo nella facoltà, che non ci fu mai tolta, di esigerlo sotto congrua proporzione. E tanto basterà per assolverci da tacce d'ingiustizia in simili pratiche, senza che siavi bisogno di sottilizzare argomenti dall'intrinseco della cosa i quali ciò provino.

534. Or la origine di tanto reclamo fu l'eccesso delle usure, chiesto ed osservato con tristissimo esempio pur dai monarchi; fu la estrazione delle monete fuori degli stati; fu l'impedimento posto con esse ai disegni dei papi, dei grandi, e del ceto ecclesiastico; fu la diffidenza de' popoli verso de' loro condottieri, e finalmente la effrenatezza di alquanti a non voler più corrispondere con annua

vicenda ciò che doveano per obbligazioni manifeste a' monasteri, a' capitoli e vescovi. Le quali cose tutte sono ben altro che il prezzo nudo e congruo e sobrio per l'uso dei prestiti. Ora descriviamo e confermiamo ciò con qualche diligenza.

535. Secondo le leggi romane, fin dalle origini della repubblica, si chiamarono usure *centesime* quelle colle quali si dava uno per cento il mese, o sia il dodici per cento in ogni anno. Questo dodici per cento era riguardato come il sommo, o sia il tutto, cioè l'asse (presa questa voce per ciò che è il tutto) delle usure permesse nelle leggi delle Dodici Tavole. Il di più si proibiva con quadrupla restituzione (1).

Le usure minori prendono nome sul rapporto a queste dodici, che era il numero delle parti o sia delle once dell'asse o libbra. E l'usura dell'uno per cento l'anno fu detto *unciaria*; *sextans*, cioè sesta parte del dodici, quella del due per cento l'anno; *triens* quella del tre per cento; *quadrans* quella del quattro per cento; *quincunx* quella del cinque per cento; *semissis* cioè *semiasse*, quella del sei per cento la quale era la metà del dodici; *septunx* quella del sette; *besses* quasi *bis dempto sextante*, quella dell'otto; *dodrans*, cioè l'intero asse; *dempto quadrante*, eran quelle del nove per cento; *dextans* cioè *dempto sextante* il dieci per cento; *deunx*, o *dempta uncia* dall'intero, era l'undici per cento.

536. Le usure centesime, intese e pigliate nel suo intero, cominciarono a riguardarsi come trop-

(1) *Salmasius*, *de Trapezitico fœnore*, pag. 351. *Lugdun. Batavor.*, an. 1640.

po dure fino dai tempi di Seneca (1), e non senza ragione. Perchè moltiplicatosi in Roma, capitale dell'impero, e scematovi di pregio il numerario, conveniva che si abbassasse ancora l'usura, massimamente ne' commerci terrestri, meno fruttuosi de' marittimi.

Ne' secoli degl'imperadori cristiani la dimensione su le usure sentì le sue variazioni. Ed il Codice, che è la raccolta delle leggi imperiali proclamata da Giustiniano nel secolo VI., con autorità di obbligare, permette alle persone illustri di esigere il quattro per cento, *tertiam partem centesimæ*, al mercante l'otto per cento, *usque ad bessem centesimæ*, ma pel commercio di mare il dodici per cento, ed a tutti gli altri il sei per cento, *dimidiam centesimæ usurarum nomine*. Cod. lib. 4. tit. 32. leg. 26. E nella novella 32. in favore della gente di campagna l'interesse pe' grani prestati si riduce ad una ottava parte del capitale, e pe' danari alla parte vigesima quarta: *Octavam modii partem; in singulos modios*, ecc. (2).

537. Dopo il secolo undecimo però per usure centesime s'intesero quelle del cento per cento: quelle dell'otto per cento, cioè le *besses* furono spiegate per quelle del sessantasei e due terzi per cento: le dimezzate o *semisses* furon credute quelle del cinquanta per cento; le *trientes* furono il venticinque per cento, ecc., e si giudicarono lecite come permesse nelle leggi di Giustiniano (3), e si pretesero; e, quando riusciva, si estorsero le usure

(1) Lib. 7. De Benef., c. 10.
(2) *Stephanus* in Novell. 32., num. 7.
(3) Nicol. Broedersen, *De usuris licitis atque illicitis*, col. 791., 1129., 1213., etc.

con tale ampiezza di significato come d' ingordigia, e talvolta si presumette anche più del cento per cento.

538. Or se furono già tenute aspre, mordenti, oppressive le usure del dodici per cento, è manifesto che orribili doveano riputarsi, e come tali condannarsi ed escludere, quelle del cento per cento, e sua dipendenza. A tali usure non vi era patrimonio che potesse resistere senza crollare e sprofondarsi finalmente. E, ciò che pur dava un'autorità di esempio, gli stessi re e principi, se dovean compensi a principi e signorie, pagavano acerbissime le usure (1).

Inoltre il dare ad usura era divenuto un esercizio di cooperazione, una professione di ceto, di ebrei (2), anzi pur di cristiani dell'Italia, Lombardi, Turinesi, Genovesi, Toscani, come della Francia. Questi, riunita gran somma di danari, si spargevano a bande ne' regni altrui. Troviamo che gli sparsi per l' Inghilterra erano Francesi. Così consociati e divisi concedevano per usura ai poveri e bisognosi, ricevutine pegni assai più valorosi del prestito, i quali si perdeano se questo non si riportava al tempo convenuto (3); ciò che rendea più terribile ancora la piaga.

539. Or di questi assalitori divenivan le usure tanto più gravi quanto che pur essi doveano pagare una tassa di licenza negli stati ne' quali erano

(1) B. Argentæus in consuetudines Britanniæ, artic. 266., c. 6., a. 10: « Si quid Francorum rex regi Hispanorum debeat, » si quid Gallus Alemanno, aut Venetis, sub truculentis et enor» mibus usuris solvitur, idque nullo sumpto colore . . . Tanti » sunt leges his qui plus possunt!

(2) Broedersen, col. 1170.

(3) Broedersen, col. 1167., e seg. 1370.

ammessi (1) per tale mestiero desolatore. E questi sono i pubblici usurai *Fœneratores*, tanto abborriti ne' concilj dopo il secolo XI., come potrà vedersi in ciò che abbiamo scritto nel capitolo VI. del libro primo.

540. Si aggiunge che nel secolo undecimo cominciarono e si rinnovarono più volte appresso le guerre sacre; cioè delle *Crociate* verso l'Oriente, e poi su l'Europa ancora (2). Per le quali essendo vivo e grande e comune l'impegno, cercavasi assai frequentemente il danaro per contribuire ai dispendi, e per supplire ai propri bisogni in terre lontane. I capitoli si videro costretti a dar somme insigni e replicate (3). Ma la crudeltà delle usure allentava e smorzava l'ardore comune verso l'intento; e ciò dava molestia non poca a' papi, e sovrani, motori e partecipi delle spedizioni.

541. Le usure dunque male intese e peggio esercitate, e da ceti forestieri, ebrei per gran parte, con oppressione e spoglio, l'interesse urtato, ferito, attraversato di papi, di principi, di grandi, di monasteri, di capitoli, di vescovi formarono ne' popoli una situazione di violenza, di pressura, di repulsa implacabile. Per tanto l'urlo, il gemito, la maledizione non potea non accompagnare da tutte le parti come scellerato ed esecrando un tal modo di usure eccessivo, spietato; depauperante non men le famiglie che gli stati, e divenuto ostacolo ad imprese, riputate in quel tempo quanto tarde, altrettanto generose e lodevoli, sebbene la posterità mal sappia come tali

(1) Col. 1169.
(2) Col. 1133., 1166.
(3) Col. 1166.

encomiarle. E se ciò è, non vanno dunque le ire e gli odj e i fulmini della esecrazione su qualunque prezzo anche mitissimo e proporzionale per l'uso de' prestiti nel commerciare, o per migliorare e ritenere, non alienare i fondi propri?

542. Si ebbe la seconda cagione vivissima di clamori contro le usure nella diffidenza de' popoli verso de' presidenti loro. Imperocchè vari di questi, rifiniti di danaro per le guerre o per altre ragioni, prescrissero imperiosamente a chi ne avea, di recarne ad essi in buona copia, su la promessa di corrispondere un'annua rendita proporzionale ai proprietari. E si videro scesi a tal pratica il re d'Inghilterra, e nell'Italia nostra la signoria di Venezia (1), di Genova, di Pisa e di Firenze nel secolo XII. I sudditi, che sempre ne aspettano da chi li governa, i sudditi che mal servono anche alle imposizioni ordinarie, sentirono col più vivo dolore quel comando, e quella promessa, quasi nuovo ritrovamento a spogliarli sotto le viste lusinghiere di un utile futuro, il quale se talvolta diverrebbe presente, lasciava pur le paure sul capitale caduto in mano de' più forti. Tal altri poi ne reclamavano come incontro alle guerre nelle quali adoperavansi que' danari, o per titoli forse di pietà più affettuosa che giusta. E la maldicenza quando va contro i principi piace quanto piace il non servire, sebben vedasi che uscir di regola è scapricciarsi e perire.

543. Adunque grande ne fecero il susurro sotto zelo di religione, come se quelle annue rendite fossero per essere verissime usure, alle quali non

(1) *Laurent. De Rodulphis Tract. De usura in fin.*

poteasi per ciò, nè doveasi consentire. E perchè tra gl'invitati a mettere il loro danaro in balia del pubblico ci aveano pur gli attinenti de' teologi, non mancò pur tra questi chi accordasse le sue querimonie con quelli, e così la pubblica turbazione se ne accrebbe. Firenze si espedì dai reclami (1) con decretare che quegli utili si davano per compenso o per semplice dono. Gregorio da Rimini, illustrissimo nel saper teologico, nella sua questione formata sul Monte della comunità di Venezia, vide le usure in quelle rendite, e riprovò que' danari collocati per tal frutto (2). E per tale occasione se ne svegliarono tumulti gravissimi. Or come far conoscere il vero fra l'urto de' bisogni di stato, i quali implorano un tal mezzo, e tra la pietà e la giustizia, le quali diconsi ripugnarvi? Parmi che il meno che può seguitarne sia la incertezza degli animi, la sospensione dell'opera, e l'avviamento a compierla sott'altri rispetti, e forse cari a pena perchè diversi.

544. Vengo alla terza cagione dei clamori. Si era in Ratisbona e sua diocesi, e altrove nella Germania, introdotto il costume di vendere a favore di questo e quel luogo pio de' censi i quali gravitavano su case, terreni, ecc., con licenza ai venditori di redimere a piacer loro, con previo avviso conveniente, il censo, restituitone il prezzo della vendita. Su tali rendite in buona parte esistevano chiese, cappelle, canonicati, prebende, comunque, ecc. Or molti e molti di que' venditori a levarsi la noia delle annue paghe cominciarono

(1) Franch. Zech., §. 323. *Dissertat. 2. circa usuras.*
(2) Broedersen, col. 68.

a vociferare che erano altrettante usure; nè i defraudati avran tenuta tutta la calma e voce loro. Adunque ne fu romore e piaga nel divino servigio, e ricorso ai pontefici sommi. E così Martino V. datò la epistola sua al vescovo di Treviri ed altri (1). E poi Calisto III. la sua al vescovo di Maddeburgo (2), nelle quali dichiararono conformi al buon diritto e leciti quei contratti di annuo censo o rendita, senza che niuna dovesse fare in contrario. Ma non tutti vi si acchetarono, e si accusarono quelle ordinazioni come fautrici di usure (malvage) occulte sotto i nomi di rendite (3); ciò che in parole può dirsi, ma non in fatti verificarsi, come farem chiaro conoscere nel capo che segue là dove de' censi disputeremo.

545. Frattanto possiam ravvisare le cagioni dei clamori sì grandi e sì replicati contro le usure nella esorbitanza di queste, e nella voglia di veder le usure dove non erano per la ritrosia di affidare il proprio danaro ai principi, o di pagar le annue rendite convenienti, vendute per congrua e real somma su' propri fondi; e concludiamo che su queste propriamente sorse la condanna o la maldicenza.

(1) Martin. V. *Vener. Fratribus Treveric.*, *et Lubicen.*, *ac Almicen. Episcopis* an. 1420. *Roma in Germaniam.*

(2) *Calixtus III. Episcop. Magdeburg. Nuremburgen. et Hulberstaden. Ecclesiarum Decanis* an. 1455. *Rom. in Germaniam.* ivi: *Præfatos contractus licitos jurique conformes et vendentes eosdem ad ipsorum solutionem censuum, et redituum juxta dictorum contractuum tenores, remoto contradictionis obstaculo, efficaciter teneri auctoritate apostolica presentium serie declaramus.*

(3) *Jacobi Sorber* I. V. D. *in academia Jenensi commentatio de censu constitutivo seu de mutuo palliato. Jenæ*, 1746. vid. pag. 79.

546. Or da tanto segue ciò che proponevamo, che non essendoci stato per universali condanne interdetto, nè tolto il mite, cioè congruo e proporzional prezzo dell'uso dei danari per commerciare, o tali altre utili imprese, il volerlo ed esigerlo non potrà darci le macchie d'ingiustizia, la quale non vi è quando si consideri la cosa per sè stessa, come fu dimostrato.

547. Segue in secondo luogo che non giusta è la incolpazione su la filosofia d'Aristotile dell'esser essa la cagione che tutte si escludessero indistintamente le usure. Quando quella filosofia rinacque, e la scuola vi prese forma già si aveano altronde i romori contro le usure, e già se ne piangeano le spietate gravezze. Si dovea correre al riparo: e quella filosofia fu ridotta a somministrarne le armi. E se un'altra filosofia avesse allora predominato, avrebbero, io penso, necessitato anch'essa a dir ciò che formava universalmente il soccorso degli uomini secondo lo andare de' tempi. Le cagioni sono le anzidette: la filosofia di Aristotile fu la maniera di esprimerle e farle valere colla larghezza che sen voleva. Ma non tanto le espresse o fece valere mai, che quelli i quali davano per sobrio prezzo non facesser sentire come per levare un eccesso correasi ad altro colla esclusione di tutte indistintamente le usure.

548. Nè vi ripugnaron già tutti nella scuola; anzi di qui nacque che dopo il secolo XII., a dissipare i lunghi clamori sorti contro di ogni usura, s'inventarono a poco a poco e si distinsero i tanti titoli ignoti agli antichi onde giustificarla dove poteasi, nè soggiacere all'obbligo di restituirla, cominciatosi a proclamare indistintamente in quel

secolo dopo il monaco Graziano, che primo lo stabilì nella sua collezione (1) e concordia de' canoni discordanti. Ora passiamo a vedere di questi titoli.

CAPO QUARTO

Dei titoli cercati fuori dell' uso della moneta per giustificare il frutto della medesima.

§. I.

Anticresi.

549. L'anticresi è un tal contratto col quale riceviamo in pegno una cosa da usarla o goderla in vece di danari somministrati fino a tanto che questi ci sian renduti.

550. Presso quelli da' quali non ammettesi il prezzo dell'uso del danaro questo contratto fu riguardato come reo di usura, perchè i proventi del pegno, per es., di un campo, di una vigna, ecc., si riguardano come dati pel danaro, il quale è sterile, dicono, per sè stesso; dal che segue, aggiungono, che son da restituire o computar nella sorte. A me però piacerebbe che come costoro han occhio per non vedere l'uso e la preziosità dell'uso dei danari, così pur sapessero non vedere l'uso nè la virtù dell'uso ne' pegni; e con ciò tornerebbe la parità, tolta dove dal veder pienamente, e dove non pienamente.

551. Ma sia che essi vedano o non vedano, non

(1) Cardinal de la Luzerne *Sur le prêt-de-commerce, sixième Dissertation*, cap. 1. T. 5., pag. 577.

si toglie l'intima condizion della cosa. Ha la moneta un uso reale, distinto da essa, uso capace di un prezzo non ingiusto (§. 320.). Pertanto dove si verifichi presso a poco la eguaglianza de' frutti del pegno e del danaro, conservasi, non si viola la giustizia. Speditissima è poi, non ambigua la maniera per conoscere quella eguaglianza, sapendosi l'annuo fruttato, solito venir da un podere, e quanto sia il prezzo congruo dell'uso della moneta tenuta contemporaneamente in vece; di guisa che nemmen l'adito resta agli sbagli, dove gli sbagli non si vogliono. E diremo che un tal contratto esprime la semplicità dell'uomo ingenuo, e terrem sempre, ora almeno, come perturbatrice della giustizia la pratica la qual condannasse alla restituzione de' frutti percepiti da un pegno sì fatto.

551. Per evitare ogni inciampo di usura in questi pegni fruttiferi dati in fede buona a contraccambio del danaro e suo uso, conceduto per tempo definito o indefinito, si ricorse alla vendita con patto di retrovendita, o, secondo che dicono, *cum pacto redimendi*; e si consentì che sotto un tal rito i frutti del fondo o cosa rassegnata provenivano senza delitto a chi la tenea; perchè diceano, passare con tal vendita il dominio, e col dominio ogni diritto dell'uso, e vantaggi di questo.

Ma noi risolutamente neghiamo in tal contratto quel transito. Imperocchè non passa la libera facoltà su gli usi in quanti tempi una cosa può darli, sostanzial carattere del transito del dominio (§. 277.), ma solamente si affida la cosa per gli usi di tempo definito o da definire a piacer delle parti; sicchè questo contratto o rito di contratto finchè ritiene la obbligazione della retrovendita, esso

differisce ne' nomi, ma nella sostanza non è che un pegno da usare o godere a tempo in luogo dei danari, cioè non è che l'anticresi. E tenendosi nel comun sentimento per legittima la percezion dei frutti de' fondi con patto di retrovendita, apparisce da questo medesimo che l'anticresi è per indole sua contratto sincerissimo, e così che tien pure l'uso del danaro la preziosità sua non ingiusta. E se tal preziosità non si dee riconoscere, non si dovrà nemmeno tener come reale e buona nelle vendite con patto di retrovendita.

553. Vediamo dunque che un primo rimedio cercato nelle formalità delle pratiche sta realmente nella preziosità dell'uso del danaro, la qual tanto scansavasi di riconoscere.

554. Nel §. 136. abbiamo allegato degli esempi luminosi di anticresi praticata e tenuta per giusta, non per vituperosa e colpevole. Nel corpo del diritto canonico (par. 1. caus. X. quæst. 2. cap. 2.) vi si tratta di una chiesa in debiti, e che li soddisfaccia vendendo i vasi sacri superflui; e dove ciò non basti vi si ordina il dare ad anticresi, per le voci: *Si autem debitum ex mobilibus solvi non valet, primo res immobiles dentur pignori: quarum fructus creditor sibi reputet, tam in sortem quam in usuras usque ad quartam centesimæ* (al tre per cento).

555. Pertanto ciò che abbiam divisato intorno l'anticresi valse pure tra i metodi della chiesa intorno ai suoi beni, non che si espongano qui i capricci della immaginazione ricca in sogni che dilettano a vilipendio ancora del retto e del giusto.

§. II.

Dei censi o rendite.

556. Seguitando i concetti, ora divenuti comuni, di prezzo e valore, volgare ed eminente, ciascuna cosa nelle permute può riguardarsi come cosa e merce, o come valore. Se io do la mia come cosa per l'altra come valore mi considererò per venditore; e se io darò la mia come valore dell'altra mi dovrò riguardare come compratore. Nel far dunque una permuta, seguendo le nozioni esposte, ciascuno de' due contraenti si può concepire come venditore e come compratore secondo che adopera l'uno o l'altro rapporto. Van poi tali due rispetti sempre compagni indivisibilmente; e chi volesse ammetterne un solo violenterebbe la condizione e stato delle cose; e tacer dell'un dei rispetti è lasciar di nominarlo, non è rigettarlo.

557. Veniamo alla moneta. Quando io do per alcun tempo una somma in danari, e ne pattuisco l'uso, quest'uso posso riguardarlo come cosa o come valore. Se lo riguardo come cosa si dice che io do l'uso di ogni centinaio ad un tanto per cento. E questo sarebbe il dare, o propriamente vendere l'uso del danaro al quattro o cinque, ecc., per cento. Se poi riguardo l'uso come valore, allora si direbbe che ne compro l'annua rendita o censo del 4. o 5. ecc., per cento. Il dar dunque danari ad uso per tempo certo in tassa del 4. o 5. ecc., annuo per cento, ed il darli in compra di una rendita del quattro o cinque ecc., annuo, non sono che due espressioni o concetti diversi di una

equivalentissima cosa, de' quali uno suppone l'altro indivisibilmente, tanto che approvarne l'uno è approvar l'altro, e vicendevolmente; e riprovarne l'uno è riprovar l'altro insieme.

558. Tra noi Italiani si adopera la prima espressione, cioè diamo o vendiamo l'uso reale come cosa o merce onde averne un annuo prezzo o compenso col nome di frutto che chiamano. Nei Paesi Bassi e nel resto della Germania danno l'uso come valore onde comperarne un'annua cosa, stipendio, provvisione col nome di *rendita*.

559. Cominciatosi dopo il secolo XII. a voler vedere indistintamente l'usura e suo male in ogni cosa che si chiedesse per le concessioni del danaro ad uso, si corse al riparo, col dir che si comperava una rendita annua da farsi cessare a piacere delle parti con previo avviso in tempo congruo per la restituzione del capitale. E questo riparo, questa compera o cosa comperata, è ciò che si chiama *censo o rendita redimibile da ambe le parti.*

560. Sia che il nome di rendita o censo in tal significato già fosse noto (1), sia che allora almeno si facesse valere ancora come titolo da respinger le accuse di usura, fu questo un transito dall'uno de' due concetti all'altro, dal più ovvio al più recondito, una prudenza d'intendimento la qual difende un parere con formole più difficili dove le facili si escludono come la facilissima plebe. Così tal nome della compra di una rendita o del diritto di una rendita dava calma, o certo sembrava

(1) Broedersen scrive che tal significato o pratica era più antica di ogni memoria nelle sue parti là nell'Olanda: *De usuris licitis atque illicitis*, col. 18.

darla, in tali contratti. Taluni però di quelli i quali avean sempre per l'animo i terrori dell'usura la travidero anche sotto que' nomi, e ne schiamazzarono come a punto si stesse con quel male, occulto sott'altri vestimenti, però detto da essi usura *palliata*, *colorata*, *larvata*, *mascherata*.

561. Nel costituir tali rendite si davano danari a mercanti, ad artefici, ad altri, e si gravavano del peso di questa rendita i beni in generale, o talun fondo in particolare, e talvolta l'arte, l'industria o lavoro di una persona, della quale s'intendeano generalmente obbligati anche i beni se vi erano. Nel primo caso furono detti censi (o rendite) reali; nel secondo personali. Qui parliamo de' reali singolarmente, cioè di quelli fondati su le cose unicamente, non su le persone (1).

562. Possiam qui osservare che il censo, redimibile soltanto da uno de' contraenti, non differisce in sostanza dal censo redimibile a piacere di ambe le parti. Imperocchè l'uno e l'altro è provento o rendita annua, dovendosi annualmente corrispondere e pagare: ciò che è poi circostanza principalissima, l'uno e l'altro è censo per tempo definito o definibile, perchè il tempo può definirsi dal contraente stabilito, per es. dal debitore. Il

(1) Anticamente *censo* era descrizione o catalogo delle persone e dei terreni onde sottoporli a gravami e tasse personali o dei fondi. Di qua per somiglianza furono detti censi tutte le rendite imposte anche dai particolari su le persone e su i fondi. E tali sono i primi barlumi dei censi reali e personali, sia qualunque il tempo nel quale ebber forma e nome distinto nel modo presente. È certo che sul fine del secolo XIV. già si avea questa forma distinta in qualche modo, anzi già era comune. Card. de Luca in *discurs. Florent. cambiorum seu negotiation.* §. 54 Si ha nel t. I. *Observation. Canonicarum Dominici de Zaulis.* Rom. 1695.

non doversi redimere dall'altro contraente, per es. dal creditore, significa che egli dee e vuol ritenerlo qual sarebbe stato in principio se potesse rescinderlo, ma che vuol ritenerlo senza rescindere: ciò che dinota e mostra identità nella sostanza dell'essere se consideriamo le cose per ciò che sono. Il non poter rescindere è privazione a disfare la cosa; e disfare suppone la cosa, non è la cosa (1).

563. Martino V. nel 1420. Nicolò V. nel 1452. e Calisto III. nel 1455. riconobbero legittime tali rendite imposte su i fondi da potersi redimere a piacere del venditore. E finalmente S. Pio V. a precludere tutti gli abusi i quali vi si commetteano, nel 1569. per la bolla *Cum onus apostolicæ servitutis*, ne lasciò o ne ristrinse la validità a quelle rendite soltanto che siano imposte su di un fondo, indicato con certi confini, fruttifero per sè stesso, almeno tanto da pagarne la rendita impostavi; esigendone che non vi s'imponesse se non previa la numerazion del danaro da consegnarsi presente il notaro, e i testimonj, e nell'atto della stipulazione: ed aggiungendovi che tal rendita o censo fosse redimibile dalla parte del solo venditore, il quale quando volesse redimerlo ne anticipasse per due mesi l'avviso e i frutti.

564. Tal bolla fin dal suo nascere apparve di ragion positiva. Imperocchè comincia: *Hac igitur nostra constitutione statuimus censum seu annuum redditum creari, constituive nullo modo posse, nisi in re immobili, ecc;* quell'*hac nostra constitutione*

(1) Se prima due poteano disfare un palazzo, e poscia l'un d'essi ne lascia o cede l'arbitrio solamente all'altro, non per questo il palazzo divien tutt'altro da quello che era.

statuimus esprime cosa la qual si determina per essa costituzione; ciò che addita regola data con libera posizione, revocabile per sè stessa. E poi tal bolla riguarda quasi tutta i modi, o riti, i quali possono essere diversissimi, nel fondar quella rendita. Or di là seguitò che non fu messa in uso per tutto tra' cristiani; e dove non fu messa in uso rimasevi la istituzion de' censi varia come era. Ed esso stesso Pio V. in ciò che avea prescritto ne temperò alcuni modi per la Sicilia con altra costituzione dell'an. 1570.

565. È chiaro da quanto fu premesso che il censo redimibile da un solo contraente non differisce nella sostanza dal censo redimibile da ambe le parti (§. 562.). Ora il censo modellato secondo Pio V. è redimibile da un solo de' contraenti, cioè dal sòlo debitore. Dunque un tal censo non differisce nella sostanza dagli altri redimibili da ambe le parti.

566. E non diasi eccezione su l'essere tal censo o rendita su di un fondo determinato o fruttifero per sè stesso. Imperocchè chi acquista tal rendita non acquista affatto, nemmeno in parte, il dominio del fondo, nè della rèndita del fondo; le quali cose rimangono in piena dispòsizione del debitore, il qual paga col danaro che vuole, comunque siagli provenuto, anzi è costretto pagarlo quando non abbia potuto ancor vendere i raccolti del suo terreno e nemmen sia per averli dall'ingrata stagione, o quando siagli rimasta senz'affitto la casa *censita*: circostanze osservabilissime per intendere quanto siamo lontani dall'idea di dominio sul fondo o su la rendita. Chi crea un tal censo acquista soltanto un diritto alla rendita garantitoci

col poter perseguitare un fondo determinato. Ma tutte le altre rendite ancora per concessioni di danari ad uso erano e sono, o portano un diritto anche su tutti i beni del debitore, e fra tutti i beni vi è il fondo particolare. Ed io ne intendo essere di semplice legge positiva o di arbitrio il decreto che, perendo il fondo, perisca il censo. Imperocchè non perendo cosa di nostro dominio propriamente, perirebbe la garanzia, non la rendita.

567. Piuttosto per tal costituzione si è compendiata la maniera per la quale il creditore sia soddisfatto e salvo in caso di un debitore sfuggevole; imperocchè si ha pronto e determinato il fondo da perseguitare, senza che altri possa appropriarselo se regolare fu la istituzione del censo.

568. Nondimeno non sono rari gli esempi di censi, che cessano coi fondi stessi trascurati dal venditore che più non li ama o poco; e fra le sciagure pubbliche dell'ultimo tempo ne abbiamo veduto non pochi con le comunità de' paesi e luoghi pii esinanirsi e come svanire per vicende incalcolabili; e le quali se quel legislatore santo avesse antiveduto, sarebbesi ritirato, io penso, a questo, che il pubblico piangesse gli effetti inevitabili delle umane consuetudini senza poterli accomunare alle leggi.

Aggiungi che non tutti han mezzi per que' censi. Imperocchè non tutti han fondi in case o terreni da soggettarveli, e pur sono agiati di condizione e pieni di fama buona, e spesso abbisognano di pronto danaro in copia per matrimoni, per malattie, per liti, per coltivazioni, per opifizj e per graduarsi ad impieghi ed onori cospicui. E le spese le quali occorrono di stromenti, di dazio, di regi-

stro, ne' censi a norma della bolla, tanto più dispiacciono quanto più picciolo è il tempo pel quale si cerca il danaro, e quanto più le urgenze si pubblicano di chi lo cerca.

569. Nel Belgio rimasero in tanto credito quei censi redimibili da ambe le parti che vi si praticavano frequentissimamente e per impulso non leggiero. Imperocchè spesso ci è da trafficare il danaro di vedove o di altre persone non idonee a fruttificarselo da sè stesse, onde sussisterne senza logorarselo. Spessissimo vi è quello di pupilli bisognosi di averne frutti fin tanto che per età cresciuti lo riabbiano, da specolarvi essi stessi e prosperarne. Per questo caso e per altri in que' luoghi si antepone il censo redimibile da ambe le parti. Ma circa l'anno 30. del secolo XVIII. si mosse intorno a tal censo una disputa fierissima dal canto de'Giansenisti francesi rifuggiti in quelle parti; e sen fecero stampe e risposte a vicenda dai litiganti; e tra queste apparì distintissimamente l'opera di Niccolò Broedersen su le usure *lecite ed illecite.* E questo fu il contratto il qual diede la occasione prima (1) alla epistola Enciclica *Vix pervenit* di Benedetto XIV. indicatovi senza nominarlo, e tuttavia lasciatovi a bella posta come indefinito. Il tutto providissimamente a quel suo tempo, luminoso, almeno per la sperienza, da conoscere che un tal censo redimibile da ambe le parti, se attendiam la natura, anzi che la libera disposizión delle leggi non differisce dall'altro, redimibile dal solo venditore, se non per le moda-

(1) Card. de la Luzerne *Sur le Prêt-de-Commerce, Dissertation* 6. T. 5., p. 665.

lità del continuarlo, e preservarlo e pagarlo, e forse del vederselo perire.

570. I Monti, o luoghi di Monte che chiamano, sono propriamente tante vendite di annue rendite del quattro, del cinque, o più ancora per cento, o vero sono tante compre al quattro o cinque, ecc., dell'uso annuo di ogni centinaio. Per es., è famoso il Monte Giulio, da Giulio terzo, eretto pel bisogno in che si era di danari l'anno 1551. con promessa a chi recasse danari sino a data somma di pagargli annualmente l'otto per cento (1). Appresso, Pio V. ridusse il frutto dell'otto al sette, e finalmente Innocenzo XI. lo ristrinse al quattro per ogni centinaio, data l'ozione a chi non fosse contento di ritirare il suo capitale. Paolo IV. l'anno 1555. a fin di aver danaro (2) e riparare ai mali di una carestia, si rivolse allo spedale di santo Spirito in Roma, e dai fondi di questo fece assegnare in censi da vendere per tre anni trenta mila scudi d'oro. Per tal via si ebbe danaro e grano, ed il prezzo del grano venduto davasi allo spedale affin di redimere i censi o sia le annue rendite vendute per tre anni. E di tali esempi molti se ne assegnano (3).

Gli attuali nostri *consolidati* che chiamano, presentano sotto altro nome e rito il fatto medesimo. E negli stati di Europa frequentissime sono le istituzioni *a tempo*, di simili Monti, o pubblico prestito con annua retribuzione o frutto.

571. Generalizziamo e concludiamo. Questo titolo di annua rendita o censo redimibile da ambe

(1) Francisc. Zech. Dissertat. 2. *circa usuras*, §. 329.
(2) Lo stesso, dissertat. citat. §. 330.
(3) Ivi e ne' §§. appresso.

le parti, o da una, garantito su tutti i beni o con fondo particolare, o su la industria altrui, questo titolo nelle concessioni di danaro ad uso dove abbracciato e riconosciuto in un modo, dove in altro, dove secondo le norme di Pio V. dove con uno, dove con altro nome, questo titolo per la equivalenza e congiunzione de' concetti non è se non quello stesso del prezzo dell'uso del danaro come fu dichiarato (§. 558. ecc.); dico del danaro quando l'uso non si dona, nè si dee donare, e, non dovendosi, non si vuole donare. Ma fu ammesso, o si ammette il primo concetto de' censi, o di annua rendita dove con uno, dove con altri modi o nomi di applicazione (§§. 563. ecc. 570.). Come non veder dunque che con ciò se ne ammise anche il secondo? quello cioè del prezzo dell'uso dei danari conceduto per tempo certo; o come non veder finalmente che la disputa in cui siamo non dovrebbe aver più luogo? o si ama garrire e non leggere? o ci piace anco leggere, ma non il senso mai, se i sensi sconcerta che teniamo?

572. Son poi da redarguire colle formole più gravi della filosofia tutti que' discontenti i quali mormorano, quasi que' santi pontefici avessero con prestigio di parole approvato la reità delle usure. Imperocchè se mal ci fosse, questo in ultima analisi sarebbe nel prezzo congruo dell'uso, il quale non si è donato, nè si dee donare, e non dovendosi, non si vuole donare. Ma noi abbiam veduto per tante guise in tutta l'opera nostra che in tal prezzo niuna ingiustizia affatto si contiene. Piuttosto son da lodare senza fine que' pontefici, che, visto dove era il bollor della disputa, e dove il ri-

medio, approvarono per cautissima guisa il rimedio, lasciando che la disputa si consumasse da sè stessa con intorno i rimedi per ischermirsene, finchè il procedere lento de' tempi manifestasse, come in que' rimedj volea pur significarsi la preziosità dell'uso dei danari, considerato in sè stesso, senza frodi e senza eccessi, nè violazione di carità. È poi da riconoscere che nella cattedra di S. Pietro han seduto uomini anche massimi per saviezza.

Ecco dunque pur questo secondo titolo, cercato ne' censi a fin di legittimare il frutto dei danari, non essere se non l'uso stesso dei danari, riguardato come prezioso, e calcolabile per tasse non ingiuste.

§. III.

I tre contratti, o come dicono il contratto Trino.

573. Come altrove si dinotò (§. 417.) si dà tal nome ad un contratto di società con altri due di assicurazione, con diminuzione proporzionale dei frutti per ogni assicurazione. Fu questo un ritrovato del secolo XV. per convincere la scuola su la incolpabilità di un frutto delle somministrazioni di danari per tempo certo. Supponiamo, le si disse, che io somministri mille monete per un negozio, e che un mercante somministrivi l'opera sua, concordi ambedue a parteciparne gli utili e i danni. Questo sarebbe un contratto di società, cioè di comunanza intorno di una cosa e sequele sue, riputato lecitissimo là dove ne' licei si disputa sul bene e sul male. Sia l'utile probabile di ogni cento

in que' mille un ventiquattro per anno. Chi ha dato il danaro, considerandone i rischi del perderlo ne pattuisca l'assicurazione col socio, o con altra persona, cedendo un sette dell'annuo dodici probabile de' suoi frutti, e contentandosi del solo cinque probabile per aver salvo insieme il capitale. Appresso, a rendersi anche certo il frutto ne patteggi l'assicurazione al solo annuo tre per cento con rilasciare a chi lo assicura un due annuo probabile, o più ancora. Ecco il contratto *trino*, o i tre contratti, il primo di società, il secondo di assicurazione del capitale, ed il terzo pur di assicuramento, ma de' frutti, con diminuirsene gradatamente i frutti a chi ha dato il danaro, in ogni assicurazione. In guisa che nel caso nostro chi ha dato le mille monete avrebbe sicuro quel suo mille ed un trenta; e per chi ha posto l'opera e le assicurazioni resterebbevi un ventuno per cento, o sia 210 monete probabili l'anno su tutto in mille, cioè frutti sette volte maggiori che non al capitalista.

574. Or fu detto a quei della scuola: Il contratto di società è lecito; leciti i contratti di assicurazione: posti questi, dal mille me ne risulta l'annuo trenta: dunque un tal frutto è lecito: vuol dire coi concetti di questi tre contratti si ottiene l'utile dei danari lecito, e senza ingiustizia, quantunque lecito non fosse nel mutuo.

No, si replicò nella scuola. Questo trino contratto non è che un pretto mutuo; e però quel trenta di utile è ingiusto quanto nel mutuo. Or qui si rispose esser falso che il trino contratto sia un mutuo, perchè nel mutuo, secondo che la scuola insegna, si cede il dominio della cosa imprestata;

ma nel trino contratto si comincia con un contratto di società nel quale, secondo la scuola, il dominio non si cede; e però chiarissimo è il divario fra il mutuo ed il trino contratto: come pure che se nel mutuo quel trenta di utile non è lecito, dee lecitissimo riputarsi col trino contratto.

575. La scuola sentì la forza dell'argomento, e come sul punto di essere espugnata colle armi sue stesse, ricorse a tutti gli scampi dell'arte, e gridò: Che se ciascun de' contratti era giusto considerato da sè, non riuscivan poi tali quando si univano. Or ciò era gridare, che se a cose eguali (giacchè nella eguaglianza sta la giustizia, come insegnano de' contratti) ciò era, dico, gridare che se a cose eguali si aggiungon le eguali, non più sono eguali, o non più si ha la eguaglianza. Alla qual sentenza ripugna tutta la metafisica e la matematica. In quel grido si volle ancor dire che se que' contratti son fatti con persone differenti si possono ammettere, ma non sono da ammettere dove siano tutti tre con una sola persona. E questo era un pretendere similmente che quei tre contratti son giusti divisamente, e non in congiunzione, ciò che ripugna in tutto ai principj metafisici e matematici, come si espose.

576. Con quel trino contratto dunque ostentavasi come giustificata quell'annua rendita sopra le mille monete, e così per tutte le altre somme date con tempo certo, e senza eccezione, quando manchino eccessi, frodi o violenze al povero che chiede soccorso. E non è maraviglia se il cardinal de la Luzerne tanto insista per difenderlo, e farlo apparire caro a molti gran savj, e scevro da ogni condanna.

577. A dirla nettamente come io penso, io non trovo ingiustizia ne' tre contratti separati o congiunti (1). E se trattasi di convincere la scuola, ammetto pur l'uso dell'argomento. Ma siccome quel dominio nel prestito affatto non si trasferisce, come abbiam dimostrato le tante volte (§§. 288. 289. 300. 407.), così l'argomento desunto dai tre contratti perchè per essi non si trasferisce il dominio, si ha tutto ancora ne' prestiti senza il bisogno di accattarlo altronde, e con tanto rigiro. Vuol dire il rifugio dei tre contratti ci dà l'esempio di un argomento *ad hominem*, cioè secondo i principj dell'avversario, e non altro. Ma, quanto alla scienza, si fa col più ciò che si può col meno; si termina con essi dove senz'essi ancora terminiamo.

578. E ristringendoci all'intento nostro: Nei tre contratti il primo di società suppone l'uso prezioso della moneta, o quelle sostituzioni da fare colla moneta alle cose rappresentate, e vicendevolmente, delle quali tante volte abbiamo parlato. Il secondo contratto suppone pure quest'uso prezioso con supponere il primo contratto; ed il terzo lo suppone ugualmente come suppone i due primi contratti. A qual fine dunque vagare per quei tre contratti se tutta la questione riducesi alla preziosità dell'uso, e questa vi è supposta fin dal primo contratto? Facciasi ravvisar questa come si è fatta da noi ravvisare nel libro antecedente; e concluderemo la giustizia di un prezzo, e quei tre contratti

(1) Nel suo Trattato *de l'usure*, ristampato a Torino l'an. 1803. scrive a pag. 55. il p. Rossignol: *La legittimità dei tre contratti ha per sè il suffragio quasi unanime di tutti i dottori del mondo, secondo la testimonianza dell'autore del Dialogo di Bail e Pontas.*

rientreranno colla inutilità loro nell'occultamento ove giacquero per tanto volger di secoli.

579. Qui serviamo ai metodi della scuola, e ci espediamo come i metodi comportano. Del resto nel libro antecedente, dove l'esame procedè nella sua semplicità più addentro, si vide che la disputa dei tre contratti è sempre fuori di proposito (§. 417.), sia che si difendano, sia che ripudjno. Tanta è la vanità del nostro disputare!

§. IV.

Del lucro cessante e danno emergente.

580. In mezzo ai maravigliosi clamori sul danaro col quale tutto facciamo, ma per le somministrazioni del quale con certa durata niente si dovesse chiedere, il giureconsulto Paolo de *Castro* sul principio del secolo XV. additò, o meglio fece conoscere una via di conciliazione tra quelli che gridavano perchè non si facesse, e quelli i quali volean fare senza udienza a que' gridi. Insegnò dunque che nelle somministrazioni di danaro per tempo certo si potea chiedere alcuna usura o compenso coi titoli di *lucro cessante* o di *danno emergente*, quando l'un cessi, o l'altro vengaci addosso per danari i quali concediamo ad uso.

581. Io non leggo su ciò con luce quanta ne basti, e voglioso di non travedere dico: Cessa il lucro o guadagno quando questo non più continua ad essere ciò che era: per es., io vendo olio squisitissimo nazionale e forestiero, coll'annuo utile di un trenta per cento. Poniamo che altri voglia da me cento monete per un anno, e che dandole

io non abbia come provedermi dell'olio forestiero, e men cessi quel trenta di utile pel centinaio deviato nel corso dell'anno. Questo sarebbe il guadagno o lucro cessante. E dicea Paolo de Castro, e direbbono quanti lo seguono, che posso pattuirmene il compenso nel concedere le chieste monete.

582. Ma in grazia, volgiamo un poco lo sguardo intentamente alla cosa. Tal cessazione di lucro donde si origina mai? Appunto dal non aver io l'uso delle cento monete onde procacciarmene quell'odio da fuori lo stato. Dunque originalmente il compenso si dee per l'uso delle cento monete. Laonde questo lucro cessante o non ha significato, o non termina altrove come in sua cagione se non su l'uso il quale mi s'interrompe o cessa del danaro. Ma si approva in titolo questo lucro cessante. Ciò è dunque approvare il compenso, e la preziosità o valore dell'uso proporzionale del danaro.

583. Passiamo al danno emergente. Possiedo una casa la quale minaccia rovina da un lato, e più ne differisco il riparo, più il male se ne aggrava. Inoltre si è da me fatto un qualche seminato. A suo tempo lo debbo aiutar con terra, e poi mandar delle erbe e germogli estranei, e se nol fo, la vegetazione intristiscene con danno, per es., di un trenta per cento. Ho mille monete per l'una o l'altra faccenda; quando un tale mi scongiura che io gli conceda quel mille per un anno su cagioni più gravi ancora, e lo ascolto, e condiscendo, e concedo la richiesta. Ma pe' lavori trasandati cademi un tratto di muro nella casa; o nel mio seminato l'erba, e i rei semi prevalgono e soffo-

cano: e ne ho meno grano, e men buono in danno di trenta per cento (1). Ora insegnano che io possa patteggiare il compenso del danno il quale mi si cagiona.

584. Dimandiamo anche qui donde si origina e compiesi mai quel danno? Io non posso non vedere che risulta dal danaro non usato pe' lavori che mi occorrono. Il titolo dunque del danno emergente, se vogliam riconoscere come sta la cosa, è propriamente l'uso del mio danaro non applicato per me, ma per altri. Questo titolo dunque tanto millantato, anch'esso non è se non la preziosità dell'uso del danaro. Con verità mal si giungerebbe a comprendere come spesso gli uomini lascino le ragioni primitive e sincere per le apparenti e lontane. Ma comunque ciò sia, tutto il giorno vediamo gli uomini andar per le curve all'intento, e più considerarsi il compagno fortuito che non la fida voce del padre.

585. È chiaro che ogni lucro che cessa è pure un danno o perdita la qual sopravviene; come eziandio, che ogni danno emergente involge la cessazione di un lucro. Di talchè questi due titoli non sempre appaiono distinti quanto si vorrebbe. A dare alcuna distinzione possiam dire che il lucro che cessa ferisce più direttamente il frutto del

(1) Le voci *usura*, *interesse*, *frutto* in questo argomento si han per sinonime. Nondimeno *interesse* propriamente significa l'usura data per compenso di lucro cessante o di danno emergente; perchè tal compenso riempie, e pareggia l'intervallo *quod interest* tra ciò che abbiamo, e quello che avremmo se non cessavaci il lucro, o non venivaci il danno. Dal *quod interest* latino, e suo infinito vien l'italiano *interesse*. È tal voce così spiegata ha senso buono presso tutti, e però volentieri si adopera anche in altri casi.

capitale, laddove il danno intacca il capitale principalmente; ovvero il danno emergente è perdita in ciò che già abbiamo o naturalmente si avrebbe, come dalla coltura in sua perfezione; laddove il lucro cessante è perdita in ciò che acquisteremmo per andamento di traffico e di arte, e non acquistiamo sospendendovi l'uso del danaro e dell'opera. Il muro il qual mi rovina è danno in capitale ovvero in ciò che io aveva; il grano il quale trascurato non mi risulta ubertoso come in piena coltura, fa sentirmi la perdita in ciò che naturalmente si avrebbe, e con ciò vorrei pur dire nel capitale. Il discapito per l'olio che non si vende è per sospensione o mancanza di capitale in traffico; in somma è discapito nel frutto che acquisteremmo continuandovi l'uso del danaro e dell'opera. O, più raccoltamente: Il danno emergente è perdita nel capitale, applicato e tenuto in istato fermo o progrediente per sua natura, ed il lucro cessante è perdita pel capitale che non applichiamo per noi, risultando nell'uno e nell'altro caso la perdita dal somministrare ad altri l'uso del nostro danaro.

586. La difficoltà di ben separare questi due titoli fa intendere perchè S. Tomaso (1) con altri avanti Paolo de Castro ammettessero o conoscessero il solo titolo del danno: vuol dire sotto un nome comprendeano tutto, e con bastanza scientifica secondo il pensar di quei giorni, nella semplicità, che certamente avean purissima, del cuore.

587. Oggi i titoli del lucro che cessa o del danno che risulta son così dilatati che non riguar-

(1) 2., 2, q. 78., art. 2., ad pr.

dano più il lucro o danno nell'atto verificato come ne' casi anzidetti dell'olio, del muro, della coltura; ma lo riguardano persino nella possibilità più o men prossima, o sia nella probabilità di cessare o di emergere. Per es., ho diecimila monete, ma non pronta la occasione legittima di vantaggiarmene. Potendo però, durante il prestito, se io lo concedo, venirmene considerabilissime di comprar fondi, contigui ai miei, di collocarci egregiamente una figlia, di aver parte in azioni d'imprese, larghissime di credito e di premio, queste sebben sieno occasioni possibili, oggi per la facilità o frequenza nel sorgere, sia per la probabilità, si contano o si voglion contare come titoli, almen quasi ordinari di un lucro che cessa. E come più far argine a queste pretensioni se apertissimo ancora è l'adito d'impiegare il danaro, anzi di negoziarlo con vicenda lucrosissima in acquisto di rendite sopra lo stato? E quanto al danno, il prestito, dicono, nella sua durata ci leva l'arbitrio o contentezza a poter disporre come e quando vogliamo del danaro che non è presso di noi (1). E questa privazione si ha per un danno in ciò che avevamo, o nello stato in che eravamo co' nostri capitali, massimamente che le belle occasioni vengono, ma trascorse, non più si riparano. E niun vuole stimare il danaro lontano o futuro, quanto il presente; tanta è la vicinanza, per non dire la stessezza, a voler palesare che questi titoli del lucro che cessa o del danno che viene non sono poi al-

(1) S. Bernardin. T. 2., Sermon. 41., p. 278. scrive: *receptor pecuniæ non solum privat dominum pecunia, sed etiam toto usu et fructo exercitandæ industriæ in illa, seu per illam.*

tro se non la preziosità dell'uso del denaro che teniamo.

588. E non solo questi due titoli a ben liquidarli non sono se non l'uso e la preziosità dell'uso del danaro, ma riescono acconcissimi (parmi) a secondare le usure oppressive o mordenti, e vituperate senza eccezione. Imperocchè ne' casi esposti dianzi, del muro, della sementa e dell'olio, io col buon Paolo de Castro dovrei dare un trenta al cento per que' titoli suoi; laddove il prezzo comune dell'uso non ammetterebbe se non il cinque o sei per cento, cioè la sesta o quinta parte soltanto. Così que' titoli tanto raccomandati per isfuggire le usure, se ne respingono il nome, spesso ne aggravan l'effetto, simili a que' rimedj de' quali è gran dubbio se più abbian giovato o nociuto.

589. Leviam dunque le tante larve: poniamo in disparte i nomi di mutuo di prestito e di usura, co' quali la disputa si è complicata e confusa abbastanza: riconosciamo che i titoli del lucro che cessa, o del danno che viene, altro non sono che il calcolo della preziosità dell'uso del danaro; e però che se que' titoli son giusti, è giusto anche il prezzo dell'uso del danaro. Ma si acclamaron quelli per giusti. Vogliasi dunque (chè l'ordine del concludere ciò porta), vogliasi fare altrettanto su l'uso del danaro; nè sarem detti approvare o riprovare una cosa secondo che mutiam la espressione, e spesso ci aiuteremo nei nostri bisogni, a minor costo assai che non per quei titoli.

§. V.

Continuazione di questi titoli, dove de' crediti fruttiferi.

590. Coll'estera legislazione, apparsa nel nostro stato sul principio del corrente secolo decimonono, vi han preso origine e corso i prestiti o *crediti fruttiferi*, cioè le somministrazioni di danaro a tempo, contrattate o stipulate con frutto. A fine di convalidare presso de' tribunali come già si faceva o si farebbe per autorizzare i titoli di lucro cessante e danno emergente, si va dai sensali a ciò destinati, e se ne ottiene fede giurata di aver pronta la occasione di collocare il danaro in compre di censi, di poderi o in utili negoziazioni, per es., con Alessandro; e questo solo divien titolo bastevole ne' tribunali per esigere un compenso di lucro cessante, o danno emergente, o di stipulare un credito o prestito fruttifero; per es., con Giovanni. Il metodo è breve: ma con egual prontezza di altra scrittura si potrebbe da' sensali certificare che affatto non si ha presente, o manca la occasione per fruttifere collocazioni di danaro. Inoltre se io rinvestissi effettivamente non con Giovanni, ma con Alessandro avrei bisogno di altra fede giurata espositiva che ho pronta la occasione di rinvestire con altra persona, e potrebbe allora dirsi che la tengo con Giovanni. E così col certificato su di Alessandro si coonesta il contratto con Giovanni; e col certificato su di Giovanni si giustifica il farlo con Alessandro. Ond'è che il fondamento di contrattare come si reputa, lecitamente, è niuno, o prende forma come i desiderj la prendono.

E così quel titolo è un pretesto, un nome, un ritrovato a poter fare impunemente ciò che si vuole, e non è propriamente la giustificazione irreprensibile dell'opera. Pertanto niun argomento si può desumere da una pratica, la qual ci renderebbe in un tempo medesimo giusti e non giusti come più si vuole, o giusti al cospetto degli uomini, e non di Dio.

Nondimeno tali crediti fruttiferi manifestano sempre più gli sforzi della pubblica opinione a riconoscere svelatamente la preziosità del semplice uso del danaro, dalla quale fuggiamo in apparenza fra tanti furtivi ritorni per istabilirla.

§. VI

Della Mora.

591. Ai titoli del lucro cessante o danno emergente riducesi quello del ritardo o *mora* nella soddisfazione dei danari al tempo convenuto. Per es., se avrò *prestato* cento scudi per sei mesi, e spirato quel termine mi si ritardano, io potrò chiedere un compenso pel lucro che mi cessa o pel danno che men viene col non avere il mio danaro. Il titolo nettissimo è dunque il non aver l'uso del proprio danaro. Questo è ciò che fonda l'origine di un prezzo. E dovrem sentire che tiene questa preziosità se altri c'impedisce di usarlo, ma non la tiene se noi lo diam da usare. Tale è il concludere, adottato e caro sotto la speciosità del sapere con metodo, ma non già dove la natura si spiega nella semplicità del cuore. E si stabilirono regole a datare il principio di questa *mora* onde far valere

all'ombra delle leggi quel lucro che cessa, o danno che ne proviene. Ma niuno è il bisogno nostro di considerarle; e vogliosissimi usciamo di queste more, di queste cessazioni, di queste sciagurate emergenze, addoloranti non meno a sapere che a sopportare ciò che sono (1).

§. VII.

Pericolo.

592. Più sorgean de' clamori contro le usure, e più s'inventaron de' mezzi onde impigliarli. Or fu l'un de' mezzi, pretendere un compenso pel pericolo il quale s'incorre nelle prestanze del danaro e di altre cose dette *fungibili*. Ma tal pretensione induce una disputa nuova, non risolve l'antica. Imperocchè l'antica è, se per le monete che per tempo certo somministransi da riavere, possa chiedersi alcuna giunta o soprapponimento; ed or si volge la disputa alle monete somministrate o prestate da non riavere se non difficilmente e forse non mai. Pertanto comunque si risponda su l'ultima ricerca non avrem definita la prima. E la nuova discussione dovrebbe affatto preterirsi per l'intento in che siamo.

593. Volendo però uscir di proposito con chi ce ne allontana, supponiamo che alla certezza di possesso giungasi per dieci gradi. Se col pericolo

(1) Il titolo della *mora* è notissimo nella giurisprudenza romana, anzi delle nazioni; ma fondato appunto su l'uso già prezioso e contrattabile del danaro, e non che tale uso divenga contrattabile e però degno di compensi solamente quando ci si ritarda.

del prestito io perdo interamente questa certezza il pericolo vale quanto la cosa stessa, la quale io non debbo più considerare per mia. E se vi perdo cinque gradi verso la certezza, questo pericolo sarà stimabile quanto la metà della cosa. E se io vi perdo un decimo solo di certezza questo decimo valerà quanto un decimo della cosa. E però questo pericolo è compensabile finchè dura il pericolo.

594. Nè intendo però che lo aggravar le usure in vista del pericolo è un accrescere il pericolo a perdere il capitale.

595. Anzi supponiamo che il pericolo calcolato per un decimo del capitale siami stato onninamente pagato, e poi mi si renda il capitale, il quale ristabilisce l'egualità di quanto io doveva avere; con qual ragione io riterrò que' decimi? Io non so darmi risposta soddisfacente se non considero il contratto come un gioco, almeno implicitamente di azzardo. Un tal contratto nelle assicurazioni è visibile. Ma nelle concessioni temporanee di danaro o simili è verisimile di presupporre questo concerto di azzardo? Parmi che chi chiede il danaro non vada con questi pensieri: e così questo titolo del pericolo non è poco pericoloso ancor esso. I Monti di pietà si preservano dal pericolo di perder la sorte esigendone dei pegni; ma se il pericolo cessa, li restituiscono (1).

(1) È curioso ciò che di sè racconta in questo proposito il gesuita Francesco Zech, professore nella università d'Ingolstad in Baviera. Egli era dubbio se il pericolo fosse un titolo giusto di alcun prezzo o compenso. Ballerini e Concina, grandi contraddittori delle usure, ostentavano dimostrazioni per escluderlo. L'equanime Gesuita lesse e rilesse, ma con esito totalmente diverso. Dopo quelle dimostrazioni (tanto gli parver leggiere!) egli si trovò convinto che il pericolo è titolo giusto

CAPO QUINTO

Continuazione e conclusione dei titoli esposti.

§. VIII.

I cambj.

596. *Cambiare* secondo l'original significato è mutare cosa. Ma siccome tutte le permute di cose utili per la vita animale si presero a rappresentare colle permute in moneta, ne dovea seguitare, e ne è seguitato che il nome di *cambiare* divenisse distintivo e proprio del mutare moneta con moneta, quasi fare questa permuta sia fare ogni permuta. Oggi dunque *cambiare* è propriamente mutare moneta con moneta gratuitamente o sotto compensi convenienti. E *cambio* si direbbe la permuta, come l'utile ancora che se ne contratta, noto più distintamente col nome di *prezzo del cambio.*

Nondimeno col nome di cambio non sempre si ritiene il significato speciale di permute con monete, ma spesso si ritorna ai primi concetti della moneta occupata per le cose. E ciò rende confusissima la partizione delle materie in questo argomento.

597. Si additano tre maniere di cambio: *minuto*, *locale*, *obliquo*. Tocchiamone partitamente. Il cambio *minuto* sta nel mutare moneta presente con moneta presente; per esempio barattar qui le nostre doppie con piastre, le piastre con le sue

a pattuire alcuna giunta oltre la sorte ne' prestiti. E non volendo più di queste avventure cessò di stare coi volumi di Concina. Dissertat. 2. *circa usuras*, §. 66., e Dissertat. 3. §. 353.

frazioni in argento o col rame, sono atti di cambio minuto: e così pur sarebbe azione di cambio minuto permutare qui le monete nostre con le napoletane o parigine, ecc.

598. Comunissimi sono tali piccioli cambj gratuiti di moneta nazionale, concorrendovi pur l'utile di chi mette in interi le sue frazioni. Quando però altri faccia professione di cambiare le diverse specie di monete, ed in copia, si consente che il cambiatore possa tassarsene alcun utile proporzionale, noto tra noi col nome di *aggio* (1) e di *collybus* tra' Greci e Latini ancora. Imperocchè il cambiatore vi occupa capitali, opera, industria, cose degne di un compenso, il quale salvi o restituisca l'eguaglianza e la proporzione. E per tale opera ed industria dispensa altrove le monete che riceve a lui disacconce, e ne raccoglie le opportune alle perenni sostituzioni ed uso. Si aggiunge che l'uso di alcune monete riesce più giovevole, o diviene più raro e cercato; e tali varietà nella stima dell'uso inducono divario inevitabile nel giudizio del prezzo dell'uso. In tal cambio dunque si paga un prezzo, e questo proporzionale dell'uso, nè si tien per ingiusto.

599. Il cambio *locale* è così detto perchè si dà la moneta in un luogo onde o gratuitamente, o sotto certo gravame e prezzo, o mercede riaverne

(1) L'utile che si trae da tali permute prenderebbe anch'esso il nome di *cambio, o prezzo del cambio*; ma si conosce particolarmente col nome di *agio*, direi, per la comodità, (sinonima di *agio* tra gl'Italiani) comunissima, la quale se ne reca altrui. Forse tal nome vien dal greco. Imperocchè il *cambio* delle monete era *αργυριου αλλαγη*, argiriu *allagi*. Ma la origine italiana tien più del naturale.

in altro la quantità destinata in tempo certo. Per esempio do quanto equivale a mille franchi con una tal giunta proporzionata in Roma, affin di riavere in tempo fisso mille franchi a Parigi: o li chiedo e ricevo in Roma affin di pagarli in tempo certo convenientemente in Parigi. Questi sarebbero atti di cambio locale.

Chi dà i danari da riaverli altrove riceve per certificato, e prova o titolo di azione una lettera detta *cambiale*, diretta a persona certa nel luogo del pagamento affinchè la eseguisca. La natura di queste lettere include considerazioni sottili e varie, ma per trattato diverso dal nostro in cui si dee ponderare la moralità del cambio in generale, non la serie delle regole per la esecuzione: e però su quella ci terrem propriamente.

600. Le operazioni del cambio, concluse in un sito ed ultimate in un altro, sono atti veri di ciò che è commerciare; ovvero tali operazioni sono le equivalenti o le espressive del generalissimo commerciare. Dico in prima: sono atti veri di ciò che è commerciare. Imperocchè commerciare è mutare cosa per noi superflua con altra che ci manca. Nel caso nostro i danari che abbiamo in un sito ci riescono superflui o senza uso, e ci mancano, e ci sono necessarj in altro, e ve li permutiamo. Gli atti dunque del cambio locale sono atti veramente di ciò che è commerciare. Ciò che era il primo.

Tali atti sono gli equivalenti e gli espressivi del generalissimo commerciare; imperocchè sono permute in moneta da ambe le parti. Ma le permute in moneta rappresentano tutte le permute come dianzi fu ricordato (§. 596.). Le operazioni dunque

del cambio sono le equivalenti, o le espressive generalissimamente di ogni commerciare. Ciò che era il secondo.

Egli è vero che la moneta di uno può considerarsi come merce, e quella dell'altro come prezzo; ma potendosi ciò fare vicendevolmente, resta fermo che mutasi moneta con moneta.

601. Nondimeno l'*esercizio* de' nostri cambj locali si crede ignoto presso gli antichi; e ce ne danno la prova dal non trovarsi leggi che lo dirigessero (1), come pur fu notato al §. 78. Ho detto l'*esercizio*, perchè un qualche atto più o men simile ne sarà occorso come preludio alla moltiplicazione degli atti, la qual poi diviene il soggetto della considerazione delle leggi.

602. Un tal cambio riesce utilissimo a viaggiatori, a creditori in terra altrui per diritto di eredità, di doti, di prestiti e di propria rendita, e finalmente a mercanti di ogni maniera, i quali possono con tal mezzo farsi rimetter danaro nei luoghi che vogliono o ne' prossimi almeno. Dall'una o dall'altra di queste cause prese origine, e per tutte insieme si è convalidato sempre più tal genere di cambiare (2). Per altro modo riesce utile ancora ai cambiatori i quali nel procurare altrui tal vantaggio vi calcolano i compensi o diritti della operazione loro detta *provisione* in quanto che pro-

(1) Di questo contratto scrive Cristiano Wolfio, par. 3. juris naturalis, §. 11: *Eum ignorarunt Romani: adeoque de eodem jus nullum ab iisdem constituitur.*

(2) *De Rubeis*, nella sua Storia della città di Lione, F. 249, attribuisce la introduzione delle cambiali ai Fiorentini nel principio del secolo XIV., i quali, cacciati di patria dai Ghibellini, si ritirarono in Francia, e vi cominciarono il commercio del cambio onde ritirare dai loro paesi i capitali o frutti.

vedono all'effetto del cambio. E molti vi s'ingrandirono con prosperità maravigliosa, favorendo le circostanze la perspicacia e diligenza loro.

603. Oggi non si dubita sulla giustizia di un tal genere di contratti considerato in sè stesso; imperocchè si riguardano come un negoziato di traslazione di fondi da uno in altro luogo a prezzo convenuto; o, più comunemente, una compra e vendita della moneta o credito che abbiamo in un luogo colla moneta di un altro, nè in tali contratti, considerati in sè stessi, apparisce ingiustizia.

O, più nudamente, riducendosi gli atti di cambiare ad atti di commercio, ovvero a ciò che è la espressione e la equivalenza di ogni commerciare, il cambiar moneta localmente è tanto giusto quanto il commerciare in ciascuna, anzi in tutte le cose acconce per la nostra vita animale, toltone le frodi e gli eccessi. E ammessa la giustizia di ogni altro commerciare non può non dedursene la universalissima del cambiare. E vicendevolmente, ammessa la giustizia nel cambiare non si può non ammettere in ogni altro che ne è come specie rappresentata. Ma si ammette la giustizia prima; dunque si dee pur la seconda: ovvero si ammetta la seconda; dunque è da ammettere anche la prima.

604. Potendo i luoghi esser lontani più o meno, fino allo zero, ne seguita che parlando filosoficamente, cioè come stanno le cose, il cambio anche senza lontananza di luoghi, qual sarebbe il cambio minuto, trovasi nella serie de' cambj locali in principio, o primo anello della serie. Lascio questa osservazione ai mediatori perchè se la svolgano, e vedano che è giusto il cambio locale quanto il minuto; e vicendevolmente, mentre io così progredisco.

605. E perchè non vi è ramo di commercio il quale non riguardi l'uso della moneta, e non lo riguardi come capace di un prezzo e prezzo giusto (§§. 306. 320.), e deducendo e bilanciando su questo le utilità o i danni del negozio, ne seguita che nella professione del cambiare (cioè le monete colle monete) si riguarda un tal uso come nella equivalenza di tutte le sostituzioni delle monete alle cose, e vicendevolmente: e vi si riguarda, e vi si dee riguardare per non ingiusto appunto come in tutte le maniere di commercio, possibili a rappresentarsi colle monete; e che finalmente su questo si bilancia l'utilità, o l'avvilimento o remissione del cambio. Ci si dica ciò che si vuole, tutto finalmente qua dee riuscire per vincolo di conseguenze.

606. Per tanto in ultima analisi il gran titolo o punto direttore del cambio è la preziosità dell'uso delle monete, detrattone le spese e gl'incidenti di fortuna, onde preservarselo utilmente. Qua si riducono tutte le vigilanze ad aver piena e pronta notizia sul *corso* che chiamano del cambio (1), o sia de' prezzi del cambio; qua tutti i ragguagli delle monete fra luogo e luogo in sua rarità e condizione dei rapporti tra il dare e l'avere di una piazza verso l'altra; qua tutti gli accorgimenti o le industrie per tenere il cambio in movimento e quanto più si possa; qua le preten-

(1) Questa espressione *corso del cambio* concerne le vicende o variazioni di tutte le maniere di cambj delle cose colle monete, e non delle sole monete colle monete. Un tal *corso* nelle città mercantili, almeno in quelle di maggior traffico, si raccoglie e si definisce, e si propone periodicamente sotto l'autorità pubblica nelle adunanze e sale dette *borse di commercio*.

sioni intorno le spese di banco e di ministero, intorno i trasporti a gli assicuramenti di ricapiti (1), come eseguiti, quanto all'effetto, intorno le infedeltà de' ministri e de' corrispondenti e loro fallimenti; e qua i calcoli infine pel tempo che il banco tien fuora il suo danaro prima di ritirarlo, o che se lo adopera datogli, prima che ne scada altrove la rimessa, o pel tempo in che anticipa la paga delle cambiali prima che giungane il termine (2).

In caso di protesto di una cambiale corrono gl'interessi del danaro non pagato fin dal giorno di esso protesto: le spese di protesto, suo registro e notificazione subiscono anch'esse un interesse in favore del protestante, ma dal giorno della dimanda fattane giudizialmente: ne' ricambj si calcola tutto questo, e di più la provisione del nuovo banchiere per la cambiale di rivalsa.

Que' molti che affidano ne' banchi il loro danaro col riscontro di credito fruttifero ad un tanto per cento, per esempio al 4. o 5. ecc., son pienissima dimostrazione come l'uso del danaro e sua preziosità vi è calcolata.

607. Stringiamo: con questi ora comuni e giovevolissimi cambj abbiamo riti nuovi e generalizzamento di significato, ma tutta la giustizia, quanta ve ne è, già si considera o suppone intrinseca-

(1) Tali considerazioni si hanno pure in altri negoziati; ed altro è pattuire una merce in un luogo certo di America, altro è pattuirla condotta a Roma.

(2) Quanto propriamente i banchieri calcolino il prezzo dell'uso, o sia l'interesse del danaro può intendersi *dalla magia del credito svelata* di Giuseppe de Wels, pag. 94. e 229., Napoli 1824.

mente congiunta all'uso delle monete capace di un paragone e di un prezzo.

608. Laddove l'uso delle monete, conceduto con durata certa per commerciare, si dimostrò da noi capace di un prezzo (§. 306.), e prezzo non ingiusto (§. 316.), si potea far compendio con dire, l'uso delle monete nel cambiare propriamente detto è l'equivalente o l'espressivo dell'uso della moneta in ogni commerciare. Ma tal uso nel cambiare si riconosce, si ammette, o si tien capace di un prezzo non ingiusto. Dunque per deduzione dal comun giudizio è pur capace di un prezzo non ingiusto l'uso dei danari conceduto con durata certa per ciascun commerciare. Ma piacqueci argomentare da ogni altro commerciare onde qui l'argomento d'induzione o di riscontro riesca più poderoso, dandoci conseguenza da certi principj, o già nota altronde per certa.

609. Frattanto i nostri lettori intendano come la questione in che siamo del prezzo congruo dell'uso delle monete è già definita dal concludere generale degli uomini non che degli scienziati, laici o non laici. Ed io che vi spendo le molte parole mal soffro di spendervele ancora. Se non che non basta che una verità già sia conclusa, conviene eziandio far conoscere come si è conclusa, e qui almeno, per quante altre vie si può concludere, onde lasciarla una volta senza efficacia di reclami.

610. La ragione finora allegata a provare che il prender danari dal cambiatore in un luogo da restituirsi nel luogo medesimo con frutto, è contratto da mettersi tra i contratti di usura malvagia perchè mancavi la idea vera di cambio locale,

questa ragione, io dico, non sussiste, primieramente perchè un tal cambio sta in serie coi locali quanto il *minuto* e più ancora; secondariamente perchè il divario de' luoghi porta il divario di spese pel transito, ecc. Del resto il titolo a cui si mira è l'uso (§. 606.), e questo in sua durata (1).

Ed io sento sotto la vista intellettuale dirmisi con suono che chiama ad intendere, che o tutti i cambj, cioè con divario di luogo, sono rei di usura malvagia, o non lo sono nemmeno quelli senza divario di luogo. Certamente io non so non vedere il vincolo di queste due cose. Ma si han per giusti i cambj con divario di luoghi: come mai dunque venner fuora tanti clamori contro i cambj esercitati nel luogo medesimo?

Anche il cambio fatto co' banchieri per un luogo medesimo è sottoposto ai calcoli per compensi circa le spese di banco, ministero, infedeltà, fallimenti, cessazione di lucro, nel potere impiegare intanto in altri luoghi il danaro somministrato.

611. Fa maraviglia l'osservare come per coonestare i frutti dei danari siasi tanto pensato ai cambj con divario di luogo, e niente si volesse pensare al divario de' tempi (2). Eppure il divario de' luoghi comprende essenzialmente il divario de' tempi e suo calcolo, almeno pe' trasporti e pei ricapiti, e la sospensione nel banchiere a poter im-

(1) Il contratto con cui si riceve danaro con prezzo o no dell'uso, dandone in riscontro congrua cambiale da pagarsi nel luogo stesso al tempo convenuto, si chiama cambio *secco*: o perchè il danaro dato non passa i mari, o perchè non è fecondato colla negoziazione: la prima ragione par frivola, e la seconda non vera, negoziandosi anche in un luogo medesimo per tante maniere.

(2) Si veda la nota al §. 311.

piegare per altri i fondi già ceduti ai primi, nè compensati subitamente. Sia per divario di luoghi, sia per divario di tempi, sempre è permuta di danaro presente con danaro che non è, ma ci dee venir presente con timori e cessazione dal fare finchè giunga questa presenza. E dove si muta moneta presente con moneta presente siam nel principio della serie, e cessano tutti i calcoli per la lontananza. Cioè la ragione che ci rende propizi verso i cambj con divario di luogo milita eziandio per quelli con divario di tempo e non di luogo. Nè vedo come alcuno pensi di filosofare con ammettere gli uni e non gli altri. Pertanto i cambj minuti e locali con divario o no di luoghi se differiscono di nome non differiscono quanto alla serie in che si trovano, ed alla esigenza che vi manifestano di un prezzo proporzionale dell'uso.

612. Ora veniamo al cambio *obliquo*. La stessa denominazione ci porta a pensare che il contratto il quale s'intraprende non è cambio in prima intenzione, ma vi si riduce deviando e come di ripiego; e vi si riduce perchè il cambio in un luogo medesimo fu veduto colle tinte di usura malvagia nel prezzo dell'uso delle monete. Ma siccome pur nel cambio locale e sua replica tutto il gran titolo e sua giustizia presuppone, involve, considera quest'uso come prezioso veramente, ne seguita che si cerca e si ammette, e prendiamo riposo nell'ammettere quel titolo stesso dal quale si fugge; voglio dire la maniera delle formole si varia, ma sempre si termina nel supporre e tener l'uso delle monete come capace di un prezzo e prezzo non ingiusto. A questo dunque si vada svelatamente non per artifizj e rigiri, i quali se acciecano l'uo-

mo, non illudono Dio, presente a tutto con guardo irreparabile.

613. E ciò basterebbe sul cambio obliquo. Nondimeno il desiderio di dar chiarezza, quanta ne posso, fa che io mi tenga anche un poco a ponderarne la natura. Il cambio obliquo si celebra in due modi. Il primo è quando io cerco, per esempio, mille scudi da chi non li suole tenere oziosi, ma impiegati in fondi o negozi, e ricusa darmeli se non provedo alla continuazione degli utili suoi. Io dunque gli do licenza semplice, o mandato espresso, e commissione di prendere altronde (anche dal resto del suo patrimonio) altri mille scudi da negoziarseli, e mi obbligo a pagare ciò che importa a lui lo avere altronde quei mille scudi sino a tanto che io non restituisco i mille suoi. Così quanto io pago al prestatore gli si dee, ma per compenso e non mai per usura; la quale si vuole fuggire principalissimamente; perocchè dei danari e dell'uso loro se ne vogliono frutti e proventi, e non tacce che infamino.

614. Senza dubbio una tal pratica, a fine di evitare le incolpazioni e le pene di usura, è più che obliqua nel condur l'uso del danaro ai titoli di lucro cessante e danno emergente. Nondimeno possiam ravvisare come essa è inutile in tutto; imperocchè questi titoli, secondo che si dimostrò (§. 582. 584.), non sono altro che la preziosità dell'uso delle monete per quanto vogliasi ciò disattendere. Aggiungiamo. Il prestatore perchè darebbe mai que' mille scudi se poi debbe cercarsene gli altrettanti? Non è questo un circolo viziosissimo? E quando il prestatore da vero li trovi e li occupi, paga gl'interessi o non li paga? Se

non li paga (forse come quando li prende dagli averi suoi) come avranno luogo i compensi? Se li paga dopo tante astuzie si dovrà confessare che l'ultimo titolo in chi somministra i danari non è che il nettissimo prezzo dell'uso de' medesimi. A questo uso dunque si pensi: la giustizia di questo si discuta, come da noi si è discussa, non iscorrasi in tanti avvolgimenti, inutili per la scienza e per la rettitudine.

615. L'altra maniera è quando io ricevo pei miei bisogni i mille scudi da chi non li suole tenere oziosi, e mi obbligo con licenza o mandato e commissione dell'altro contraente a trovare altra somma equivalente, e trafficarla io stesso per piazze e fiere, o col mezzo de' banchi o di altri, e così darne al prestatore un frutto conveniente come per un rinvestimento o negozio che supplisce al suo, e se lascio di ciò fare me gli obbligo pe' titoli di danno. Tal seconda maniera ora è la più consueta, perchè il debitore si trova sotto due vincoli verso del creditore, cioè sotto quello dell'utile di un rinvestimento o negozio reale da supplire quello di esso creditore e sotto la obbligazion del compenso pe' titoli di danno emergente.

616. Ma paghisi nell'uno o nell'altro modo, sempre è pe' compensi di lucro cessante o di danno emergente; titoli i quali, secondo che già fu ripetuto, non sono se non quelli dell'uso delle monete capace di un prezzo, e prezzo non ingiusto (§. 569.). Inoltre qui pur si direbbe: L'uso di que' secondi mille scudi cercati come si paga? Cercheremo altri mille, e poi altri via via per una impossibile serie infinita se non ci fermiamo una volta nella preziosità dell' uso della moneta? E

sarà mai verisimile che chi a pena trovò i mille scudi, si adoperi a trovar gli altri mille per soddisfare alle condizioni?

617. Torniamo dunque all'equità. Questi titoli o non hanno giustizia, o la presuppongono nell'uso prezioso della moneta, non donato e non dovutosi donare, e però pattuito con prezzo. E qualunque de' due partiti si abbracci, risulta che tali cambj obliqui son tutti da ripudiare. E noi ci volgeremo al semplicissimo contratto dell'uso della moneta non donato nè dovutosi donare, avendolo già dimostrato, e per tante maniere, come capace di un prezzo e prezzo non ingiusto.

618. Inerendosi però ai metodi comuni, gli ecclesiastici e luoghi pii, nello stipulare de' cambj, sia che diano, sia che prendano dei danari, non devono mai assumere l'incarico di negoziare qualunque somma equivalente, essendo ciò proibito pe' canoni e per le costituzioni pontificie (1) sotto pena di perderne tutti gli utili per confisca della curia ecclesiastica (2). Essi dunque, sia che dieno, sia che ricevano danari, lasceranno sempre all'altro contraente la cura di negoziare l'altrettanto del danaro; glie la lasceranno, dico, ma per *licenza o permissione semplice*, e non per mandato e commissione; perocchè chi negozia per altrui

(1) Benedict. XIV., in constit. *Apostolicæ servitutis*, 25. febr. 1741.: E di questa dice de Synodo Diœcesana lib. 10., c. 6., §. 5.: *Declaravimus et ediximus nullam negotiationem alias clericis prohibitam posse ab iisdem sub alieni nominis velamine exerceri: eique etiam per alios operam dantes obnoxios fecimus pœnis quæ a sacris canonibus et constitutionibus apostolicis statutæ sunt contra clericos negotiatores:* e ciò in proposito de' cambj.

(2) Come dopo la costituzione di Pio IV., il Card. de Luca, *de cambiis*, discurs. 19., n. 7. insegna con altri dottori.

mandato o commissione vien riputato negoziare per sè stesso: ciò che di nuovo porrebbe gli ecclesiastici in contravvenzione delle leggi sacre con egual pena in favore della curia sacra. Negoziar poi di nostra licenza, permesso, annuenza non è negoziare per noi; perchè dare il permesso o licenza è rimuovere la contraddizione a fare e non mettere i fili del fatto. Tanto nell'attual sistema importa il distinguere tra dar licenza e permissione, e tra il dar mandato o commissione in tali cambj. Ed a punto licenza o permesso danno gli ecclesiastici nel mettere i danari pe' banchi con riscontro di credito fruttifero in tassa determinata; non includendo tal formola mandati o commissione propriamente.

Laonde se io ecclesiastico prenderò per esempio mille scudi a cambio darò licenza che l'altro contraente trovi altri mille scudi e vi negozi, ed io gli pagherò gl'interessi dei secondi mille trovati, come il contraente li paga per negoziare col danaro non suo.

E se io ecclesiastico darò a cambio i mille scudi che non soglio tenere senza rinvestirli darò pur licenza (non necessaria) che chi li riceve ne trovi altri mille, e vi negozi e mi paghi l'interesse de' miei mille, qualunque sianc il titolo, per es., di lucro cessante, o danno emergente; ma certamente io non sarò detto negoziare: ciò che è da scansare propriamente pel caso presente. Che se ci si dica che la distinzione tra la licenza e il mandato e commissione è nuova, risponderemo che è nuova nell'uso di esprimersi, e non già nella natura inesausta de' contratti, ove presentasi da sè stessa.

619. Per finale intelligenza di tutti i nomi,

principalmente presso gli autori sacri, in questo argomento è da conoscere che il cambio si trova chiamato *diretto*: e tale si direbbe quando si esercita da noi o per altrui mezzo col nome nostro manifesto, o velato e finto. Secondo questa spiegazione diretti sarebbero i cambj locali, e come si praticano dai banchieri, o da chi fa professione de' cambj minuti: e diretti pur sarebbero tutti i cambj obliqui per quel contraente che assume il peso di negoziare, o ne dà commissione e mandato; ma tali non sono da chiamare pel contraente che dà semplice licenza o permissione; perocchè permettere di operare non è germe, nè sviluppo, e non compimento di operazione; e mal si direbbe fatta direttamente una cosa ove ne manca l'abbozzo, lo sviluppo ed il compimento.

Trovasi applicato ai cambj anche il nome di *attivo*, ma con doppio significato o rapporto, non senza grande confusione. Il primo rapporto o significato riguarda il dare o ricevere il danaro; il secondo significato riguarda chi negozia o fa negoziare tal danaro. Ne' cambj obliqui chi dà il danaro si dice fare un cambio attivo, cioè pei frutti che ne pattuisce in util suo; e chi chiede e riceve i danari si direbbe fare ed avere un cambio *passivo* appunto pe' frutti che dee pagarne. E tale è il primo significato della voce *attivo* imposta ai cambj. Tutti i cambj poi quando impiegasene il danaro si chiamano attivi per parte di chi lo impiega o fa impiegarlo. Un tal senso della voce *attivo* appena differisce da quello della voce *diretto* ne' cambj.

Pertanto un cambio obliquo può essere attivo per un contraente in due modi: 1. se egli ha dato

il danaro; 2. se egli assume il peso di negoziare l'altrettanto, o ne dà mandato e commissione. Ed un cambio obliquo potrebbe essere passivo per chi ha ricevuto il danaro e ne paga i frutti, ed *attivo* in quanto assume, o dà l'incarico di negoziare l'altrettanto.

620. Quando si parla di proibizioni sacre di cambj *diretti* o *attivi*, tali voci alludono al senso dell'impiego del danaro. Pertanto tutte le proibizioni sacre de' cambj diretti o attivi (1) per gli ecclesiastici affatto non feriscono que' cambj per parte del contraente il quale dà semplice licenza, o permissione a negoziare e non altro; perocchè tali cambj per tale contraente affatto non presentano il carattere, nè ricevono il nome di cambj diretti (§. 619.), e così nemmen quello di attivi, avendo tali due voci in tal caso un senso congiuntissimo che è quello di dirigere all'azione o di applicarla.

Ma, prescindendo dalla pratica, non sarà mai vero che il cambio passivo, appunto perchè passivo, sia da riguardare come immune dalle pene contro i negoziatori per l'ecclesiastico se egli dà commissioni o mandato per operare o se opera egli per sè stesso nel traffico colla moneta; se pure non si dica che egli è immune in parte per la quantità dei frutti che dee pagare all'altro contraente, i quali non son cosa la quale rimarrebbe a chi fece il cambio passivo (2). Ma lasciamo tanta oscurità: torniamo alla luce.

(1) Clemens XIII., Constit. cit. paragraph. quo generi: *Declaramus ac definimus cambium activum esse actum vere et proprie dictæ negotiationis; ideoque ecclesiasticis omnibus vetitum censeri deberi.*

(2) E qui siami lecita una nota incidente e quasi estranea,

§. IX.

Tasse legali, e divario di queste tra' Romani dal titolo per le usure, e qual fosse.

621. La tassa legale e proposta dalle leggi di stato su gl'interessi del danaro convenuto per tempo certo modera ove si dee moderare la esigenza de' titoli anzidetti (§. 379.), e poco lascia desiderabile, almeno praticamente, non già perchè la tassa debba riguardarsi come giustificazione degl'interessi, ma perchè siegue e limita il prezzo dell'uso delle monete fondato e generalizzato pe' naturali diritti delle genti, e dato e riconosciuto,

ma giovevolissima per le molte e gravi dispute che vi si precludono o risolvono. Nel leggersi ciò che io vi aveva su'cambj mi si richiese: *In caso di fallimenti e concorso de' creditori, se nel patrimonio ceduto vi sono de' censi, cambj, o crediti fruttiferi passivi decorrono intanto, o non decorrono i frutti pe' creditori sino alla restituzione de' capitali?*

Eccone la risposta: il patrimonio legalmente rassegnato, fin dal giorno della cessione si cede appunto pei creditori; e però fin da quel giorno si dee riguardare come divenuto de' creditori secondo i privilegi e le anteriorità stabilite dalle leggi locali. Per quanto dunque si differisca per intralci d'inventario, per liti, ed incidenze di amministrazione, si riguardi come da fare, anzi fatta sin da quel giorno la partizione legale de' beni. E quanto di poi siegue, proviene e si raccoglie per affitti, pigioni, cambj, censi, crediti fruttiferi attivi, o per altro mezzo qualunque del patrimonio ceduto sino alla restituzione materiale de' capitali; tutto questo si consideri, qual è veramente, non come patrimonio di chi fallì, ma come frutto proporzionalmente proprio del patrimonio distribuito, o de' creditori ammessi per leggi, e non degli esclusi: e su tali rispetti si comparta e dispensi, ed avremo operato come si deve.

Una tal questione sembrata spinosissima si riduce a decidere se i frutti sieno de' padroni, o dei non padroni. Egli è pur doloroso a conoscere la vastità del contendere perchè non intendiamo di che si disputa.

e voluto come degno di stima, di contratti e di congruo prezzo proporzionale, quando non doniamo quell'uso, nè siamo obbligati donarlo, e non essendo obbligati donarlo nol vogliamo donare, come fu largamente dichiarato ne' §§. 473. e prec. Aggiungiamo che la tassa della legge è troppo lenta a variarsi secondo lo stato della moneta e vicende commerciali de' popoli, massimamente dove una legge stessa dee regolare le sorti di province diversissime ne' rapporti del commercio. E fu pur detto che la tassa legale comprende tutti indistintamente ricchi e poveri, quando gli ultimi son da eccettuare secondo l'evangelio e i diritti stessi della natura. Non si dovrebbe però dissimulare che la tassa legale e i giudizi che vi si fondano, limitano e decidono ciò che merita l'uso, e non discutono chi sia ricco e chi povero: discussione spettante ad altro giudizio, e riservata a noi più propriamente.

Anche tra' Romani si avea la tassa legale regolata su la centesima e sue frazioni, e variata secondo la esigenza de' tempi, come già fu dichiarato nel §. 536., e tuttavia non era la tassa legale il titolo da giustificarne le usure. Ma questo titolo era fra loro una nuova stipulazione (1), o contratto, o sia una nuova causa ed obbligazione sopravvenuta alla obbligazione, stipulazione o contratto di restituire il capitale in altrettanto. Imperocchè ne' Digesti si scrive: (Pomponius lege usura 121., de verborum significatione) *Usura pecuniæ quam percipimus in fructu non est, quia non ex*

(1) *Quid est stipulatio? Est conventio solemnibus verbis ex interrogatione et responsione confecta.* Cujacius t. 9., pag. 73. in titul. ultim. *de pactis,* lib. 2., cod. t. 10.

ipso corpore, sed ex alia caussa est idest ex nova obligatione: vale a dire « le usure che tiriamo su la » moneta non le percepiamo, come parte di un » frutto propriamente detto, perchè le usure non » ispuntano dal corpo di essa moneta, come i pomi dall'albero o le erbe dalla terra (1); ma ci » provengono a simiglianza di un frutto per una » causa diversa, o sia per una obbligazione nuova, » cioè la qual si aggiunge (e potrebbesi non aggiungere) con un contratto nuovo, e però non » ingenito, ma esterno al contratto di rendere il » capitale (2). »

Ma quale era mai questo nuovo contratto o stipulazione, ovvero nuova causa, titolo, obbligazione, diversa da quella del contratto di rendere il capitale in altrettanto? Egli è certo che per tal nuovo contratto o stipulazione si determinava il prezzo proporzionale alla somma e tempo; giacchè senza tale determinamento non saprebbesi qual

(1) Fu ciò già dichiarato nel §. 201.

(2) *Prima obligatio est pecuniæ creditæ, nova obligatio est usurarum.* Edmundus Merillus, Observationum lib. 1. cap. 13. su l'insegnamento del Giureconsulto *Affricano* nella legge *Centum* 8., D. *de eo quod certo loco.* Ed il Brunemanno su la medesima legge nel n. 2. dice: *Quia hic duæ obligationes, una sortis, altera usurarum.* Si ha pur tal sentenza nel Duareno il quale ne' commentarj al titolo anzidetto dei Digesti cap. IV. pronunzia: *Duæ sunt stipulationes, una sortis principalis, altera usurarum.* E Cujacio nel tom. 3. col. 978., tit. 2., su la citata legge centum Capuæ 8., nota» *Hoc ostendit Affricanus per comparationem obligationis usurarum: in qua duæ sunt stipulationes, una sortis et altera usurarum*; e altrove più volte. Donnello Comment. ad Digest. tit. *de eo quod certo loco leg.* centum Capuæ, n. 3. t. 10. col. 1153: *In obligatione usurarum promissarum duæ sunt stipulationes nempe una sortis, quam obligationem principalem præcedere oportet, quo usurarum accessio consistat: altera usurarum sine qua usuræ non debentur.*

fosse la obbligazione. Ma il prezzo commisurato alla somma e tempo dei danari che si affidano da ritenere non è che il prezzo proporzionale dell'uso come tante volte fu notato e specialmente nei §§. 311. 477. 488. Ecco dunque fra' Romani le tasse legali, eppure non esser queste il titolo pe' frutti, ecc., ma il titolo o causa pei frutti congrui e proporzionali fissata, riconosciuta ed approvata nell'uso prezioso dei danari non donato nè dovutosi donare come verso de' poveri, ma vincolato con un contratto nuovo o diverso, esterno e sopraggiunto, per tempo certo, e riconosciuta e approvata senza i ripieghi, allora ignoti, come in questo e nel precedente capo si è dimostrato *di censi, di cambj, di lucri cessanti, di danni emergenti,* o di tale altra sottilità, cercata dopo il mille dugento (1).

(1) Ad aver dunque su la garanzia della legge le usure per danari somministrati con tempo certo ci abbisognava tra' Romani un complesso di due contratti. Il primo era il *mutuo* propriamente detto, e concerneva solamente la somma data da restituire in altrettanto: e però finchè si rimaneva in tal solo contratto, tutto era gratuito: non si avea ne' tribunali diritto da ripetere altro che la sorte. E questo ha dato origine al famosissimo detto: che *dal mutuo o prestito in forza del prestito o mutuo*, ex mutuo vi mutui, *niente si può chiedere di là dalla sorte, o somma data.*

Ma quel primo contratto non escludeva che gli sopravvenisse il secondo, sebbene non necessario, e diverso, esterno e non ingenito contratto su l'uso e sua proporzione se quest'uso non voleasi donare nè donar si dovea, come trattandosi di picciole somme, col povero. Ed aggiuntovi tal secondo, nuovo, diverso, e non necessario contratto su l'uso, era nuovo e diverso contratto, non s'inabissava e perdeva nel mutuo, quasi non aggiuntovi; e vi si avea la nuova causa, ed obbligazione per le usure. Ciò che tutto consente con quanto si è da noi scritto ne' capi primo e secondo di questo libro, massimamente ne' §§. 473., 627. ecc.

Siccome tal maniera di concepire, sebben ragionovole, è

Quindi è che il Gotofredo commentando la legge anzidetta di Pomponio ripete chiaramente il titolo che gli antichi ci tramandarono per le usure dall'uso contrattato, nè tien quel titolo per contrario alle leggi della natura. *Fructus*, egli dice, *est quod ex aliquo corpore nascitur : usuræ vero quod ex rei usu ;* e conclude che i prezzi miti, o non oppressivi dell'uso dei danari, o sia le usure congrue, sono da comportare come si comportano gli affitti per l'uso delle case: *comportare*, egli dice, perchè sono un peso, non una ingiustizia, come da tutti si tien per un peso, non per una ingiustizia il prezzo per l'uso contrattato delle abitazioni: *Si proximi*, egli scrive, *mordendi abusus substuleris, perinde usuræ tolerari poterunt, ut ædium conductarum pensiones. Nihil enim interest fructum ex ædibus percipias an ex nummis.* E notabilissimo è che non pone divario tra il prezzo o frutto contrattato per l'uso delle abitazioni e delle monete. Con che riguarda il prezzo dell'uso delle monete da esser pagato come per un contratto di locazione, appunto come dai filosofi si riguarda. Ved. lib. 2. cap. 10.

stata la origine di tutta la confusione in tale argomento, sarà meglio tralasciarla, e considerare singolarmente che il danaro tien uso permanente e prezioso, e che questo contratto è la sorgente e titolo dei frutti come l'uso delle abitazioni lo è per le pigioni, senza pensare esplicitamente a que' due contratti, come da noi si è fatto nel libro secondo.

§. X.

Conclusione su i titoli precedenti.

622. Ella è cosa degnissima di osservazione che tutti i titoli preallegati stan dalla parte di chi tiene il danaro e lo concede, e non delle persone che li ricevono, e che fa volerli quando e quanto vuole, a punto come se la semplice preziosità calcolasse dell'uso della moneta. Ciò che, levati gl'involucri, fa vedere che in ultimo il fondo e la pretensione di tutti que' titoli mettesi nel danaro e suo uso, o nella preziosità dell'uso di esso, per quanti deviamenti si dieno a non lasciar vedere in quel fondo.

623. Sia che dunque attendasi questa considerazione, sia che l'indole di ciascuno de' titoli come li abbiamo dichiarati, sia che la istituzion dei Romani per le usure: possiam concludere che tutti questi titoli, con tanto studio accattati e fatti degni di ossequio, stranieri fortunati in casa altrui, dirimpetto all'uso prezioso della moneta non sono che l'ombra rispetto al corpo il quale si presuppone. E singolarissima cosa è che si tenesse, e molto più che si tenga per vera l'ombra anzi che il corpo del quale è compagna.

CAPO SESTO

Economia de' sommi pontefici su tale controversia e loro progresso alla ultimazione possibile.

624. Fu detto che non è facile concordare gli oracoli de' sommi pontefici intorno le usure; e che di qui vien l'ostacolo più grande a dar libera e final conclusione. Io riguardo pur questa come una delle tante enunciazioni alle quali l'amor di partito e l'odio pe' soprastanti fan plauso, ma non la ingenua e vereconda scienza nelle placide e lente sue considerazioni.

625. E primieramente, non sempre le risposte de' pontefici son decisioni. « Perciocchè spesso i » pontefici, come avvertì Melchior Cano (1), ri- » spondono alle istanze private di questo e quel » vescovo *con esporre il loro parere*, e non già » dando sentenza colla quale vogliano obbligati i » fedeli a credere. » E certamente tali sentenze per essere formate ricercano diligenza e considerazione gravissima in tutta la estensione de' rapporti, nè sempre si tien pronto quanto è da considerare per finalissima decisione.

(1) Melchior Can. de loc. Theol l. 6., c. 8. in respon. ad 7. « Respondent enim sæpe pontifices ad privatas hujus aut » illius episcopi quæstiones suam opinionem de rebus propo- » sitis explicando, *non sententiam ferendo qua fideles obli-* » *gatos esse velint ad credendum.* »
È ciò pure fu insegnato dal Bellarmino nel lib. 4., *De romano pontifice*, cap. 14., in que' detti su le risposte de' papi registrate nelle Decretali: « Cum constet *multa* esse alia in » epistolis decretalibus quæ non faciunt rem aliquam esse de » fide, sed solum *opiniones pontificum* de ea re nobis decla- » rant. »

E tali soprattutto convien che riescano, o son da considerare le risposte dove manca l'evangelica original dottrina, scritta o da scrivere, consegnata alla Chiesa intorno del punto questionato, come di fatto manca, secondo che altrove fu dichiarato (§. 105.) circa la proibizione di tutte senza eccezione le usure.

E parmi che questa osservazione già diaci tanto da non dover susurrare contro de' pontefici per abbagli presi contro le sante norme dove non si han queste norme propriamente, salvo le universali di beneficenza e di giustizia.

626. Inoltre le risposte de' sommi pontefici su l'argomento speciale che trattiamo per ordinario furono dirette a questa o a quella chiesa o vescovo (1), non alla chiesa universale con la pienezza di autorità, propria di loro, per uso della quale tutti i fedeli così dovessero pensare, tenere o fare sotto il vincolo di pena eterna; ciò che si dà per uno dei segni distintivi delle decisioni spettanti alla fede (2). Imperocchè la fede è per tutti, e tutti obbliga, e non questa e quella chiesa divisamente, senza che le altre ne sappiano, per credere anch'esse.

Lo stesso discorso si dee fare circa le risposte

(1) Di Alessandro III si ha risposta all'arcivescovo di Cantorberi, altra a quel di Palermo, altra al Salernitano, altra all'Abate e frati di S. Lorenzo, ecc.

« (2) Melchior Can. de loc. Theol. lib. 5., cap. 5. quest. 4.
» Itaque summorum pontificum conciliorumque doctrina *Si*
» *toti ecclesæ proponatur, si cum obligatione etiam credendi*
» *proponatur ; tum vero de fidei caussa judicium est.* »
E poco sopra: « Id vero (judicium tum maxime) putandum
» est deesse cum aut verbis opinandi, utuntur judices, aut
» responsa non ad *totam universam* ecclesiam, sed ad privatas
» ecclesias, et episcopos mittuntur. »

delle congregazioni sacre di Roma, date su tale argomento a questo o quel consulente dopo uditovi il sommo pontefice. Queste su le decisioni di fede stan col valore delle risposte pontificali, non lo trascendono, sebbene puntualissime tramandino le dichiarazioni del capo e maestro. Inoltre si dee riflettere che quando il capo e maestro è per dettare final sentenza intorno la fede non si limita ai rapporti, possibili a non essere ciò che debbono, ma prende esso ancora per sè stesso cognizion della cosa coll'esame e studio suo per ogni lato, come si fa intendere nel principio della Enciclica *vix pervenit* di Benedetto XIV. E questo diciamo perchè si noti il divario e valore delle risposte di lui direttamente con giudizio preciso, fermo, finale, sebben sempre degnissime di tutta la riverenza sien l'altre.

E tal altra osservazione su le risposte de' papi, fattane via via l'applicazione, ci darebbe pur l'occorrente per la conciliazione in questo argomento.

627. Aggiungiamo ancora che tali risposte non solo furono per chiese, o vescovi, o persone particolari, ma di più su tale materia furono intorno casi speciali, e non per generale discussione. Or la varietà de' casi non potea non esigere varietà di rimedj; ma quando si richiamino questi casi ad un centro con occhio equabile e disappassionato si troverà che vi si combatte sempre il disordine, e che la verità vi si preserva, sia coll'allontanare ciò che le disconviene, sia con approvarne ciò che le può convenire, o che le conviene con preferenza. Soprattutto, seguendo sottilmente lo spirito che animava in tale argomento i pontefici, vi si scorgerà che guidavali una interna e

viva benevolenza per tutti, specialmente verso dei poveri, onde fossero giovati e non disfatti. Essi vi presentavano il carattere di Padre universale intento al bene di tutti quaggiù, come di là del corso presente. E questo è, penso, un tale spettacolo il qual merita la tenera e perpetua riconoscenza del genere umano, non la garrulità dispettosa di questo e quello. E chi troppo in ciò parla di giustizia par dimenticare che il carattere della religione di Gesù Cristo è la carità principalmente.

628. E volendo particolarizzare e distinguere più ancora i punti di vista da seguitar nell'esame sono, 1. più volte i sommi pontefici su questo argomento diedero regole prudenziali convenienti ai costumi del secolo in cui parlarono; 2. prescrissero al ceto de' fedeli leggi di ragion positiva onde modellarli tutti ad una via, purgata e retta, lasciatene da parte le altre perchè men belle, e non già perchè fossero tutte riprovabili per sè stesse: e questo rientra sotto al primo punto di vista; 3. spessissimo condannarono gli eccessi e le frodolenze nelle usure; 4. assicurarono il semplice e nudo mutuo, rigettandone quanto a tal semplice e nudo mutuo è contrario; nel che la carità si vede con occhio intento verso de' poveri; 5. talvolta riprovarono il poter essere a parte degli utili dell'atto dell'uso ne' prestiti, quando un tal atto era stato ceduto propriamente; 6. talvolta seguirono ad un'ora molte di queste cagioni; e 7. tal altra (ciò che è il cardine della controversia) approvarono il prezzo dell'uso ora in un modo ora in altro, ed ora più generalmente, quando l'uso nè si dona, nè si dee donare, e non dovendosi donare, non si vuole donare. Scorriamo brevemente

su questi punti, e mostriamone la verità e la concordia.

629. Primieramente, io dico che spesso in tale argomento i sommi pontefici diedero regole prudenziali: e possiamo ciò ravvisare dal linguaggio stesso di que' supremi custodi della vigna del Signore. Certamente Innocenzo IV. dopo celebrato l'anno 1245. il concilio primo generale di Lione, trattenutosi alcun tempo in quella città vi scrisse (1) il suo *apparato*, o Commentario ai cinque libri delle Decretali, e con tal suo apparato congiunse pur quello di Bernardo Compostell, suo cappellano. Ora in tal commentario nel titolo delle usure Innocenzo adduce su la proibizion generale di esse questa ragione (2): « *Proibiscesi la usura così generalmente, perchè se fosse lecito riceverla, deriverebbero da ciò tutti i mali, e quello principalissimamente che gli uomini non attenderebbero alla coltura de' campi se non quando non potessero fare altrimente: e così ne avremmo tanta carestia, da perirvene tutti i poveri.*

Innocenzo qui parla qual dottore privato (3); ma fa conoscere le cause le quali andavano per l'animo de' predecessori suoi, i quali proibiron l'usura, e colle quali dobbiamo cautelarci nell'esame e final concetto della loro sentenza. Ora vedè ognuno che la ragion principale qui datane non

(1) *Thomas Diplomatius* nella vita d'Innocenzo IV. premessa a que' commentarj.

(2) *Ideo prohibentur ita generaliter usuræ quia si liceret eas accipere, omnia mala inde sequerentur: quia non intenderent homines culturæ possessionum nisi quando aliud non possent: et ita tanta esset carestia, quod omnes pauperes fame perirent.*

(3) Vedasi Benedetto XIV. nella prefazione al suo Trattato *De Synodo Diœcesana.*

è intrinseca alla natura de' prestiti, ma vien da semplice contemplazione economica, in quanto che, lasciatone liberissimo il corso, il dar su le usure si preferirebbe ad ogni agricoltura. Anzi tale ragione nemmeno va su tutti i casi, perchè se altri concedesse l'uso di quindici misure di grano, di olio, di vino, ecc., per un anno, onde avere per tale uso in prezzo una misura di grano, di olio, ecc.; questa una misura prenderebbe il nome di usura, e supporrebbe, e seconderebbe, non escluderebbe il coltivamento de' campi. Oggi più distintamente ancora si direbbe che se l'agricoltura rendesse più che il dar su le usure sarebbe anteposta la prima alle seconde per quanto queste fossero permesse o non contraddette. Ma che che sia della ragion d'Innocenzo, ella manifesta in chi la propone un fondo di prudenza, una sollecitudine pastorale a frenare lo inondar delle usure principalmente perchè i poveri non succumbano.

630. E di que' tempi si avea pure altronde cagion gravissima di circospezioni. Circa il secolo XII., come fu veduto nel capo III. di questo libro, erano le usure, e gli usurieri corsi in ogni disorbitanza. I generali concilj dove di usura parlarono in quel tempo appresso, propriamente su questo eccesso inveirono, e questo riprovarono (§. 115. e seg.). Ma non ogni giorno si aduna un concilio. I papi, capi e direttori sommi della Chiesa risentivano i mali della oppressione la quale si dilatava tra 'l pianto dei popoli, e stendeano come potevano la mano pietosa a rasciugarlo. E di qui nacque che i pontefici di quei tempi in tante risposte speciali abborrivano altamente l'usura. Incaricati e custodi della benevolenza comune essi mi-

ravano a questo che un orror salutare s'intrinsecasse alle usure aspre, oppressive, quali erano le consuete; e la sorte de' popoli ne fu raddolcita. Io considero in questo numero massimamente Alessandro ed Urbano III., che precederono Innocenzo IV., il quale ci fece pur tralucere ne' suoi predecessori la mira di soccorrere l'agricoltura per la prosperità comune de' popoli.

631. Può intendersi come talora le usure furono proibite generalmente secondo la esigenza de' tempi, a punto come spesso vediamo da' padri disdetta a' figliuoli e figliuole taluna pratica, non perchè rea per sè stessa, ma per la vicinanza sua verso il male. E si vietano agl'infermi le vivande e il frutto, e i liquori e l'aperto e libero aere, e fin le troppe parole, dove le troppe parole dian ansia e disturbo e malessere in fine della persona. Ma questo è per la infermità, non perchè fosser tali cose da vietare senza pari circostanze.

632. Chi poi volesse un esempio luminoso di legge positiva dato dal capo e padre de' fedeli ai fedeli in una parte di questo argomento torni a considerare ciò che si scrisse intorno de' censi su la bolla: *Cum onus apostolicæ servitutis* di S. Pio V., e si vedrà come l'amore ingenuo di precludere tutti gli abusi lo indusse a lasciar da parte tutte le altre maniere d'istituir l'annue rendite o censi, e darne la memoranda regola sua, quantunque si potea non dare, e potea richiamarsi nel modo che per molti popoli si riguarda come non data, o come richiamata e disusata.

E così pure su la bolla *detestabilis avaritiæ*, emanata da Sisto V. l'anno 1586., fu detto che quel pontefice avea proibito, è vero, come sparsi

di usura tutti i contratti di società con salva la sorte e gli annui frutti, ma che la universalità della proibizione è di ragion positiva, e non degli evangeli e non de' naturali diritti. Dond'è che molti di que' contratti approvati per autori di alto credito niente soffrirono o pochissimo per quella bolla, e rimasero nel corso dell'uso, non ripugnandovi Sisto medesimo. In somma quel pontefice volea la egualità con tutti, e non che l'uno dei soci espilasse l'altro, singolarmente se più povero. E dove non si verificava quella espilazione non era da applicarci la virtù riparatrice di quella bolla (1). Abbia dunque o non abbia del positivo, lo scopo era la benevolenza del genere umano.

Aggiungiamo che Gregorio XIII. esimè i Siciliani dalla bolla di Pio V., e concedette loro di conformarsi alla precedente di Niccolò V., dicendo che nella Piana ci erano più cose non necessarie all'indole de' censi, cioè, vi eran dunque più cose di semplice ragion positiva. E perciò scrisse apertamente il cardinal de Lugo, *de justitia et jure disputat.* 27.: *De censibus*, sect. 9. n. 123. *Sicut enim duplex est simonia, altera contra jus naturæ, altera contra jus solum positivum ad effectum incurrendi pœnas simoniacis impositas; sic etiam post hanc Bullam* (Pii V. de censibus) *est duplex usura distinguenda, una ex natura rei, et contra jus naturæ, altera juris* positivi *ad effectum incurrendi pœnas usurariorum.*

633. Ecco dunque su tale argomento risposte

(1) Fu divulgato che per tal bolla rimaneva proibito il contratto *trino*, ma ciò nè vi apparisce, nè si può concedere, considerandone lo scopo della bolla, e ciò che sia quel contratto.

date a questo e quel consulente, anzichè dalla chiesa universale con giudizio fermo e certo, e comando indispensabile. Ecco leggi di prudenza, leggi di ragion positiva, leggi contemperate alla condizion de' tempi e de' fedeli, leggi che gli stessi pontefici modificarono e variarono, o su la variazion delle quali, almen fuori dello stato loro, consentirono essi medesimi, paghi di aver cercato il meglio, quantunque il meglio tanto sia nelle circostanze contraddetto.

E certamente Benedetto XIV. rinnovatasi ai suoi giorni la disputa sulle usure come altrove abbiam dichiarato (§§. 149. 474. 526.) assicurò quanto è da custodire e seguitare sul nudo e semplice mutuo, cioè quando l'uso del danaro si dona o si dee donare, e lasciò come indiscusso e indefinito quanto concerne il prezzo dell'uso dei danari conceduto per tempo certo, quando l'uso non si dona nè si dee donare, e non dovendosi donare, non si vuole donare. Con che egli stesso, legittimo interprete delle cose dei suoi predecessori, segnò la linea entro la quale si dovea stare a' suoi tempi, qualunque fosse la serie o condizione delle leggi prudenziali o positive e parziali su questo argomento, salvo le speciali circostanze degli stati della Chiesa. E questa è tuttavia la linea direttrice in tale argomento.

634. E qui piacemi considerare un caso famoso, di proibizione per una maniera di concepire il contratto, e non per tutte.

In Baviera, come altrove nella Germania, si dava il danaro all'annuo cinque per cento a tempo determinato, o libero e da restringersi, quando che fosse, dall'uno o dall'altro de' contraenti. Gu-

glielmo, duca di Baviera, adombratosene, interrogò più volte Gregorio papa XIII. su la moralità di que' contratti, stesosene il caso in forma certa, qual si legge qui sotto (1).

E quel pontefice, dopo le replicate istanze, l'anno 1581. ai 27. maggio, rispose congruamente al modo e forma del caso proposto, ma come privatamente, in un breve al Duca, e con riserve insieme e sospensioni le quali additavano la circospezione di lui singolarissima, come stesse di qua da' limiti del voler definire, e comandare una legge. Egli disse: *Il contratto è usurario* (per questa ragione). *Imperocchè non può ridursi ad altra specie di contratto se non al mutuo* (gratuito per sè stesso) *colla convenzione del lucro ricevuto dallo stesso mutuo* (gratuito per sè stesso).

. . . *Se per altro* (aggiungeva) *in Germania vi è qualche contratto celebrato sott'altra forma e maniera in cui si riceve il cinque per cento, non intendiamo per la presente risposta nè condannarlo, nè approvarlo* (2).

(1) Ecco la forma del caso proposto. « Titius in Germania » pecuniam habens, eamdem Sempronio *cujusvis conditionis* » *homini*, ad nullum certum tempus, sed pro arbitrio debi- » toris *distrahendam*, ea lege tradit ut Titius ex pacto et » civili obligatione (quæ aliquando in eisdem litteris, inter- » dum in aliis adjicitur) jus habeat quandiu eadem pecunia » apud Sempronium relinquitur, accipiendi quotannis ab eo- » dem Sempronio quinque florenos pro singulis centenariis, » et postea totam summam capitalem. De tempore autem quo » restitutio capitalis fieri debeat, licet interdum aliquid certi » determinetur, ut plurimum tamen nihil statuitur, ut quan- » documque voluerit (utilitate interim percepta, in partem » sortis non computata) contractum rescindere possit, dum- » modo is qui contractum rescindit alterum sex menses antea » præmoneat, etc.

(2) Ecco la risposta originale; « Contractus modo et forma,

Qui si vede riprovata una forma, e non tutte ad ottenere il cinque per cento: cioè manca la universalità di ogni proibizione, ciò che basterebbe per noi. E quella clausola di riserva mette in tanta sospensione da poter vedere il caso con altre circostanze e spiegazioni. E di qui fu che la universale obbligazion vi si tace di credere con fede divina che così è, non altrimente. Cioè quella risposta tiene i caratteri della privata opinion di Gregorio anzichè di una decisione.

Nondimeno ristringendosi ai particolari, valse per la riprovazione il dirsi nel caso proposto da Guglielmo, che il danaro si dava a Sempronio, *cujusvis conditionis homini* (1); con che s'intendeva anche il povero vero ne' tanti e tanto vari casi di sua penuria: ciò che le mille volte abbiam detto non esser permesso per l'evangelica legge, nè per la naturale; e ci porrebbe nel caso del nudo e semplice mutuo, il qual deve essere gratuito in tutto, nè come tale si mantiene (§. 455.) E lo aggiungersi nel caso proposto che la moneta si dà *arbitrio debitoris distrahenda* significava in tali mate-

» prædictis celebratus usurarius est. Neque enim ad aliam
» speciem quam mutui cum conventione lucri ex eodem mu-
» tuo accepti reduci potest. Ex quo consequitur ut per nullam
» consuetudinem aut legem humanam excusari, neque ulla
» contrahentium etiam bona intentione defendi possit. Cum
» sit jure divino et naturali prohibitus: qua etiam ex caussa
» nemini, sive diviti sive pauperi et quantumvis miserabili
» personæ, hujusmodi contractum celebrare, lucrumque ex illo
» acquirere aut retinere licet.

» Si tamen in Germania aliquis est contractus in quo quin-
» que pro centum accipiantur aliis modo et forma quam su-
» pradictis celebratus, non per hæc tamen damnare aut ap-
» probare intendimus, donec specialis fiat de eo expressio. »

(1) Vid. Franciscum Zech. Dissertat. 3. *Circa usuras* §. 262., et seq. et 288.

rie che davasi con piena traslazione di dominio, e perciò, che secondo le maniere comuni allora, d'interpretare si dava con la cessione o donazione totale insieme dell'uso. Or ciò era proporre un caso di mutuo compiuto, o da intendere più in questo modo che in altro. E non è maraviglia che intorno a tal caso fu risposto come si risponderebbe a punto sul mutuo preciso e realissimo, o gratuito in tutto, e del quale se ne voglia un prezzo o mercede; e se un mutuo supposto tale fu non semplicemente, ma nel darne la ragione (1), e tra le conseguenze riguardato come contrario ai naturali diritti e divini; quantunque pur si misero dei limiti, se il caso o la intelligenza del contratto fosse diversa, come dipoi per diversa la spiegarono i bavari stessi (2), attemperandovisi lo stesso Guglielmo.

635. E qui sarebbe da valutare anche la istanza che aggiungo per la quale si chiede: Quando mi si presenta un caso, come io debbo concepirlo secondo che lo intende il proponente, o secondo che lo intendo io? È vecchio canone di logica che le parole son da interpretare secondo il senso che ne tien chi le adopera. Circa il secolo XIII. e di poi s'intendeva che il danaro si consuma con un primo uso, e che nel prestarlo se ne trasferisce il dominio. Come doveasi dunque interpretare un caso

(1) Melchior Can. de loc. Theol., lib. 6., cap. 8., in responsione ad quartum argumentum. « In conclusione pontifices summi errare nequeunt si fidei quæstionem ex apostolico tribunali decernant. Sin vero pontificum *rationes necessariæ non sint, ne dicam aptæ, probabiles, idoneæ*; in his nihil est immorandum. Non enim pro caussis a pontificibus redditis, tamquam pro aris et focis depugnamus. »

(2) Zech. Dissertat. cit., §. 268.

proposto sul mutuo? co' sensi ora detti o con altri? E se interpretandosi ne' sensi ora detti a punto si favoriva, quando più bisognava, la universal beneficenza verso il genere umano, si potrebbe senza rimorso mai rimproverare chi per favorirla in tanto bisogno, a punto così avesse interpretato come s'interpretava? E non avrebbero fin gli stessi principi potuto ciò fare se ne era il vantaggio negli stati loro per l'autorità suprema colla quale vi presiedono e reggono? Or tale fu la circostanza de' sommi pontefici verso de' fedeli in que' secoli men chiari. Si riprendano, se si vuole, ma perchè troppo amarono il soccorso de' poveri, e perchè tennero la condotta di padri, dove altri non tennero, e forse non tengano, quella di figli.

636. Oggi però le circostanze sono variate: la cupidigia di opprimere è meglio raffrenata dalla dolcezza dei costumi, e diciamo dalle tante cure verso ciò spese dai papi. L'abbondanza sopravvenuta de' metalli preziosi ne ha moltiplicato i possessori, e così quelli che dien con usura in più agevol maniera. La questione è distinta e divisa, e circoscritta ne' suoi precisi confini. Si eccettua risolutamente il caso de' poveri: nè si tratta affatto di mutuo o prestito, gratuito nella origine o necessità dell'esser suo. La questione è concentrata ai non poveri, e senza l'idea nemmeno di prestito. Si tratta del prezzo di un uso reale e distinto dalla moneta; di un uso il quale non si dona, nè dobbiamo donare, e, non dovendolo donare, nol vogliamo donare: nè si concede come intervenuta questa traslazion di dominio, la quale anzi, secondo che io ne giudico ripugna nei termini, come nel §. 288. fu dimostrato. E dentro questi limiti

la discussione è generale, non per questo o quel caso: concerne il magistero del capo con giudizio preciso, fermo, certo, obbligativo verso la universalità dei fedeli se la materia si giudicasse spettare alla fede propriamente. E qualunque giudizio fossene stato dato in que' secoli, cioè dal XIII. al XVIII. se generalmente fu mai dato, niente si opporrebbe al giudizio che ora sen darebbe; perciocchè allora s'intendeva di una cosa, ed oggi di un'altra: ovvero allora s'intendea di una cosa la qual comprendea casi da eccettuare, ed oggi s'intende di cosa mondata e separata in tutto da quei casi.

637. Tornando in sentiero concludo che il caso proposto da Guglielmo si dee richiamare in tutto all'Enciclica di Benedetto XIV. Non ignorava questi la risposta di Gregorio XIII. (1); ma egli vide che quel caso comprendeasi anch'esso nella Enciclica sua, e ne tacque, nella guisa che pur tacque di altre risoluzioni, le quali potendosi spiegare come positive, e non di precisa definizione in fede,

(1) Il breve di Gregorio XIII. al duca di Baviera fu stampato dal Ballerini in Bologna fin dal 1744., un anno prima dell'Enciclica, pag. 54. dell'opera: *La dottrina della Chiesa Cattolica circa l'usura, dichiarata e dimostrata contro le pretese della novella opera intitolata*, Dell'impiego del danaro, libri III. Verona, 1744.

È fuori di ogni regola che nell'esame tenuto in Roma per occasione dell'opera del Maffei (Impiego del danaro) non vi si considerasse pur questa del Ballerini contro il quale era nata quella del Maffei (Impiego del danaro, lib. 2. cap. 4. p. 299. Ven., 1790); massimamente per le prelezioni su la usura innanzi la seconda parte delle opere di S. Antonio pubblicate da esso Ballerini. Il p. Concina ci fa sapere che Benedetto XIV. verificò l'esistenza di quel Breve. Ved. *Esposizione del Dogma che la Chiesa propone a credersi intorno all'usura*, pag. 82., Napoli, 1756. In questa il Concina sorge a confutare *l'Impiego del danaro* del Marchese Maffei.

ricevevano in quell'Enciclica il congruo limite e senso di convenevole esposizione.

638. Continuando il nostro commentario diciamo ancora che talvolta le proibizioni provennero da un misto di tali considerazioni. Per es. Alessandro VII. tra l'an. 1665. 2. ottobre, e l'an. 1666. 18. marzo, proscrisse 45. proposizioni, tra le quali la 42. su le usure così concepita: *Licitum est mutuanti aliquid ultra sortem exigere si se obliget ad non repetendam sortem usque ad certum tempus.*

Quel *licet mutuanti* è troppo generale: comprende anche i prestiti dovuti per beneficenza e carità verso il povero ne' quali non è lecito affatto imporre le usure; e perciò la proposizione era da ripudiare. Può quel *mutuanti* esser preso per chi desse danari con piena traslazion di dominio, come dianzi dichiaravamo; e poteva quel *licet* esser considerato come contrario ai pontificj decreti. Dee poi valere principalmente che non è l'obbligarsi a non ripeter la sorte per tempo certo (quasi vendasi il tempo unicamente come in antico si pensava §. 311. not.) ciò che dà propriamente un titolo ad un frutto, ma il titolo vien dall'uso e sua preziosità, posto che non si doni, nè si debba donare! Così i romani pontefici colla precision loro richiamavano alla sincerità dei concetti e del cuore.

Tra le risposte date, parmi per più di un riflesso, illustri e famose ancora per l'ambiguità de' commentarj si colloca pur la seguente di Gregorio IX. Egli fu richiesto se chi presta danari per es. qui in Roma ad uno il quale ne abbisogna oltre mare, lontano nel continente, ed assume in sè

i pericoli del ricapito nel luogo del bisogno pattuendone un frutto, dovesse tenersi per usuriero: e Gregorio rispose che era da tenercisi (1).

Egli non disse assolutamente *usurarius est, sed est censendus.* Con che ci richiama a pensare che ciò era per diritto positivo, e sul grande intento che tutto fosse beneficenza tra' cristiani. Vi è chi pensa pronunziata quella pena da Gregorio per gli eccessi delle usure in quei giorni onde spaventarle. O piuttosto così rispose perchè chi dava i danari obbligava chi li chiedeva a commettergli quelle assicurazioni, onde aversene un titolo per le usure a fronte delle leggi; e tale obbligamento era violentare, non beneficare. Avvertiamo ancora che quel *censendus* può riguardarsi come uno de' vocaboli adoperati a significar l'opinione; e però questa è come una delle risposte le quali, secondo che notava Melchior Cano, esprimevano l'opinion del Pontefice (2).

639. Le risposte dunque de' romani pontefici su

(1) Lib. V., Decret. tit. 19. c. 19., Gregorius IX., Fratri R. « *Naviganti vel eunti in nundinas certam mutuans pe-» cuniæ quantitatem, pro eo quod suscipit in se periculum, » recepturus aliquid extra sortem: usurarius est censendus. » Ille quoque qui dat decem solidos, etc.* Questo caso assai differisce dal *cambio marittimo* come oggi chiamano. Vedi *Corso di Diritto Commerciale* di Gaetano Marrè, par. 2., §. 219. e seg., Genova, 1822.

(2) Il contesto ben considerato ha fin qui fatto e farebbe assai dubitare se in vece dell'assoluto *censendus* debbasi leggere *non censendus*, ommessane la negativa per parte dei trascrittori e delle stampe. E variata la lezione, ne cessa tutta la difficoltà, solita derivarsene. Il March. Maffei pensa a punto tralasciatane per negligenza la negativa, lib. 2. cap. 3. *Impiego del danaro*: e così pensala tralasciata il p. Rossignol nel suo trattato *de l'usure* ove parla delle decisioni de' papi su l'usura, §. 4.

le usure talvolta sono prudenziali o di ragion positiva, per un meglio desiderato ne' popoli, e sempre con vista di carità profonda verso il genere umano, massimamente a confronto de' poveri; talvolta escludono le frodi e gli eccessi; o provengono da più cause insieme: tal altra, come ora, specialmente, assicurano il nudo e semplice mutuo da ogni usura o mercede, riducendo alla forma di caso indefinito e disputabile scientificamente, o, piuttosto che ridurvelo, lasciando come indefinito e disputabile il caso estesissimo, se possa pattuirsi alcuna mercede su l'uso dei danari quando quest'uso non si dona, nè si dee donare, e non dovendosi donare, non si vuole donare.

Fu questo un aperto e segnalatissimo benefizio della Enciclica di Benedetto XIV. Eppure al nascere di quella si gridò per l'Italia che niente si era definito o portato a luce migliore (1). Gli autori di quel grido non intendevano tutta la disputa, e come ciò che era di ragion positiva o senza i caratteri di universale e definitiva risposta su questo argomento richiamavasi alle sole norme del vangelo e della natura; su che appunto la suprema autorità si desiderava.

640. È verissimo che quando i sommi pontefici parlarono nei concilj generali o a nome di questi, nelle usure condannavano l'insaziabilità, l'eccesso, e non tutte generalmente le usure, esclusane ogni eccezione, come da noi si dimostrò nel capitolo quinto del libro primo, e come poco dianzi fu ricordato. Pur da ciò non differisce per la Enciclica

(1) Concina *in præfatione commentarii.*

sua Benedetto XIV. quantunque il parlare vi adoperasse qual si adottò dalla scuola dopo il secolo XII. Imperocchè riguardandolo nell'intrinseco suo, egli condanna o riprova qualunque giunta o soprappiù chiesto, preteso, esatto nel mutuo o prestito originale o semplice e nudo, cioè quando l'uso del danaro si è donato o si dee donare. Allora poi qualunque giunta è contro ragione, e però con frodolenza e con eccessi. E dee negli eccessi ancora notarsi la sua gradazione. Qui ne basta d'intendere come ciò che fu prescritto da Benedetto XIV. intorno le usure consente con ciò che ne diedero altri pontefici ne' concilj o nel nome di questi.

Ond'è che egli seppe concordare pur la sentenza pigliata nelle scuole dopo il secolo XII. a quella tenuta in mira ne' precedenti. Il divario sta in questo, che Benedetto XIV. circoscrisse il mutuo al mutuo originale, nel quale affatto non si considera l'uso dall'imprestante, o vero al caso in cui si considera, ma si dona o dee donare l'uso somministrato col prestito; laddove per alquanti della scuola dopo quel secolo qualunque somministrazione di danari, o simili per tempo certo si tentò riguardare a punto come un mutuo dove l'uso si dona o si dee donare; ciò che essere non poteva. (Ved. cap. 1. e 2. di questo libro, come il §. 621. e le sue note).

641. Quantunque poi ci mancassero tali considerazioni quando l'uso dei danari per tempo certo non si dona, nè si dee donare, e però si vuole non donarlo, ma pattuire, ci rimarrebbe sempre come conciliatrice buonissima la distinzione altrove dichiarata (§. 388. e seg.) tra l'applicabilità della moneta e l'atto dell'uso della moneta. Imperocchè

è vero che niuna giunta può esigersi per l'atto dell'uso e suoi vantaggi; essendosi gli atti di quest'uso appunto ceduti; ma è pur vero insieme che alcun incremento o giunta o prezzo si può chiedere, e chiesta esigere per l'applicabilità di essa moneta, la quale induce potenza ad operare, e la qual si contratta come sul chiudere del secondo libro fu dimostrato, sebbene ivi parlavasi propriamente dell'uso delle monete, e qui la materia s'intralcia con l'idea di prestito o mutuo. Si considerino le risposte de' pontefici, per es. d'Innocenzo XI. e si vedrà che prendono luogo sotto l'uno o l'altro ramo di questa distinzione per armoniosa maniera e non esclusiva dell'altro.

Con questa partizione possiam distribuire per la varia sentenza il caso proposto dal Duca di Baviera. Era proibito l'utile da pretendere per l'atto dell'uso, e con ciò non trovavasi giusto il contratto (1), ma rimaneaci da considerare ciò che può l'applicabilità, la quale era propriamente sentita e mirata da negozianti, quantunque non ispiegata quanto bastava, ma la quale poi fecero valere con altre interpretazioni.

642. Ora diciamo del prezzo dell' uso delle monete approvato alcuna volta da' sommi pontefici e dalle sue congregazioni, uditone il sentimento di lui.

Dal titolo XIX. del libro V. delle Decretali è chiaro che Innocenzo III. seguìto in ciò da altri

(1) E qua riducesi, io penso, la risposta di Gregorio XIII. ove dice: Il contratto è usurario, perchè non può ridursi ad altro che ad un mutuo *cum conventione lucri ex eodem mutuo accepti.* Non badavasi di quei giorni alla separazione tra i diritti per l'atto dell'uso e per l'applicabilità della moneta. Facciasi la separazione, e mostreremo ove bisogni la concordia.

pontefici, approva il frutto dei danari dotali promessi e non pagati, o fidati a mercadanti onde averne un'annua pensione in sostegno delle donne. Ciò che fu avvertito dal Broedersen (1) e poi dal Cardinale de la Luzerne (2), e tante volte avvalorato dalle decisioni del supremo tribunale della Rota in Roma. E non dicasi già che lungo è il divario dei danari dotali, come obbligati e correnti al sostegno de' pesi matrimoniali; imperocchè ciò prova che l'uso è parziale (§. 227.), cioè particolare, e diretto a tale opera, e che questo appunto si paga, e non già che non pagasi affatto l'uso dei danari.

E qui ricordiamo l'approvazione solenne fatta nel Concilio V. Lateranense da Leon X. de' Monti di Pietà, ne' quali concedesi danarò ai poveri con picciolo interesse proporzionale col quale supplire alle spese del ministero o delle altre cose appartenenti alla conservazione di essi Monti. Ora una delle cose o mezzi per conservarli è tener danari pronti, e cercarli se non si abbiano; e ciascuno intende che non è facile cosa averli senza compensi, interessi, o frutti proporzionali. Quell'approvazione dunque nella sua generalità non esclude

(1) De usuris licitis, col. 1191., 1195.
(2) Concil. Lateran. V. an. 1515. Bulla Leon. X.
« Declaramus et definimus Montes Pietatis antedictos per » respublicas institutos, et auctoritate Sedis Apostolicæ hac» tenus probatos et confirmatos, in quibus pro eorum impen» sis et indemnitate aliquid moderatum ad solas ministrorum » impensas *et aliarum rerum ad illorum conservationem* ut » præfertur, *pertinentium* pro illorum indemnitate dumtaxat » absque lucro eorumdem Montium accipiatur, neque speciem » mali præferre, neque peccati incentivum præstare, neque ullo » pacto improbari, quin imo meritorium esse et laudari et » probari debere tale *mutuum* et minime *usurarium putari.* »

il potersi, bisognandone, pigliare, e però dare danari dai ricchi col prezzo dell'uso, o frutti che chiamano.

Il pontefice aggiunge che un tal mutuo ricevuto dai Monti di Pietà non si dee per alcuna maniera riprovare, anzi esser meritorio, e doversi lodare e approvare, e non tenere per usurario. E pure una giunta proporzionale si esige pe' danari somministrati: vuol dire in tal dichiarazione le voci *usura* ed *usurario* significano giunta *prava*, e riscotitore di giunte prave. E così non ogni usura è per sè prava; o, ciò che è lo stesso, non ogni giunta di là della sorte è malvagia.

Avvertiamo che la dichiarazione e definizione di Leon X. concerne ancor essa non la generalità di danari somministrati ad uso con prezzo, ma il caso specialissimo quando si concedono per uso e sovvenzione della classe de' poveri col mezzo di un ministero e di un banco. Ma la ragion preliminare, adoperata da quel pontefice a giustificare le tenui usure o giunte ne'Monti di Pietà, corre verso tutti i prestiti. Imperocchè dice in que' Monti *licite ultra sortem exigi et capi posse non nihil licere: cum regula juris habeat, quod qui commodum sentit onus quoque sentire debeat, præsertim si apostolica accedat auctoritas*. Non dissimulo che il pontefice riferisce quel discorso come tenuto dai fautori dei Monti di Pietà; ma egli ne siegue il partito, e lodane l'amore della *pietà* e della *verità*. Colle quali espressioni non poco ci si dice su la massima *qui commodum sentit, onus quoque sentire debet*, tanto decantata dagli approvatori di un prezzo nell'uso de' prestiti. E notabilissimo è pure quell'aggiungersi: *præsertim si apostolica accedat*

auctoritas, quasi l'affare sia di semplice ragion positiva: e certo entra a decidere o dichiarare dicendo: *Cum hæc ad pacem et tranquillitatem totius reipublicæ Christianæ spectare videantur, sacro approbante concilio declaramus et definimus*, ecc. La ragion di decidere son la pace e la tranquillità de' Cristiani, una regola di diritto, e l'autorità della sede apostolica. Di qua prende le mosse la pietà del pontefice a sentenziare. E que' Monti furono canonizati, e la mendicità consolata, e la contraddizione costretta a tacere fin coi vincoli della scomunica da incorrere nell'atto stesso. E la salutare istituzione, disamata da alquanti, come fautrice delle usure, diminuì la esorbitanza di queste incomparabilmente; perocchè gli usati ad esercitarle videro mancate a sè le ricerche, e quindi avvilita la merce la quale somministravano a prezzo per tempo certo. E tale vicenda si vedrà tanto più rinnovata verso tutte le usure, quando i ricchi (che pur ce n'è) timorati del Signore si facciano, non temere, ma comprendere che niuna ingiustizia è nelle miti e discrete verso i non poveri, e vi si acconcino colla sobrietà loro essi stessi, lasciando gli oppressori senza ricerche, o con poche, cioè senza le occasioni per opprimere, o con assai diminuzione di queste. Nè più vedremo tanta massa di danaro concentrarsi presso chi non ci ama, nè i fedeli assoldarsi presso loro, o mendicarvi con biasimo nostro.

Finalmente se ricordiamo quanto fu detto sui censi nel capo quarto antecedente, riconosceremo che l'approvazione di quelli fattane da' sommi pontefici inchiude per sequela strettissima l'approvazione dell'uso delle monete pattuito con prezzo. E

questa è l'approvazione più ampia che possa dedursene. E potrebbe tal discorso estendersi anche ad altri titoli considerati nel capo IV. e V. di questo libro i quali pur si leggono approvati: nè sono poi altro se non la preziosità dell'uso del danaro (§§. 589. 607.).

643. Ora venendo alle risposte in nome de' pontefici su l'uso dei danari, valutabile a prezzo certo, un caso ne leggo osservabilissimo, tratto dalle decisioni della Sacra Congregazione del Concilio (1). Ridottosi in Perugia alla estrema indigenza il Monte di Pietà detto *Casolino*, e cercandovisi un rimedio; la sacra Congregazione del concilio concedette ai rettori di quel Monte lo esigere il tre per cento dagli oppignoranti, prima per un tempo dato, poi due volte per un dieci anni, e quindi per tempo indefinito sino a tanto che si ristabilisse il primitivo fondo del Monte, in somma di scudi quattordicimila.

Qui la ragion che si allega non è il lucro che cessa, non il danno presente il quale ne risulta, ma il bisogno di ristabilire un fondo di 14000. scudi qual si avea nella creazion di quel Monte.

(1) Tom. 4., pag. 457., num. 23.
Ad ultimam inopiam devenit Mons Pietatis Casolini *Perusiæ civitatis, ita ut indultum temporarium obtentum fuit Apostolicum exigenti scuta tria pro quolibet centenario . . . Deinde annuit pro indulto ad decennium, facto verbo cum Sanctissimo: et Episcopus incumbat investimento faciendo decennio transacto ex usuris oppignorantium aucta non fuit sors usque ad summam quam Mons in actu erectionis habebat . . . . Sacra Congregatio concessit ad aliud decennium: et scribatur Episcopo quod anno quolibet* investiatur *summa quæ annuatim supererit . . . Deinde, eisdem semper stantibus caussis . . . . prorogatur indultum usque dum redintegratum fuerit primæva dos Montis in summa scut.* 14000.

E si ottiene l'autorizzamento al tre per cento dalla sagra Congregazione, uditovi ancora il sommo pontefice. Un tal frutto non è già dal mutuo in forza del mutuo; esso era prezzo dell'uso al tre per cento; ed il contratto su l'uso, come altrove fu dichiarato (§. 450. ecc.), è un contratto diverso dal mutuo o prestito, ed estrinseco affatto al prestito. E sia pure che quelle somministrazioni di danari, salvo le spese del ministero e del luogo, si dessero un tempo quasi gratuite ai poveri, o semipoveri e simiglianti. La nuova e provisional condotta, la quale vi s'intimava assai, dichiarava che in quel Monte per quel tempo non si volea trattare del nudo prestito o mutuo, ma soltanto dell'uso dei danari a prezzo definito del tre per cento, in guisa che il povero, il quale chiede per le necessità della vita non si dovesse colà rivolgere, ma cercare altronde l'opportuno soccorso.

Somiglia alla precedente la concessione di Clemente X. al Monte di Ferrara di poter esigere (1) ne' pegni il sei per cento, con applicare di quel sei un quattro per le usure dei debiti, e un due per le spese, e ciò sino alla estinzione dei debiti.

Vediamo dunque autorizzati dei casi di uso di moneta conceduto con durata certa, e pattuito, o da pattuire con prezzo.

644. Or queste distinzioni, considerazioni, e fatti sono di tal condizione da vederne e poterne difendere pienissima la concordia de' sommi pontefici su l'argomento delle usure lecite o non lecite, proibite o non proibite. Imperocchè dovrem ravvisare che sempre la prudenza li condusse e lo

(1) Collezione citata, tom. 7., p. 347.

spirito dell'evangelica benevolenza, sempre l'amore del retto e del vero, più cercati dagli uomini per ansia d'intenderli che di custodirli. E finalmente ravviseremo che di quelle risposte forse niuna presenta i caratteri men dubbi o più prossimi e certi di una istruzione universale in tutto questo argomento, obbligativa per la chiesa, quanto la Enciclica di Benedetto XIV. quantunque diretta ai vescovi ed arcivescovi, ecc., d'Italia; anzichè di tutto l'universo; e che questa concilia tutto, assicurando ciò che si debbe al mutuo, considerato in sè stesso, e lasciando indefinito il caso delle usure moderate, quando non si tratti di un tal mutuo semplice, nudo, o gratuito per essenza sua. Anzi nemmeno espresse di riguardare l'uso dei danari contratto a prezzo, esso per sè propriamente senza i concetti di mutuo o di prestito. E ciascun vede come altre volte abbiamo notato che altro è l'uso di una cosa, ed altro la cosa. Altro contrattare su quello, altro su questa.

645. E penso che in sequela di questi lumi, omai dimesticatovisi l'animo, si vide poi con tranquillità sul chiudersi del secolo di Benedetto XIV. quanto segue:

Negli anni 1796. e 1797. in Roma e per tutto lo stato ecclesiastico, su l'invito o bisogno di Pio VI. fu portata alla camera apostolica una quantità grandissima di argenti: chi ne volle il prezzo lo ricevè sul fatto; e chi lo rilasciò per gli usi del principato ne pattuì la restituzione tra dieci anni coll'annuo frutto intanto del cinque per cento del valore del capitale. Ecco una somministrazione dell'uso dei danari per tempo certo e con prezzo congruo dell'uso; e non si udì già chi gridasse alle

usure e chi sentisse rimorso a quel prezzo o compenso e frutti. Ben ho memoria anch'io, ma non distinta, de' modi del fatto occorso a' miei giorni: trovolo però descritto come l'ho narrato da Gianvincenzo Bolgeni, teologo della sacra penitenzieria nella sua Dissertazione inedita, intitolata *Impiego del danaro*, al capo VI. della parte seconda. Ma i tempi procedono: e come via via dan fiori e frutti, così nuove cognizioni e sequele.

CAPO SETTIMO

Nuova e brevissima risoluzione della controversia che trattiamo e concordanza dei partiti.

646. Ma giunto omai presso al termine reputo spettacolo non dispiacevole a chi legge, che io facciami come da capo, e delinei con pochi tocchi quasi un trattato nuovo, e con tanta liberalità che tutto concedasi a tutti, e se ne intenda che ciascuna delle parti litiganti tien sua ragione, e che si disputa nella concordia, malveduta, perchè ciascuna delle parti sente moltissimo ciò che dice essa, ma non moltissimo i detti dell'altra. Or eccoci a questo compendio brevissimo e liberalissimo in piena concordia.

647. Di che si disputa mai? A punto se nelle somministrazioni di danari o simili cose *fungibili* per tempo certo possa pattuirsene un prezzo congruo e proporzionale per l'uso di quel tempo. Che ne sentenzia l'una parte? che niun prezzo affatto se ne dee pattuire nè esigere, perchè ogni somministrazione di danaro per tempo certo è sempre un mutuo o prestito; e ne' mutui è suprema legge

consecrata nelle scuole: *Ex mutuo vi mutui nihil exigi potest*: cioè *dal mutuo a prestito in forza del mutuo o prestito niente sen può chiedere, nè chiestolo ricevere.*

Che vuole e ne insegna mai l'altra parte? a punto che un tal prezzo dell'uso si può pattuire e chiedere dai non poveri, e che senza malvagità si può chiedere e pattuire.

648. Ora io dico che verissima è la sentenza che *ex mutuo vi mutui nihil exigi potest*, cioè che *dal mutuo in forza del mutuo niente sen può pattuire nè esigere*; ma perchè verissima è questa sentenza, per ciò a punto è pur vera ancora quella de' contrarj. Dimostriamolo.

Come si dee per analisi diligente nella formola: *dal mutuo o prestito in forza del prestito niente si può pattuire nè esigere, nè percepire*, dov'è la voce di *mutuo*, o *prestito* sostituiscasi la definizione di ciò che è mutuo o prestito; e ne avremo: *Dalla moneta o simile conceduta per tempo certo con patto di restituirla niente si può pattuire in forza di essa conceduta per tempo certo con patto di restituirla.*

Or nella moneta o simile cosa fungibile, conceduta per tempo certo con patto di restituirla, si dee distinguere un doppio patto e tempo, uno in cui non si dee restituire, ed uno in cui si dee restituire. Per esempio: impresto cento scudi per tre anni: questo prestito o concessione involge il patto, e quindi la precisa obbligazione e diritto, che durante il corso di tre anni non si debbano restituire, ed involge il patto che, spirato quel tempo, si debba restituire. Se dunque è vero il principio che *dalla moneta o simile, data con patto di re-*

stituirla niente si può esigere in forza di essa cosa data con tal patto di restituzione; siccome nel prestito, per es., nel caso nostro dei cento scudi per tre anni vi è il patto su di un tempo in cui non si debba restituire; dunque per tutto questo tempo dovrà valere il contrario; cioè dovrà valere che si può esigere o percepire o pattuire un frutto, un utile, un interesse, un'usura, in somma un provento, comunque voglia nominarsi. E veramente, restituire e non restituire son cose contrapposte; per il patto che la cosa data debbasi restituire si vuole e s'insegna che niente si può esigere, nè percepire. Dunque per il patto che non debbasi restituire si dee volere ed insegnare che si può esigere e percepire alcun bene o giunta sopra la cosa data in proporzione del tempo e cosa col patto di non restituire. Ma tutto questo tempo è il tempo a punto in cui dura il contratto dell'uso conceduto. Dunque tale insegnamento è per tutto il tempo dell'uso conceduto, o sia per l'uso in tutta la durazione concordata del tempo.

Così quando si levi l'involucro delle parole, e si venga all'idea nuda, siam trovati dire con ciò che noi vogliamo pur quello che dagli altri si vuole. E perchè fuori dei metodi delle scienze vi è il cuore più che l'artifizio, spesso occorre che vi s'intende con più nettezza e precisione che non dietro quei velami, co' quali ci s'infittisce la notte dove cerchiamo i chiarori della verità.

È dunque verissima la massima che *ex mutuo vi mutui niente si può pattuire nè esigere*, ed a punto la verità di questa m'involve, e m'induce a concludere, *che dove l'uso del danaro non si dona nè si dee donare*, *io posso pattuire un congruo*

e proporzional prezzo di quest'uso per tutto il tempo innanzi il debito e la maturità della restituzione.

649. Ma quando l'uso del danaro affatto non si considera nè si vuol considerare, ovvero quando si dona espressamente o si dee donare; allora niente si può esigere sebben siavi il patto di non dover restituire durante la concessione. Imperocchè il non volersi considerar l'uso affatto, ovvero il riguardare il dono fatto dell'uso, o l'obbligazione a donarlo non soffre o rigetta qualunque successiva pretensione su quest'uso già ridotto da noi stessi come se per noi non esista o non debba esistere. E di qua penso esser nato che Benedetto XIV. nell'accoglier propiziamente quella sentenza tanto ripetuta nelle scuole che *dal mutuo in forza del mutuo niente si può pattuire nè esigere* parlò di guisa che in ultimo risultamento restrinse il mutuo all'originale e nudo e semplice mutuo. Egli vide la discordia nelle parole, ma la concordia ne' finali voleri di ognuna dove l'uso delle monete nè si dona nè si debbe donare. Ma tutte vide le due parti concordi come nelle parole, così nel comune volere quanto all'originale e semplice e nudo mutuo.

650. La formola pur consueta presso di alquanti *ex mutuo ratione mutui, vel ratione sui* (1) *nihil exigi potest* equivale alla precedente: *dal mutuo in forza del mutuo niente si può esigere o pattuire di aumento o frutto.* Imperocchè quella voce *in forza* significa a punto in *riguardo, contemplazione, per natura o per essenza.* E però si dee con-

(1) Cioè *per riguardo, per contemplazione, per natura, o per essenza del mutuo.*

cedere tal altra formola ancora come vera, ma concludere che per la verità appunto di questa ne seguita che è pur vero che coi non poveri si può chiedere e pattuire, e ricevere alcun utile o prezzo più propriamente nelle somministrazioni dell'uso dei danari per tempo certo.

651. Da taluni fu chiamato usura malvagia anche il lucro *ex mutuo principaliter intentum* o *intentatum*: un lucro mirato, chiesto, voluto, sopraimposto principalmente pel mutuo, cioè come di stretta giustizia, e non di spontanea e benevola cortesia. Un tal *principaliter intentum vel intentatum* al più si riduce a quel chiedere *vi*, o *ratione mutui*, in forza, o per la natura del mutuo, e però di bel nuovo, a punto perchè ammettesi tal altra formola, apriam l'adito a dover vedere come vero anche ciò che dicesi dai contrarj, cioè che nel caso dei ricchi, o più accuratamente dei non poveri, si può pattuire e tirarsene alcun utile, o compenso più propriamente.

652. Non trascurerò qui di fare osservar quanto è vero ciò che altrove si disse, §. 450. che il titolo o contratto dell'uso è estrinseco al contratto del prestito o mutuo. Imperocchè il contratto del prestito è contratto di cosa da restituire; ma il titolo o contratto su l'uso è contratto su la cosa da non restituire, o in quanto tempo è da non restituire. Il titolo dunque o contratto su l'uso è tanto diverso ed estrinseco al contratto del prestito, quanto il non restituire è cosa estrinseca o posta fuori del restituire, anzi opposta non che diversa (1). E più sottilmente, e distintamente an-

(1) E qui potremo ravvisar nuovamente quanta sottilità fosse nel vedere degli antichi Romani pe' quali s'insegnò che

cora: il contratto su la durazione del non restituire ci si offre da poterlo aggiungere, e soprapporre a questa; o già suppone questa; e su questa, se si vuole, si concepisce, si enuncia, si concorda; e concordato si dee soddisfare finalmente, se pur non sia da tralasciare come nel caso de' poveri. Tanto il contratto dell'uso è posteriore e non ingenito, o non intrinseco, ma esterno, e diverso da quello del prestito, o di dare una tal somma con patto di restituirla in altrettanto.

653. E se dall'esser verissimo che dal mutuo in forza del mutuo o per intenzion principale impiantata su di esso mutuo niente si può esigere, è pur vero insieme che io posso pattuire e chiedere un congruo prezzo dell'uso dei danari pel tempo dell'uso dai non poveri; veggo seguitarmene che io non debbo affatto restituire un prezzo così percepito. Imperocchè si dee restituire l'altrui, nè quell'uso o prezzo risultatone è di altrui, ma del conceditore dell'uso. Più chiaramente, un tal prezzo non risulta propriamente dall'esser dato per quel patto che ci è di restituzione ed in forza di questo, o come dicono, *ex mutuo vi mutui*, il qual risultamento si tien per usura malvagia. E se ciò è, non porta i clamori della restituzione, nè le sollecitudini implacabili finchè non si restituisca.

654. Per questo capitolo dunque apparisce verissimo che niente si dee prendere dal mutuo in forza del mutuo; che quanto si è così percepito è fuor di regola, non giusto, e da restituire; cioè tien le forme di usura malvagia: ciò che l'uno de'

nelle somministrazioni di danaro per tempo certo con frutti congrui, due sono le obbligazioni, l'una su la sorte, l'altra su i frutti: ma vedasi il §. 621. e sue note.

partiti insegna: e nondimeno lampeggiami per vero insieme che il prezzo congruo dell'uso coi non poveri si pattuisce e si esige senza ingiustizia, e senza obbligo alcuno di restituzione: ciò che l'altro partito insegna.

Vuol dire si disputa senza cagione di discordia e nella concordia. E ciascun de' partiti concederà ciò svelatamente quando la verità proposta dagli altri ci saprà esser cara quanto ciò che noi stessi ne proponiamo.

Noi abbiam veduto, sebben per altra maniera, anche nel capitolo ultimo del libro antecedente che ciascun de' partiti, se ben si consideri, tien sentenza vera, e che il dissidio proviene dal non attendere gli uni, quanto debbono, la sentenza degli altri. E ciò conferma l'osservazione qui recata su la orgine della discordia in questo argomento.

655. Innanzi di chiudere questo capitolo gioverà l'avvertire che l'intrico e viluppo e la oscurazione di tutta questa materia comprendesi nelle formole *ex mutuo vi mutui, ratione mutui, vel sui;* che verissimo è che per la cosa restituita nell'atto e dopo la restituzione niente si può pattuire, nè esigere, come in cosa ove l'utente non ha più parte; ma che stranissimo è stato che il concetto di restituzione siasi fatto valere innanzi di esser fatta, nell'uso che precedela dei danari, quanto vale fatta e successivamente, nell'uso che più non abbiamo dei danari. Io non saprei far sensibile per luce maggior di parole ciò che scrivo. Il savio vi aggiunga la luce della sua mente, e vedrà per insignissimo esempio quanto misera è pure la condizion delle scienze, e come non poco profitto è disimparare.

656. Ed è pur degno di osservare che si è ricorso a quei tanti titoli famosi di censi, di cambj, danni emergenti, lucri cessanti, ecc., per volere un frutto, e per iscansarlo come nato *ex mutuo vi mutui*; eppur già si scansava questo *ex mutuo vi mutui*, ed il frutto che gli avversarj sostengono altronde viene che dal mutuo in forza del mutuo. Che direbbe un filosofo dell'essersi que' titoli tanto cercati e studiati e carezzati, e messi in riverenza per commenti e volumi; e poi del mancarne fin la cagione dell'averli cercati? Nondimeno se non è vera la cagione la qual fece idearli, non isbagliasi a seguitarli, e commisurarvi un prezzo dell'uso; perocchè que' titoli sono reali, e fondamento visibile di compensi. E se alcuno potendo camminare per virtù sua si appoggia ad altri a fin di procedere, diremo che l'appoggio non è necessario, e non mai che non è mezzo a procedere.

657. Presso Francesco Zech (1), illustre gesuita, già professore di Canonica nella università d'Ingolstad in Baviera, si legge un'arguta difesa del contratto germanico pel quale altra volta abbiam fatto menzione. Sta questo nel dare moneta ad altri temporalmente cercandone un'annua pensione, per es., del quattro o cinque per cento fino alla restituzione del capitale, ripetibile da ambe le parti con previo avviso di tempo determinato. Ora nel luogo citato si fa intendere che il contratto qual si usa in Germania non è mutuo o prestito, perchè la sostanza del prestito sta in questo, che si

(1) Dissertat. 3., *circa Usuras* §. 282. Queste dissertazioni, assai stimate dallo Zallinger, si trovano congiunte ancora all'opera di Onorato Leotardi *de Usuris*, ecc., nella ristampa fattane in Venezia l'anno 1761.

restituisca l'altrettanto; laddove il contratto germanico tende per indole sua alla formazione di una rendita, o sia ad acquistare il diritto per un'annua rendita: ciò che mostra che il contratto germanico non è prestito. E se tale rendita può redimersi, questo potersi redimere, egli dice, viene da un secondo contratto, col quale si concede la retrovendita a piacere dell'una o dell'altra parte.

Da quanto abbiam detto di sopra, anche nel prestito il prezzo dell'uso non viene in forza del patto di restituzione; e però quel divario per assolvere un contratto e non l'altro non tocca il nodo. Ma le ragioni da noi preallegate per giustificare il prezzo dell'uso della moneta accordata ne' prestiti valgono ugualmente nel contratto germanico senza distinguere fra contratto e contratto, certamente fuori del bisogno, se non contra lo stato delle cose.

CAPO OTTAVO

Analisi ultima. Del prestito, suoi frutti, e giustizia: concordia di tutti.

658. Possiamo somministrare una cosa per tempo certo, non contando affatto l'uso della cosa, ma pattuendo che questa ci si restituisca, almeno nell'equivalente. Questo si chiama *prestare*.

659. Nelle cose però le quali hanno uso distinto dalle medesime, o le quali porgono replica di uso possiamo somministrare la cosa, e l'uso di essa cosa per tempo certo pattuendo che ci si restituisca la cosa per altri usi futuri, e ci si restituisca l'equivalente dell'uso conceduto. Così si sommini-

strano vesti, cavalli, carri per tempo certo con patto che si restituiscano gli oggetti indicati, e l'uso coll'equivalente in prezzo.

660. Tale somministrazione potrebbe chiamarsi prestito della cosa e prestito dell'uso, imperocchè sta il prestito nel somministrare una cosa per tempo certo con patto che si restituisca. Nel caso nostro anche l'uso somministrato è cosa da restituire per l'equivalente. Dunque una tal somministrazione può chiamarsi prestito di cosa, o prestito di uso.

Potrebbe chiamarsi prestito *doppio* rispetto a quello con cui somministrasi con patto di restituzione la sola cosa come nel §. 658.

661. La moneta è una cosa di suo genere, ed ha un uso suo proprio, distinto da essa, tante volte significato per le sostituzioni varie da farsi con essa alle cose rappresentate, e di queste ad altre finchè si ripiglia nuovamente la moneta come altrove fu dichiarato.

662. Può dunque farsi il prestito della moneta ed il prestito insieme dell'uso di essa. Imperocchè posso somministrare la moneta con patto di restituzione, e posso insieme somministrare l'uso o replica di uso di essa per tempo certo con patto di restituzione. Ma in tali somministrazioni si ha il prestito della cosa ed il prestito dell'uso. Dunque può farsi il prestito come della moneta così dell'uso e replica o continuazione dell'uso della medesima per tempo certo.

663. Concedasi pure che qualunque cosa si percepisce dal prestito in forza del prestito o per la natura del prestito, è usura, è cosa malvagia, è lutto di esecrazione nell'unanime voto dei dotti.

Egli è però certo che nelle somministrazioni del danaro per tempo certo secondo il comune operare si somministra tanto il danaro quanto l'uso con patto di restituzione in altrettanto della cosa data, cioè del danaro e dell'uso. Si volga e rivolga l'affare quanto si vuole; qua si riduce finalmente nell'intrinseco suo, qualunque sieno i formolarj mal concepiti per esprimerlo. Tanto dunque siam lontani che il prezzo dell'uso del danaro sia dal prestito in forza del prestito; che esso stesso quest'uso, valore di uso, o prezzo di uso è il soggetto del prestito, o prestito dato da restituire. Esso stesso quest'uso ed il danaro conceduti son la radice dell'arbore, o l'arbore propriamente, non i frutti dopo l'arbore, o per l'arbore.

664. Un partito ha voluto fin qui dire che il prezzo dell'uso è un male, e una ingiustizia, perchè si trae dal mutuo in forza del mutuo. Ma la ipotesi, come è chiaro dal detto finora, non regge, è falsa. Dunque il male, la ingiustizia, la scelleraggine che dicono, sono false ancor esse quanto l'ipotesi.

665. Ella è maravigliosissima cosa a conoscere per analisi ferma, come il prezzo detto dell'uso del danaro non è che restituzione dell'uso conceduto, o l'equivalente di tale restituzione dovuta all'imprestante, mentre da tanti si è gridato che non ci è pace con Dio se tal prezzo non si restituisce all'utente. Diremo a questi che è tutto in contrario: e che abbiam tant'obbligo di restituire all'imprestante l'uso somministratoci quanto è l'obbligo di restituirgli la moneta concedutaci per tempo certo. Imperocchè l'uno e l'altra è soggetto di prestito, e non cosa che viene dal prestito.

Se ne' contrarj ci era coerenza di raziocinj si dovea concludere che anche la moneta somministrata per tempo certo si dee perpetuare nelle mani del debitore. Ma la moneta fu più fortunata, e prevalse a tutto, e ritornò tranquilla all'imprestante, salvo le incursioni di chi nella stoltezza sua niente vuole restituire.

666. Nel caso nel quale il dante pensa all'uso, ma o lo doni o lo debba donare, manca o deve mancare il prestito dell'uso: e però niun prezzo, niun risarcimento, niuna equivalenza si dee restituire per quello. Tale è il caso de' prestiti verso de' poveri. Ma questo caso è fuori della questione. Imperocchè la questione è se nel prestito della moneta e dell'uso insieme sen possa tassare ed esigere un prezzo. E nel caso de' poveri si tratta o si dee trattare del solo prestito o somministrazione della moneta con patto di restituirla spiratone il termine.

667. Il prestito della moneta insieme col prestito dell'uso può riguardarsi come *doppio*, ed il prestito della moneta come *semplice*: qui par che ferisse Benedetto XIV. quando nel §. V. della Enciclica scrisse: *Neminem enim id saltem latere potest quod multis in casibus tenetur homo* SIMPLICI *ac* NUDO *mutuo alteri succurrere*. Tanto è: il prestito col quale soccorriamo o dobbiamo soccorrere il povero è semplice: la restituzione al più riguarda il solo capitale della moneta, e non l'uso. E fare altrimenti è conculcar la natura e l'evangelica carità le quali ci raccomandano gli uni agli altri, come appartenenza, o peso, gli uni degli altri dove gli uni non bastino a sè stessi, massimamente ne' mezzi per sussistere.

668. Seguitiamo a discorrere del punto vero della controversia. *Sorte* si chiama ne' prestiti ciò che si dà da restituire per l'equivalente.

669. Il prezzo ovvero gl'interessi pattuiti nel prestito col non povero sono anch'essi da riguardare per sorte come per sorte riguardasi la moneta conceduta. Imperocchè tali interessi o prezzo sono l'equivalente dell'uso il quale fu dato per tempo certo da restituirsi per tale equivalente. Ma ciò che si dà nei prestiti da essere restituito nell'equivalente si chiama sorte (§. 668.). Dunque il prezzo o gl'interessi pattuiti ne' prestiti son da riguardare come sorte in compagnia della moneta.

670. Usura, o peccato dell'usura sta nel pattuire ed esigere sopra la sorte, cioè sopra quanto si debbe avere.

671. Gl'interessi pattuiti in prezzo dell'uso dei danari impropriamente ricevono il nome di usura. Imperocchè sono sorte e non sopra la sorte, o sia non sono sopra quello che abbiam dato e dobbiamo riavere (§. 669.). E l'usura o suo peccato sta in cosa pattuita e voluta o ricevuta insieme sopra la sorte, o sopra ciò che dobbiamo riavere.

672. Nè da tal principio seguita che sparirebbono tutte le usure. Pur troppo ve ne restano, e copiosissime, e dolorosissime; ma dove se ne riscontrano i caratteri, e non fuori. Usura è nei prestiti pattuire ed esigere sopra la sorte: cioè quando in forza del prestito si vuole più di quello che si è dato. Se dunque avrò dato cento in capitale di moneta, e sul titolo di tal solo capitale ne rivoglio cento dieci; ecco in quel dieci ciò che è sopra la sorte, e dal prestito o in forza del prestito: vuol dire ecco l'usura, e la colpa. Se avrò

dato un capitale di uso proveniente da questi cento scudi per un anno, e ne pattuisco un interesse, cioè prezzo che lo trascende, e pareggia l'uso di tre e quattro centinaia; ecco ciò che è sopra la sorte e dal prestito; vuol dire ecco l'usura in quanto supera il prezzo da sostituire all'uso del cento, e nell'usura ecco l'aggravio e la colpa. Se avrò donato l'uso delle cento monete, e poi ne riclamo e ne estorco un prezzo; ecco una giunta sopra la sorte, e dal prestito: vuol dire, ecco l'usura e sua colpa. Se avrò data una piccola somma al povero al quale io debbo donar l'uso, e nondimeno ne voglio un prezzo; ecco un aumento sopra la sorte e dal prestito, o in forza del prestito, cioè del capitale da considerar senza l'uso: vuol dire ecco l'usura e suo reato. Se avrò con frodolenza date monete adulterine o mancanti di peso o numero, e me ne arrogo un prezzo dell'uso come per le sincere e giuste in numero e peso: ecco un prezzo sopra la sorte, e dal prestito, ovvero in forza del prestito; ecco l'usura ecco il delitto! Tanta copia ce ne rimane!

673. Concludiamo: che si vuole dall'uno dei partiti? Che niente si possa pattuire nè esigere dal prestito in forza del prestito, o per la ragione del prestito. La massima è verissima. Si dee tanto concedere a questo partito. Che si vuole dall'altro? che il prezzo congruo e proporzionale che si pattuisce o si esige per la somministrazione di danaro dato ad uso per tempo certo non è dal prestito in forza del prestito, e però non ingiusto affatto, salvo il caso de' poveri e degli eccessi e frodolenze. Niente vi è qui da riprendere. Il prezzo è l'uso dato, è ciò che lo rappresenta, è l'equivalente di

quest'uso, e non cosa non data: e con ciò niuna ingiustizia è nel prezzo proporzionale, o sia nella restituzione concordata coi prestiti dell'uso, aggiunti ai prestiti delle monete.

674. Si è gridato che la moneta non è fruttifera. Diremo per ultima condiscendenza, che il grido può risuonare, e valorosamente. Ciò che si pattuisce e si esige, è l'uso dato, l'uso che si vuole restituito in prezzo equivalente; e non è cosa non data, e non cosa sopravveniente, come rampollo dal tronco: cioè non è *frutto* propriamente. Tanto che pur questo nome di frutto sarebbe da proscrivere, come incongruo, e fuori di natura, e datore di confusione.

675. Han dunque ragione gli uni e gli altri dei disputanti. Vogliano dunque attendere gli uni ciò che dicono gli altri, e troverà ciascuno esser vero ciò che si dice dall'altro. *Concordia discors* (Oraziana formola, epist. 12. l. 1.) è la epigrafe dovuta a questa famosissima controversia, come già tante volte (§§. 421. 473. 527. 654.) si è potuto conoscere, e qui per finale ricordo concludiamo.

CAPO NONO

Conclusione dell'opera.

676. Eccoci al fine della nostra discussione: Risulta 1., che secondo il vecchio Testamento era proibita ogni usura anche moderata degli ebrei con gli ebrei poveri, principalmente coabitanti una patria medesima; ma che non erano proibite le usure moderate degli ebrei verso i non poveri, ebrei o no che fossero.

2. Risulta che nel nuovo Testamento si proibisce quanto viola la carità di soccorso verso dei poveri o quanto viola la giustizia con frodolenza e con eccessi; e che però ogni uso di danari pattuito a prezzo col povero vero, o con frodi ed eccessi con chiunque, è sempre proibito secondo le regole generali. Del resto che ai primi depositarj della fede non fu consegnata evangelica dottrina, poi scritta da loro, o lasciataci senza scriverla, proibitrice universalmente di ogni usura, o sia di un prezzo dell'uso dei danari, esclusa ogni eccezione.

Della qual cosa è sequela che se nella chiesa volesse, inerendo ai lumi evangelici, farsi una general definizione intorno le usure moderate coi non poveri, o più chiaramente, sul prezzo congruo dell'uso dei danari quando questo uso non si dona, nè si dee donare, e, non dovendosi donare, non si vuole donare, è sequela, dico, che potrebbesi definire non esservi alcuna opposizione dal canto dell'evangelica dottrina su tali usure o prezzo dell'uso; ma non sarebbevi da definire che secondo il nuovo Testamento son lecite, mancandone la stessa original dottrina evangelica per deciderne particolarmente su l'indole e stato.

3. In terzo luogo, seguendo fil filo quanto si ha su questo argomento dalla legge naturale, risulta, che la moneta tiene un suo uso proprio, distinto da essa moneta; che grandissima e visibile è la differenza del caso in cui quell'uso si dona o si dee donare, come ai poveri, massimamente parenti o amici, dal caso in cui quell'uso non si dona, non si dee donare; e, non dovendosi donare, non si vuole donare; che nell'uso considerato in primo luogo niente si può pattuire e chiedere, nè

chiesto ricevere oltre la sorte; ma che niuna ingiustizia vi è nel pattuire un prezzo congruo e proporzionale per l'uso dei danari conceduto con durata certa, quando l'uso non si dona, nè si dee donare, e, non dovendosi donare, non si volle donare.

Così la disputa richiamata a ciò che è nell'intrinseco suo giunge nella sua semplicità speditissimamente a sentenza distinta, e ferma; e prendevi requie e fine, senza intricarsi coi nomi di mutuo o prestito, nè di usura; i quali nomi sono il fondo principalissimo della confusione dolorosa la quale vi si è generata: e la quale se vorremo scansare, lasceremo per sempre da parte quei nomi memorandi, come si lasciano, non si scoprono, nè si rimescolano nei sepolcri i grandi del secolo, cagione un tempo di fermento o di liti su la terra.

677. Nondimeno per soddisfar tutti, abbiamo, anche nostro malgrado, esaminata e sciolta la controversia, seguendo i nomi inveterati di mutuo e di prestito e di usura; e ne abbiamo veduto scaturirne la sentenza medesima: cioè che dove l'uso dei danari non si dona, nè si dee donare, e, non dovendosi donare, non si vuole donare, quest'uso è capace di un prezzo proporzionale, non ingiusto, senza opposizione veruna, nè dal lato della dottrina evangelica, nè da quello dei naturali diritti.

678. Congruiscono poi con questa sentenza le risposte de' sommi pontefici; nè di ciò dubitiamo massimamente dopo la epistola Enciclica *vix pervenit*, sotto l'anno 1745. il dì primo novembre, di Benedetto XIV., il quale piuttosto che insistere su ciò che si avea di ragion prudenziale o posi-

tiva, ridotto in salvo l'originale e il nudo e semplice mutuo, ove l'uso della moneta, o simile, affatto non si calcola, o si dee totalmente donare, e delineato il peccato detto dell'usura, il quale se ne ha contraddicendo a tali sue regole, lasciò poi libero, o diciamo intatto, non circoscrisse o ristrinse con ordinazioni speciali quanto concerne il caso ove l'uso nè si dona, nè si dee donare, e, non dovendosi donare, non si vuole donare.

679. Tutto ciò somministra, io penso, luce sufficiente a distinguere, come indirizzo e regola a risolvere tra caso e caso, ed operare senza inquietudini e senza timori. Ed io non so se tante e tante altre operazioni umane siano ridotte ad egual prudenza, e stato d'indirizzo e di calma nell'esercitarle. Ed ho per l'animo che sia da contentarsene finalmente.

680. Nondimeno tra 'l terminare del secolo decimottavo, che fu quello appunto del pontefice Benedetto XIV., e tra il cominciare del corrente decimonono, la disputa o sollecitudine su le usure si è riprodotta in più parti della terra dove con segni appena di vita, e dove co' lampi dell'ingegno che brilla più che santifica. Massimamente, dopo natavi la legge sull'interesse de' prestiti e sua tassa, ripullulò nelle Gallie co' desiderj e con le istanze espresse di nuove decisioni. E molti insigni per dottrina seguono la tassa come titolo da percepirne le usure, e molti, pieni di sapere anch'essi, come titolo non la riguardano, ma la escludono (1).

(1) Possono vedersi le tracce di questa disputa nel giornale francese intitolato: *L'amico della Religione e del Re*, dal tom. 21. al 24., dal 28. al 29., e dal 34. al 36., ecc.

681. Non pertanto la controversia è qual era; non ha propriamente variato carattere o stato. Si disputa oggi come in passato, se per le somministrazioni di danari ad uso di tempo certo possa pattuirsene un prezzo proporzionale co' mercadanti o co' ricchi, e più generalmente coi non poveri. Qui mirano tutti i dispareri, qua si riducono tutti i quesiti su i prestiti fruttiferi, interessati, o di commercio, e d'incremento che chiamano. Il titolo della tassa legale non è nuovo. Si ebbe fin dalle origini della chiesa nell'impero romano, e vi persistè confermato replicatamente dagl'imperatori gentili e cristiani non senza variazioni (1). Carlo V. circoscrisse gl'interessi annui per la Germania alla ventesima parte del capitale, vale a dire al cinque per cento. E nel secolo precedente al nostro era comune in Germania, almeno la idea, che fossevi una legge la quale permetteva gl'interessi al cinque per cento (2). Lo stesso Scipione Maffei chiedeva che si prescrivesse una regola onde moderare i frutti del danaro (3). Anzi il prestito

(1) Il codice, come già fu scritto, permette alle persone illustri il quattro per cento; ai mercanti l'otto, ma pe' commerci di mare il dodici per cento, ed a' tutti gli altri il sei. Cod., lib. 4. tit. 32. leg. 26.

(2) Zech. Dissertation. 2. *circa usur.* §. 241. E vedi Maffei: *Impiego del danaro*, lib. 3. cap. 4. p. 436.

(3) Letter. di Maffei a Bened. XIV. intorno la Enciclica. Precede ora le stampe del Trattato: *Impiego del danaro.* E nel lib. 3. cap. 3., scrive: *non dovendo il soldo* (frutto) *oltrepassare il modesto e da' tribunali del paese approvato segno*, ecc., pag. 428. Venez. 1790.

Lo stesso Benedetto XIV. due mesi avanti la publicazione dell'Enciclica ridusse alla discreta tassa dell'annuo quattro per cento gl'interessi de' censi, cambj e debiti fruttiferi creati dalle comunità degli stati ecclesiastici dopo l'ingresso fattovi dalle truppe estere nell'anno 1742. Di che lo stesso Maffei gli rende lode. Il decreto di riduzione è riferito dal Maffei avanti l'opera sua.

preso da Verona di centomila ducati sul quattro per cento secondo la tassa vigente fu il contratto occasionale per Maffei di scrivere l'opera tanto discussa col titolo d'*Impiego del danaro*. Eppure Benedetto XIV. limitò la Enciclica sua, non la estese fino alle decisioni che oggi si vorrebbero aggiunte sul punto universale, comprensivo di tanti casi.

E chi volesse una tassa legale in regola, comincerebbe dallo scontentare i filosofi stessi, i quali vedono più sicuro o conveniente governare gl'interessi dell'uso dei danari secondo la opinione o giudizio nazionale o delle piazze rispettive, il qual varia secondo le circostanze loro nel commercio e stato della moneta, laddove la legge del principe non è così mobile e pronta. L'uso poi delle piazze si approverebbe mai con preferenza alla tassa del principe? Approverebbonsi l'uno e l'altra? Ma perchè scorrere, dimandando, su questo? Finalmente il bisogno di altri rischiaramenti e decisioni, se potessero e dovessero mai darsene, sarebbe su la cosa, e non su ciò che ne pensino le altre autorità, o ne chiedano le consuetudini locali.

682. Fra tali considerazioni, vistone la identità della disputa, e suo stato, è da intendere che rimarrà questa nella identità della provvidenza pigliatane. E vorrei dire che per congetture gravissime ne antivedo che su tale argomento non si faranno mai più giunte di universali decisioni. Perciocchè può la disputa considerarsi in due modi, cioè dalla parte della dottrina evangelica, e dalla parte della legge naturale.

Considerata nel primo modo, si potrebbe, come già fu detto, al più definire, che nella dottrina

evangelica non vi è opposizione per le usure moderate coi non poveri, ovvero non vi è opposizione che l'uso della moneta si pattuisca e si dia per tempo certo a congruo prezzo, quando un tal uso non si dona, nè si dee donare, e, non dovendosi donare, non si vuole donare. Ma di ciò più non si dubita, o con le mosse a pena di un dubbio che muore. Tanto che trovo scritto da uno de' famosi combattitori su questo argomento (1): *Certum est, fatentibus adversariis nostris, usuras illas quæ juri naturali non repugnant, nobis christianis nec veteri nec nova lege prohiberi.* Per tal verso dunque non bisognano le decisioni, se non in quanto a ciò che riguarda la legge naturale; o sia la prima considerazione rivolgesi, e finisce tutta nella seconda.

Considerata poi la disputa dal canto della legge naturale con quai lumi mai si deciderebbe? Coi filosofici? cioè con quei comuni ai filosofi nella scienza della legge naturale (2)? Ma tra' filosofi per quanto vedo non si dubita sul potersi esigere (3)

(1) Così scrive il Broedersen *de Usuris licitis atque illicitis*, col. 1223.

(2) Chi legge veda se qui sia da considerare ciò che scrive Pier Maria Gazzanica nel tomo primo, part. 2. Dissert. 3. cap. 5. §. 139. delle sue teologiche prelezioni: *Addo nullas Ecclesiæ novas revelationes fieri et nonnisi definiri ea ab ecclesia posse fidei dogmata quæ in Verbo Dei sive scripto, sive oretenus tradito continentur.*

(3) Puffendorf., *De offic. hom. et civ.* lib. 1., c. 15., §. XI., insegna che ciò non ripugna al diritto naturale. Christ. Wolf., *t.* 4., *jur. Natur.* §. 1406., scrive: *Usuræ in se illicitæ non sunt*, ecc.; e si veda ciò che segue. Heineccius, *Elemen. juris naturæ et gent.*, l. 1., §. 369., fa intendere che ciò non ripugna alla retta ragione. Concorre in tal sentenza Antonio Genovesi *t.* 4. Metaph., lib. 2. *De Offic.* cap. X. §. 22., ed in altre sue opere, e i modernissimi in gran numero. E vedi il §. 348. e sue note.

un prezzo congruo dell' uso delle monete o simili, dove l' uso non si dona, nè si dee donare, e, non dovendosi donare, non si vuole donare. E se talvolta usano riserva di formole, dan chiaro a conoscere che ciò fanno per non aver briga coi non filosofi, assai più frequenti e più clamorosi. Anche per tal verso dunque non bisognano le nuove decisioni, massimamente dopo le approvazioni de' censi, anzi pur di altri titoli, ricordate ancora nel capo sesto (§. 642.), nelle quali includesi un tal che prossimo o contiguo, o non dissimile, anzi lo stesso a ciò che si brama. Or senza il bisogno non sorgono nuove decisioni (1).

683. Finalmente quando una controversia si agita, salvo la dottrina cattolica, con tanti autori gravissimi che affermano e tanti pure che negano, una decisione percoterebbe l'una delle parti; e su ciò si ebbero sempre riguardi amorosissimi onde non avvilire la riputazione assai splendida degli scrittori precedenti, altronde benemeriti della chiesa, e non compromettere la calma e l'onore di bravi contemporanei, massimamente rettori di

(1) Il Gaetano e Domenico Soto, famosi domenicani, come leggesi presso il gesuita Francesco Zech, professore di canonica nella università d'Ingolstad, Dissertat. 1. *circa Usur.*, §. 117. scrissero: *Quisnam contractus sit usurarius, quis vero ab hoc crimine liber, non ex sacra scriptura, sed ex nuda philosophia eliciendum esse : ad similes autem definitiones tamquam de fide definiendas Papam et concilium non curare falcem suam mittere.* E veggasi la Dissertat. 2. §. 307., e più ancora la terza nel §. 34.
E lo stesso Zech, nel §. 116. Dissertat. 1., scrive: *Constat enim nec concilia, nec romanos pontifices extra suum territorium et forum se se immiscere regulandis contractibus civilibus, aliunde legitimis et justis.* E può vedersi ciò che si ha su tal proposito dal card. de la Luzerne nel suo *Prét-de Commerce.* Dissertat. IV., cap. 1., art. 2., t. IV., pag. 33., ecc.

anime, i quali nel discredito non sarebber più uditi, o certo assai meno. E tali riguardi tanto più sono da avere in argomenti esterni alla fede.

Intendo anch'io che tal ultima difficoltà nell'argomento presente si può render vana non mettendo la discussione sul mutuo o prestito, nè su l'usura su i quali arde la disputa, ma tirandola fuori affatto, e senza adoperar quei nomi, volgendola tutta su l'uso delle monete somministrato per tempo certo, quando un tal uso nè si dona, nè si dee donare, come da noi si fece, nel libro secondo. La decisione risolverebbe ciò che si brama, e passerebbe intermedia ai due partiti senza ferirne alcuno propriamente. Nondimeno persisterebbero le altre cagioni per aver caro il silenzio.

684. E così vediamo che i desiderj de' fedeli son come i desiderj de' figli verso del padre; ma che l'universal padre non tutti può, nè dee secondarli. E ne intendiamo che Benedetto XIV. nella moral prudenza pareggiò colla Enciclica sua quanto era da fare, dettovi ciò che era da dire; ma riservatosi da ciò che era da non dire. Egli illuminava da maestro, non isfuggiva da politico, come disappensatamente fu detto. E lo andare de' tempi fa conoscere sempre più la rettitudine maravigliosa di lui. E chi dice che quelle sue dichiarazioni si sono lette e rilette, e non bastano, e ne chiede le ulteriori, considera la bastanza di là dai confini tra' quali si dee considerare, e reputa mancare alla regola ciò che manca a' suoi desiderj.

685. Ritengasi dunque che dove non si tratta di poveri, nè di frodi, nè di eccessi, o, più chiaramente, che dove l'uso dei danari non si dona, nè si dee donare, e, non dovendosi donare, non

si vuole donare, ritengasi, dico, che se quest'uso con durata certa si pattuisce a congruo e proporzional prezzo, nè l'evangelica dottrina gli si oppone, ne la legge naturale lo riprova, nè lo condanna d'ingiustizia, e non di restituzione; e ne avremo la tranquillità dello spirito colla quale il savio risolve ed opera, e non cercheremo nuove sicurezze fuori di proposito, ove quella del cuore può non mancare.

686. E ciò dee pur calmarci a fronte di quelli che ripetono esser più sicuro non dar l'uso dei danari a prezzo, che darvelo; e però che rischiosissimo è darvelo, nè dee darsi per conto alcuno. Imperocchè verso gli atti morali allora un partito si dice più sicuro quando è quello chiesto e voluto dalla legge. E trovandosi la controversia ridotta ora unicamente a vedere se la legge evangelica o naturale ci si oppone, questo partito più sicuro nelle nostre risoluzioni dovrebbe essere quello comandato dalla legge evangelica, o naturale. E pure niuna di queste due ci dà comandamenti proibitivi di ogni prezzo dell'uso dei danari e simili, eccetto il caso dei poveri, e delle frodi, e degli eccessi. Quell'argomento dunque per la sicurezza da fàr cedere chiunque non sussiste, nè lascerem turbarcene come sussistesse, e sussistendo dovesse prevalere come in campo della universale altrui disfatta.

687. A me rimane di significare il mio desiderio che in Roma nostra, ne' casi dell'argomento che trattiamo, i tribunali si uniformino manifestamente anch'essi alla libertà lasciata altrui da Benedetto XIV. nell'Enciclica sua, e dopo la Enciclica colla condotta tenuta verso le opere, le

quali vi si riferivano, accolte da lui propiziamente, sebbene contrarie di massima: vuol dire se le parti avranno contratto il frutto moderato e discreto lo rispettino nella coscienza delle parti medesime, e dei lor direttori; e se queste lo avranno escluso, lo escludano. E tal sola uniformità leverà il bisogno di mendicare tanti titoli, con tante imposture e disonore dell'ingenuo procedere. E, levato questo bisogno, cesseranno insieme i dissidj, i sospetti, le incolpazioni, e tutta la inquietissima disputa finalmente.

FINE

INDICE

DELLE MATERIE

A

B

C

G

I

N

O

P

R

INDICE

LIBRO PRIMO

Subietto, partizione dell'opera, o considerazione di ciò che l'antico e nuovo Testamento prescrivono circa le usure.

LIBRO SECONDO

Legge naturale intorno le usure.

LIBRO TERZO

Si dimostrano le verità precedenti colle voci e titoli della scuola infra i rimedj datine dai sommi pontefici. Conclusione dell'opera.

V. BOTTO Rev. Arciv.

V. *Se ne permette la stampa*

Torino li 15. Maggio 1832.

BORON per la Gran Cancelleria.